

6.3.58  
A. MENGER

# LO STATO SOCIALISTA



N° 93

PICC. BIBLIOTECA  
DI SCIENZE MOD.  
F.lli BOCCA EDIT.




*Piccola Biblioteca di Scienze Moderne*

1°	ZANOTTI-BIANCO. In cielo - Saggi di astronomia . . . L.	2 50
2°	CATHIRIN. Il Socialismo. Suo valore tooretico o pratico. (3ª edizione) . . . . .	2 —
3°	BRÜCKE. Bellezza e difetti del oerpo umano. — Con bel- lissimo incisioni . . . . .	2 50
4°	SERGI. Arit e Italic. - Attorno all'Italia proistorica . . .	3 —
5°	RIZZATTI. Varietà di storia naturale. . . . .	5 —
6°	LOMBROSO. Il problema della felioità . . . . .	3 —
7°	MORASSO. Uomini e idee del domani . . . . .	3 50
8°	KAUTSKY. Le dottrine economiche di Carlo Marx . . . . .	3 —
9°	HUQUES. Oceanografia . . . . .	3 50
10°	FRATI. La donna italiana. . . . .	2 —
11°	ZANOTTI-BIANCO. Nel regno del sole . . . . .	2 50
12°	TROILO Il misticismo moderno . . . . .	3 —
13°	JERACE. La glinnastica e l'arte greca . . . . .	3 —
14°	REVELLI. Perchè si nasce maschi o femmlne? . . . . .	2 50
15°	GROPPALI. La Genesi sociale del fenomeno scientifico . . .	2 50
16°	VECCHI E D'ADDA. La marina contemporanea - Con 90 fig. . .	5 —
17°	DE SANCTIS. I Sogni . . . . .	5 —
18°	DE LACY EVANS. Come prolungare la vita . . . . .	3 —
19°	STRAFFORELLO. Dopo la morte . . . . .	3 —
20°	LASSAR-COHN. La chimica nella vita quotidiana. Con figure .	4 —
21°	MACH. Letture scientifiche popolari — Con figure . . . . .	3 50
22°	ANTONINI. I precursori di Cesare Lombroso . . . . .	2 50
23°	TRIVERO. La teoria dei bisogni . . . . .	2 50
24°	VITALI. Il rinascimento educativo . . . . .	2 —
25°	DISA. Le previsioni del tempo . . . . .	3 —
26°	TAROZZI. La virtù contemporanea . . . . .	2 —
27°	STRAFFORELLO. La scienza ricreativa . . . . .	3 —
28°	SERGI. La decadenza delle nazioni latine . . . . .	4 —
29°	MASÉ-DARI. M. T. Clcerone e le sue idee eoonom. e sociali .	4 —
30°	DE ROBERTO. L'Arte. . . . .	2 50
31°	BACCIONI. La vigilanza Igienica degli alimenti . . . . .	4 —
32°	MARCHESINI. Il simbolismo. . . . .	3 50
33°	NASELLI. Meteorologia nautica . . . . .	2 50
34°	NICEFCRO. Italiani del nord e Italiani del sud . . . . .	5 —
35°	ZOCCOLI. Federico Nietzsche . . . . .	4 —
36°	LORIA. Il capitalismo e la scienza . . . . .	3 50
37°	OSBORN. Dai Greci a Darwin . . . . .	3 50
38°	CICCOTTI. La guerra e la pace nel mondo antico . . . . .	3 50
39°	RASIUS. Diritti e doveri della critica . . . . .	3 —
40°	SERGI. La psiche nei fenomeni della vita . . . . .	2 50
41°	HENLE. La vita e la coscienza . . . . .	3 —
42°	BACCIONI. Nel regno del profumo . . . . .	2 50
43°	STRAFFORELLO. Il progresso della scienza . . . . .	3 —
44°	MINUTILLI. La Tripolitania — Con una carta . . . . .	3 50
45°	METERLINCK. La saggezza e il destino . . . . .	3 50
46°	MOLLI. Le grandi vie di comunicazione . . . . .	4 —

185  
—  
25

N<sup>o</sup>  
25-17







PROPRIETÀ LETTERARIA

Stab. Tip. Baglione-Momo.



## PREFAZIONE

---

Questo libro, frutto di lunghi studi, mira a raccogliere in un quadro sintetico le proposte pratiche fatte dal socialismo per la trasformazione della società. Ben a ragione il socialismo ha anzitutto sottomesso ad una critica radicale le condizioni della società presente; poichè solo così esso poteva far sorgere un vero e largo interesse per le finalità sue. Questo compito ora può dirsi risolto da una letteratura immensa, che si inizia nel secolo xviii, letteratura che ha carattere prevalentemente critico. Oggi, però, che la concezione socialista si avvicina lentamente alla sua realizzazione, è forse venuto il momento per dare maggiore sviluppo al suo contenuto positivo.

Ho tentato di illustrare, almeno nei suoi contorni esteriori, l'evoluzione storica della dottrina socialista, riferendomi ai suoi rappresentanti più autorevoli. Una storia documentata e particolareggiata avrebbe richiesto, anzichè questo piccolo libro, un'opera di parecchi volumi. La scelta degli autori socialisti delle varie nazioni presentò molte e gravi difficoltà, nè forse mi sarà dato

sfuggiro all'accusa di avere talvolta proceduto un po' arbitrariamente; ma l'immonsa estensione della letteratura socialista, la difficoltà di procurarsi il materiale, e finalmente la quasi completa mancanza di lavori scientifici precedenti mi valgono di scusa per gli errori che avrò potuto commettere.

Questo volume si propone di rendere familiare alle classi dirigenti e colte tutta la vasta concezione socialista come, a parer mio, non fu tentato mai. Il socialismo quasi esclusivamente critico deve per necessità dostare larga opposizione, poichè fra tutti gli adagi dei savi, pochi sono così generalmente ammessi quanto l'antico: Facile è la critica, difficile il fare. Certo, il valore dell'ideale socialista non potrà decisamente essere apprezzato se non quando la sua realizzazione sarà avvenuta in uno almeno dei grandi Stati civili. Ma questo libro, tenendo conto solo dello sforzo propulsive delle umane azioni che operano fin da ora, prendendo le mosse dagli attuali concetti di Stato e di diritto, e raccomandando unicamente quei mezzi di trasformazione politica e sociale che ebbero fino al giorno d'oggi pratica applicazione nella storia, mira, fino ad un certo punto, a raggiungere teoricamente lo stesso fine.

Vienna, luglio 1902.

L'AUTORE.

---





LIBRO PRIMO

---

STATO E DIRITTO IN GENERALE

1 — MENGRE, *Lo Stato socialista.*



## CAPITOLO I.

### Osservazioni preliminari.

Tutti gli ordinamenti giuridici finora esistiti sono sorti in ultima analisi come imposizione di una minoranza di potenti, ed hanno perciò mirato sempre a favorire gli interessi di questi a spese delle grandi masse del popolo. I sistemi giuridici dell'antichità, il diritto greco e romano, palesarono chiaramente questa loro origine consegnando coll'istituto della schiavitù la grande maggioranza delle popolazioni al libero sfruttamento dei padroni. Anche l'ordinamento feudale, che si mantenne durante il medio evo fino a buona parte dei secoli XVIII e XIX, possodeva nella servitù della gleba un istituto giuridico che ebbe lo stesso scopo ed identico risultato.

La stessa grande rivoluzione francese, di cui oggi ancora subiamo l'influenza, ha solo mascherato, non soppresso il male. È ben vero che la rivoluzione francese ed i movimenti sociali ad essa connessi abolirono la dipendenza personale delle masse da date persone, basando l'ordinamento economico sul sistema del libero contratto, ma talo libertà di contratto non è che apparente, giacchè per tutti i contratti importanti si trovano di fronte ricchi e poveri, potenti e deboli, e i nullatenenti restano come classe dipendente dai ricchi nonostante l'abolizione della dipendenza personale; e

malgrado i numerosi tentativi delle classi inferiori per trasformare a loro vantaggio lo Stato e la società, fino ad oggi ò ancora a crearsi in teoria ed in pratica un sistema giuridico che abbia per finalità il bene della grande massa anzichè quello di pochi potenti.

Il primo sollevamento delle masse popolari, che dopo vari tentativi inutili ebbe, apparentemente almonò, un qualche esito, si oggettivò nel cristianesimo. La primitiva fede cristiana non ebbe — cosa del resto intuitiva per un programma di gente povera e diseredata — quell'indirizzo quasi esclusivamente trascendentale che le venne impresso più tardi sotto l'influenza delle classi dominanti. I primi cristiani speravano invero che in breve tempo Cristo sarebbe ritornato glorioso dal cielo per fondare un regno di beatitudine su questa terra, nel quale i primi sarebbero gli ultimi e gli ultimi i primi e nel quale ognuno che avesse rinunciato per amore di Cristo ai suoi beni ed alla sua famiglia avrebbe trovato centuplo compenso (1). Le primitive comunità cristiane aspiravano dunque, come i riformatori sociali dei tempi moderni, ad un ordinamento sociale favorevole ai poveri; solo che, secondo il concetto cristiano, l'attuazione di tale nuovo Stato doveva avvenire per un miracolo.

Però le condizioni esteriori non erano, al sorgere del cristianesimo, affatto favorevoli a tali aspirazioni. Considerando che allora tutto il mondo conosciuto era dominato da un solo uomo, che ovunque nell'Impero Romano un piccolo numero di liberi sovrastava ad una immonsa massa di schiavi, che anche fra i liberi stessi

---

(1) MATTEO, 19, 27-30; MARCO, 10, 28-31; LUCA, 18, 28-30; *Apocalisse*, 20, 4 e seg., 21, 1 e seg. — Vedasi D. STRAUSS, *Kristliche Glaubenslehre*, vol. II (1841), pag. 635 seg.

vi erano delle ricchezze smisurate e delle miserie altrettanto enormi, non può certamente destare meraviglia che i cristiani primitivi abbiano perduto il coraggio di opporsi a tanto cumulo di ingiustizie e di violenze, nonchè di redimere in questa terra la condizione dei miseri. Fu per questo, e per il non realizzato miracoloso ritorno di Cristo, che il regno di Dio venne rimandato ad una vita oltre tomba, nella quale al destino degli uomini verrebbe dato un giusto compenso. Con questo mutamento il cristianesimo non solo si spogliò del suo carattere sociale, ma distolse anche l'attenzione delle masse popolari dagli ordinamenti della vita terrestre, che si considera solo come un passaggio ed una preparazione all'eternità soprannaturale del regno di Dio. E così vediamo che i movimenti delle masse popolari nei secoli successivi ebbero prevalentemente carattere religioso e che le tendenze sociali che in essi si manifestarono ebbero, sia per lo scopo sia per l'esito, poca importanza.

Solo durante la rivoluzione francese, dopo che il sentimento religioso aveva subito un grande indebolimento colla Riforma, nel periodo degli enciclopedisti, le masse popolari si destarono dal loro sonno di morte. È ben vero che questo grande movimento era in fondo solo un regolare di conti della regalità e delle classi privilegiate colla borghesia ascendente, intorno a questioni di natura prevalentemente economiche; o che le catene economiche, che già pesavano sulla massa dei nullatenenti, vennero solo verniciate a nuovo, non già infrante. Ma per la prima volta — e questo fatto costituirà per tutti i tempi l'importanza della rivoluzione francese — la massa del popolo sorse come forza motrice dello Stato, senza essere determinata da motivi religiosi, ottenendo effetti grandissimi, che

solo più tardi ed a stento poterono in parte essere eliminati.

D'allora in poi le aspirazioni delle classi inferiori, di creare un ordinamento giuridico conforme ai loro interessi, non sono più scomparse. Fino alla rivoluzione del luglio (1830) i movimenti popolari miravano — come la grande rivoluzione francese — prevalentemente a scopi politici, mentre che da tale periodo in poi il socialismo acquistò una preponderanza decisiva nella coscienza delle masse. Attualmente il movimento sociale delle classi lavoratrici comprende già l'Europa e l'America e, se i segni non ingannano, presto si estenderà anche alle altre parti del mondo, specialmente all'Asia, dove le classi inferiori, malgrado l'antica civiltà, si trovano in condizione di estrema miseria. Ancora prima che sia trascorso il secolo ventesimo, la questione sociale sarà una questione dell'umanità intiera.

---

## CAPITOLO II.

### L'anarchismo.

La prima questione, che una dottrina socialista di Stato deve risolvere, verte sulla necessità o no della esistenza dello Stato per la pacifica convivenza degli uomini. Ecco il problema dell'anarchismo, che nel secolo decimonono ha assunto tanta importanza. Uno studio, che si limitasse a formulare scientificamente le condizioni politiche attualmente esistenti, può facilmente esimersi dal trattare le teorie anarchiche. Ma chiunque voglia giudicare delle istituzioni umane da un punto di vista al di là degli ordinamenti giuridici vigenti non può non fermarsi ad indagare, se forse l'immensa quantità di coercizioni e di angherio, inseparabilmente legate a qualsiasi ordinamento di Stato, non sia mantenuta per un pregiudizio inveterato.

Ogni sistema anarchico s'impenna sul concetto che il libero giuoco delle forze e passioni umano basti a guarentire un'armonica convivenza fra gli uomini, anche nei più alti gradi di civiltà. Tale concetto fondamentale non è proprietà esclusiva dell'anarchismo, giacchè anche qualche liberale e socialista, come Bastiat o Fourier (1), ebbero ad esprimere opinioni simili. Ma

---

(1) BASTIAT, *Harmonies économiques* (1850), nelle Opere complete, vol. VI (1855), pag. 2, 22. — FOURIER, *Le nouveau monde industriel et sociétaire* (1829), pag. 57 e seg., nelle Opere com-

solo l'anarchismo ha da questo concetto arditamente tratto il postulato di abolire come inutile e perfino dannoso tutto il potente apparecchio dello Stato e della Chiesa, per cui nelle condizioni attuali si effettua lo adattamento reciproco delle azioni umano.

L'odierno ordinamento di Stato, che apparentemente regola tutto, è però fortemente infiltrato di elementi anarchici. Poichè qualunque condizione della vita possa dar luogo a divergenze per le quali non esista un giudice, e che di regola non sospendano la convivenza ed i rapporti pacifici degli interessati, ha carattere anarchico. Ora, gli Stati della civiltà euro-americana vivono da secoli senza giudice l'uno accanto all'altro in pace esteriore; le loro numerose divergenze si compongono, nella stragrande maggioranza dei casi, con compromessi delle parti, e solo i conflitti d'interesse più importanti si risolvono col mezzo della guerra. Nello stesso modo collidono ovunque le sfere d'influenza dei detentori dei poteri supremi (Governo e Parlamento, Stato e Chiesa), le divergenze che non nascono rimangono insolute nella mancanza di un giudice riconosciuto, ovvero si compongono anch'esse con un compromesso degli interessati. E perfino nell'ambito della vita privata, che per un'evoluzione millenaria è più completamente sottomessa al dominio del diritto civile, la famiglia offre tuttora nel suo lato personale l'esempio di una formazione mezzo anarchica. Le relazioni personali — e specialmente quelle sessuali — fra i coniugi,

---

plote, vol. VI, 3<sup>a</sup> ediz. (1848), pag. 47. — Difatti troviamo già anche nel Fourier e nei suoi successori qualche sfumatura anarchica. — Vedasi FOURIER, *op. cit.*, pag. 34, nelle Opere complete, vol. VI, pag. 113 e seg. — CONSIDERANT, *Destinée sociale*, vol. I (1837), pag. 37 e seg.

nonchè il rapporto fra genitori e figli partecipano solo in piccole proporzioni alla tutela legale e giuridica, senza che perciò sia tolta la convivenza pacifica della famiglia. Anzi, il caso non raro di genitori che per decine di anni fanno vita e casa comune coi figli, benchè questi abbiano passato il periodo della patria potestà, senza che vi sia coercizione esterna od autorità di legge, può considerarsi addirittura come esempio tipico di un aggruppamento anarchico.

Tale stato, scevro di leggi e di giurisdizione, l'anarchismo vorrebbe ostenderlo a tutte le altre condizioni della vita, ed anzitutto all'economia ed all'amministrazione. È evidente, che posta così la questione, lo Stato attuale, che domina ed impera, ed i cui ordini sono appunto le nostre leggi, debba scomparire per cedere il posto ad un'organizzazione di carattere economico. Per quanto dunque riguarda la negazione dello Stato militare-burocratico, socialismo (1) ed anarchismo concordano completamente. Però vi è fra le due concezioni una differenza profonda. Il socialismo intende appoggiarsi sopra l'ordinamento dello Stato venuto formandosi nel corso dei secoli o modificarlo radicalmente in conformità alle proprie teorie, mentre l'anarchismo cerca invece di mettere la convivenza umana sopra una base completamente nuova. L'organizzazione della Società non dovrebbe più perciò, come finora, basarsi sopra la coercizione, ma il gruppo, il comune, la provincia e gli altri aggregati superiori ammessi col principio anarchico dovrebbero mantenersi pel libero consenso

(1) ENGELS, *Streitschrift gegen Dühring* (1877), pag. 233, 234; *Die Entwicklung des Socialismus von der Utopie zur Wissenschaft* (1882), pag. 43. — BEBEL, *Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft*. (1883), nella 25ª ediz. (1895), pag. 336, 396, 397.

degli interessati (1). Mentre dunque il vecchio diritto naturale pone a base degli Stati esistenti il consenso dei popoli, espresso in un nebuloso contratto sociale, e ciò ad onta che la tirannide più atroce ed il peggiore sfruttamento delle masse palesi l'impossibilità di tale supposizione, l'organizzazione anarchica della società vuole basarsi in tutti i suoi elementi, solo ed unicamente, sul consenso effettivo ed esplicito dei consociati.

Ma se tutte le scuole anarchiche mirano a dissolvere l'attuale Stato che governa e domina col suo potere legislativo e coercitivo, ed a sostituirgli un'organizzazione amministrativa basata sopra un contratto degli interessati, quanto all'organizzazione della vita economica esiste però fra di esse un profondo dissenso. L'anarchismo più antico è individualista; esso vuole conservare l'economia e la proprietà privata dell'ordinamento attuale. Le teorie anarchiche più moderne domandano invece che, alla produzione ed al consumo dei beni e dei servizi provvedano gruppi liberamente formati, nelle cui mani si troverebbero naturalmente tutti i beni e specialmente i mezzi di produzione. L'anarchismo nella sua evoluzione più moderna è dunque essenzialmente comunista.

Secondo l'anarchismo antico, che conta fra i suoi rappresentanti principali Godwin, Proudhon ed in un certo senso anche Stirner, l'individuo deve bastare ai propri bisogni, come finora ha fatto, sviluppando le sue attività sulla base della economia privata; ma deve

(1) PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 125 e seg. — KRAPOTKINE, *La conquête du pain* (1892), nella 5ª ediz. (1895), pag. 104, 116, 136, 203. — MOST, *Die freie Gesellschaft* (1884), nella 3ª ediz. (1884), pag. 55-58. — GRAVE, *La société future* (1895), cap. 13º. — TUCKER, *Instead of a book* (1893), nella 2ª ediz. (1897), pag. 31-33.

115



essere abolito lo Stato autoritario, la sua legislazione e la sua tutela legale. È ben noto che i teorici della anarchia, per rendere accettabile tale concezione piena di contraddizioni, devono fare delle premesse addirittura assurde. Così Godwin, che vuole conservata l'economia individualista o la proprietà privata, domanda che le sostanze siano equamente distribuite fra i membri della comunità, ma però tutti i compagni, in forza di una completa trasformazione del carattere umano, devono essere pronti a lasciare i loro beni ad altri che ne abbiano bisogno urgente (1). Anche l'anarchismo di Proudhon ha come premessa economica che ognuno possa attonerò dall'istituenda banca popolare prestiti senza interessi, onde provvedersi dei mezzi necessari ad utilizzare il proprio lavoro, realizzandosi così la quasi completa abolizione dell'antagonismo fra ricchi e poveri (2). Il sistema anarchico di Stirner, finalmente, parte dalla illusione che sia possibile la convivenza e cooperazione umana, senza Stato e senza legge, anche quando tutti i membri anziché da eccelse virtù si lascino guidare da egoismo sfrenato (3).

Il nuovo anarchismo invece è in prevalenza comunista. A tutte le necessità della vita, anzitutto alla produzione e distribuzione del nutrimento, vestiario e alloggio, provvedono gruppi di libera formazione; gli scopi di questi gruppi, la loro ostensione ed il numero

(1) GODWIN, *Inquiry concerning political justice* (1793), nella 3ª ediz. (1798), vol II, pag. 420-430, 432, 433, 497, 498, 502. — Sulla dottrina di Godwin vedasi MENOER, *Das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag* (1886), nella 2ª ediz. (1891), pag. 40-46.

(2) PROUDHON, *Idée générale*, pag. 337. Sul progetto di una banca popolare vedasi *loc. cit.*, pag. 76-81.

(3) MAX STIRNER, *L'Unico e la sua proprietà*. Torino 1902, Fratelli Bocca.

dei membri viene fissato su parere degli interessati. Sull'organizzazione interna di questi gruppi, che pur devono formare il fondamento dell'ordinamento sociale anarchico, come sulle relazioni reciproche fra di loro, non si può desumere nulla di concreto dai sistemi anarchici. L'unica cosa, che chiaramente risulta, si è che nella società anarchica tanto l'amministrazione quanto la vita economica riposano sullo stesso principio organizzatorio, sul libero gruppo, mentre nell'attuale stato sociale il governo ed i capitalisti che dirigono lo Stato o l'economia sono come organismi diversi, prodotti di evoluzioni storiche profondamente diverse.

Per quanto riguarda la distribuzione degli oggetti d'uso, l'anarchismo comunista è dominato naturalmente dagli identici antagonismi che dominano il socialismo (1). Alcuni e anzitutto Bakunin e Most partirono dal concetto di attribuire regolarmente ad ogni membro della società anarchica i mezzi di consumo nella misura del lavoro da esso compiuto, statuendo dunque un diritto all'integrale prodotto del lavoro anche nella società anarchica (2). Un secondo gruppo di teorici dell'anarchia, che appartiene specialmente ai tempi più recenti, sostiene che l'attuazione del diritto all'integrale prodotto del lavoro richiede organizzazioni complicate non facilmente ottenibili senza l'intervento dello Stato; perciò ognuno nella società anarchica dovrebbe potersi appropriare i mezzi di consumo esistenti, nella misura dei propri bisogni, e solo qualora non vi fosse sufficiente quantità di mezzi dovrebbe ricorrersi alla distribuzione,

(1) Vedasi Menger, *loc. cit.*, pag. 6-11.

(2) BAKUNIN, *Oeuvres complètes*, 2<sup>a</sup> ed. (1895), pag. 43, 55. Vedasi anche l'Introduzione alle *Oeuvres*, pag. xvi-xx. — Most, *Die freie Gesellschaft*, 3<sup>a</sup> ed., pag. 33 a 35.



la quale però, data l'assenza di ogni autorità statale, potrebbe solo attuarsi con grande difficoltà (1). Anche la misura e la qualità del lavoro, per conseguenza necessaria di un ordinamento senza Stato, dovrebbe regolarsi a seconda gli intendimenti dei singoli soci (2).

Queste sono le idee fondamentali dell'anarchismo, per quanto è possibile desumerle dai vari sistemi molte volte contraddittori.

Se indaghiamo ora il valore pratico di questo idee, non vi può essere altra risposta, se non che l'attuazione ed il funzionamento delle istituzioni anarchiche urta contro difficoltà insormontabili.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'ordinamento anarchico, la maggioranza degli autori è concorde nello ammettere che, dopo la vittoria della rivoluzione sociale, i beni esistenti dovranno semplicemente e senz'indennizzo togliersi ai loro proprietari (3). Ad ogni modo tale espropriazione forzata non potrebbe attuarsi, anche dopo la completa vittoria, se non colle peggiori violenze, sconvolgendo per lungo tempo l'ordinamento della produzione o del consumo. Ma anche ammettendo la possibilità di un tale sconvolgimento, che sarebbe senza pari nella storia del mondo, s'impone subito la

(1) KRAPOTKINE, *La conquête du pain*, 5ª ed. (1895), pag. 79, 116. — ELYSÉE RECLUS, *L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique* (1898), nella 4ª ediz. (1898), pag. 137, 138. — MACKAY, *Die Anarchisten* (1893), pag. 126.

(2) KRAPOTKINE, *La conquête du pain*, pag. 203 o seg. — GRAVE, *La société future*, cap. 19. — MORRIS, *News from nowhere* (1891), nella 6ª ed. (1899), pag. 102.

(3) KRAPOTKINE, *Paroles d'un révolté*, pag. 337 (v. pag. 339); *La conquête du pain*, pag. 57 e seg. — MOST, *Die freie Gesellschaft*, pag. 72. — FÜCKER, *In stead of a book*, pag. 387 o seguenti.

questione del come l'immensa massa dei beni potrebbe distribuirsi, senza Stato e senza leggi, fra gli innumerevoli gruppi che liberamente si formerebbero, e come sarebbe possibile assicurare l'esecuzione dei vari lavori economici necessari alla società. Perchè chi è che può dubitare che tutti gli aggruppamenti anarchici, anche ammessa la completa trasformazione morale operata sull'umanità dalle idee anarchiche, non aspireranno sempre alle terre più fertili, alle officine più perfezionate ed alle case più comode o più sane? Ed altrettanto senza dubbio, colla piena libertà di scelta nelle professioni, si avrebbero molti aspiranti per la coltura dei fiori e delle frutta, per la musica e per simili professioni sane ed agevoli, mentre che non se ne troveranno affatto per lavori malsani e sporchi, come per es. la pulizia delle strade o dei condotti, la fabbricazione dei fiammiferi. La maggioranza degli autori anarchici sorvola su questa questione fondamentale con qualche luogo comune (1). Però è fuor di dubbio che essa è importantissima e riflette sulla posizione economica di individui e di gruppi interi d'individui. È questione vitale nel vero senso della parola, e certo nella mancanza di un ordinamento governativo e legale che potesse disciplinarlo, difficilmente potrebbe decidersi, se non per mezzo della violenza. Da una talo guerra di tutti contro tutti per interessi sociali di tanta importanza non potrebbe nascere altro — ed una secolare esperienza è lì ad insegnarlo — che una tirannide militare, cioè il più forte, ma anche il più iniquo fra gli ordinamenti di Stato.

Ma inoltre, dato pure il funzionamento delle istituzioni

---

(1) Vedasi per es. KRAPOTKINE, *La conquête du pain*, pag. 47 e seg. — MOST, *Die freie Gesellschaft*, pag. 21.



anarchiche, esso incontrerebbe nella pratica non poche difficoltà. Da migliaia d'anni le masse popolari sono state dirette dai loro governi in politica e dagli imprenditori in economia; tutto l'ordinamento della loro esistenza venne loro imposto dall'alto con leggi ed ordinanze. Ed è da queste masse eternamente tenute sotto tutela che si pretende la facoltà di scrivere, in una serie di contratti con molteplici gruppi, il codice per tutte le condizioni della vita sociale? Certo tale compito sarebbe superiore alla intelligenza del maggior numero; si finirebbe perciò per adottare come una necessità una serie di formulari stereotipi per i vari contratti fra gruppi diversi, o questi formulari acquisterebbero forse non di nome, ma certo di fatto, tutto il valore di leggi. Un simile passaggio dal contratto alla legge, dalla libertà al vincolo può osservarsi innumerevoli volte nella storia dei popoli. Non era forse il Cristianesimo in origine un'organizzazione fraterna, basata sul libero consenso dei soci, non si trasformò esso in breve tempo in una comunità legale con esteso potere legislativo e coercitivo?

Tale valore soverchio attribuito alla forma contrattuale, che da Proudhon (1) in poi si osserva presso quasi tutti gli anarchici, si collega forse al fatto che le dottrine anarchiche traggono origine dal liberalismo estremo. L'attuale evoluzione del diritto mira ad eliminare nuovamente questo difetto del concetto liberale, tutelando le masse contro le conseguenze deleterie della loro libertà contrattuale. Ben vero, che nell'ordinamento anarchico dovrà cessare la concentrazione della proprietà fondiaria e mobile nelle mani di pochi

---

(1) Vedasi specialmente PROUDHON, *Idée générale*, pag. 235 e 237.

individui, eliminandosi così la causa precipua del predominio economico; ma però tutti gli altri elementi della preponderanza intellettuale ed economica continuerebbero a sussistere. Anzitutto avverrebbe che i gruppi grandi e bene amministrati, specialmente so dediti alla produzione e distribuzione dei viveri o di altri generi di prima necessità, conquisterobbero ben presto una posizione simile a quella attualmente tenuta dagli imprenditori, risvegliando così nella massa il desiderio di un ordinamento di Stato. Il giorno in cui le condizioni politiche ed economiche fossero mature per l'attuazione dell'ordinamento anarchico, il potere di Stato che da esso nascesse non potrebbe che favorire le masse, con altrettanta parzialità, quanta ne mostra lo Stato attuale nel favorire le classi colte e possidenti. Giacchè nelle odierno condizioni le masse non sono danneggiato dallo Stato o dalle leggi per se, bensì dalle condizioni effettive di potere che dominano Stato e leggi.

È evidente che se tutta la base contrattuale dell'organizzazione anarchica è viziosa, l'ordinamento per gruppi raccomandato dalla maggioranza dei teorici è poi specialmente inadatta allo scopo. È vero che già ai nostri tempi molteplici bisogni economici, umanitari, scientifici ed artistici vengono soddisfatti per la libera iniziativa degli interessati mediante associazioni e società, e questo fatto può avero determinato Proudhon ed i suoi successori a consideraro quasi come cellula dell'organismo anarchico il libero gruppo del tipo Fourier. Ma appunto le società e le organizzazioni, che nello attuali condizioni giuridiche corrispondono all'aggruppamento anarchico, rappresentano enti giuridici molto complicati, sorgenti numerosi ed abbondanti di litigi (*Communio mater rixarum*). A meno di credere dunque, come gli utopisti, ad una completa trasformazione del cuore umano



per mezzo dell'anarchia, dove supposti che l'ordinamento anarchico da una parte non possa che aumentare all'infinito i litigi fra i soci in seguito all'ordinamento per gruppi, abolendo dall'altra colla distruzione dello Stato tutti i mezzi per un loro pacifico componimento.

Accanto a queste considerazioni di natura piuttosto giuridica, si sollevano contro l'ordinamento a gruppi anche obiezioni d'ordine economico. Il gruppo è razionale dal punto di vista economico quando i suoi scopi sono di facile attuazione e che tutti i soci li comprendono, come succede per es. di regola nella produzione e distribuzione di beni economici. Ma quando si tratta di scopi più lontani, la cui importanza si palesa solo all'intelligenza superiore, essi non potranno affidarsi — senza sopravvalutare la natura umana — alla libera iniziativa delle masse, se non con grandi cautele. Il lasciare la cura dell'istruzione elementare alla sola attività dei gruppi liberi equivale — come insegna la esperienza nei paesi senza insegnamento obbligatorio — a privare di ogni istruzione elementare gran parte del popolo; perciò vi sono anche degli anarchici che ammetterebbero a questo riguardo una coerezione di Stato (1). Non diversamente sarebbe di tutte le altre attività, che nell'attuale ordinamento non danno utile e che perciò vengono volentieri abbandonate allo Stato ed agli enti governativi, come per es. la cura dell'igiene, la costruzione ed il mantenimento delle strade, dei canali e finalmente gli estesi campi dell'arte e della scienza.

Più grave dal punto di vista economico è poi che l'anarchismo moderno pretende che i mezzi di consumo sieno a disposizione dei soci nella misura dei

---

(1) Most, *Die freie Gesellschaft*, pag. 42, 43.

2 — Menger, *Lo Stato socialista*.

loro bisogni. Tale principio non è esclusivo dell'anarchismo, ma è stato tolto al comunismo autoritario, onde può solamente trattarsene in relazione ai principi distributivi del comunismo (ved. II, 7).

Per le ragioni su esposte, che facilmente si potrebbero di gran lunga aumentare di numero, dobbiamo respingere l'anarchia come possibile principio costitutivo di una società avvenire. Però tale teoria estrema contiene pur sempre un elemento di verità. La società attuale, nella quale s'impongono gli interessi di una minoranza, non può rinunciare alla coercizione esercitata sopra larga scala. Certamente anche l'umanità non potrà mai fare a meno completamente dello Stato, della sua legislazione, del suo potere punitivo e coercitivo. Ma quando il benessere di tutti sarà lo scopo delle nostre istituzioni sociali e quando col loro mezzo le masse popolari saranno educate a più alto grado d'intelligenza e di spirito di sacrificio, potremo lasciare alla libera iniziativa assai più di quanto oggi nell'accasciante tutela che ci affligge ci sia dato immaginare.

### CAPITOLO III.

#### Lo Stato individualista e lo Stato socialista.

Noi presupponiamo dunque uno stato sociale dell'umanità, in cui la pacifica convivenza o cooperazione dei popoli non sia affidata al libero giuoco delle forze politiche ed economiche, ma in cui gli uomini viventi sopra un dato territorio siano sottoposti ad un'autorità avente diritto e dovere di realizzare, magari colla coercizione, una vita di pace e d'operosità.

Riteniamo indispensabile l'esistenza di uno Stato e di un ordinamento legale per ogni popolo che abbia sorpassato gli stadi primitivi della civiltà. Ma posto tale principio, rimano sempre un'immensa varietà nei modi possibili di struttura e funzionamento dello Stato.

Prima di passare all'esposizione di questi antagonismi nelle forme possibili di Stato, che hanno qui diritto al nostro speciale interesse, ricordiamo brevemente la differenza fra lo Stato teocratico o lo Stato laico od umano (ved. III, 1). Quando uno Stato considera come scopo più importante della sua attività il perfezionamento religioso de' suoi cittadini, quando questa vita terrestre considera solo un breve pellegrinaggio verso la beatitudine di un'altra vita soprarazionale, quando in breve non già gli scopi terrestri dell'uomo ma la sua relazione con Dio costituisce la molla determinante dell'attività dello Stato, abbiamo

uno Stato di Dio che necessariamente è sotto il dominio dei preti, offrendo perciò il carattere di una teocrazia. Lo Stato di Dio era nel primo medio evo — almeno in linea di principi — la forma di Stato imperante, benchè la subordinazione delle aspirazioni terrestri agli scopi religiosi non sia stata realizzata neppure all'apogeo della concezione medioevale della vita. L'evoluzione storica dalla fine del medio evo ha condotto alla sempre maggiore laicizzazione dello Stato, al punto che oggi questo vedo il proprio compito esclusivamente nel favoriro gli interessi terrestri, lasciando la conquista dei fini celesti alle associazioni religiose. Non occorre perciò alcuna giustificazione speciale, se questo libro è dedicato solamente allo Stato laico che con mezzi terreni mira alla realizzazione dei fini terreni de' suoi membri.

Fra le varie forme di Stato laico, due specialmente si differenziano in modo da attirare la nostra attenzione, e sono lo Stato individualista o lo Stato socialista. Si può anche designare l'ordinamento individualista come lo Stato dominante ed imperante, ovvero come lo Stato di forza, considerando invece l'ordinamento socialista come lo Stato delle masse lavoratrici, ovvero lo Stato democratico del lavoro. Lo Stato moderno si caratterizza in tutto come il tipo dello Stato individualista.

L'antagonismo fra Stato individualista e socialista, fra individualismo e socialismo, è antichissimo, ma venne formulato in questi termini solo in un periodo relativamente recente. I fondatori del socialismo moderno: Meslier, Morelly, Mably, Babeuf, Buonarotti in Francia, Thomas Spence ed i suoi seguaci, e Godwin, Hall, Thompson in Inghilterra non conoscono ancora la parola socialismo e si chiamano democratici, repub-

blicani, filantropi. Anche negli scritti di Saint-Simon e di Fourier non ho trovato tale importante designazione di partito, per la quale l'antagonismo della nuova concezione alle attuali condizioni sociali si è delineata nettamente.

Secondo l'asserzione di Holyoakes (1), i seguaci di Owen avrebbero per la prima volta adottato, nel 1836, al Congresso di Manchester, la parola socialista come designazione di partito, e per parecchio tempo dopo si solleva in Inghilterra ed in Francia applicare la parola socialisti specialmente ad essi. Nell'organo più importante del partito di Owen, il *New Moral World*, si trova difatti, dal 1836 in poi, abbastanza frequentemente la parola socialista; però, ancora nel numero del 18 marzo 1837 vediamo dibattuta la questione intorno al nome che dovrebbero adottare i seguaci di Owen, e fu adottata la designazione di socialista, senza che tale risoluzione sia stata pubblicata negli atti del Congresso di Manchester. Più tardi la parola socialista venne universalmente diffusa dalle note opere storiche di Roybaud (1840) e di Lorenzo Stein (1842) per designare una concezione della società opposta all'individualismo.

Indagando però sull'essenza dell'antagonismo fra individualismo e socialismo, si sente di regola rispondere che l'attività economica nel primo si spiega precipuamente dagli individui, mentre nel secondo viene in prevalenza esercitata dalla comunità. Tale concetto è esatto, ma non è esauriente. L'essenza dell'attuale Stato civile individualista consiste invece nel fatto, che gli interessi individuali dei potenti formano quasi esclu-

---

(1) Vedasi HOLYOAKES, *History of Cooperation*, vol. I (1875), pag. 191, 219.

sivamente l'oggetto dell'attività dello Stato, mentre che quelli dei deboli lo occupano solo in minima misura (1). Devo considerarsi una conseguenza necessaria di tali condizioni di fatto se lo Stato lascia arbitra della vita economica la libera iniziativa individuale entro i limiti del diritto privato, perchè in tal modo gli interessi economici dei dirigenti ed abbienti vengono di regola favoriti assai di più che non coll'intervento dello Stato (2).

L'indirizzo unilaterale dell'odierno Stato civile verso gli interessi individuali dei potenti si palesa anzitutto nel fatto, che l'azione dello Stato mira in prima linea a conservare ed allargare la cerchia d'influenza e di potere del sovrano (I, 7). La maggior parte delle spese pubbliche si fa nei nostri Stati per l'esercito, per gli interessi del debito di guerra e per la direzione degli affari esteri, cioè direttamente per tener alta la potenza del sovrano; anche tutta l'educazione del popolo è prevalentemente patriottica, intesa cioè ad inculcare ai cittadini il dovere di dare i loro averi e la vita per questo scopo. È vero che tale condizione perdura solo finchè i dirigenti sanno conservare la loro potenza; ove questa passa in altre mani, anche l'azione dello Stato si adopera subito a pro degli interessi individuali del nuovo sovrano. Così noi riusciamo difficilmente, dopo la fondazione dell'Impero tedesco, a capiro l'antico patriottismo dell'Assia e del ducato di Nassau,

---

(1) Ferse in nessuna pubblicazione dei tempi più recenti vediamo formulata con tanta voridicità, ma anche con altrettanta brutalità, l'essenza caratteristica dello Stato di forza individualista, quante nella *Politik* del TREITSCHKE. Ved. anzitutto vol. I, 2<sup>a</sup> ed. (1899), pag. 32, 51 e *passim*.

(2) Vodasi MENOER, *Il diritto civile ed il proletariato* (ediz. ital. 1895), N. 37, 40. Terine, Fratelli Becca.

e tanto meno quello dei piccolissimi Stati tedeschi del secolo decimo ottavo, benchè a quei tempi, quando tutti quosti paesi erano retti da dinastio indipendenti, gran parte dell'azione dello Stato venisso diretta a svegliare ed accrescere tali sentimenti patriottici. Non diversamente ò degli Stati con costituzione repubblicana; solo che in essi il sentimento patriottico è più strettamente legato al popolo ed al paese che non nelle monarchio (I, 6).

Oltre alla conservazione della potenza del sovrano, che costituisce per lo Stato individualista lo scopo più importante, esso ha anche il compito di tutelare i possessori nelle loro proprietà e di assicurare loro il massimo godimento. A tale scopo serve gran parte del diritto civile e penale e della così detta amministrazione interna. Per esse gli interessi dei possidenti costituiscono come un solo blocco, e l'interesse individuale si potenzia ad interesse di classe. Se aggiungiamo a questa azione l'amministrazione della finanza, possiamo dire che l'attuale Stato individualista è in misura largamente preponderante informato agli interessi individuali dei dirigenti e degli abbienti.

È ben vero che anche nel nostro Stato individualista non mancano le istituzioni a beneficio delle classi povere. Nominerò solo l'insegnamento popolare, la polizia sanitaria e dello strade, la giustizia penale in quanto garantisce la vita, la salute e la moralità. Ma in relazione all'attività complessiva dello Stato la cura degli interessi delle classi povere è minima e resta inoltre generalmente affidata agli enti governativi inferiori. Solo nei tempi più recenti si può constatare in misura rilevante anche da parte dei sommi detentori della potenza dello Stato un interessamento per gli strati inferiori della popolazione. Ma è certo



sommamente caratteristico per lo Stato individualista di forza — formazione sociale fra le più antiche del genere umano — che solo nel secolo decimonono esso si sia accorto degli interessi delle classi nullatenenti, benchè questo formassero ovunque l'immensa maggioranza del popolo.

A tale tradizionale forma di Stato, che si è sviluppata dalle condizioni di potenza militari e politico analoghe e conformi un tempo in tutto il mondo civile, noi opponiamo lo Stato socialista, ovvero lo Stato popolare del lavoro. Considerato nella sua formola più generale, esso ha come caratteristica il fatto che gli interessi individuali delle grandi masse del popolo formano lo scopo precipuo dell'attività dello Stato. I ceti dirigenti e possidenti devono rinunciare ad equiparare i loro fini individuali al benessere generale, per quanto possa parere naturale alle persone ed ai gruppi sociali eminenti di vedere nel proprio benessere il benessere di tutti.

Gli scopi individuali delle masse popolari non hanno però — come credevano ancora le personalità dirigenti della rivoluzione francese — carattere prevalentemente politico; la partecipazione al governo interessa le classi povere solo come mezzo ad uno scopo. I veri ed immediati fini di ogni individuo sono invece la conservazione ed il miglioramento della vita individuale, la perpetuazione della specie e finalmente la tutela della vita e della salute (II, e scg.). Nutrizione sufficiente, alloggio e vestiario, soddisfazione dei bisogni intellettuali, una vita familiare regolata — ecco gli scopi a cui ognuno di noi mira e dove mirare.

È in questi scopi essenziali nella vita dell'individuo che è incluso il *benessere pubblico e generale*, e di fronte ad essi tutto quanto oggi erroneamente ed abusivamente



si comprende per bene pubblico, passerà in seconda linea. È uno dei difetti fondamentali della nostra società di considerare tali scopi più importanti e più generali, come un affaro privato, a cui l'individuo deve, entro i limiti del diritto privato colle proprie forze od a proprio rischio provvedere.

Aspirando ad un ordinamento di Stato nel quale il bene generale o pubblico colliminino effettivamente, non crediamo dunque di correr dietro ad un fantasma. Il più gran numero dei popoli, fra cui anche le più antiche stirpi germaniche, sono partiti da un ordinamento socialista (1) che venne più tardi sepraffatto colla violenza, e specialmente per la preponderanza degli elementi militari. Come già Montesquieu asseriva giustamente, che i principî della libertà politica vennero trovati nelle foreste della Germania (2), possiamo anche noi di fronte al mondo civile dominato dalla proprietà privata rilevare, che alla culla dei popoli germanici, e di quasi tutti gli altri, vi è stato un ordinamento in prevalenza socialista e che perciò il movimento sociale del nostro tempo non reclama se non la restituzione di un'antichissima eredità dei nostri padri.

---

(1) CAESAR, *Bellum Gall.*, IV, c. 1; VI, c. 2. — TACITUS, *Germania*, c. 26.

(2) MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois* (1748), N. 6.



#### CAPITOLO IV.

### Lo Stato socialista e lo Stato comunista.

Lo Stato socialista o, con denominazione più adatta e suggestiva, lo Stato democratico del lavoro, si basa dunque sull'idea fondamentale che la conservazione e l'evoluzione dell'esistenza individuale, la propagazione della specie o finalmente la tutela della vita, dell'integrità fisica e della salute, che all'individuo appaiono come le finalità più importanti, debbano anche considerarsi come la ragione e lo scopo primo di ogni attività di Stato. Dell'invulnerabilità della vita, dell'integrità fisica o della salute diremo più tardi, giacchè, come appunto risulterà dall'esposizione nostra (II, 15), esso dovranno anche nell'ordinamento socialista essere affidate precipuamente al diritto penale.

Quando dunque si considera la conservazione e la evoluzione dell'esistenza individuale dei cittadini e la propagazione della specie come la vera salute pubblica, questo modo di vedere implica una radicale trasformazione dell'attuale diritto familiare e di cose. Oggi nel campo giuridico questi istituti sono dominati dal concetto che le finalità della vita individuale debbono essere considerate come affare privato dell'individuo, sicchè ognuno deve curarli a proprio rischio e pericolo entro i limiti del diritto privato. Coll'ordinamento socialista, invece, lo Stato per la prima volta dal suo

sorgere considererebbe intenzionatamente e coscientemente le finalità della vita individuale di tutti, come lo scopo precipuo della propria attività. Di fronte a tale potente avanzarsi degli interessi della massa, le finalità, che ora qualificiamo come d'interesse pubblico o che in verità non sono se non gli interessi di una piccola minoranza, dovranno necessariamente essere posposti nella coscienza dei popoli e nell'azione degli Stati.

Una tale trasformazione delle finalità supreme dello Stato influirebbe naturalmente non solo sul diritto familiare e di proprietà, ma bensì anche su tutto l'ordinamento dello Stato. All'esposizione di tale trasformazione noi dedicheremo altre parti del nostro lavoro (libro II e III), ma già fin da ora possiamo delineare l'influenza che eserciterà tale mutato concetto dello Stato sul diritto di proprietà e di famiglia, diritto col quale l'istinto di conservazione o di propagazione dell'uomo creerà il suo nuovo ordinamento giuridico.

Lo Stato socialista, col considerare la conservazione e l'evoluzione dell'esistenza individuale dei cittadini e la loro procreazione normale come la sua finalità suprema, dovrà per conseguenza logica trasmettere alla collettività anche i diritti che servono alla soddisfazione di questi fini. Però tale principio non può considerarsi come regola assoluta, ma deve solo informare, in via generale, il naturale evolversi del diritto socialista. Così anche attualmente lo Stato esplica in prevalenza le funzioni inerenti al diritto pubblico, ma ne lascia però una parte (come p. es. il diritto elettorale) alla libera volontà dell'individuo, come se si trattasse di un diritto privato.

Per quanto riguarda i diritti di proprietà, che regolano il possesso sui beni della natura esterna, indi-

spensabili alla conservazione ed evoluzione dell'esistenza individuale, essi spetteranno nello Stato socialista prevalentemente allo Stato od alle organizzazioni di Stato, non come adesso all'individuo. Le cose che hanno importanza per un popolo intiero o per tutto il mondo civile, come per esempio il mare od il canale di Suez dovranno, colla completa attuazione dell'ordinamento socialista, trasformarsi in proprietà dell'umanità intiera. Ma siccome la trasformazione dell'ordinamento giuridico non dovrà mai oltropassare i limiti tracciati dall'interesse pubblico, la socializzazione della proprietà privata si limiterà agli oggetti d'uso ed ai mezzi di produzione (II, 5 o 6), poichè tali beni offrono un utile permanente o la loro appropriazione privata conduce alla preponderanza economica dei possidenti con tutte le sue conseguenze perniciose. Invece gli oggetti destinati all'immediato consumo dei singoli sono d'interesse derivato per la collettività; e perciò può conservarsene la proprietà privata nella sua forma tradizionale.

Tale trasferimento dei diritti di possesso dall'individuo ad una comunità più o meno estesa costituisce il punto caratteristico del programma socialista, per cui questo si distingue radicalmente dalle aspirazioni dei partiti riformisti, i quali vogliono, conservandone la base, migliorare l'ordinamento giuridico tradizionale.

Fra i socialisti vi sono alcuni che vogliono sottoporre a uguali trasformazioni le istituzioni del diritto di famiglia, specialmente il matrimonio ed il rapporto giuridico fra genitori o figli. Le proposte ed i tentativi socialisti riguardo al matrimonio comprendono tutte le forme giuridiche, dal matrimonio monogamico facilmente dissolubile al libero amore e al matrimonio collettivo, cioè all'unione sessuale fra tutti gli uomini e tutte le donne di un dato gruppo (II, 12). Nello stesso

modo, secondo molti socialisti, l'educazione dei figli nelle famiglie dovrebbe venire sostituita da un'educazione in comune a spese dello Stato, e delle organizzazioni statali (II, 13, 14).

Però tale trasformazione del diritto familiare non può considerarsi affatto come elemento caratteristico del concetto socialista dello Stato; e che così sia, si capisce facilmente solo che si consideri come per quanto nei rapporti sessuali sotto l'impero della monogamia vi siano delle grandi e dolorose ingiustizie e miserie, pure esse sono od appaiono ben poca cosa di fronte ai contrasti terribili fra ricchezza e miseria. Anzi, questa forma della vita sessuale effettua una specie di uguaglianza democratica fra i cittadini. Le magagne del nostro diritto familiare vanno ricercate piuttosto nel campo delle relazioni sessuali fuori del matrimonio (1).

Considerando come essenza del socialismo il fatto che non l'individuo ma la collettività sia detentrica dei diritti di proprietà più importanti, è intuitivo che l'uguaglianza economica dei cittadini non è necessariamente legata all'ordinamento socialista, ma che anche nello Stato socialista i godimenti possono distribuirsi inugualmente, a seconda la posizione occupata dall'individuo nell'ordinamento dello Stato o della produzione, secondo la misura del lavoro prestato, ecc. Solo quelle differenze nella posizione economica che nell'attuale ordinamento hanno per base la proprietà si eliminerebbero automaticamente collo scomparire della proprietà privata, fondiaria o mobile.

Applicando il principio dell'*uguaglianza* all'ordinamento socialista il socialismo si muta in *comunismo*.

---

(1) Vedasi MENGER, *Il diritto civile ed il proletariato* (ediz. ital. 1895).

Nello Stato comunista dunque, non solo le collettività più o meno estese sarebbero detentrici dei più importanti diritti di proprietà, ma inoltre si distribuirebbero i godimenti ugualmente fra tutti i componenti senza riguardo alle condizioni sociali.

Ben vero che una completa uguaglianza di godimenti materiali e spirituali non potrebbe mai raggiungersi, date le naturali differenze fra gli uomini, come non si potrà in nessun ordinamento sociale provvedere lo stesso nutrimento al lattante ed all'adulto, lo stesso vestiario all'uomo ed alla donna. Ma ciò nondimeno può concepirsi una costituzione sociale nella quale la posizione economica dell'individuo sia indipendente dalle differenze sociali che possono persistere anche in regime socialista, e nella quale anzitutto la funzione dell'individuo nello Stato e nella produzione e la quantità del lavoro da esso prodotto non influisca sulla quantità dei godimenti offertigli dalla società. Tale definizione negativa merita la preferenza di fronte alla concezione accettata da tanti comunisti, che cioè nello Stato comunista la distribuzione dei mezzi di consumo debba farsi in misura dei bisogni individuali, giacché si può predire con certezza che la quantità dei mezzi di consumo disponibili non sarà in alcun ordinamento sociale sufficiente a soddisfare tutti i bisogni dei cittadini (1).

---

(1) Fattori dell'uguale distribuzione dei mezzi di consumo fra tutti i componenti della comunità sono anzitutto gli autori seguenti: MORELLE, *Code de la nature ou le véritable esprit de ses lois* (1755), pag. 194-196. — ROUSSEAU, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755), pag. 91-92 o *passim*. — MABLY, *De la législation* (1776), liv. I, ch. II. — CONDORCET, *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, 2ª ed. (N. III), pag. 329, 339.

Molto più affine alle condizioni attuali è un ideale di Stato, che possiamo chiamare l'ordinamento socialista nel senso più ristretto. In esso i mezzi di consumo si distribuiscono inugualmente all'individuo a seconda la sua posizione nell'ordinamento dello Stato, della produzione e del lavoro da esso prestato. Solo lo disuguaglianza determinato dal possesso della terra o del capitale o del diritto d'eredità ad esso connesso, — disuguaglianze che nell'attuale ordinamento superano tutte le altre o sono capaci di accrescersi allo infinito — scompariranno necessariamente colla limitazione della proprietà privata ai soli oggetti di consumo. L'aspirazione degli uomini a migliorare le loro condizioni economiche, che oggi si considera come la molla più potente del progresso economico, continuerebbe anche in tale ordinamento sociale ad esercitare la sua azione; anche l'organizzazione gerarchica della società a cui l'umanità è abituata da migliaia di anni,

— BABEUF, *Conspiration pour l'égalité*. — Id., *Tribun de peuple*, N. 35, v. 17, ann. IV (8 nov. 1795), pag. 102-106; *Manifeste des Égaux*, nelle *Copies des pièces saisies dans le local que Babeuf occupait lors de son arrestation*, vol. I (Nivose, ann. V), pag. 159 a 163). — BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf*, vol. I (1828), pag. 68, 86, 183, 184. — GODWIN, *Political justice* (1793), nolla 3<sup>a</sup> ed., vol. II (1798), pag. 432, 433, 453 e seg. — OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 72-74. — THOMPSON, *Practical directions for the speedy and economical establishment of communities* (1830), pag. 4. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nolla 6<sup>a</sup> odiz. (1848), pag. 35. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 30 e seg. — BLANQUI, *Critique sociale*, vol. I (1835), pag. 185. — DÜHNING, *Kursus der National- und Sozialökonomie* (1873), pag. 388, 392; vedasi anche pag. 384, 388. — BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25<sup>a</sup> ed. (1895), pag. 313. — BELLAMY, *Looking backward* (1888), cap. 9.

potrebbe sussistere in forma mutata. Siccome questa concezione socialista mi sembra più specialmente atta a creare delle forme intermedie, così essa sarà presa a base di questo mio lavoro, che aspira a preparare un'abolizione graduale dei mali sociali (1).

Dalla nostra esposizione appare chiaro che l'opposizione fra l'attuale ordinamento o lo Stato socialista ed anche comunista non è assoluta, e che anzi la linea di demarcazione fra le due forme principali di Stato non può tracciarsi con sicurezza. Difatti, già nello Stato odierno vediamo collettività più o meno estese, investite di diritti di proprietà, e troviamo perfino, nella decantata uguaglianza degli uomini davanti alla legge, un embrione dell'uguaglianza predicata dal comunismo. L'attuale società contiene contrasti assai più stridenti ed inconciliabili di quelli che

(1) In favore dell'*inuguaglianza* economica scrissero: MESLIER († 1729 o 1733), in *Le testament*, vol. II (1864), pag. 170, 172, 224. — SAINT-SIMON, *Du système industriel*, vol. II (1821), nelle *Oeuvres*, vol. VI (1869), pag. 16-18. — Il *Saint-Simonismo: Exposition de la doctrine Saint Simonienne* (1828-30), nelle *Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin*, vol. 41 (1877), pag. 209, 231. — FOURIER, *Le nouveau monde industriel et sociétaire* (1829), pag. 6, 7, 135, 364 e seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI, 3ª ed. (1848), pag. 4, 5, 115, 309 o seg. — LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 90-96. — PECQUEUR, *La république de Dieu* (1844), pag. 292. — ROBERTUS, in *Das Kapital* (1834), pag. 108, 160. — MARX, *Das Kapital* (1867), nella 3ª ediz. (1883), pag. 11, 48 (solo ipotetico). — ENGELS, *Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft* (1877), pag. 84, 85, 172, 173, 252, 253, 259 (molto oscuro). — LAS-SALLE, *Arbeiterlesebuch* (1863), nelle *Reden und Schriften*, edite da E. BERNSTEIN, vol. II (1893), pag. 571, 572. — KAUTSKY, *Das Erfurter Programm* (1892), pag. 159-161. — VANDERVELDE, *Le collectivisme* (1900), pag. 203.

3 — MENGER, *Lo Stato socialista*.

separano lo Stato individualista dal socialista, senza che perciò si renda impossibile l'esistenza dello Stato. Basta ricordare l'antagonismo che esiste fra la fede nella bibbia e la concezione positiva del mondo, concezioni separate da un abisso, per ogni uomo intelligente ed onesto per sempre insormontabile.

Abbiamo perciò ragione di nutrire la speranza che l'introduzione di un ordinamento giuridico corrispondente agli interessi della grande massa possa avverarsi senza gli orrori sanguinosi, con cui Teodosio I, Carlo Magno ed i conquistatori spagnuoli hanno assicurato il trionfo del cristianesimo nell'antico e nuovo mondo. Chiunque appartenga alla scuola storica del diritto dovrà considerare come solo possibile il lento passaggio dall'una all'altra forma di Stato. Ma l'esposizione che sarà fatta nei capitoli seguenti varrà, spero, a far sì che quest'opinione venga accettata anche da coloro che riguardo alle questioni fondamentali del diritto e dello Stato si pongono da un punto di vista affatto diverso.

---



## CAPITOLO V.

### L'origine del diritto e dello Stato.

Davanti a noi si erge lo Stato moderno, edificio vasto, complicato, con torri, poggioli, scale segrete e passaggi sotterranei, edificio che venne eretto nel lungo lavoro dei secoli. Nel primo piano abitano la nobiltà, i preti, gli ufficiali ed i funzionari, nel secondo i dirigenti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura; il terzo è occupato dai dirigenti intellettuali del popolo, dai dotti e dagli artisti, mentre le grandi masse del popolo lavoratore sono confinate nelle soffitte. Al cospetto di tale bizzarro edificio, non si può non domandarci: come ha fatto a sorgere, quali erano le intenzioni prime dei costruttori?

Intorno a questa questione importante si vennero formando negli ultimi secoli due correnti principali d'opinione, che assorsero a qualche importanza politica; e cioè quella della scuola storica e quella del diritto naturale (1). Le idee della scuola storica intorno alle ragioni ultime del diritto e dello Stato trovano naturalmente favore in quegli strati sociali che si vedono

---

(1) Un gran numero di teorie intorno all'essenza dello Stato, con cui la dottrina della sua origine è strettamente legata, è stato raccolto da JELLINEK nel suo libro: *Das Recht des modernen Staats*, vol. I (1900), pag. 121-161.



avvantaggiati dall'ordinamento giuridico attuale e che perciò desiderano di conservarlo, mentre gli elementi progressisti della società hanno sempre mostrato una predilezione per le teorie del diritto naturale.

Secondo la concezione *storica*, diritto e Stato sono un prodotto dello spirito nazionale, cioè della speciale composizione psichica di un popolo. Diritto e Stato mantengono perciò la loro esistenza indipendentemente da ogni arbitrio individuale. Anche se nel corso dell'evoluzione storica, accanto al diritto consuetudinario sorgono la legislazione e la scienza giuridica; esse non hanno altro compito che quello di esporre e di fissare un diritto popolare già idealmente costituito (1).

Alla concezione storica si connette regolarmente anche quella *organica* del diritto e dello Stato (2) (III, 1). La sua caratteristica sta in ciò che diritto e Stato vengono paragonati agli organismi animali e vegetali, e vengono perfino considerati essi stessi come organismi. Bisogna però considerare che diritto e Stato presentano in verità difficilmente analogia maggiore colla forma organica del regno animale e vegetale di quanta possono averne con qualunque altro fenomeno

---

(1) BURKE, *Reflections on the revolution in France*, 1<sup>a</sup> ed. (1790), pag. 141 e seg., 246 e seg. — GENTZ, nella traduzione tedesca di quell'opera, vol. II (1793), pag. 144 e seg. — SAVIGNY, *Von dem Beruf unerer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814), pag. 8-15. — Id., *System des heutigen römischen Rechts*, vol. I (1840), pag. 13-18. — STAHL, *Die Philosophie des Rechts*, 3<sup>a</sup> ediz., vol. II (1854), pag. 233 e 236.

(2) LILIENFELD, *Gedanken über die Sozialwissenschaft der Zukunft*, vol. I (1873), pag. 81 seg. — SCHAEFFLE, *Bau und Leben des socialen Körpers*, vol. I (1875), pag. 53 e seg. — GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, vol. I (1895), pag. 125-127.

complicato, supponiamo con una macchina od una lega chimica. Inoltre è evidente che noi abbiamo una conoscenza assai più completa di un ordinamento di Stato e di diritto originariamente creato da noi stessi e conservato quotidianamente per la nostra volontà, di quanto possiamo averne della formazione del mondo organico, la cui natura intima non è stata, fino al giorno d'oggi, sufficientemente stabilita. La concezione organica del diritto e dello Stato ha perciò in sé un difetto logico, perchè cerca di spiegare l'ignoto, o più esattamente il complicato mediante fenomeni ancora più ignoti. Se ciò malgrado, tale modo di vedere ha acquistato grande favore, tanto che alcuni autori hanno perfino esposto in opere voluminose il parallelismo fra organismi sociali e biologici, vi devono essere ragioni pratiche importanti per giustificare il dominio della teoria organica proprio nel campo della scienza di Stato o di diritto.

E difatti, tali ragioni esistono. Anzitutto la concezione organica dà luogo necessariamente all'idea che, come gli organismi biologici subiscono solo lente trasformazioni che procedono da finissime modificazioni di struttura, lo stesso vale per l'evoluzione dello Stato, che può trasformarsi solo lentamente e nella direzione indicata dalle condizioni attuali. Ben vero che tale concezione viene confutata dagli sconvolgimenti radicali, effettuati per es. dall'introduzione del diritto romano alla fine del medio-evo o dall'adozione da parte di molti Stati d'Europa dei principi costituzionali inglesi o del diritto civile, penale ed amministrativo della Francia durante il secolo scorso (vedasi N. 1). Ma è chiaro nonostante che la teoria organica può costituire un forte aiuto per i sostenitori dello *statu quo* o di un progresso quasi impercettibile.

Il concetto organico dello Stato si presta specialmente a combattere ogni evoluzione sociale. Ogni progresso sociale consiste in ciò, che le funzioni politiche ed economiche delle singole classi e gruppi di un popolo vengono spostate. Ebbene, in un organismo biologico alquanto evoluto ogni organo ha una data funzione, affidatagli per sempre: mai la mano potrà assumere la funzione del cervello, nè la gamba la lieta funzione dello stomaco. Si comprende perciò come le classi colte e possidenti, che occupano nella nostra società la posizione vantaggiosa del cervello e dello stomaco, si siano sempre studiate di far accettare dai concittadini la concezione organica dello Stato e del diritto. Ricordiamo solo il più antico rappresentante della teoria organica, MENCIO AGRIPPA, che alla prima secessione della plebe romana sul Monte Sacro (494 a. C.) espose loro, come oratore degli interessi del patriziato, la nota parabola della rivolta dei membri del corpo contro lo stomaco divoratore, rivolta che torna a tutto danno loro. È certo stranissimo, che una parabola così falsa abbia, come si afferma, persuaso la plebe a ritornare all'antica soggezione (1).

Diametralmente opposta è la concezione della storia del diritto naturale, alla quale appartengono specialmente quegli autori che precedettero immediatamente la rivoluzione francese (2). Secondo questa concezione lo Stato è il prodotto di un contratto concluso dai cittadini allo scopo di fondare un'associazione di Stato. Tale condizione perdura durante l'ulteriore sviluppo

---

(1) LIVIUS, II, 32.

(2) L'opera che esercitò maggiore influenza in questo senso fu senza dubbio quella di ROUSSEAU, *Du contract social ou principes du droit politique* (1792).

dello Stato fondato volontariamente; anche la legislazione, per quanto non possa astrarre completamente dalle condizioni di fatto, basa sulla libera volontà del legislatore; le leggi stesse devono considerarsi come l'espressione della volontà comune dei concittadini.

Tanto la concezione storica quanto quella del diritto naturale sull'origine dell'ordinamento dello Stato e del diritto furono svolte precipuamente dal punto di vista delle classi dirigenti, malgrado il carattere rivoluzionario attribuito generalmente al diritto naturale (1). In realtà le due concezioni hanno solamente apparenza di verità, se si considerano in relazione con quegli elementi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, ai quali le classi possidenti e colte della società partecipano in misura assai più grande che non gli strati poveri, intenti questi naturalmente ed anzitutto ad assicurare la loro esistenza economica o la loro vita familiare considerando la conquista di diritti politici semplicemente come mezzo ad ottenere questi scopi essenziali della loro vita (I, 3). E fu appunto perchè le questioni di diritto costituzionale non hanno che un interesse molto indiretto per le masse popolari, che non prendono mai parte diretta al dominio degli Stati, che fu possibile ad autori vecchi e nuovi di dipingere anche le forme di Stato più contrarie al benessere del popolo come prodotte dallo spirito nazionale o magari come basate sull'espresso o tacito consenso del popolo intero.

Invece non si riuscirà mai ad applicare questi due concetti fondamentali al diritto privato, al quale veramente tutto il popolo prende parte attiva e che veramente

---

(1) Vedasi MENGER, *Il diritto civile ed il proletariato* (ediz. ital. 1895), N. 3, 4.

traccia i confini entro i quali si svolge la modesta vita delle masse. Già la proprietà privata, che forma il centro di tutto il diritto privato, rende assolutamente impossibile una concezione, che valga a rappresentare l'ordinamento del diritto privato, come un prodotto dello spirito o della volontà dell'intera nazione. Poichè, come può la mente di un popolo intero produrre un ordinamento di diritto privato che favorisca una piccola parte della nazione a spese della grandissima maggioranza? E come si può supporre che questa maggioranza di diseredati abbia mai dato il suo espresso o tacito consenso al privilegio più oppressivo, che divide l'uomo dall'uomo? Perciò una teoria che si metta al servizio non degli interessi ma dei fatti non può considerare le nostre condizioni giuridiche e sociali come l'esplicazione della vita dell'intera nazione, ma è forzata ad ammettere che queste condizioni sono sorte in origine per lo svolgersi della violenza a beneficio di piccoli gruppi e che basano ancora tutt'oggi sulla forza.

Questo concetto trova la sua conferma negli ordinamenti tradizionali dello Stato e della società, benchè vi siano forme di trasmissioni di diritto per contratto, per eredità od altro che velano la coscienza di tale origine basata sulla violenza. Nell'Inghilterra, dove l'evoluzione del diritto ha subito meno turbamenti che nel continente, si può ancor oggi ricondurre una gran parte del diritto pubblico e privato alla conquista dei Normanni. Ma anche nel continente europeo i confini degli Stati, i poteri dei sovrani, la distribuzione del suolo e degli altri beni sono sempre stati determinati da guerre e rivoluzioni, colpi di Stato e dalle condizioni di forza da essi creati. Ed in tutti i paesi, per quanto siano grandi le differenze nella loro evoluzione giuridica, anche il più piccolo diritto è garantito, ocoor-

rendo, con tutta la forza amministrativa e militare dello Stato.

È ben vero che nello ulteriori fasi di sviluppo di un popolo la più gran parte delle modificazioni dell'ordinamento giuridico non avviene più per imposizione della spada ma per la legislazione. Ma da una parte queste modificazioni pacifiche delle condizioni di diritto sono quasi sempre di poca entità, specialmente nel campo del diritto privato, parte più importante dell'ordinamento giuridico; e la legislazione finora si è sempre accontentata di sanzionare con minime trasformazioni le condizioni di forza tramandate dal passato. Dall'altra parte la legislazione stessa non è che l'espressione delle effettive condizioni di potenza nella società; essa riceve dai detentori di questa potenza il suo contenuto, e la libertà che le è lasciata in tempi tranquilli si riferisce quasi esclusivamente agli elementi decorativi dell'ordinamento giuridico.

Queste considerazioni serviranno a spiegare la forma bizzarra del nostro edificio di Stato. Non un piano concepito da un maestro dotato della visione dell'insieme, ma bensì l'arbitrio e la prepotenza di singoli abitanti stanno a base di questa costruzione. Ma questa origine arbitraria e violenta maggiormente dove attribuirsi a quella che è la parte più importante dell'ordinamento giuridico, il diritto privato. Qui lo Stato lascia oggi ancora libera esplicazione alle forze individuali, o l'esperienza storica insegna che anche nel passato egli non volle né poté frenare le tendenze perniciose che si formavano nel diritto privato. Invece il diritto pubblico ha già fin da ora l'impronta di maggiore riflessione, perchè le costituzioni della maggior parte degli Stati civili non si sono formate come risultato di lotte secolari, ma furono decretate in seguito a rivolu-

zioni, a colpi di Stato o ad altri avvenimenti storici, che sconvolsero le condizioni di forza negli Stati, il loro equilibrio, e li indussero, sulla base di teorie, a fondare il diritto.

Ma da ora in avanti al diritto crosciuto colla forza dovrà in tutti i campi sostituirsi quello prodotto dalla riflessione, che dovrà tener conto della evoluzione delle condizioni politiche, e del bene delle masse popolari.

È vero che già fin d'ora in molte costituzioni il bene del popolo è designato come scopo supremo dello Stato, ma siccome esse stabiliscono espressamente od almeno presuppongono la inviolabilità del diritto privato, questo scopo non può essere raggiunto che incompletamente entro i confini dell'ordinamento attuale. Solo quando l'informe cumulo di detriti portati dalla fiamma dei secoli, che costituisce il diritto privato, sarà trasformato dalla critica e dalla riflessione in un edificio abitabile per tutti, solo allora si potrà dire in verità che lo scopo del diritto e dello Stato è il bene del popolo intero.

## CAPITOLO VI.

### I rapporti internazionali degli Stati.

Forse la parte più oscura delle attuali condizioni sociali è quella dei rapporti internazionali fra Stato e Stato. Mentre nella vita interna delle nazioni il vero stato di cose è velato all'occhio inesperto da molte istituzioni decorative, nei rapporti internazionali appare chiaramente l'influenza prevalente della violenza. Fra i singoli Stati esiste una condizione di lotta permanente che si fa in guerra col mezzo della violenza, in tempi di pace coll'astuzia. Tutto quanto è aborrito e bollato d'infamia nelle relazioni private è permesso internazionalmente, e si considera come il più grande onore di Stato quegli che è stato più fortunato nel truffare o nel violentare le altre nazioni a beneficio della propria.

Il riflesso di tali condizioni nella vita sentimentale del popolo si chiama amore della patria o patriotismo. Questo consiste nella devozione dell'individuo per gli interessi personali e politici dei dirigenti, ai quali frequentemente va associato un sentimento di simpatia per il paese od il popolo. Caduta una dinastia si spegne anche quella forma relativa di patriotismo per cedere il posto alla devozione per il nuovo sovrano. Il patriotismo toscano, papista o napoletano, che una volta era considerato come la forma genuina d'amor patrio, oggi va sotto il

uomo spregiativo di regionalismo. Nello stesso modo in Germania viene chiamato particolarismo la simpatia per gli Stati la cui sovranità è cessata, come Anover, Curassia, Nassau, Francoforte; perfino l'amore alla patria bavarese, wurtembergese, badese perde a vista d'occhio il suo valore di fronte al patriotismo tedesco, dopo che i sovrani di questi Stati hanno dovuto poco a poco cedere sempre maggior parte del loro potere all'Impero tedesco. Se poi ci fosse chi cercasse di mantenere il suo patriotismo per uno degli Stati tedeschi mediatizzati nel 1803, egli arrischierebbe di farsi ridere dietro dall'opinione pubblica. Eppure non è molto remoto il tempo nel quale i governi di quegli Stati minuscoli non conoscevano scopi più alti alla loro attività di quello d'incitare il patriotismo per il proprio paese ed il proprio sovrano.

L'ideale del patriotismo sarebbe ovidentemente raggiunto, se lo Stato comprendesse un solo popolo di uguale nazionalità e d'uguale religione, ma lo comprendesse nella sua totalità. Allora la devozione al sovrano e la simpatia per paese e popolo collimerebbero completamente. Tale condizione di fatto non è raggiunta però in nessuno degli Stati attuali. I più consistono di frazioni di popoli, di regola anche divisi nella religione ed uniti a frazioni di altre nazionalità, a seconda delle vicende delle guerre o del capriccio dei diplomatici.

Nel passato, fino all'incirca al periodo degli enciclopedisti, si diede la massima importanza all'identità di religione come base del patriotismo o dello Stato. Così è tuttora nell'Oriente, dove per es., i serbi ortodossi ed i croati cattolici, benchè per origine e lingua formino un solo popolo, hanno particolari e quasi sempre antagonistici patriotismi, con ideali di Stato

completamente divergenti. Nell'Europa occidentale invece, anzitutto come consoguenza della violenza esercitata sopra tanti popoli da Napoleone I, si considera ora l'uguaglianza di nazionalità come la base più solida degli Stati.

Da questa esposizione appare evidente che il patriottismo non è un sentimento radicato nelle profondità della natura umana, ma piuttosto un fenomeno quasi artificiale e che subisce il variare delle condizioni storiche. Nè deve crederci che, in una data condizione storica, tutte le classi di un popolo si trovino nella stessa posizione di fronte al sentimento patriottico. L'amore per la patria è invece dipendente anche dalle condizioni sociali, cioè l'intensità dei sentimenti patriottici è graduata secondo il minore o maggiore interesse che un dato ceto ha al mantenimento dello Stato.

Il massimo del patriottismo naturalmente si riscontra in quei ceti che abitano nel primo piano dell'edificio dello Stato (I, 5), cioè nella nobiltà, nel clero, nell'esercito e nei funzionari. Queste classi sono quasi sempre in relazione stretta coi dirigenti e la loro esistenza è dal più al meno basata su questo rapporto. Perciò il loro patriottismo consta nella devozione ai sovrani, mentre la simpatia per il popolo e per il paese passa in seconda linea. Tale fedeltà al sovrano, basata sulla comunanza d'interesse, perdura di frequente anche dopo la sua caduta, finchè cioè la speranza di una restaurazione non cessi o finchè il nuovo sovrano non offra stabilmente maggiori vantaggi dell'antico.

Affatto diverso è il patriottismo del ceto medio (borghesia o contadini proprietari), specialmente negli strati più colti. Qui manca, di regola, la relazione personale coi sovrani, mentre invece è pronunciato il



sentimento della comunanza di civiltà coi compatrioti, comunanza che si esplica nella lingua, nella letteratura, nell'arte. Il patriotismo del ceto medio perciò s'impertnia sulla simpatia al popolo ed al paese, e la persona del sovrano è guardata con indifferenza, purchè non si attenti alla religione od alla nazionalità. È vero però che il ceto medio, difettando di un criterio politico proprio, è frequentemente trascinato dalle classi superiori nella via dei loro particolari interessi.

Quanto poi alle classi povere, manca in generale tanto ogni rapporto personale coi sovrani, quanto la comunanza di civiltà. La loro meschina vita si passa in una continua e snervante lotta colle misere preoccupazioni economiche, che non lasciano quasi il margine di tempo per mirare a lontane finalità politiche. Lo Stato stesso, per cui si richiede devozione, ha da secoli preteso sacrifici da questi strati del popolo, senza mai concedere loro niente; solo da pochi decenni cominciò ad occuparsi in qualche modo della sorte dei poveri. È nella guerra che culmina l'attività patriottica dello Stato militare. Esso distribuisce i suoi doni colla stessa parzialità che in tempo di pace, e mentre il generale fortunato, cui talvolta il puro caso ha dato la vittoria, è esaltato come eroe, mentre anche gli ufficiali di minor grado si vedono colmati di onori e di vantaggi, le masse che hanno sopportato i più duri ed i più crudeli pesi della guerra devono rinunciare — so non foss'altro, per il loro grande numero — a qualsiasi compenso.

Tale condizione ha per conseguenza naturale che il patriotismo delle classi povere nello Stato attuale è relativamente debole e che esso attribuiscono poco valore agli spostamenti di forza dei singoli Stati, a dirigere ed influenzare i quali la politica esterna ed interna loro adopera le migliori energie. La parte positiva di

questo modo di sentire delle classi lavoratrici si ha nella tendenza di fondere in uno Stato mondiale tutti gli Stati nazionali, come i piccolissimi Stati della fine del medio-evo si sono fusi colla monarchia in grandi Stati nazionali.

Tutte queste concezioni ed aspirazioni, che hanno per base accessoria la condizione sociale della classe lavoratrice, si rispecchiano fedelmente nella letteratura socialista. È conforme ad un'antica tradizione del socialismo l'antipatia recisa contro le differenze di nazionalità e di Stato, specialmente quando esse degenerano in conflitti, — e contro tutto il substrato di patimenti che costituisce la base degli antagonismi e delle rivalità nazionali.

Così già Saint-Simon burla i moralisti, che biasimano l'egoismo individuale, per magnificare l'egoismo nazionale che si chiama patriotismo (1). In relazione con questo, Saint-Simon proponeva, in una pubblicazione dell'anno 1813 (2), un parlamento europeo, composto sull'esempio inglese, da una camera dei Comuni ed una camera dei Lordi, che dovesse decidere dei conflitti fra le diverse nazioni. Il capo supremo del potere esecutivo di questo grande consesso (il re) non è designato da Saint-Simon, che rimanda la decisione su questo argomento — decisione ardua, senza dubbio — ad una prossima pubblicazione. Un parlamento comune fran-

---

(1) SAINT-SIMON, *Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains* (1803), nelle *Oeuvres de Saint-Simon*, vol. I (1868), pag. 43, 44.

(2) SAINT-SIMON et A. THIERRY (son élève), *De la réorganisation de la société Européenne ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l'Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance nationale* (1814), nelle *Oeuvres de Saint-Simon*, vol. I (1868), pagine 153-248.

cese - inglese, in cui gli Inglesi avrebbero avuto due terzi dei voti, dovova preparare il parlamento europeo.

Tali pensieri del maestro furono svolti maggiormente dai suoi discepoli. Nel manifesto che Bazard e Enfantin pubblicarono subito dopo la rivoluzione di luglio (1) si afferma essere scopo della scuola di Saint-Simon, che tutti i popoli uniti, o piuttosto l'umanità intera, formasse un popolo solo, che alle comunità statali attuali, in lotta l'una contro le altre, subentrasse la federazione dell'intero genere umano, facendo scomparire la guerra fra gli uomini. Al posto del patriottismo, che non è altro se non l'egoismo nazionale, doveva sorgere l'amore per l'umanità intera.

Idee simili troviamo anche in Fourier e nella sua scuola. Tutta la terra dovrebbe, a seconda il concetto di Fourier, coprirsi di falansteri o comunità socialiste, presiedute ognuna da un *unarca* o barone. Tre o quattro di questi falansteri sarebbero rotti da un *duarca* o vice-conte, ogni dodici formerebbero un fascio sotto il governo di un *triarca* o conto e così via con una serie di gradi intermedi fino all'*omniarca*, che da Costantinopoli dovrebbe governare i falansteri gerarchicamente organizzati del mondo intiero (2).

(1) *Notice historique*, nelle *Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin*, vol. II (1865), pag. 224, 225. In altro ENFANTIN, in un discorso tenuto l'8 luglio 1831, nella *Not. hist.*, vol. III (1865), pag. 187, 188; o la *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 123.

(2) FOURIER, *Traité de l'association domestique et agricole*, vol. I (1822), pag. 286 seg.; *Le nouveau monde industriel et sociétaire* (1829), pag. 271, 386; nelle *Oeuvres*, vol. III (1841), pag. 376 e seg.; vol. VI, 3<sup>a</sup> ed. (1848), pag. 231, 326. — Vedasi anche *Bases de la politique positive, Manifeste de l'école sociétaire, fondée par Fourier en 1841*, nella 2<sup>a</sup> ediz. (1842), pag. 37, 45.

Anche Owen, che, alla stessa guisa di Fourier, parte dal socialismo comunale, vuole giungere alla repubblica mondiale con federazioni sempre più vaste di comuni socialisti (1).

Più ancora che con Saint-Simon, Fourier ed Owen, l'unità del genere umano forma il pernio del sistema socialista di Pierre Leroux; però egli non si esprime chiaramente sulla questione più importante del come e con quali istituzioni egli vuole vedere realizzata tale unità (2).

Benchè non tutti gli scrittori socialisti abbiano trattato la questione dei rapporti internazionali, sarà difficile trovarne *uno* che si metta da un punto di vista strettamente nazionale. Data la posizione delle classi lavoratrici di fronte al sentimento patriottico, il fatto è più che naturale. Solo a Lassalle si attribuiscono frequentemente tendenze nazionali nel senso moderno della parola. Ma queste si palesano più nei suoi discorsi ed opuscoli (3) che non nelle opere posteriori di politica sociale. Alcuni dei suoi successori, ma specialmente Schmeitzer negli articoli su Bismarck pubblicati nel *Socialdemokrat* del 1865, si pose da un punto di vista unilateralmente nazionale. Ma è questa insieme ad altre

(1) OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 119, 120.

(2) PIERRE LEROUX, *De l'humanité* (1840), nella 2ª ed., vol. I (1845), pag. 139 e seg. — Vedasi anche PECQUEUR, *La république de Dieu* (1844), pag. 199 e seg.

(3) Vedasi specialmente l'opuscolo di LASSALLE, *Der italienische Krieg und die Aufgabe Preussens* (1859), nei *Reden und Schriften*, edito dal BERNSTEIN, vol. I (1892), pag. 291-364 e 367. — Inoltre le *Lettere di Lassalle a Carlo Marx e Frederics Engels*, editate dal MEHRING (1902), pag. XII, 186 seg. — SOMBART, *Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert* (1896), nella 4ª ed. (1902), pag. 93 seg.

4 — MENGER, *Lo Stato socialista*.

causo che determinò appunto il distacco del gruppo internazionale capitanato da Marx ed Engels (1).

Marx ed Engels hanno assunto fin da principio e conformemente all'antica tradizione del socialismo, una posizione nettamente internazionale. Il loro manifesto comunista nel febbraio 1848 culmina nell'esortazione: « Proletari di tutti i paesi, unitevi! ». L'associazione internazionale dei lavoratori, fondata nel 1864, come risulta dal nome, aveva una base radicalmente internazionale; gli statuti dicono espressamente, che l'emancipazione della classe lavoratrice non è un compito né locale, né nazionale, ma sociale, che comprende tutti i paesi nei quali esiste una società moderna, e la cui soluzione dipende dalla concorde azione teorica e pratica dei paesi più progrediti. Anche l'organizzazione dell'internazionale era improntata al più schietto internazionalismo.

D'allora in poi la tendenza internazionale del socialismo è diventato un fatto così universalmente noto, che non occorre più fare la storia delle migliaia di manifestazioni in questo senso. Solo un piccolo gruppo di socialisti tedeschi, che si raccoglieva intorno al pastore evangelico Naumann, voleva fondere in una unità la dottrina socialista e la tendenza patriottico-militarista dello Stato; ma nel 1903 questo partito si è sciolto.

In questo antagonismo d'interessi fra lo stato patriottico militarista o le aspirazioni internazionaliste che si impone necessario e fatale alle classi lavoratrici, sta, secondo il nostro parere, il fenomeno più importante, quello che spinge il mondo civile del ventesimo secolo inevitabilmente ad una catastrofe. Il continuo aumento

---

(1) MEHRING, *Geschichte der deutschen Sozialdemokratie*, vol. II (1898), pag. 140-142.

dei pesi del militarismo o l'oppressione poliziesca che l'accompagna, hanno poco a poco rivoluzionato le classi povere dell'Europa intera in misura assai maggiore che non i progressi della produzione capitalista, nei quali parecchi economisti del socialismo vedono la causa principale del socialismo rivoluzionario. Negli Stati nazionalisti militari s'inculca continuamente ai giovani del proletariato, nel periodo del servizio militare, la coscienza degli enormi sacrifici personali che in tempo di pace o di guerra vengono loro imposti per interessi estranei; ma la coscienza vera e l'esatta nozione dei complicati rapporti economici è invece difficilmente acquistata dalle masse popolari. Dove manca il peso dell'esercito e della polizia (come per es. in Inghilterra), anche lo straordinario secolare sviluppo del capitalismo, da solo, non ha potuto produrre un partito operaio socialista rivoluzionario di qualche importanza.

Quest'antagonismo si è prodotto nella sua forma essenziale solo nel secolo decimonono. Ancora nel secolo decimottavo il monarca faceva le guerre con militari di professione, che teneva a suo stipendio, senza richiedere regolarmente il concorso dei proletari. Allora si aveva almeno abbastanza buon senso per non affidare la sicurezza dello Stato di fronte ai nemici esterni ed interni a coloro che hanno assai maggiore interesse alla demolizione che al mantenimento dello Stato. È la Francia rivoluzionaria e democratica che ha introdotto in un periodo di massimo turbamento popolare il servizio militare obbligatorio per tutti, sistema che venne in seguito imitato in Prussia e negli altri Stati con aristocrazie militari dell'Europa centrale, malgrado la grande differenza nelle condizioni politiche e sociali. La follia del numero ha invaso i nostri militaristi, che mirano sempre ancora ad aumentare gli eserciti im-

mensi di proletari, nè si fermerà su questa via prima di aver raccolto nell'esercito tutti gli uomini validi del proletariato. E, siccome la storia insegna, che colui il quale tiene il manico della spada finisce alla fin dei conti per imporre sempre i suoi interessi politici e sociali, così il trionfo finale dello Stato democratico del lavoro pare assicurato, per quanto gli ordinamenti militari antichi ne possano ancora per molto tempo ritardare l'attuazione.

Se si domanda finalmente come potrebbe realizzarsi l'idea di uno Stato mondiale, appare evidente, che date le condizioni attuali degli Stati tale ideale potrebbe solo raggiungersi mediante la conquista del mondo, che finora ha sempre fallito. Giacchè i governi nostri, che all'interno si valgono delle armi come del titolo giuridico più saldo, non si sottometterebbero certo pacificamente alla decisione di un sovrano straniero. I progetti ripetutamente formulati nei secoli XVIII e XIX di eliminare la guerra mediante una confederazione degli Stati civili, o perfino colla fondazione di una repubblica mondiale con carattere esclusivamente politico, sono certamente irrealizzabili per tutte le questioni internazionali più importanti (1); la procedura arbitrale, come insegna del resto l'esperienza, può applicarsi solo alle questioni internazionali di minore importanza, dalle quali non dipende l'onore o l'esistenza delle nazioni. Solo quando nello Stato democratico del

---

(1) SAINT-PIERRE, *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*, vol. I (1713), pag. 279 e seg. — ROUSSEAU, *Extrait du Projet de paix perpétuelle de monsieur l'abbé de Saint-Pierre* (1761), pag. 60 e seg. — CLOUTS, *La République universelle* (1793), pag. 42 e seg. — KANT, *Zum ewigen Frieden* (1795), *zweiter Definitivartikel*.

lavoro le questioni di dominio passeranno in seconda linea, e quando lo Stato informerà la sua attività precipuamente ad interessi economici, si potrà pensare alla fondazione di uno Stato universale con scopi prevalentemente economici.

La formazione dello Stato universale non deve però considerarsi come un avvenimento che si realizzi da un giorno all'altro e che dipenda dall'arbitrio degli interessati, ma come il progressivo svilupparsi di molteplici istituzioni economiche di carattere internazionale. Certe istituzioni accolte già da tutto il mondo civile, come l'associazione internazionale del servizio telegrafico (fondata nel 1865), l'unione postale (1874), i concordati internazionali per la tutela della proprietà industriale, letteraria ed artistica (1883, 1886) ed altre, possono servire d'esempio (1).

---

(1) Vedasi LISZT, *Das Völkerrecht* (1898), § 17.



## CAPITOLO VII.

### Lo Stato individualista della forza e lo Stato democratico del lavoro.

Quello che si considera come il bene pubblico, o lo scopo dello Stato, preso nel senso più generale, è ovunque essenzialmente identico cogli scopi personali e politici dei dirigenti (III, 1). Quando dunque le classi inferiori fossero la potenza direttrice dello Stato, dovrebbero anche tutti i suoi compiti subire una trasformazione radicale. È vero che tale trasformazione si effettuerà ben più nei fatti che non nei concetti, giacchè dai teorici si considera fino da ora generalmente il bene del popolo come scopo supremo dello Stato, concetto che vediamo anche formulato in molte costituzioni; solo che in questi, come in molti altri casi, la teoria e la legislazione scambiano gli interessi di piccoli gruppi col bene dell'intero popolo.

La più grande differenza che la diversa finalità di Stato stabilisce fra Stato e Stato — differenza che appartiene ben più all'avvenire che non al presente — è quella fra lo Stato individualista della forza, che ha la sua espressione tipica nello Stato militarista patriottico e lo Stato democratico del lavoro o dell'economia, a cui tendono visibilmente le classi inferiori in tutti i paesi civili. Siamo di fronte ad uno Stato di forza,



quando finalità precipua dell'attività dello Stato è quella di tutelare gli interessi stabiliti contro nemici esterni ed interni (1). Lo Stato democratico del lavoro

(1) La teoria, che lo Stato nasce dalla forza o che il mantenimento dei privilegi è il suo vero scopo, fu espressa già parzialmente ed integralmente anche da scrittori non socialisti, o cioè nell'antichità dai sofisti, nei toni moderni da Machiavelli (che del resto, secondo la sua abitudine, non formula una teoria astratta), poi da Hobbes, Spinoza ed Haller. — Vedasi PLATONE, *Georgias*, 482 E e seg.; *De Rep.* I, 338 C e seg. — HOBBS, *De cive* (1642), cap. I, 10; cap. V, 12; cap. VI, 11-15. — SPINOZA, *Tractatus theologico-politicus* (1670), cap. II, § 4, 15; cap. IV, § 5, 6 e *passim*; *Ethica* (1677), lib. IV, prop. 37, schol. 2. — HALLER, *Restauration der Staatswissenschaften*, vol. I (1816), pag. 346 e seg. — GUMLOWICZ, *Die soziologische Staatsidee* (1892), pag. 55. — Gli scrittori socialisti, quando si pronunciano sul carattere generale degli Stati attuali, sono in maggioranza fautori della teoria, che fa sergere lo Stato dalla imposizione dei più ferti. — Vedasi per es. MORUS, *De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia* (1516), lib. II, cap. 9 in fino, pag. 158, 159 dell'edizione del marzo 1518. — MESLIER, *Le Testament*, vol. II (1864), pag. 238 seg. — SAINT-SIMON, noll' *Organisateur* (1819-1820), nelle *Oeuvres*, vol. IV (1869), pag. 147. — Id., *Système industriel*, vol. II (1821), nelle *Oeuvres*, vol. VI (1869), pag. 96, 232; vol. III (1821), nelle *Oeuvres*, vol. VII (1869), pag. 94, 95; *Nouveau Christianisme* (1825), nelle *Oeuvres*, vol. VII (1869), pag. 189 e seg. — LASSALLE, *Über Verfassungswesen* (1862); *Was nun?* (1863); *Macht und Recht* (1863), nell'edizione di Bernstein, vol. I (1892), pag. 463-550. — ENGELS, *Über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates* (1884), pag. 143 (Ved. ANTI-DÜHRING [1877], pag. 132-157). — MENGER, *Il diritto civile ed il proletariato* (1895), N. 3, 4. — KAMPFMEYER, *Mehr Macht* (1898), pag. 12 e seg. — In genere ogni partito rivoluzionario, specialmente quando aspira ad un ideale socialista, si mette sempre dal punto di vista dell'imposizione forzata, perchè vuole trasformare mediante un movimento popolare, cioè per un subitaneo spestamento delle forze sociali, l'ordinamento attuale dello Stato o della società.

mira invece prevalentemente allo scopo di organizzare il lavoro intellettuale e materiale dei cittadini o la distribuzione dei beni prodotti da questo lavoro nell'interesse dell'intera popolazione. Sono due indirizzi in linea generale profondamente diversi; ma nei particolari, come già l'attuale Stato individualista dirige fino ad un certo punto l'organizzazione dell'economia, così lo Stato democratico del lavoro assumerà la difesa e curerà il mantenimento delle condizioni e degli interessi stabiliti.

Gli attuali Stati sono in prevalenza basati sulla forza, anche quando non sono, come l'Inghilterra, gli Stati Uniti del Nord-America, e la Svizzera, Stati militari. I loro sforzi si rivolgono quasi esclusivamente alla conservazione delle forze stabilite storicamente; e quanto più è elevata la posizione sociale del detentore di tale forza, tanto maggiori saranno i sacrifici richiesti dai popoli per mantenere ed aumentare la sua potenza.

Gli Stati moderni considerano come il loro compito più importante quello di mantenere la potenza dei dominanti e possibilmente di aumentarla. Perciò si adopera in tutti gli Stati gran parte delle entrate per l'esercito e per l'armata, nonchè per i pagamenti degli interessi dei debiti di guerra. È vero che tali immani sacrifici, chiesti per scopi estranei alla grande massa, abitualmente si giustificano adducendo la necessità di tutelare la popolazione dello Stato contro un' invasione di nemici esterni; ma se si considera però che la reciproca minaccia degli Stati è un fatto completamente artificiale, che scomparirebbe subito qualora nello Stato democratico del lavoro i conflitti per la potenza passassero in seconda linea, si può giustamente sostenere che le spese militari vengono precipuamente fatte per gl'interessi delle classi dominanti, giacchè il contingente militare necessario per mantenere l'ordinamento

giuridico all'interno è così minimo che può essere trascurato.

Allo stesso modo che il sovrano si vale della diplomazia, dell'esercito e dell'armata, per il mantenimento della sua potenza, le classi abbienti si valgono dell'amministrazione e specialmente della giustizia. Compito principale di questa è il mantenimento dell'ordine giuridico fra le classi abbienti e specialmente di fronte alle classi povere; inoltre mira ancora a scopi secondari, tutelando per esempio la vita e l'integrità fisica di tutti i cittadini. Essendo dunque la giustizia e l'amministrazione quasi come l'esercito la forza delle classi abbienti, destinate alla tutela della loro potenza, si capisce l'inveterata predilezione della borghesia per queste istituzioni uguali a quella del monarca e della nobiltà per l'esercito. Alcuni rappresentanti del liberalismo borghese vanno fino al punto di considerare la tutela giuridica (1) come lo scopo essenziale dello Stato, concetto non a torto deriso dal Lassalle, che lo chiama l'idea della *guardia notturna* (2).

(1) Vedasi anzitutto LOCKE, *Two treatises of government* (1690), II, § 3. — KANT, *Rechtslehre* (1797), § 45. — W. v. HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen* (1792), nelle Opere raccolte, vol. VII (1852), pag. 15-41. — DUNoyer, *Liberté du travail*, vol. III (1845), pag. 348 e sog. — BASTIAT, *Harmonies économiques* (1850), nelle *Oeuvres complètes*, vol. VI (1855), pag. 498. — *A plea for liberty, an argument against socialism and socialistic legislation* (1891), specialmente nell'introduzione di Herbert Spencer, pag. 1-26. — HERBERT SPENCER, *The principles of ethics*, vol. II (1893), § 365-367 (vedasi invece § 364).

(2) LASSALLE, *Arbeiterprogramm* (1862), nell'ediz. di Bernstein, vol. II (1893), pag. 46. Vedasi anche: *Die indirekte Steuer und die Lage der arbeitenden Klassen* (1863), nella stessa odiz., vol. II, pag. 388; ed il *Arbeiterlesebuch* (1863), vol. II, pag. 646 e sog.

Non si può essere più inesatti ed unilaterali di certi autori, come per esempio Dunoyer e Spencer, (pag. 58, nota 1) i quali nella loro grettezza borghese, dipingono tale Stato giuridico o meglio giudiziario — che del resto in una forma pura non ha mai esistito (1, 2) — come il rifugio della libertà individuale. Invece l'anarchismo può sostenere giustamente che tutto il suo ordinamento sociale è basato sul principio della libertà individuale, facendo osso da una parte sorgere tutta la vita amministrativa ed economica dai liberi contratti dei membri della comunità, mentre dall'altra parte affida anche la realizzazione dei diritti nascenti da tali contratti alla libera iniziativa degli interessati senza intervento statale o giudiziario.

Lo Stato giudiziario invece lascia nella formazione della vita economica i possidenti ed i poveri alla loro libertà di contratto, nella sicura previsione, che tale lotta si deciderà a tutto danno di coloro che sono inferiori per forza economica e per cultura. Nel momento però in cui si tratta di realizzare i diritti contrattuali, quando le classi nullatenenti si trovano in condizioni favorevoli, entra in funzione il potere statale, con coercizione civile poliziesca o penale. Nello Stato giudiziario dunque che dichiara obbligatorio il contratto come tale, trascurando l'influenza delle condizioni sociali sul contenuto del contratto, il principio della libertà individuale è valido solo fino al punto in cui danneggia le masse.

La diplomazia, l'esercito, l'armata, la giustizia, l'amministrazione e le finanze, che forniscono i mezzi materiali — in breve — le istituzioni, che per il loro carattere predominante servono agli interessi delle classi privilegiate, assorbono quasi completamente lo Stato moderno, e accanto ad esse è minima l'attività economica dello Stato. Basta infatti a dimostrarlo il solo

considerare i pochi provvedimenti economici diretti nell'interesse della grande massa, che senza dubbio perdureranno anche nello Stato democratico del lavoro. Fra tali istituti tre non sono direttamente legati alle passeggere condizioni di potenza dello stato attuale, e perciò, benchè molto trasformati, sopravvivranno, e sono: gli istituti del traffico, della tutela sanitaria, della educazione e dell'assicurazione operaia. Ciò che poi è caratteristico nello Stato odierno basato sulla forza, si è che esso malvolentieri s'incarica dei compiti veramente civili e li affida frequentemente ai comuni od altri enti statali, che li amministrano sotto il suo controllo.

Se domandiamo ora in quale proporzione si troveranno questi vari elementi di attività statale nello Stato democratico del lavoro, si può rispondere brevemente in questo senso: gli interessi alti e reali della civiltà avranno la parte preponderante, affatto secondaria quelli di dominio. Nello Stato economico universale, in cui gli interessi delle classi lavoratrici formeranno la molla principale, le rivalità internazionali e tutto l'immenso apparato diplomatico e militare al loro servizio scompariranno poco a poco; ed anche nell'interno degli Stati sparirà, coll'avvicinamento delle condizioni economiche di tutti i cittadini, la sorgente più feconda dei conflitti sociali. Lo Stato democratico del lavoro dovrebbe dunque delineare lo scopo delle sue attività come già fece Saint-Simon, il quale si è occupato molto sovente, benchè sotto denominazioni diverse, dell'antagonismo fra lo Stato di forza e quello del lavoro (*Le système industriel*). Egli in una polemica contro la Carta di Luigi XVIII propone nel primo articolo di una nuova costituzione francese, di affermare che lo scopo dell'organizzazione statale francese è di

ottenere il benessere dei propri membri con lavori pacifici di vera utilità.

Non si può tuttavia disconoscere che l'antagonismo fra gli interessi della civiltà e quelli di dominio include anche per lo Stato democratico del lavoro i maggiori pericoli. Poichè anche istituzioni di carattere evidentemente democratico hanno veduto molte volte nel corso della storia sorgere dal seno delle masse una classe privilegiata che poi, per le fatalità delle cose umane, venne ben presto presa dalla sete di potenza e di dominio. Così il cristianesimo primitivo fu un'organizzazione democratica collo scopo esclusivo di provvedere ai bisogni religiosi dei suoi membri. Quando però i successori di Costantino nel IV secolo della nostra èra elevarono il cristianesimo a religione di Stato dello Impero Romano, nella gerarchia formatasi, s'affacciarono ben presto velleità di dominio, e furono, almeno nelle sfere superiori della Chiesa, posti in seconda linea gli scopi religiosi dei primi tempi. Così avvenne che nel medio-evo il papa dominò i popoli cristiani come sovrano supremo e che egli ancora tutt'oggi sia considerato il dignitario sommo della cristianità, mentre i suoi alti funzionari, i cardinali e vescovi, per posizione sociale ed autorità rivaleggiano coi più alti gradi dell'aristocrazia del sangue. Una simile preponderanza degli interessi di potenza si osserva anche, sebbene in misura minore, nelle altre chiese cristiane.

Se dunque la chiesa cristiana è stata vinta da quella grande seduttrice che è la potenza, sarebbe stolto non curarsi del pericolo che anche lo Stato democratico del lavoro, cui mancherebbero la speranza di una vita oltre tomba ed i determinanti psicologici delle azioni umane legate a tale speranza, potrebbe incontrare simile sorte.

Non hanno forse i Saint-Simonisti concepito la direzione dello Stato socialista colla forma di una gerarchia, sull'esempio del cattolicesimo? (1). Ora, secondo tutte le esperienze della storia, non vi può essere dubbio che, qualora sorgesse nello Stato democratico del lavoro una gerarchia indipendente dal popolo, essa anteporrebbe, come succedo attualmente, gli interessi del proprio dominio ai bisogni civili delle masse

Nè tale pericolo potrà facilmente del tutto evitarsi. Contro una grande evoluzione storica non valgono certi mezzi meccanici di difesa, come quelli tentati dal liberalismo coll'istituzione di tribunali o di altre autorità di controllo. La migliore garanzia contro la prepotenza dei dirigenti sarà sempre costituita dalla convinzione popolare, che le funzioni delle personalità e dei ceti dominanti hanno in fondo un valore assoluto molto piccolo. Poichè ogni *personalità provvidenziale* non solo è cresciuta grazie ai mezzi materiali forniti dalla massa, ed ha ricevuto le idee dal patrimonio intellettuale del proprio tempo, ma, arrivata al culmine, essa deve attribuire pur sempre ed in tutto, l'effetto delle proprie azioni al concorso di un popolo capace e valoroso.

Mentre tale concezione positiva della dipendenza sociale delle azioni individuali è generalmente accettata nel campo dell'arte, della letteratura e della scienza, le masse elevate nella tradizione dello Stato individualista sono sempre portate ad attribuire soverchia importanza alle azioni degli uomini di Stato e dei militari. Eppure è proprio in questo ordine di fatti che l'azione è derisa, considerata come stolta e

---

(1) SAINT-SIMON, *Oeuvres*, VI, 96 (Vedasi sopra, pag. 56, nota 1).



marchiata come delitto, qualora non venga coronata da un esito felice. Ma se una valutazione positiva dei meriti delle personalità dirigenti fosse universalmente diffusa nel popolo, questo non sarebbe mai indotto a concedere ad esse — a titolo di gratitudine — grandi privilegi, tanto meno di trasmetterli poi alla discendenza.

Quando si tratterà di gettare le prime basi dello Stato democratico del lavoro, si dovrà considerare fra i compiti più importanti della pedagogia il diffondere un'esatta nozione del valore che hanno le azioni umane per la collettività, ed una retta concezione del loro determinismo sociale. E quando, grazie a tale educazione, si acquisteranno idee più critiche sulla storia politica e militare, per cui dalle masse scompaia la cieca adorazione per gli eroi (1), ci accorgeremo ben presto che con essa non scompaiono gli eroi, ma solo la prepotenza e la violenza loro.

---

(1) Vedasi per es. CARLYLE, *Heroes, Heroworship. and the heroic in the history* (1841), *passim*. — NIETZSCHE, *Così parlò Zarathustra*, ediz. Bocca Torino (1902), pag. 9 e seg. — Nietzsche considera perfino queste *personalità provvidenziali* come appartenenti ad una specie umana speciale, ai superuomini; scoperta che ebbe il plauso di tutto le teste vuote, che si sentivano — e non a torto — la capacità di diventare anch'essi personalità provvidenziali, come tanti altri uomini storici a cui arrise la fortuna.

---



## CAPITOLO VIII.

### **Delle forze motrici dello Stato democratico del lavoro.**

L'attuale ordinamento giuridico si basa principalmente sull'egoismo. Nessuno potrà mettere in dubbio che il nostro ordinamento della proprietà è mosso quasi esclusivamente da questa molla; anzi, possiamo perfino dire, che la nostra proprietà privata, permettendo l'accumularsi di ricchezze in misura molto superiore ai bisogni del proprietario e senza riguardo alcuno alla natura degli oggetti, non è solo l'espressione, ma addirittura la sorgente della peggiore esagerazione dell'egoismo. Ma anche il secondo istituto fondamentale del diritto privato, la famiglia, nonchè tutto il diritto pubblico, sono nell'attuale ordinamento sociale dominati dai principi dell'egoismo, benchè in questi rami lo spirito di sacrificio e di devozione s'esplichino in misura considerevole, e che la loro azione sia prevista nell'ordinamento legislativo. Sempre si ha ragione di sostenere che lo Stato attuale fa anzitutto assegnamento sull'egoismo, come molla più sicura della macchina sociale, contando solo in via secondaria, e per date questioni, sui sentimenti di solidarietà, di fraternità e di carità.

Non eredo che lo Stato democratico del lavoro potrà, di fronte al gioco delle passioni e tendenze umane,

assumere una posizione sostanzialmente diversa da quella dell'ordinamento attuale. Finchè ogni essere umano forma entro i limiti della sua personalità fisica un piccolo mondo a sè, che sente direttamente il proprio dolore ed il proprio piacere, nello stesso tempo che del piacere e del dolore degli altri non sente e non viene colpito che molto indirettamente, l'egoismo rimarrà la molla precipua di ogni azione umana. Anche coll'attuazione dello Stato democratico del lavoro non si effettuerà quel miracolo di trasformazione morale che alcuni socialisti si promettono, benchè colla trasformazione dell'ordinamento della proprietà si possa togliere di mezzo la causale più importante per cui l'egoismo si manifesta. L'ordinamento socialista dello Stato non può avere lo scopo di sradicare l'egoismo dal cuore umano, bensì quello di indirizzarlo bene ed anzitutto di eliminarne gli eccessi.

È desiderio naturale, che fu caldeggiato dalle scuole socialiste di ogni tempo, di sostituire nello Stato democratico del lavoro al dominio dell'egoismo l'impero dei moventi più nobili. Le proposte fatte in questo senso possono dividersi in due gruppi principali.

Molti sistemi socialisti reclamano, che tutte le istituzioni dello Stato democratico del lavoro vengano subito fondate sulla base dell'amore del prossimo, della solidarietà e della fraternità, nello stesso modo con cui l'attuale ordinamento statale si fonda sopra l'egoismo, come istinto principale della natura umana (1). I fautori di

---

(1) MORELLY, *Code de la nature* (1755), pag. 36, 158. — MAHLY, *Doutes proposés aux philosophes économistes* (1768), pag. 15, 16; *De la législation*, vol. I (1776), pag. 49 seg. — SAINT-SIMON, *Système industriel*, vol. II (1821), nelle *Oeuvres*, vol. VI (1839), pag. 51, 52, 103, 104. — Sul *Saint-Simo-*

questa proposta suppongono naturalmente, che lo Stato in tutto le sue funzioni o specialmente per mezzo dell'educazione possa influire sullo sviluppo di questi sentimenti altruisti.

Un altro gruppo di socialisti sostiene idee diametralmente opposte, e cioè, dovere lo Stato accettare l'egoismo dei suoi membri come un fatto, evitando però il conflitto degli interessi egoisti con additare ad ognuno una sfera speciale di libera esplicazione. Fourier invece e la sua scuola sostengono che nell'ordinamento sociale da essi proposto, l'armonia e la felicità di tutti si produrranno per il libero gioco delle aspirazioni umane (1). Anche le scuole anarchiche devono accettare lo stesso concetto, giacchè esse rifuggono da ogni potere statale di dominio e di coercizione (V. pag. 6, 7).

Tutti questi sistemi partono con Rousseau dall'idea, che l'uomo esce buono dalle mani della natura per corrompersi solo sotto l'influenza del nostro sistema sociale; colla trasformazione radicale di questo la bontà naturale si manifesterebbe irresistibilmente (2). Se tali

---

*nismo*: *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-30), nello *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 113; vol. 42 (1877), pag. 335 e seg. — LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 27; *La révolution de février au Luxembourg* (1849), nelle *Questions*, vol. V (1889), pag. 31-32; *Le socialisme, droit au travail* (1848), nelle *Questions*, vol. IV, pag. 345, 352, 353.

(1) FOURIER, *Le nouveau monde* (1829), pag. 57 e seg., nello *Oeuvres compl.*, vol. VI, 3ª ediz. (1848), pag. 47 e seg. — CONSIDÉRANT, *Destinée sociale*, vol. I (1837), pag. 43-45. — RENAUD, *Solidarité* (1842), nella 6ª ed. (1878), pag. 36.

(2) ROUSSEAU, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité* (1755), pag. 60-94 (contro HOBBS, *De cive*, cap. I). — MIRABAUD (Holbach), *Système de la nature*, vol. I (1771), pag. 264-271; *Système social*, vol. I (1773), pag. 19-30. — HELVETIUS, *De l'homme*, vol. I (1773), pag. 228 sog. o *passim*.

concetti erano già molto discussi ai tempi di Rousseau, l'osservazione di numerosi popoli selvaggi ha dimostrato d'allora in poi che questi in nessun modo sono superiori in fatto di morale alle nazioni civili. È vero, la civiltà attuale è affetta da mille magagne e gli uomini civili meritano gran parte delle molteplici accuse mosse da Fourier; ma di fronte all'egoismo, all'intemperanza, alla perfidia e crudeltà dei selvaggi, l'uomo civile guadagna pur sempre al paragone.

Ad ogni modo sarebbe errore fatale voler supporre, che lo sconvolgimento dell'ordinamento statale, per quanto radicale e profondo, potesse modificare sensibilmente gli istinti fondamentali della natura umana. I sistemi socialisti, che partono da questo concetto, non hanno base solida; una dottrina sociale positiva dove fare i conti colla persistenza, anche nello Stato democratico del lavoro, di tutte le passioni buone e cattive. E, di fatti, tutti i numerosi esperimenti socialisti e comunisti che furono fatti nel secolo scorso hanno provato, quanto sia vana cosa l'aspettare dall'attuazione delle istituzioni nuove il risorgimento morale dell'umanità.

Ho sempre ritenuto altrettanto erroneo il voler attribuire sovrana azione moralizzatrice al socialismo, quanto mi pare sbagliata l'ornamentazione economica con cui l'abbelliscono Thompson, Lassalle, Marx o Rodbertus. Il socialismo non ha bisogno di tali chimere, che non possono se non imprimergli un carattere utopico. L'attuale società, che richiede dalle masse i più grandi sacrifici a vantaggio di una piccola mi-

---

— OWEN, *A new view of society or essays on the principles of the formation of human character and the application of the principle to practice* (1813), ristampato nel *The life of Robert Owen*, vol. I (1837), pag. 262, 292 e *passim*.

noranza, non può — è vero — fare a meno di predicare l'abnegazione, la fedeltà al sovrano ed alla patria. Lo Stato democratico del lavoro invece, so anche non realizzerà mai la completa uguaglianza de' suoi membri, avvicinerà però le condizioni sociali di tutti in modo da interessare ogni cittadino alle istituzioni che lo governano.

Credo perciò che nello Stato democratico del lavoro si parlerà assai meno di abnegazione e di fraternità che di un ragionevole equilibrio di interessi. Anche fra i dirigenti la grande rivoluzione francese vi erano molti che s'inebriavano dell'idea dello Stato naturale di Rousseau, ma la forza delle cose li obbligò ben presto a creare l'odierno sistema amministrativo della Francia, aumentando e perfezionando così la centralizzazione creata dalla monarchia.





## CAPITOLO IX.

### Diritto e Morale.

Le azioni degli individui sono rette nella nostra società non solo da norme giuridiche ma anche da leggi morali, l'influenza delle quali viene presupposta in molti rami dal diritto, come complemento necessario (I, 8). Tale condizione — con qualche modificazione essenziale — sarà conservata anche nello Stato democratico del lavoro. Poichè, per quanto l'ordinamento giuridico socialista possa estendersi a certi elementi che ora sottostanno solo a norme etiche, sarà sempre impossibile allo Stato di regolare giuridicamente tutto il complesso delle azioni umane. L'influenza dei motivi etici dovrebbe però, nello stato democratico del lavoro, subire una notevole modificazione.

Nell'attuale ordinamento della società i comandamenti del diritto si distinguono da quelli della morale, essenzialmente in questo che i primi possono venire imposti mediante coercizioni esterne, i secondi no (1). Tuttavia neanche le leggi morali sono prive di sanzione, nè può concepirsi una norma qualsiasi che esecuti una

---

(1) Vedasi THOMASIVS, *Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta* (1705), I. 4, 5, nella 4<sup>a</sup> ediz. del 1718, pag. 19 e seg. — KANT, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, § D. — MENER, *System des österr. Civilprozessrechts*, vol. I (1876), pag. 1, 2; ed altri.

influenza reale senza una qualche sanzione. La sanzione delle prescrizioni morali è oggi specialmente di natura religiosa, supponendosi, secondo il concetto cristiano, che la divinità colpisca di prescrizione in questa od in quella vita il colpevole di atti immorali. Inoltre l'opinione pubblica costituisce una spinta potente dell'azione morale, facendo seguire ad azioni immorali il biasimo pubblico con tutte le sue conseguenze per il benessere di coloro che ne vengono colpiti. Così la morale si basa, come il diritto, sopra date condizioni di forza, solo che esse non costituiscono un insieme organico come è lo Stato.

Ciò date, si spiegano le condizioni alquanto sconfortanti della moralità odierna. La sanzione religiosa va continuamente perdendo forza e vitalità; essa è inseparabilmente legata alla fede in un complicato sistema di dogmi religiosi, e la fede lentamente si spegne in tutte le nazioni civili.

Infatti, nelle classi alte la religione si sterilisce, sia per la critica delle tradizioni religiose, sia per l'estendersi delle scienze empiriche, per cui già fin d'ora una grande parte delle classi alte ha abbandonato il cristianesimo positivo, sostituendole al più con una religione razionalista, poco atta a costituire un movente etico. Così vediamo rinforzata ancora la posizione già così favorevole delle classi possidenti e colte di fronte alle masse popolari, essendo queste assai più vincolate nell'azione loro da concetti religiosi. Non è diversa la condizione quando — per eccezione — le classi alte seguono un'etica basata sopra una concezione filosofica, perchè anche questa è, come freno, assai inferiore ai sistemi religiosi di morale (1). Da ciò si comprende

---

(1) Così, per tener conto solo dell'esempio più noto, l'imperativo categorico di Kant viene formulato in questo parole:

come i conservatori, a cui generalmente manca ogni coltura ed idealità che s'ispiri ai grandi e nobili interessi della nazione, ritengono generalmente doversi conservare la religione per le classi inferiori, anche se essi da molto tempo l'hanno abbandonata.

Dall'altra parte si diffondono nelle classi *inferiori* le aspirazioni per un'esplicazione migliore e più soddisfacente della loro vita materiale ed intellettuale su questa terra, e l'espressione più chiara di tale tendenza diffusissima si ha nel socialismo. In tal modo la coscienza delle masse si mette in antagonismo col concetto fondamentale del cristianesimo diventato chiesa (I, 1) per cui la vita terrestre non è altro che un pellegrinaggio alla vera mèta dell'umanità, che è la vita eterna in un al di là metafisico.

Di fronte però al lento indebolirsi dei motivi religiosi, cresce e si rafforza l'opinione pubblica, che abbiamo designato come la seconda molla dell'azione morale. Ma bisogna convenire che per ora non può esplicare la sua piena efficacia, non essendo il biasimo pubblico giunto ancora a quel grado di potere, dirò così organizzato, da imporlo nella grande maggioranza dei casi un freno sufficiente.

I tempi presenti dunque — a meno che sorgano

---

« Sogni nello tue azioni quella massima che puoi desiderare vedere estesa a legge generale ». Nella *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1785), ed. di Kirchmann (1870), pag. 20, 44, 53. — Tale formula, affatto priva di contenute, ha forse suscitato tanta ammirazione, perchè suona alta e severa, lasciando però al pratiche filosofe, nella maggioranza dei casi, piena libertà di far quelle che vuole. Non diverse è degli altri sistemi di moralità autenoma, che non sono in fondo che un anarchismo morale, nè più dell'anarchismo potrebbero garantire (I, 2), una convivenza armenica di uomini.



nuovi ordinamenti della morale — sono minacciati dalla stessa decadenza morale che ha colpito il mondo antico dopo la dissoluzione delle religioni pagane. È vero che lo Stato democratico del lavoro non assumerà posizione contro le religioni esistenti, appunto per il loro stretto legame colla moralità; ma però non potrà non accorgersi che nessun provvedimento repressivo è in grado di porre argine alle tendenze distruttive del sentimento religioso e che perciò inevitabilmente nel corso dei secoli l'influenza religiosa dovrà indebolirsi progressivamente fino a scomparire (III, 8). Se dunque lo Stato democratico del lavoro vuole creare istituzioni durature, dovrà fare assegnamento principalmente su quei motivi morali, che possono trovare la loro sanzione in un'opinione pubblica bene diretta ed organizzata.

A tale bisogno di favorire l'azione morale mediante plauso e biasimo pubblico soddisfano già ora in certa misura le discussioni nei corpi legislativi ed amministrativi, nelle associazioni e specialmente nella stampa. Bisogna riconoscere che la stampa libera si è sempre opposta alle prepotenze e rapacità dei piccoli tirannelli, che nei secoli passati costituirono il peggior flagello dei popoli. Ma invece essa non può tutelare contro gli abusi morali dei sovrani, dei governi, dei parlamenti, contro gli abusi dell'aristocrazia del sangue o del denaro, o contro altrettali persone, che dispongono di tanta potenza sociale da rovinare i giornali o da comperarne l'opinione.

Ma ad ogni modo, è pur sempre certo che la stampa rappresenta, in mancanza di credenza religiosa, un mezzo efficace per favorire la moralità. A due condizioni però. La prima, che essa sia, in data misura e condizione, accessibile a tutti, cosa che ora non è,



potendo ora solo i ceti privilegiati valersi di essa. La seconda, che la legislazione detti le norme della sua azione.

Queste norme legislative creerebbero un'organizzazione, per cui nello Stato democratico del lavoro si pubblicherobbero da enti autonomi giornali ufficiali di carattere locale, dei quali — nei casi di offesa al bene pubblico — ogni cittadino sarebbe in diritto di valersi, mentre nei casi di offesa privata, questo diritto spetterebbe solo al danneggiato. Trattandosi della sanzione in ordine a fatti contro la morale, non vi dovrebbe essere altra punizione per il colpevole eccetto quella della pubblicazione. La legislazione poi dovrebbe stabilire in quali casi sarebbe necessario far precedere la pubblicazione da una prova dei fatti, in quali altri, dopo la pubblicazione, lecito tentare la prova contraria.

Tali proposte hanno il loro esempio in alcune istituzioni dei nostri tempi, come per esempio nel diritto sancito dalle legislazioni moderne, per cui il danneggiato può ottenere la pubblicazione delle sentenze in parecchi giornali. Credo che questo sistema della pubblicità offra migliori garanzie per il mantenimento della moralità, che la nostra religiosità fiacca e rōsa dal dubbio. È vero che una moralità così ottenuta avrebbe una base egoistica; ma non è forse egoista il cristiano che aspetta nella vita futura la ricompensa e la punizione dei suoi atti? Certamente a questi provvedimenti potrebbe andare di pari passo l'istruzione morale della gioventù, imprimere il culto della virtù per se stesso, senza che si possa fare soverchio assegnamento sulla efficacia di norme etiche, che, a parer mio, come l'imperativo categorico di Kant, sono prive di una qualsiasi sanzione sociale.





## CAPITOLO X.

### L'idea della libertà.

Libertà è la possibilità concessa all'individuo, di proseguire i propri scopi senza ostacoli determinati arbitrariamente. Se tale libertà è concessa ad un gruppo di persone in condizioni uguali di esistenza, abbiamo la libertà di una corporazione, di un ceto, di un popolo.

A seconda degli scopi perseguiti da individui o da gruppi si distingue una libertà politica, economica, religiosa o scientifica. Qui ci occuperemo solo della libertà politica ed economica.

Di frequente la parola alto-sonante di libertà è stata applicata ad istituzioni, che permettono a ceti socialmente privilegiati di sfruttare politicamente ed economicamente i concittadini. Così i principi tedeschi dei secoli xvii o xviii designarono come libertà la possibilità ottenuta dopo secoli di lotta, di dissanguare o di smembrare la loro patria. Ed ancora oggi le classi possidenti parlano della libertà di contratto e di tariffe — benchè le due istituzioni sieno lo strumento più adatto per curvare i poveri sotto il giogo economico dei ricchi. Qui invece io comprendo sotto il nome di libertà quello forme che sono conciliabili coll'autonomia economica e politica dell'intero popolo.

Quanto alla *libertà politica*, essa è espressione che attualmente si applica in due sensi diversi. Possono



dirsi politicamente liberi un popolo od un individuo quando e fino al punto in cui essi non vengono ostacolati da istituzioni statali nel raggiungimento dei loro scopi. La libertà politica intesa in questo senso è indipendente dalla costituzione dello Stato; essa può esistere in uno Stato assoluto, con un governo sensato, quando il potere pubblico s'immischia nella vita privata solo in quanto ciò è richiesto dal bene pubblico.

In secondo luogo si intende per libertà politica una condizione che permette ai cittadini di prendere parte in misura maggiore o minore al governo dello Stato. Libertà politica in questo senso si ha solo nelle monarchie costituzionali e nelle repubbliche.

Nessuno metterà in dubbio che lo Stato democratico del lavoro possa concedere ai cittadini assai maggiore libertà politica che non l'attuale Stato individualista. Anzitutto si avrà un aumento notevole della libertà politica individuale, alla quale le masse attribuiscono il maggior valore. Poichè per lo stesso suo carattere prevalentemente economico lo Stato democratico del lavoro abolirà del tutto od almeno limiterà considerevolmente gli obblighi militari, che oggi sottraggono negli Stati continentali la parte più vigorosa della popolazione durante la loro età migliore dal proseguimento dei loro scopi individuali. Ed anche il peso della giurisdizione e della polizia potrà essere alleviato di molto, grazie all'avvicinamento avvenuto nelle condizioni sociali di tutti i cittadini.

Quanto alla libertà economica dei cittadini si può rimanere in dubbio, se lo Stato democratico del lavoro potrà aumentarla. È di libertà economica, non già politica, che trattano quegli uomini politici e scrittori che dipingono lo Stato socialista come una casa di pena

o come una caserma (1). Ma anche qui constatiamo quella unilateralità, per cui la scienza economica e di Stato guarda ai fenomeni sociali più generali dal punto di vista degli interessi di un ristretto nucleo di privilegiati.

E difatti si mira quasi esclusivamente alle condizioni sociali dei ricchi, quando si lamenta una notevole diminuzione di libertà economica nello Stato del lavoro. Il ricco, è vero, è attualmente in posizione molto favorevole per quanto riguarda la libertà economica. Il mondo intero è la sua patria. Ovunque egli appare tutti accorrono per ornare col lavoro la sua esistenza d'ozio. E quando egli prende parte al lavoro del popolo, l'utile della sua attività si moltiplica smisuratamente grazie alla sua ricchezza. I ricchi — non già i sovrani, che sono sopraccarichi di responsabilità o che nella loro posizione e perfino nella loro vita si sentono minacciati dalle masse — i ricchi sono i veri re del tempo nostro. Tale soverchia libertà economica dovrà certamente subire una materiale restrizione nello Stato democratico del lavoro, a meno che questo fosse sviato dai suoi veri scopi.

Mentre i ricchi godono di diritto e di fatto la massima libertà economica, quella dei poveri è nell'attuale ordinamento poco più che apparente. Giuridicamente la libertà economica dei poveri, dopo l'abolizione della schiavitù e della servitù della gleba, non è più limitata; ma non essendo essi proprietari dei mezzi di produzione indispensabili al mantenimento della vita, dipen-

(1) Vedasi per esempio il discorso di Bismarck nel Reichstag, seduta del 17 settembre 1878, pubblicato nei *Politische Reden des Fürsten Bismarck*, editi da Horst Kehl, vol. VII (1893), pag. 259; inoltre i discorsi di Stumm nel Reichstag del 3 febbraio 1893, e di Eugen Richter del 4 febbraio 1893.



done di fatto dall'occasione di guadagno offerto loro dai detentori del suolo e del capitale mobile. « L'attuale libertà economica » dice giustamente Rodbertus « è per la maggioranza nient'altro che una continua dipendenza dalla volontà individuale altrui e dalla morale individuale altrui, dipendenza dalla volontà e morale dei proprietari fondiari o dei capitalisti, subordinazione, servitù » (1). Per lo grandi masse del popolo vi sarà dunque indubbiamente aumento di libertà economica, quando le occasioni di guadagno, che ora sono date dal caso o dopo una concorrenza spinta dalla miseria, verranno invece assegnate sistematicamente dagli organi dello Stato democratico del lavoro.

Però sarebbe errore trascurare del tutto l'idea, sulla quale si basa la previsione fatta da molti di una diminuzione di libertà nel futuro Stato. Certo, tale diminuzione della libertà economica per tutto il popolo non è necessariamente legata allo Stato democratico del lavoro, ma vi è sempre il pericolo che esso abusi dei suoi grandi poteri economici per vincolare l'individuo, proprio come lo Stato individualista abusa dei suoi poteri politici. Gli organi dello Stato democratico del lavoro dovranno perciò dare prova di molta pru-

(1) ROBERTUS, *Das Kapital* (1884), pag. 216. Vedasi SAINT-SIMON, *Du système industriel* (1821), nelle *Oeuvres*, vol. V (1869), pag. 14 e seg., 209 e seg.; *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 40, 88-89. — FEURIER, *Traité d'association domestique et agricole*, vol. I (1822), pag. 104 e seg., nelle *Oeuvres*, vol. III (1841), pag. 136 e seg. — LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 16 e seg.; *La liberté* (1850), nelle *Questions*, vol. III (1880), pag. 221 e seg. — BEBEL, *Die Frau* (1883), nell'ed. 25<sup>a</sup> (1895), pag. 357.

denza e riserva nell'organizzare le forze economiche; solo nei casi in cui si tratta di finalità economiche che interessano la collettività, potrà venire esercitata sopra i cittadini una coercizione statale. Altrimenti vi sarebbe da temere che nello Stato democratico del lavoro gli elementi più vigorosi venissero ben presto trascinati a formare un'opposizione individualista, nello stesso modo con cui attualmente gli eccessi dell'individualismo hanno dato una grandissima spinta allo sviluppo del socialismo.



## CAPITOLO XI.

### L'idea dell'uguaglianza.

La rivoluzione francese fu dominata assai più dalla idea dell'uguaglianza che non da quella della libertà e della fratellanza. Però, conforme al suo carattere prevalentemente politico, essa non andò oltre la cosiddetta uguaglianza davanti alla legge, colla quale s'intendeva allora anzitutto l'abolizione dei privilegi d'imposta e di giurisdizione o la capacità di coprire uffici pubblici. I ceti da cui partì la rivoluzione non pensarono mai a mettere i loro concittadini in condizioni di uguaglianza anche riguardo agli istituti del diritto civile, specialmente della proprietà, benchè prima o durante la rivoluzione parecchi uomini eminenti avessero enunciate opinioni per metà socialiste (1). In

---

(1) BRISSOT DE WARVILLE, *Sur la propriété et le vol* (1780), nell'ed. di Bruxelles del 1872, pag. 63. — MARAT, *Les chaînes de l'esclavage* (pubblicate la prima volta nel 1774 in inglese), nell'ed. del 1833, pag. 78 e seg., e specialmente *Plan de législation criminelle* (1787), nell'ed. del 1790, pag. 18-27. — ROBESPIERRE, nel *Défenseur de la constitution*, N. 4 (1792), nelle *Oeuvres compl.* par Lapenneraye, vol. I (1840), pag. 358, ed il suo discorso nel Convento del 24 aprile 1793, nelle *Oeuvres*, vol. III (1840), pag. 351-360. — SAINT-JUST, *Fragments sur les institutions républicaines*, pag. 58-60, 70-71 dell'ed. originale (Anno III).

questa forma mutilata solo l'uguaglianza davanti alla legge è penetrata nelle costituzioni di molti Stati moderni.

Contro tale caricatura dell'uguaglianza si rivoltò già verso la fine della rivoluzione francese la *Conjuration des Égaux* capitanata da Babeuf e che aspirava alla uguaglianza di fatto, cioè all'uguaglianza nell'educazione, nel lavoro, nei godimenti dei cittadini. D'allora in poi l'ideale dell'uguaglianza economica è rimasta potente nel socialismo, senza meritare affatto il disprezzo di Saint-Simon, che si rideva della, così la chiamava, *uguaglianza turca* (1). Resta però fuori dubbio che tale ideale, come tutti i fini ultimi delle aspirazioni umane, potrà avere solo una realizzazione molto relativa.

La completa uguaglianza economica è concepibile unicamente in un ordinamento anarchico. Nello Stato democratico del lavoro invece si troveranno sempre antagonismi che renderanno impossibile una radicale uguaglianza economica di tutti i cittadini. E si deve anzitutto considerare l'antagonismo tra dominanti o dominati, o, se si vuole, fra gerenti e geriti, che nello Stato democratico del lavoro si farà maggiormente sentire che non nell'ordinamento attuale, perchè lo Stato del lavoro estenderà la sua attività a tutto il campo dell'economia. L'esperienza ci insegna, che i dominanti si sono sempre valse della loro posizione per assicurarsi un tenore di vita privilegiato.

Anche le differenze di cultura e di conoscenze costituiranno nello Stato del lavoro una sorgente feconda

---

(1) SAINT-SIMON, *Du système industriel*, vol. II (1821), nelle *Oeuvres*, vol. VI (1859), pag. 17. Vedeasi sopra, pag. 33, nota 1.

di disuguaglianza economica. È vero che i colti ed istruiti non hanno mai affermato di fronte alla società le pretese economiche fatte valere dai dominanti, ma però la superiorità della cultura e delle capacità varie deve produrre sotto qualsiasi ordinamento statale efficacia ed influenza maggiore o tale da porre gl'intellettuali in una posizione economicamente privilegiata. Quei socialisti che, come Sylvain Marechal (1), il compagno di Babeuf, misero in prima linea la realizzazione dell'uguaglianza economica, hanno perciò supposto, nella loro società ideale, la diminuzione e perfino la soppressione dell'alta cultura intellettuale, senza considerare che il mantenimento di una popolazione densa quanto quella degli Stati civili dell'Europa rende indispensabili continui progressi della scienza e della tecnica, che possono generalmente essere solo operati da uomini specialisti e forniti di grande cultura ed istruzione. L'immano ed ognor crescente mole delle scienze speciali, l'enorme complicazione raggiunta nelle discipline naturali, nella tecnica e perfino nelle scienze sociali, dimostrano a prima vista quanto sia chimerica l'idea che la scienza possa venire coltivata accanto al lavoro manuale come occupazione secondaria (Bebel), o che l'istruzione scientifica possa impartirsi insieme all'insegnamento industriale (Proudhon).

Il terzo fattore che spinge alla disuguaglianza economica è la differenza di qualità e quantità nel lavoro

---

(1) BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. I (1828), pag. 115 nota. 281 seg. -- In favore di un'uguale educazione di tutti i cittadini scrissero anche: PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 318-319. — BEBEL, *Die Frau und der Sozialismus*, ed. 25<sup>a</sup> (1896), pag. 357-360.

prestato dai singoli cittadini. Chiunque sostiene l'opinione, che nella società socialista il sentimento di solidarietà fraterna sostituirà gli attuali motivi egoistici, potrà non ammettere questa causa di disuguaglianza; ma coloro che non credono in tale effetto meraviglioso del socialismo (I, 8) riterranno indispensabile una certa proporzione fra lavoro e mercede.

Finalmente non si dovo dimenticare che l'attuale movimento sociale parte principalmente dagli operai industriali ed anzitutto dai rappresentanti intellettualmente e materialmente migliori di questa classe. E come le rivoluzioni borghesi dei secoli xviii o xix hanno avuto un esito prevalentemente a vantaggio della grande borghesia, così anche il movimento socialista, che anch'esso non è se non uno spostamento di potenza, si mostrerà certamente in special modo favorevole agli interessi delle frazioni più influenti della classe lavoratrice.

Questi quattro fattori condurranno ben presto anche nello Stato democratico del lavoro alla disuguaglianza economica, anche se nel primo slancio eroico si postulasse l'uguaglianza economica di tutti. Bisogna perciò figurarsi lo Stato del lavoro come un'organizzazione gerarchica, senza però il carattere teocratico voluto dai Saint-Simonisti (1), ma con un'impronta puramente laica. Possono servire come esempio le grandi imprese ferroviarie o di navigazione de' tempi moderni, che hanno scopi puramente economici e che pure funzionano con sicurezza e prontezza meravigliosa. Meno atti per servire d'esempio sono l'esercito e la burocrazia degli

---

(1) *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nello *Oeuvres*. vol. 42 (1877), pag. 326 seg.

Stati moderni, anch'essi organizzati gerarchicamente, ma basati in prevalenza sul patriottismo, sulla cupidigia di gloria militare o su simili sentimenti che oggi hanno un fondamento storico, ma che nello Stato democratico del lavoro saranno ridotti a funzione affatto secondaria.

Una tale organizzazione gerarchica rende anche possibile la soluzione adeguata di due problemi importanti, che nell'attuale ordinamento hanno poco o punto valore.

A chi saranno dati, nello Stato del lavoro, gli oggetti di consumo prodotti dalla natura in piccola quantità? E chi dovrà — questione assai più grave — compiere i numerosi lavori ributtanti e malsani, che anche in un ordinamento della produzione ispirato unicamente dall'interesse delle masse saranno necessari? Fourier e la sua scuola ebbero la stranissima idea, di affidare in ogni comunità socialista (*Falansteri*) i lavori ributtanti ad un gruppo di fanciulli discolorati ed arditi, che considererebbero come onorifico il compierli (1). In una società organizzata gerarchicamente questi problemi non offrono difficoltà insormontabili, tanto più che nello Stato democratico del lavoro le posizioni sociali non avranno nemmeno la rigidità e fissità che lo caratterizza nell'ordinamento attuale (II, 7).

Ma non solo per quanto riguarda i lavori ributtanti e malsani, ma anche per l'attività totale, materiale ed intellettuale, un'organizzazione gerarchica è di massima importanza. Non si deve dimenticare che nello

---

(1) FOURIER, *Le nouveau monde industriel* (1829), pag. 243 e seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI, 3<sup>a</sup> ed. (1848), pag. 214 seg. — RENAUD, *Solidarité* (1842), nella 6<sup>a</sup> ed. (1877), pag. 77-79.

Stato democratico del lavoro scompariranno numerose illusioni, che ora son sprone potente delle umane azioni. Se in seguito all'uguaglianza economica di tutti dovesse cadere anche la possibilità di migliorare la propria posizione, sorgerebbe il pericolo che lo masse popolari si abbandonassero ad un quietismo completo e che lo Stato del lavoro degenerasse in un'istituzione di nutrimento e d'ingrasso. Tale pericolo si potrà prevenire nel modo più efficace con un ordinamento gerarchico in cui ad ognuno sia data — assai di più che non adesso — la possibilità di salire i gradi sociali più elevati.

L'importanza di questa considerazione non è mai stata disconosciuta. Fra i socialisti favorevoli alla disuguaglianza economica vi è non solo Saint-Simon, ma anche tutta la sua scuola, che enunciò come norma distributiva la celebre formula, secondo la quale ognuno dovrebbe essere impiegato a seconda dello proprie capacità e pagato per la quantità e qualità dell'opera compiuta (1). Sotto un punto di vista simile si mettono Fourier e la sua scuola, ehe dicono addirittura essere indispensabile nella società da essi proposta una grande disuguaglianza nelle condizioni economiche (2). Anche molti fra i socialisti posteriori

(1) Vedasi il Manifesto pubblicato immediatamente dopo la rivoluzione del luglio da BAZARD e ENFANTIN nella *Note hist.*, vol. II (1865), pag. 228, 229; poi l'*Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 437.

(2) FOURIER, *Le nouveau monde industriel et sociétaire* (1829), pag. 7, 135, 364 seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI, 3ª ediz. (1848), pag. 4, 5, 115, 309 seg. — CONSIDÉRANT, *Destinée sociale*, vol. I (1837), pag. 355-368. Vedasi sulla questione anche BEBEL, *Die Frau*, ed. 25ª (1895), pag. 367, e sopra, pag. 33, nota 1.

ebbero ad esprimersi in favore alla disuguaglianza economica nella società avvenire.

Invece vanno enumerati fra i fautori dell'uguaglianza economica non solo coloro, che come Babeuf ed i suoi seguaci la richiedevano direttamente, ma anche quegli autori che considerano il bisogno dell'individuo come principio misuratore supremo nella distribuzione dei beni (1). I difensori dell'uguaglianza economica la concepiscono quasi sempre nella formula di una distribuzione a seconda dei bisogni, essendo evidentemente inattuabile l'assegnamento d'uguali mezzi di consumo e d'uguali funzioni a tutti, senza riguardo all'età, al sesso ed alla salute.

Se si ritiene indispensabile un'organizzazione gerarchica dello Stato democratico del lavoro, nasce la domanda: con quali criteri si assegneranno ai cittadini le varie posizioni? Nell'attuale società la scelta della professione dipende quasi esclusivamente dal caso della nascita e della fortuna. Vediamo ogni giorno persone di altissima intelligenza, maneggiare il martello o condurre l'aratro, mentre le famiglie abbienti gettano via fatica e denaro per istruire bambini incapaci. A ragione i Saint-Simonisti si sono rivoltati contro questi privilegi della società come contro al male più grande dell'ordinamento attuale. Scomparendo nello Stato democratico del lavoro la proprietà privata, l'assegnamento dei singoli cittadini delle varie posizioni o qualità di lavoro, sarà, secondo me, determinato dai seguenti fattori:

1° *La professione dei genitori.* Questo fattore offre il vantaggio che i figli crescono già nella professione

---

(1) Vedasi Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag* (1886), nella 2ª ed. (1891), pag. 8.

dei genitori, ma d'altra parte però la soverchia applicazione di questo principio può condurre, come insegna la storia di parecchi popoli orientali, alla formazione di caste per le varie professioni. Nello Stato democratico del lavoro, la distribuzione della popolazione fra città e campagna, l'iscrizione degli individui ai vari generi di lavoro saranno determinate specialmente dalla posizione dei genitori stessi. Però questo fattore non è adatto ad influire sulla scelta per le posizioni superiori e dirigenti; esso condurrebbe alla formazione di una nobiltà di funzionari, che spingerebbe lo Stato democratico del lavoro ben presto sulla via dello Stato individualista.

2. *Capacità intellettuale superiore.* Lo sviluppo intellettuale e la sua determinazione per mezzo di esami, di lavori scientifici o simili prove, è, per una comunità democratica, specialmente adatto a fornire un criterio per la distribuzione delle posizioni e dei compiti sociali, giacchè una forte attività intellettuale dipende da disposizioni naturali rare, che anche i meno intelligenti apprezzano. La superiorità nelle cognizioni costituisce un criterio utile solo per l'età giovane, non già nella età più avanzata, quando l'individuo ha già fatto le sue prove nella vita pratica. Nè si potrebbe, sulla proposta di Platone, Campanella, dei Saint-Simonisti e di Augusto Comte (1), affidare agli scienziati ed ai religiosi dotti la direzione dello Stato democratico del

---

(1) PLATO, *De Republ.*, V, p. 473 C. — CAMPANELLA, *Civitas Solis* (1623), nelle *Questiones super secunda parte philosophiae realis* (1637), pag. 147, 149. — *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nello *Oeuvres*, vol. 42 (1877), pag. 335, 338 seg. — AUGUSTE COMTE, *Système de politique positive*, vol. IV (1854), pag. 252 seg., 307 seg.

lavoro, perchè la buona direzione di uno Stato dipende anzitutto dall'energia e dalla costanza del carattere, qualità la cui esistenza non è garantita da un alto grado d'istruzione o di cultura.

3. *L'elezione da parte dei cittadini.* L'eleggibilità delle cariche dirigenti dà una certa garanzia che l'eletto saprà trattare l'interesse dello stesso, fatto di alta importanza in uno Stato democratico; ma d'altra parte tale eleggibilità lascia, come vediamo dall'esperienza, l'adito a mene demagogiche. Negli attuali Stati individualisti che godono di una costituzione liberale, la elezione delle persone dirigenti assume importanza sempre crescente, poichè si tratta anzitutto di esercitare un'influenza politica sopra le masse. Anche nello Stato democratico del lavoro le cariche superiori di carattere prevalentemente politico potranno senza inconvenienti essere eleggibili, ma dato il carattere quasi esclusivamente economico dello Stato, non potranno coprirsi in modo adeguato i posti più importanti senza conoscenze tecniche e capacità speciali, per il discernimento delle quali l'elezione sarà certamente il mezzo meno adatto.

4. *La nomina da parte di un'autorità superiore.* La designazione per nomina si consiglia meglio coll'esame esatto della capacità tecnica del candidato, che non coll'elezione, ma essa presenta il pericolo del favoreggiamento, per modo che l'interesse possa prevalere sulle qualità che sole dovrebbero influire sulla scelta. Negli Stati in cui l'interesse dei detentori della potenza sociale supera e si clova sopra ogni altro riguardo, come p. es. nel nostro Stato aristocratico militare e nella Chiesa cattolica, la designazione degli alti funzionari si fa generalmente per nomina. Nello Stato democratico del lavoro uno dei compiti più importanti della scienza pratica di Stato sarebbe di trovare ed assegnare il limite



opportuno fra il sistema dell'elezione o quello della nomina, in modo che venisse garantito tanto il carattere democratico della costituzione quanto la capacità tecnica delle persone dirigenti.

5. *La sorte.* Nelle repubbliche democratiche della antichità, e specialmente ad Atene, la designazione dei candidati per gli uffici pubblici si faceva frequentemente col mezzo della sorte. Questi Stati erano, in verità, per il fatto della schiavitù, delle aristocrazie molto ristrette, i cui membri, sia per l'educazione, sia per la capacità politica, presentavano assai meno profonde differenze di quanto ne presentino oggi i diversi ceti nell'attuale ordinamento. Ma siccome evidentemente lo slivello intellettuale ed economico perdurerà per qualche generazione anche dopo la realizzazione dello Stato democratico del lavoro, non si potrà ricorrere alla sorte per la designazione dei cittadini ai vari uffici che dopo un certo lasso di tempo, quando cioè le differenze intellettuali ed economiche fra i vari ceti saranno pressochè livellate sotto l'azione delle istituzioni nuove.

Riassumendo, possiamo fissare all'incirca i seguenti criteri per l'organizzazione gerarchica dello Stato democratico del lavoro. L'assegnazione dei cittadini alle varie professioni avverrebbe di regola avendo riguardo alle professioni dei genitori, tenuto conto però nel limite del possibile delle tendenze e desiderî individuali. La ontrata nelle carriere superiori dipenderebbe da speciali attività intellettuali durante la gioventù, mentre l'avanzamento si effettuerebbe, a seconda la professione, per elezione o per nomina. Nell'ulteriore corso dell'evoluzione, quando cioè lo spirito democratico avesse penetrato non solo tutta la vita politica ma anche quella economica, si potrebbe anche ricorrere alla sorte per designare le funzioni dei cittadini nell'organismo sociale.



Ma quantunque si consideri necessaria nello Stato democratico del lavoro una certa disuguaglianza economica, questa non assumerà mai neanche lontanamente le terribili proporzioni dell'attuale contrasto fra ricchi e poveri. Già nelle comunità democratiche dei nostri tempi la posizione economica dei funzionari alti e bassi non offre tanto dislivello quanto negli Stati militari aristocratici. In una comunità democratica, senza proprietà privata del suolo o del capitale mobile, lo differenzo nella posizione economica si terrebbero in tali limiti da stimolare l'attività e lo zelo dei cittadini senza svegliare l'odio e l'invidia dei meno favoriti.



LIBRO SECONDO

---

L'ORDINAMENTO DELLA VITA ECONOMICA E DELLA PROCREAZIONE

NELLO STATO DEMOCRATICO DEL LAVORO





## CAPITOLO I.

### Il bene pubblico ed il bene individuale.

L'attuale sistema giuridico comprende il diritto pubblico ed il diritto privato. Secondo la concezione generale il diritto pubblico è costituito dagli istituti giuridici che presiedono agli interessi della collettività, mentre il diritto privato dà le norme giuridiche alle aspirazioni individuali (1).

Pochi problemi, nella scienza e nella pratica, sono annebbiati e resi scuri, per l'influenza di interessi potenti, quanto l'antagonismo fra bene pubblico e bene individuale. Poichè, ciò che oggi chiamasi bene pubblico

---

(1) Talo divisione si basa sulla famosa sentenza di ULPIANO, nel L. 1, § 2, Dig. *de justitia et jure* (I, 1): *Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem. Sunt enim quaedam publicae utilia, quaedam privatim.* — Vedasi SAVIGNY, *System der heutigen römischen Rechts*, vol. I (1840), pag. 23. — A Roma il bene pubblico durante la repubblica equivaleva agli interessi personali e politici del patriziato dominante; durante l'impero agli interessi della famiglia imperiale, nonchè a quello dei ceti legati ai dominanti. A Roma, come noi moderni Stati conquistatori (Russia, Inghilterra), queste condizioni si palesarono molto di più nell'insieme della politica generale, che non negli Stati più propriamente nazionali, nei quali il vero stato di fatto si copre con numerose istituzioni decorative.



è quasi nella sua totalità rappresentato dall'interesse personale o politico di individui o di ceti dirigenti (vedasi I, 3, 7) e dovrebbe perciò considerarsi come facente parte di scopi individuali.

Viceversa, le finalità a cui servono le istituzioni del diritto privato sono di carattere così generale, e riguardano talmente tutti gli individui, che dovrebbero seriamente considerarsi come bene generale o pubblico, che è pure l'equivalente del bene di tutti. Giacchè, per quanto vi sia varietà nelle aspirazioni umane, ognuno mira a due finalità principali, quella di conservare la propria vita, e di propagare la specie. Al primo scopo serve la proprietà, al secondo la famiglia, ed a queste due istituzioni fondamentali si aggiungono poi, come formazioni derivate, tutti gli altri istituti del diritto privato.

Questa stranissima inversione di concetti dove certamente attribuirsi a cause storiche. Gli Stati civili dell'antichità o dell'era moderna hanno quasi tutti la loro origine in imprese guerresche, e presentano perciò fin dall'inizio un'organizzazione sovramente gerarchica, una piramide politica e sociale, la punta formata dai dominanti, la base dai dominati. Ora, come il marinaio avverte prima le punte delle montagne delle isole e dei continenti, accorgendosi solo molto più tardi della vasta pianura, così anche le nazioni furono portate a tenere prima conto degli interessi della punta della piramide o di esaltarli come bene pubblico e generale di fronte ai bisogni ed agli interessi delle masse popolari sottostanti. Così nacque quella valutazione esagerata delle questioni politiche e di diritto pubblico, che troviamo ancora nella rivoluzione francese, la quale, benchè nel punto culminante fosse veramente democratica, pure si riprometteva ancora sul serio il bene dell'umanità dalla

soluzione dei problemi di politica e di diritto di Stato. Dopo il sorgere del socialismo, nei primi decenni del secolo scorso, si fece strada il concetto, che le finalità degli individui, cioè la conservazione individuale e la propagazione della specie, costituiscono in verità il bene universale e pubblico e che la trasformazione democratica del diritto pubblico è importante solo in quanto è mezzo allo scopo di trasformare la proprietà e la famiglia nell'interesse delle masse popolari.

Per tal ragione considererò anzitutto quegli istituti giuridici dello Stato democratico del lavoro, che corrispondono all'attuale diritto privato (libro II), e solo in seguito quelle istituzioni che riguardano il governo e l'amministrazione dello Stato (libro III). Bisogna però tenere presente che questa divisione mira unicamente allo scopo di facilitare la comprensione delle istituzioni nuove trattandole in rapporto a concetti diventati famigliari; ma in realtà essendo meta più importante del socialismo il trasformare gli istituti del diritto privato in diritto pubblico (nel senso attuale), il contrasto fra diritto privato e diritto pubblico dovrà scomparire insieme all'ordinamento attuale.



## CAPITOLE II.

### La proprietà.

Il punto fondamentale del dissidio fra i fautori dell'ordinamento vecchio e quelli del nuovo sta nel possesso e nella proprietà, ai quali istituti vanno aggiunti come supplementari gli altri diritti sulle cose, il diritto d'obbligazione ed il diritto d'eredità. Il secondo istituto fondamentale del diritto privato invece, il matrimonio, colle istituzioni connesse, è relativamente meno minacciato dal movimento sociale. La proprietà costituisce difatti la sorgente dei contrasti più spaventosi che dividono l'umanità, mentre il matrimonio monogamico fa pesare i suoi vantaggi e svantaggi sopra tutti i membri della società, poichè i dissidi ad esso inerenti dipendono più che da altro dalle disposizioni individuali dei coniugi. Del matrimonio e delle sue forme derivate si tratterà più tardi (II, 12-14).

Tutte le scuole socialiste devono propugnare la prevalenza della proprietà collettiva, la diminuzione e la completa eliminazione della proprietà privata. Per i comunisti, per i fautori dell'uguaglianza economica, questo è evidente, perchè la distribuzione equa del lavoro e dei godimenti può solo essere garantita a lungo andare dalla comunanza dei beni. Ma anche i sistemi socialisti vogliono togliere la proprietà agli individui per trasmetterla alle associazioni, ai Comuni, allo Stato,

lasciando però che i compiti assegnati ed i godimenti concessi dalla comunità ai suoi membri sieno disuguali, come sono disuguali gli uomini fra di loro. Per la loro posizione di fronte alla proprietà, comunismo e socialismo si staccano nettamente dalla pura riforma sociale, che mira a migliorare le condizioni sociali mantenendo la proprietà nella sua forma attuale.

La nostra proprietà privata ha la sua origine nel diritto romano, nel quale essa è costituita dalla piena libertà guarentita all'individuo di disporre di una cosa. Si avevano bensì nel diritto romano certe restrizioni nelle così dette servitù legali, ma era cosa di poca entità. Il reddito della proprietà fondiaria, almeno nei beni situati in Italia, spettava integralmente al proprietario, essendo questi, nei primi secoli dopo Cristo, esente dall'imposta fondiaria (1). Date queste condizioni, poté formarsi il concetto di un potere illimitato sopra la cosa, concetto non formulato espressamente dai Romani, ma che sta in fondo a tutto il loro modo di vedere in materia di proprietà privata.

Questo concetto di proprietà venne però negli ultimi tre secoli sottoposto ad una revisione radicale nell'interesse delle classi dominanti ed abbienti. Anzitutto si limitò il diritto di libera disposizione da parte del proprietario, per effetto dello sviluppo progressivo della amministrazione statale; poi, coll'istituzione della polizia rurale, forestale, delle miniere, delle industrie, dei fiumi, delle strade ed infine della polizia sanitaria, edilizia o degli incendi, l'esercizio del diritto di proprietà venne sempre più sottoposto alla sorveglianza ed all'autorizzazione dello Stato. È vero che tale svi-

---

(1) MOHMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, 2 (1875), pag. 944.

luppo di sicurozza sociale, che è lungi dall'essere compiuto, è stato in molti casi utile anche alle classi povere; ma i vantaggi maggiori sono derivati alle classi dominanti.

Inoltre il roddito della proprietà, per l'evoluzione del sistema tributario, veniva in misura crescente tolto al proprietario a beneficio dello Stato. In certi Stati con imposte elevato i proprietari d'immobili devono devolvere un terzo o perfino la metà del reddito netto a beneficio delle casse pubbliche, ed anche i paesi con imposte mono gravose possono da un giorno all'altro essere messi nelle condizioni identiche da una guerra infelice. Essendo le entrate dello Stato, come ho dimostrato più sopra (I, 7), devolute in gran parte a favore delle classi dirigenti o ricche, la proprietà privata appare, dalla moderna evoluzione dello Stato, menomata nella sua utilità economica a beneficio di una stretta cerchia di privilegiati (1).

Così l'interesse stosso delle classi dominanti ha agito nel senso di trasformare l'istituto della proprietà in modo che non è più so non l'ombra di quello che ora nel diritto romano, ed il proprietario nelle fuuzioni più importanti appare solo come un modesto amministratore, che deve ad ogni istante avere l'autorizzazione dello Stato, dovendo perfino consegnare allo Stato (ed al creditore ipotecario) parte considerevole del prodotto della sua proprietà.

Ora è venuto il tompo che la proprietà venga trasformata ancho nell'interesse delle classi povere. Giacchè non si tratta, come potrebbe desumersi dalla violenta

---

(1) Vedasi Menger, *Il diritto civile ed il proletariato* (1894), N. 32. Torino, Fratelli Bocca.

polemica di molti socialisti, dell'abolizione della proprietà, ma solo di una trasformazione, per quanto più radicale di quella compiutasi nel corso degli ultimi tre secoli. La proprietà è un concetto eterno che non scomparirà mai completamente dalla vita sociale dell'umanità. Difatti, tutte le finalità essenziali delle classi diseredate possono raggiungersi senza l'abolizione della proprietà, adattandola anche agli interessi della grande massa del popolo.

---

### CAPITOLO III.

#### Il Diritto delle Cose nello Stato democratico del Lavoro.

L'ordinamento della proprietà negli Stati civili dell'Europa si basa ancora oggi, no' suoi elementi più importanti, sulla presa di possesso violenta. Quando Greci, Romani e Germani, dopo lunghe migrazioni, entrarono nei territorî scelti come loro stabile dimora, vi trovarono ovunque popolazioni stabilito, a cui tolsero, in parte o totalmente, la proprietà della terra (1). Così fin dall'origine l'ordinamento della proprietà si fondò sulla spada vincitrice. Ma anche più tardi i grandi sconvolgimenti politici furono di frequente accompa-

---

(1) Ignoriamo il modo di procedere dei Greci e degli Italici nella preistorica occupazione della Grecia e dell'Italia, ma sappiamo che il diritto di guerra greco e romano dei tempi posteriori permise ai vincitori di togliere ai vinti tutte le loro terre e di ammazzare gli abitanti e di venderli come schiavi. Di tale diritto i Greci e i Romani hanno usate con frequenza. I giuriconsulti romani dell'Impero (per es. GAIUS, II, 7) designano tutte le terre delle provincie, cioè la grandissima parte dell'Impero romano, come proprietà del popolo romano e dell'imperatore. In confronto a tali usi crudeli bisogna considerare come molte miti le abitudini guerriere dei Germani, quando invasero l'Impero romano; allora i conquistatori occuparono solo una e due terzi del territorio, e solo certi popoli (come i Vandali) s'impadronirono di tutto il territorio, ammazzando o cacciando i primi proprietari.

gnati da una rivoluzione nell'ordinamento della proprietà. Ricordo solo — per rilevare i più noti fra gli innumerevoli esempi — la conquista e la distribuzione dell'Inghilterra da parte dei Normanni (1066) (1), la secolarizzazione dei beni ecclesiastici dopo la Riforma (2), le enormi espropriazioni in Boemia dopo la battaglia di Weissen Berge (1620) (3) e finalmente

(1) Dopo la battaglia di Hastings (1066) ai Sassoni vinti venne tolta, per consolidare il dominio dei Normanni, tanta parte della proprietà fondiaria, per cui qualche generazione più tardi poté formarsi il concotto, tuttora sostenuto dai giuristi inglesi, che originariamente il re è il proprietario dei fondi immobili o che ogni proprietà fondiaria dei privati deriva da lui. Del resto, anche i Sassoni, nella loro conquista dell'Inghilterra nel quinto secolo, non hanno proceduto diversamente verso la popolazione romana-britannica. — Vedasi GNEIST, *Englische Verfassungsgeschichte* (1882), pag. 2 seg., 166 sog.

(2) Nella divulgazione della Riforma agiva sempre, accanto ai motivi religiosi, il desiderio dei sovrani di impossessarsi dei ricchi beni ecclesiastici; o ben disse Carlo V sostenendo trattarsi nella Riforma meno della dottrina che della proprietà della Chiesa. Anche nell'introduzione della Riforma in Inghilterra, l'incameramento dello immenso ricchezza dei conventi, calcolato a più di un quinto della ricchezza nazionale, ebbe una parte decisiva. In Germania la secolarizzazione venne perpetrata col famoso *Reichs-deputationshauptschluss* (1803), col quale vennero tolti ai numerosi vescovi dipendenti solo dall'Impero ed alle corporazioni ecclesiastiche la sovranità e tutti i diritti ad essa inerenti, in parte per indennizzare i sovrani laici dei beni ceduti alla Francia sulla riva sinistra del Reno, ma soprattutto però per aggrandire i territori di quei principi tedeschi, che avevano guadagnato i favori di Bonaparte. Estese confische di beni ecclesiastici avvennero anche in Austria sotto Giuseppe II (1782), in Francia durante la grande Rivoluzione, in Spagna durante la reggenza di Maria Cristina (1836), in Italia sotto Vittorio Emanuele II (1866, 1867).

(3) Dopo la battaglia al Weissen Berg, per la consolidazione della dinastia di Absburgo o della fede cattolica, venne



la confisca delle proprietà della Chiesa e degli emigrati dopo la rivoluzione francese (1). Del resto per riguardo ad una notevole parte della grande proprietà fondiaria, che esercita in tutta l'Europa un'influenza decisiva sulla legislazione e sull'amministrazione, si può anche provare direttamente questo legame fra violenza ed ordinamento della proprietà.

È vero che negli ultimi decenni del secolo decimonono questi acquisti violenti hanno un'importanza molto secondaria. Potremmo ricordare le espropriazioni forzate, subite dall'aristocrazia polacca in certe parti della Russia dopo la sollevazione del 1863 e quelle dei maomettani negli Stati balcanici dopo la guerra turco-russa (1877-1878). Attualmente le grandi fortune vengono acquistate generalmente colla speculazione o valendosi dei favori delle Autorità statali, cioè non colla forza, ma coll'astuzia.

---

confiscato, a scenda delle dichiarazioni stesse dell'imperatore Ferdinando II nelle *Landtagspropositionen* del 1630, più di un terzo del regno di Boemia. Anche i beni mobili ed i crediti dei ribelli furono colpiti da confisca. — Vedasi GINDELY, *Geschichte der Gegenreformation in Böhmen* (1894), pag. 1-82. — GRÜNBERG, *Die Bauernbefreiung und die Auflösung des gutsherrlich bäuerlichen Verhältnisses in Böhmen, Mähren und Schlesien*, vol. I (1894), pag. 106.

(1) In quale misura i beni della Chiesa e degli emigrati subirono confisca da parte dello Stato durante la grande Rivoluzione, non si può dalle fonti esistenti determinare con esattezza approssimativa. Ramel, uno scrittore finanziario di quei tempi, calcolò il numero delle espropriazioni ad 1.052.892, e la somma ricavata fra 2 a 16 miliardi di franchi. Già da queste cifre risulta che le confische, delle quali si avvantaggiarono specialmente le classi medie ed alte, comprendevano una parte considerevole del territorio francese. — Vedasi MINZES, *Die Nationalgüterveräußerung während der französischen Revolution* (1892), pag. 63.

Essendo dunque l'attuale ordinamento della proprietà fondato sulla spada, si può supporre *a priori* che esso non sia retto da motivi economici, ma dallo egoismo e dalla violenza propria della guerra e dei guerrieri. E difatti, vediamo che le esigenze della vita economica non concordano affatto coll'attuale ordinamento della proprietà. Nè il diritto moderno nè quello dei tempi passati provvede alla distribuzione dei beni esistenti, sia a seconda il bisogno dei singoli cittadini, sia attribuendo ad ognuno il prodotto del proprio lavoro (1).

Tale trascuranza del valore delle condizioni economiche si palesa anzitutto dal fatto che nell'attuale sistema giuridico tutte le cose sono indifferentemente soggette alla proprietà ed ai diritti da essa derivanti. Come lo Stato militare ha tendenza naturale verso l'assolutismo, così una comunità militare sarà sempre tratta ad assegnare la preda al dominio illimitato dei suoi membri, senza alcun riguardo alla sua natura economica. Anche quando, come succede nel diritto germanico, la proprietà dei beni mobili ha forma differente da quella degli immobili, si tiene sempre maggior conto delle differenze politiche che di quelle economiche. Lo Stato democratico del lavoro dovrebbe invece dividere i beni secondo il loro carattere economico in tre grandi gruppi, formando poi per essi tre forme giuridiche sostanzialmente diverse.

Fra i beni ve ne sono alcuni, che si caratterizzano per ciò, che essi non possono essere adibiti al loro scopo specifico senza venire completamente distrutti

---

(1) Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung*, 2<sup>a</sup> ed. (1891), pag. 2-4.

od almeno notevolmente diminuiti. Quando l'uso normale di questi beni conduce per necessità alla loro completa distruzione, come avviene per es. pei generi alimentari, pel materiale di riscaldamento o d'illuminazione, i giuristi sogliono parlare di beni consumabili nel senso più ristretto della parola; quando invece l'uso normale non conduce ad una completa distruzione, ma solo ad una notevole diminuzione della sostanza (per es. nel vestiario), si tratta allora di oggetti frustabili. Per ragioni di brevità comprenderò questi due gruppi sotto il nome di *oggetti consumabili* o di consumo nel senso più largo (II, 4) (1). Non potendo tali oggetti o beni spiegare la loro utilità normale senza subire una profonda modificazione della propria sostanza, e supponendo perciò il loro uso la piena disponibilità della cosa, per la distribuzione degli oggetti consumabili fra i vari cittadini la proprietà privata nel suo concetto attuale costituisce la forma giuridica più adatta, che perciò dovrà conservarsi nello Stato democratico del lavoro.

Una seconda categoria, che rende necessario un trattamento giuridico diverso, è costituita da quei beni

(1) MORELLE, *Code de la nature* (1755), pag. 190, art. 1. — Saint-Simonismo: *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 247. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5<sup>a</sup> ed. (1843), pag. 55, 60. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 264, art. 2. — ROBERTUS, *Das Kapital* (1834), pag. 212. — DÜHRING, *Kursus der National und Sozialökonomie* (1873), pag. 401. — KAUTSKY, *Das Erfurter Programm* (1892), pag. 149. — Il concetto degli oggetti consumabili è stato formato dalla scienza giuridica. Vedasi *Code civil français* (1803, 1804), art. 1874, 1892. — *Oesterr. bürg. G-B* (1811), § 301. — *Codice civile italiano* (1865), art. 1819. — *Deutsches bürgerliches Gesetzbuch* (1896), § 92.

che procurano anch'essi all'individuo un utile immediato, senza però che il loro uso conduca alla distruzione od anche solo ad una notevole diminuzione di sostanza. Designerò questa seconda categoria come quella dei beni d'uso (1). Il limite fra i beni di consumo e quelli d'uso non è sempre chiaro e preciso; però, si possono calcolare fra questi ultimi le case d'abitazione, le suppellettili, i parchi, giardini e simili luoghi di svago, i libri, le gioie e così via. Essendo alcuni fra questi beni indispensabili alla conservazione della capacità di lavoro dell'uomo (come per es. le abitazioni, essi si trovano in qualche sistema socialista designati col nome di strumenti di lavoro (*instruments de travail*) e compresi nel gruppo stesso che comprende i veri strumenti di produzione (2).

Il godimento normale dei beni d'uso avviene senza una profonda modificazione della loro sostanza, per cui essi possono usufruirsi, sia contemporaneamente sia successivamente, da parecchie persone, e non è nè necessario nè utile concederne il dominio assoluto; anzi, non vi è dubbio che il soverchio accumularsi

---

(1) MORELLE, *Code de la nature* (1755), pag. 192, art. 6. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5ª ed. (1848), pag. 63 e seg. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 52-55.

(2) VODASI l'*Exposition de la doctrine Saint-Simoniennne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 236, 247. — L'espressione vaga di mezzi, di strumenti di lavoro, *instruments de travail*, ha acquistato diritto di cittadinanza nella letteratura socialista dei giorni nostri. — VODASI per es. LOUIS BLANC, *Organ. du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 201. Una simile espressione (*means of labouring*) si trova del resto anche in THOMPSON, *Inquiry into the principles of the distribution of wealth* (1827), pag. 176.

di questi beni nelle mani di pochi cittadini costituisce uno dei difetti più deplorabili e più evidenti dell'ordinamento giuridico attuale. Difficilmente si può presumere che le masse popolari, se continuano ad aumentare la loro potenza e la loro cultura nella misura finora osservata, permetteranno che un solo ricco possa possedere per proprio uso dozzine di palazzi, mentre contemporaneamente migliaia di uomini vagano senza tetto per il paese (1).

Per ovviare per sempre a tali contrasti occorre trasformare la proprietà privata delle cose godibili in un diritto più limitato, che chiamerò il diritto d'usufrutto. La proprietà dei beni usufruibili dovrà invece riservarsi allo Stato od agli enti statali.

Il terzo gruppo di beni, che nella letteratura economica e socialista viene designato come quello dei mezzi di produzione, è costituito da quegli oggetti che hanno per funzione normale di produrre, con o senza il concorso umano, nuovi oggetti, o di effettuare la distribuzione degli oggetti già esistenti (2). Di questo gruppo fanno parte i fondi fruttiferi di ogni specie cogli

---

(1) Secondo lo scritto della congiura di Babœuf, in caso di vittoria si sarebbe dovuto assegnare nello stesso giorno ai poveri l'abitazione nello caso dei ricchi. *Copie des pièces saisies dans le local que Babœuf occupait lors de son arrestation.*

(2) Il Saint-Simonismo: *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nello *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 247, 274 (*Fonds de production, instruments de travail*). — ENGELS, *Streitschrift gegen Dühring* (1877), pag. 233-236. — Il programma della democrazia socialista tedesca, di Erfurt (1891), ed il lavoro di Kautsky sull'argomento (1892), pag. 104 e seg., ed altrove. — L'espressione di *mezzo di produzione* è stata coniata dagli economisti, ma è però molto dibattuta anche nel campo dell'economia politica.

stabili annessi, le miniere, le fabbriche ed altri laboratori industriali, ferrovie, piroscafi, materie prime, ecc.

Nessun altro fatto dimostra più chiaramente come l'attuale diritto privato trascuri le condizioni economiche e si basi quasi esclusivamente sulla forza, quanto il pareggiare, che si fa in tutti i sistemi del diritto privato, dei mezzi di produzione con tutti gli altri beni. È vero che anche negli attuali Codici civili si distingue una speciale categoria di *beni fruttiferi*, ma questa da una parte non è affatto identica con quella dei mezzi di produzione e dall'altra è di poca importanza nell'ordinamento del diritto di proprietà.

Nello Stato democratico del lavoro invece la qualità di mezzo di produzione deve escludere assolutamente che venga sancito dall'ordinamento giuridico un diritto speciale dell'individuo sopra tale oggetto.

Poichè un sistema giuridico che permettesse all'individuo di valersi dei mezzi di produzione per produrre per proprio conto, farebbe in ben breve tempo ricadere la società nelle condizioni attuali. L'uso e la disposizione dei mezzi di produzione, — come si potrebbe dire seguendo il linguaggio attuale, — la proprietà di essi — dovrebbe per conseguenza rimanere riservata allo Stato ed alle organizzazioni statali.

La proprietà privata delle cose usufruibili e dei mezzi di produzione costituisce nell'attuale ordinamento sociale la base più importante delle condizioni di dipendenza e di subordinazione nel diritto privato. Giacchè, per quanto sieno grandi le limitazioni legislative, l'affittuario, il mezzadro, il salariato dipenderà sempre dal proprietario. Mentre dalla fine del medioevo in poi lo Stato ha a poco a poco rivendicato a sè tutte le sovranità nel diritto pubblico, in modo che nessun cittadino può ora esercitare sopra un altro una

autorità giudiziaria, amministrativa, militare o fiscale, le condizioni di subordinazione, che entrano nel campo del diritto privato, sono rimaste pressochè immutate col mutare dei tempi. Come i diritti di sovranità che oggi sono nel dominio del diritto pubblico furono spogliati del loro antico carattere patrimoniale, così sarà compito dei secoli avvenire di effettuare anche la statizzazione dei rapporti economici e di servitù che ancora dipendono dal diritto privato.



## CAPITOLO IV.

### Dei beni di consumo.

Sono beni di consumo quelli, che non possono essere normalmente utilizzati senza subire una completa distruzione ovvero una notevole diminuzione della propria sostanza (II, 3). Il loro uso normale potrà determinarsi, sia per la natura stessa degli oggetti, sia anche per la disposizione dei poteri statali. Così i generi alimentari sono per la loro natura beni di consumo. I combustibili invece possono appartenere ai beni di consumo od ai mezzi di produzione, a seconda che vengono dai poteri economici dello Stato impiegati per il riscaldamento di un alloggio o per alimentare una macchina a vapore. Per ragioni pratiche la legge dovrebbe dichiarare come beni di consumo molte cose che per la loro natura non appartengono a tale categoria, nello stesso modo che l'attuale diritto privato mette fra gli immobili molti beni che senza dubbio sono mobili.

Per i beni di consumo dunque si dovrebbe mantenere la proprietà privata nelle sue disposizioni essenziali (II, 3). Ora l'attuale proprietà privata include una doppia serie di diritti: il diritto d'uso, potendo il proprietario usare a suo piacimento della cosa, non usarla e perfino distruggerla, ed il diritto di disporne, per cui il proprietario può cedere la cosa ad altri, può impe-



gnarla, regalarla o disporre in altro modo della sua sorte giuridica.

Tale *diritto d'uso* potrebbe per gli oggetti di consumo mantenersi immutato anche nello Stato democratico del lavoro. Questi avrebbe di certo grande interesse di vedere adoperati in modo razionale i beni di consumo, dovendo esso pur sempre provvedere al mantenimento dell'individuo (II, 7), ma un tale esercizio di controllo implicherebbe da parte dei poteri dello Stato una troppo minuta e meschina intromissione nella vita privata individuale. Allo sciupio degli oggetti di consumo come ad altri abusi si potrebbe facilmente ovviare abbreviando i periodi di assegnamento.

Il *diritto di disporre* dei beni di consumo dovrebbe invece subire una limitazione, perchè nello Stato democratico del lavoro il rapporto di creditore a debitore potrà solo esistere fra lo Stato ed i cittadini, non fra un cittadino e l'altro (II, 9). Colui, al quale una cosa è stata legalmente assegnata potrà regalarla o barattarla, ma solo in modo, che da questo atto non nasca obbligazione alcuna, nè per lui, nè per l'altro contraente (1). È vero che così sarebbe data la possibilità a singole persone di accumulare oggetti di consumo non soggetti a rapida deteriorazione — come vestiti o combustibili —, ma data la natura di questi beni, che ad ogni modo non permettono una conservazione lunga, questo fatto non minaccierebbe le basi giuridiche dello Stato nuovo.

Nella maggioranza dei casi la proprietà dei beni di consumo avverrebbe nello Stato democratico del

---

(1) Vedasi BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25ª ediz. (1895), pag. 362, 363.

lavoro per assegno, nel senso di una semplice dichiarazione da parte dei poteri dello Stato, senza che fosse necessario un effettivo atto di consegna (1). Però anche la più gran parte degli altri modi di acquisto, ammessi nell'attuale diritto privato, dovrebbero sussistere in certi casi eccezionali, benchè essi non riconoscano alcun legame fra la proprietà e il lavoro o i bisogni dell'individuo. Ma questa questione ci obbligherebbe ad entrare in troppi particolari tecnici giuridici.

Accanto alla distribuzione dei beni per mezzo della proprietà privata i nostri sistemi giuridici riconoscono ancora una forma d'assegno relativo dei beni per mezzo del possesso, del quale sono ammesse diverse gradazioni. Il possessore in caso di conflitto non vince il proprietario, ma vince però colui che non può provare alcun possesso od ha titoli di possesso meno fondati. Per quanto tale distribuzione relativa dei beni sia sempre apparsa inesplicabile ai giuriconsulti ed ai filosofi del diritto, essa è pienamente conforme al nostro ordinamento giuridico, che ha per base la forza. Poichè quando non vi è proprietà o quando nessuno la fa valere, deve bastare per il provvisorio assegno di un bene il semplice dominio effettivo di esso.

Logicamente il possesso assumerebbe nello Stato democratico del lavoro un carattere affatto diverso. Infatti, se questo non vorrà la lenta distruzione delle sue basi giuridiche essenziali, non potrà considerare

---

(1) Vedeasi pag. 83, nota 1. Il decreto riprodotto dal BUONAROTTI (*Conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 310, 311) sulla distribuzione o l'uso dei beni della comunità (*De la distribution et de l'usage des biens de la communauté*), domanda nell'articolo 1 l'effettiva consegna per mezzo degli organi statali.

la distribuzione dei beni come un affare privato degli interessati, ma dovrà rivendicare ufficialmente il suo diritto sopra i beni di consumo e d'uso, così come quello sui mezzi di produzione, nello stesso modo che oggi regola e decide intorno al matrimonio e ad altri rapporti giuridici del diritto familiare, senza che occorra domanda degli interessati (II, 16). Il suo esame dovrebbe anzitutto rivolgersi sulla questione della proprietà e sarebbe facilmente attuabile essendo la proprietà degli oggetti di consumo basata sopra l'assegno da parte dello Stato, e la questione del possesso passerebbe quasi sempre in linea affatto secondaria. Solo nei casi rari di un complicatissimo stato di diritto o di fatto, lo Stato — già ad ogni modo detentore di grande parte della ricchezza sociale — potrebbe prendere il possesso di un oggetto di consumo fino alla fine del conflitto.

---



## CAPITOLO V.

### Gli oggetti d'uso.

Fra gli oggetti d'uso si comprendono, come abbiamo visto più sopra, quei beni che pure concedendo un utile immediato all'individuo, non subiscono però distruzione nè notevole diminuzione della propria sostanza e possono perciò venire usati contemporaneamente o successivamente da parecchie persone. Qui basta alla soddisfazione dei bisogni individuali un diritto d'uso, riservandosi la proprietà — a seconda la forma di socialismo imperante — al comune, alla provincia, allo Stato o forse ad unità ancora più grandi (III, 6).

Gli oggetti d'uso formano, come già accennammo più sopra, due gruppi diversi. Il primo gruppo si compone di quei beni, che come le strade, le piazze, i parchi pubblici, i ponti, i porti, possono contemporaneamente essere usati da un numero indeterminato di persone, senza che queste vicendevolmente si impediscano nell'uso. Per questi beni, che già nell'attuale ordine giuridico occupano un posto importante, non occorrerebbe l'assegnamento di uno speciale diritto di uso alle persone singole. Basta invece che il proprietario conceda questi beni all'uso comune, regolando quest'uso con norme generali.

Il secondo gruppo di beni d'uso ha questo di caratteristico, che i beni, per la loro natura stessa, possono usarsi esclusivamente da singoli individui o da famiglie.



Vanno enumerati qui gli alloggi famigliari (non già le sale di ricevimento) i mobili, i libri, le gioie, gli orologi, ecc. Il diritto d'uso di questi beni dovrebbe sempre venire espressamente conferito all'individuo da parte dello Stato o delle associazioni statali e comprendere solo l'uso, non già il godimento di eventuali frutti, giacchè un oggetto d'uso, in quanto produce dei frutti, va considerato come mezzo di produzione (II, 6). Non sarebbe ammissibile perciò che una comunità socialista autorizzasse i suoi membri a raccogliere per proprio conto i prodotti degli orti annessi alle abitazioni. Il primitivo socialismo agrario, quale si presenta a noi nella comunità indiana e russa, ha la tendenza manifesta di distinguere dai terreni comuni uno speciale potere, i cui frutti spettano non già alla comunità ma al contadino che lo lavora (1).

Pei beni d'uso (come del resto anche pei mezzi di produzione) dovrebbero istituirsi registri, che per gli immobili avrebbero naturalmente un carattere permanente. Tali registri però sarebbero immensamente più semplici dei nostri libri catastali, nei quali si rispecchia l'artificiosità e la complicazione del nostro ordinamento della proprietà meglio che in quasi tutte le altre istituzioni. Un'organizzazione più semplice e più conforme alla natura dei beni permetterebbe certo anche di abbattere le torri ed i bastioni, cho un ordinamento giuridico vecchio di migliaia d'anni ha eretti a difesa della proprietà.

---

(1) Vedasi BADEN-POWELL, *The Indian village community* (1896), pag. 347. — S. SIMKHOWITSCH, *Die Feldgemeinschaft in Russland* (1898), pag. 151.

---

## CAPITOLO VI.

### I mezzi di produzione.

I beni che per la loro funzione normale producono — con o senza concorso dell' uomo — beni nuovi, oppure servono alla loro distribuzione, si designano col nome di mezzi di produzione. Tale espressione è da preferirsi a quella di mezzi di lavoro (*instruments de travail*), ugualmente frequente nella letteratura socialista, perchè in lingua comune si comprendono fra i mezzi di lavoro anche una parte dei beni d'uso (II, 3).

Fra i mezzi di produzione deve coi loro annessi tenersi conto anzitutto: 1° dei terreni che servono alla produzione di nuovi beni, e cioè, campi, foreste, miniere, fiumi ed altre acque; 2° delle fabbriche ed altri laboratori industriali; 3° dei mezzi di traffico nel senso più largo della parola, e non solo delle ferrovie, piroscafi, strade, fiumi navigabili, ma anche dei magazzini, ed altri stabilimenti che servono alla adeguata distribuzione dei beni; 4° delle materie prime necessarie per la produzione.

Fine ultimo della produzione è sempre di produrre beni di consumo e di uso che ci danno un utile immediato. Prima di raggiungere tale fine, il processo pro-

duttivo deve percorrere parecchi gradi intermedi. Così l'agricoltore produce il grano, il mugnaio la farina, il fornaio il pane. Nello Stato democratico del lavoro, il grano e la farina sarebbero da considerare come mezzi di produzione, il pane come oggetto di consumo.

La proprietà privata dei mezzi di produzione in un col diritto delle obbligazioni costituisce quella parte del nostro sistema giuridico che permette ad un gruppo di persone, da una parte il godimento di un reddito senza lavoro, dall'altra il dominio economico sopra i propri concittadini. Sono dunque queste istituzioni che imprimono al nostro ordinamento sociale il carattere autoritario e la tendenza di sfruttamento dell'uomo dall'uomo. Il possesso dei beni di consumo e di uso non può, per la natura poco durevole di questi beni, esercitare una tale influenza sociale. Solo il denaro e le case d'affitto possono, per il contratto di prestito e di locazione, assicurare al possessore una posizione sociale ed economica simile a quella del proprietario dei mezzi di produzione.

L'importanza decisiva che i mezzi di produzione hanno per l'ordinamento economico, ed in più alto grado forse per quello statale, fa sì che nello Stato democratico del lavoro non possono concedersi ad individui diritti speciali sopra di essi. La proprietà dei mezzi di produzione spetta dunque esclusivamente allo Stato ed alle associazioni statali, ed è illogico il volere, come fanno certi mezzi-socialisti, escludere solamente la terra dal regime della proprietà privata. Le forme giuridiche di acquisto della proprietà, che fino ad un certo grado possono sussistere per gli oggetti di consumo (II, 4), non sono ammissibili per i mezzi di produzione (come non lo sono per gli oggetti d'uso). Anzitutto dovrebbero escludersi il peggiore nemico di

un ordinamento giuridico razionale: l'acquisto per possesso (1).

All'individuo però — al contrario di quanto avviene per gli oggetti d'uso — non dovrà spettare neanche un diritto d'uso sui mezzi di produzione. Questi avrebbero anche nello Stato democratico del lavoro lo scopo di servire all'uomo per la produzione di nuovi beni; ma il loro uso costituirebbe — in simil modo, come per il salariato in una fabbrica o in una tenuta agricola — puramente una condizione di fatto, ed avverrebbe sempre per conto dello Stato o delle associazioni statali.

I mezzi di produzione sarebbero dunque per riguardo agli individui esclusi come beni permutabili e di scambio, e si può asserire che l'avvenire dello Stato democratico del lavoro dipenderà dall'osservazione rigorosa di questa regola di diritto. Del modo come i mezzi di produzione potranno formare oggetto di traffico fra gli Stati o le associazioni statali tratteremo in altro luogo (III, 6).

---

(1) Vedasi MABLY, *Doutes proposés aux philosophes économistes* (1768), pag. 37 seg. — THOMAS SPENCE, *Meridian sun of liberty* (1775), nell'ediz. del 1796, pag. 6-11. — OGILVIE, *An essay on the right of property in land* (1782), nell'edizione del 1891, pag. 7 seg., 92 seg. — HENRY GEORGE, *Progress and Poverty* (1880), lib. VIII, cap. I seg. — FLÜRSCHHEIM, *Auf friedlichem Wege* (1884), pag. 179 seg. — HERTZKA, *Die Gesetze der sozialen Bewegung* (1886), pag. 156. — Vedasi anche MENGER, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag*, § 12.



## CAPITOLO VII.

### I sistemi soggettivi di distribuzione.

In che modo verranno distribuiti i beni, soggetti a distribuzione, fra i cittadini dello Stato democratico del lavoro? Essendo il socialismo essenzialmente un problema di distribuzione, tale questione costituisce il nocciolo dei sistemi giuridici socialisti, e la risposta è decisiva per il carattere ed il valore pratico delle teorie socialiste. Qui naturalmente posso solo accennare ai sistemi distributivi più importanti, rilevandone i tratti più caratteristici.

Indagando anzitutto quale differenza corra fra l'ordinamento attuale della proprietà ed i sistemi distributivi socialisti, possiamo definire il primo come il diritto, quale è nato e cresciuto spontaneamente, mentre i sistemi distributivi del socialismo costituiscono un diritto prevalentemente riflesso (I, 5). Le basi essenziali del nostro ordinamento della proprietà sono state gettate per mezzo dell'occupazione e della conquista molto tempo prima che la giurisprudenza o la legislazione avessero fatta la loro comparsa sulla scena della storia; invece tutti i sistemi distributivi socialisti sono il risultato della riflessione politica e scientifica. Fra i

due esiste perciò un antagonismo non dissimile da quello esistente fra le primitive religioni popolari degli Arii e dei Semiti da una parte, e le dottrine del Cristianesimo, del Buddismo, dell'Islamismo concepite da pochi individui dall'altra.

Fra i sistemi distributivi socialisti dobbiamo distinguere i soggettivi e gli oggettivi. La caratteristica dei sistemi soggettivi sta in ciò, che i beni di consumo e il diritto di godimento dei beni d'uso si assegnano ai singoli cittadini a seconda i loro bisogni; nella distribuzione dei beni è dunque decisivo il soggetto ed i suoi bisogni vari a seconda dell'età, del sesso e della educazione. Nei sistemi oggettivi invece la distribuzione dei beni avviene secondo un principio generale e non già a seconda la contingenza del bisogno privato, sicché il criterio direttivo della distribuzione è costituito da certi fattori economici esteriori, o specialmente dalla quantità e qualità del lavoro compiuto dall'individuo. Il problema della distribuzione trova del resto una soluzione completa solamente o coll'ordinamento della proprietà sulla base del diritto privato o col sistema soggettivo; mentre il sistema o metodo oggettivo è per sé insufficiente e non può essere applicato se non col concorso di elementi tratti dal sistema soggettivo o da quello del diritto privato. Un ordinamento sociale, per es., che ponesse il lavoro prestato dai cittadini come criterio distributivo, dovrebbe pur sempre però in un qualsiasi modo provvedere al mantenimento dei numerosi incapaci al lavoro (II, 8).

Questa differenza fra il sistema di distribuzione soggettivo e oggettivo, in che rapporto si trova, considerato nelle concezioni diverse del comunismo e del socialismo quali furono sopra esposte? (I, 4). Il comunismo si basa sempre sopra il sistema soggettivo di

distribuzione, poichè i bisogni individuali sono l'unico criterio distributivo, senza cioè che l'assegnamento dei mezzi di godimento possa in alcun modo dipendere dalla posizione occupata dall'individuo nella gerarchia dello Stato o della produzione. Il socialismo nel senso proprio invece, che ammette la disuguaglianza economica, può basarsi tanto sui sistemi soggettivi quanto su quelli oggettivi. Il socialismo si basa sopra il sistema soggettivo, quando, per quanto i bisogni individuali forniscono il criterio distributivo, esso li vuole soddisfatti in misura disuguale, a seconda la posizione sociale dei cittadini; si basa invece sopra il sistema oggettivo, quando un qualsiasi fatto economico (per es. il lavoro prodotto dall'individuo) serve di criterio distributivo, al quale è necessaria conseguenza l'ineguaglianza economica.

La distribuzione nei sistemi soggettivi avviene automaticamente, ovvero si compie col concorso dello Stato e delle associazioni statali.

I. — La caratteristica della distribuzione *automatica* sta in ciò che essa avviene per opera dei lavoratori avuti diritto, senza intervento di un'autorità superiore. Con altre parole: sotto l'impero di tale principio distributivo ogni membro dello Stato o dell'associazione statale può appropriarsi, a piena soddisfazione, dei beni che gli sono utili. Nell'attuale ordinamento della proprietà hanno una parte importante i beni così detti *liberi*, cioè quelli che come l'aria, il mare, l'acqua corrente esistono in quantità tale, da essere lasciate a piena disponibilità di tutti. Ogni persona inoltre può usare delle strade, piazze, ponti, giardini pubblici ed altre cose destinate all'uso comune (II, 5), entro certi limiti, a suo beneplacito. Tale concetto, già realizzato nell'attuale diritto privato, è stato esteso in alcuni

sistemi comunistici (1), a tutti i beni utili, dei quali ogni cittadino potrebbe appropriarsi a volontà, senza che si richieda un determinato rapporto fra la quantità appropriata ed il lavoro prestato. L'anarchismo comunista poi è forzato da' suoi principi fondamentali a propugnare il sistema di distribuzione automatica, mancandogli un organismo statale che possa effettuare la distribuzione dei beni.

Una tale condizione, che permetterebbe ad ognuno di consumare e di lavorare a piacimento, — nessun uomo serio vorrà negarlo — date le nostre masse eresciute nel regime della proprietà privata, è completamente insostenibile, almeno per un periodo di tempo molto lungo.

Tale condizione presupporrebbe una secolare educazione dei popoli nei sentimenti di fraternità e di solidarietà sociale, educazione che il cristianesimo ha abbandonato completamente dopo che, sotto Costantino, venne a patti collo classi dirigenti. Lo Stato democratico del lavoro potrebbe però, senza mettere in pericolo la riserva dei beni, estendere alquanto la cerchia delle cose considerate libere e destinate all'uso collettivo, mettendo nei periodi di abbondanza i generi alimentari, i combustibili, i mezzi di pulizia più comuni a libera disposizione dei cittadini. Certo, ad ogni modo, se coll'evolversi nel senso della sua tendenza naturale, l'ordinamento sociale adottasse il sistema dell'abitazione in comune e dei pasti in comune, risulterebbe neces-

---

(1) Vedasi per es. MORELLE, *Naufrage des isles flottantes ou Basiliade*, vol. I (1753), pag. 5, 6. — *Code de la nature* (1755), pag. 194, art. 11. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 264, nelle *Lois fondamentales*, art. 5.

sariamente un notevole allargamento della distribuzione automatica dei beni.

Tale sistema sarebbe suscettibile anche di maggiore estensione, qualora vi fossero sufficienti garanzie nella pubblicità e nell'opinione pubblica. Già oggi la tavola rotonda degli alberghi o le pensioni, che forniscono vitto ed alloggio comuni, costituiscono in certo modo un esempio dell'ordine sociale avvenire: ogni commensale potrebbe a benoplacito servirsi del piatto comune e senza misura delle vivande portate, ma il suo individuale egoismo trova, anche se vi sia scarsità di cibi, un freno nella relativa pubblicità dell'atto e nel riguardo agli altri commensali.

II. — Il secondo sistema soggettivo di distribuzione consiste nella distribuzione dei beni *da parte dello Stato*. Qui i beni di consumo e il godimento dei beni d'uso vengono distribuiti dai poteri statali fra i cittadini a seconda dei propri bisogni. Tale sistema impone però l'obbligo del lavoro per ogni cittadino valido, senza tuttavia che i beni (o servizi) attribuiti all'individuo debbano trovarsi in un determinato rapporto col lavoro da esso prestato.

Fra i bisogni emergono per la loro importanza pratica quelli dalla cui soddisfazione dipende per l'individuo la possibilità di un'esistenza civile, o che perciò possono chiamarsi bisogni d'esistenza. Quando un sistema giuridico riconosce ad ogni membro della società il diritto ai beni e ai servizi indispensabili alla vita civile nella misura dei mezzi disponibili, o prima che vengano soddisfatti i bisogni meno urgenti degli altri, riconosce il *diritto all'esistenza* (1). Questo diritto però

(1) MESLIER († 1729 o 1733), *Le testament*, vol. II (1864), pag. 170. — MORELLE, *Code de la nature* (1755), pag. 190,

9 — MENER, *Lo Stato socialista*.

varia di contenuto a seconda l'età dei cittadini. Per i minorenni il mantenimento e l'educazione; per gli adulti il mantenimento; per le persone inabili al lavoro per età, malattia od altre cause, la cura ed i riguardi dovuti al loro easo ed alla loro età (1). I brefotrofi ed orfanotrofi, l'assicurazione per la disoccupazione, la malattia, l'infortunio, la vecchiaia e l'invalidità rappresentano nel diritto odierno un principio, per quanto misero, di realizzazione del diritto alla esistenza.

Nella distribuzione dei mezzi necessari alla soddisfazione dei bisogni si dovrà in primo luogo tener conto dei fabbricati esistenti. L'architettura attuale ha una base prevalentemente individualista; converrà perciò

---

art. 2. — MABLY, *Doutes proposés aux philosophes économistes* (1768), pag. 39. — BABEUF, nel *Tribun du peuple* del 20 frimairo, an. IV (11 dicembre 1795), pag. 112. — BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 311 (*De la distribution et de l'usage des biens de la communauté*, art. 2). — FOURIER, *Le nouveau monde* (1829), pag. 4, 333, 373; nello *Oeuvres*, vol. VI (1848), pag. 3, 4, 283, 317. — Il Saint-Simonismo: *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nello *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 274. — OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 72. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5ª edizione (1848), pag. 35. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 265, nello *Lois distributives et économiques*, art. 4. — WEITLING, *Garantien der Harmonie und Freiheit* (1842), nella 3ª ed. (1849), pag. 170, art. 3 seg.; pag. 194, art. 2. — BEL-LAMY, *Looking backward*, 1888, ch. 12.

(1) VODASI MENOER, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag*, 2ª ed. (1891), pag. 8-11. — Il diritto al lavoro, complemento semi-socialista dell'attuale ordinamento del diritto privato, non va considerato qui. — VODASI *loc. cit.*, pag. 11-26. — SINGER-SIEGHARTT, *Das Recht auf Arbeit* (1896), pag. 76-79.

assegnare agli individui coniugati una casa separata (sistema della casa separata), mentre gli uomini celibi e le donne nubili potranno riunirsi subito in alloggi comuni con pasti collettivi (sistema della casa in comune) (1). Solo più tardi, coll'evoluzione dell'architettura socialista e colla trasformazione delle abitudini famigliari, quest'ultimo sistema potrebbe — avuto riguardo ai suoi grandi vantaggi economici — estendersi anche alle persone coniugate. Allora le proposte di Owen e di Fourier, nonchè gli edifici delle comunità socialiste americane, potrebbero servire di prototipo ai palazzi collettivi e comunali dello Stato democratico del lavoro.

Quando il diritto all'esistenza sarà completamente realizzato, solo allora i bisogni più elevati delle classi superiori (I, 1) potranno avere anch'essi la loro soddisfazione. Un'analisi particolareggiata di questi bisogni sarebbe praticamente impossibile; i mezzi di soddisfazione dovrebbero dividersi, come succedono per gli stipendi nella nostra gerarchia di funzionari, in determinate categorie generali, senza escludere che si tenga

---

(1) Nelle comunità comuniste dell'America esiste la casa in comune, come la casa separata. La casa separata è adottata nelle comunità d'Amana (alloggi separati, pasti comuni), Harmony e Zoar (alloggi e pasti separati); la casa in comune è adottata dai Shaker o nella comunità di Oneida (alloggi e pasti comuni). Da pochi anni (1898) si è sciolta la comunità di Zoar; quella di Oneida si è trasformata in una società per azioni (1881); tutto due si trovarono, all'abolizione della comunanza dei beni, in condizioni economiche molto floride. — Vedasi NORDHOFF, *The communistic societies in the United States* (1875), pag. 32, 88, 89, 111-136, 277. — HINDS, *American communities*, 1ª edizione (1878), pag. 51, 109, 121, 131, 134; 2ª edizione (1902), pag. 118 seg., 202 seg.

conto dei desiderî speciali degli interessati. Il carattere democratico dello Stato del lavoro dipenderà dal fatto, che i mezzi di soddisfazione pei ceti gerarchicamente più alti della società non oltrepasseranno di molto quelli assegnati ai più urgenti bisogni della vita.

Le conseguenze economiche del sistema distributivo attuale e di quello avvenire possono definirsi all'incirca nel seguente modo. L'attuale ordinamento della proprietà essendo basato in prevalenza sulla forza, è diretto anzitutto alla soddisfazione dei bisogni dei ceti dominanti, anche a rischio di privare le grandi masse dei mezzi indispensabili ad un tenore di vita degno di uomini civili. Nello Stato democratico del lavoro, invece, i bisogni più evoluti dei ceti superiori troveranno la loro soddisfazione solo dopo che a tutti i cittadini sia garantita la possibilità di un'esistenza civile. Su questa riforma fondamentale, la più grande forse a cui il genere umano abbia aspirato mai, s'impenna da un secolo il movimento sociale.

Una misura determinata di mezzi di soddisfazione ed un tempo determinate di lavoro — ecco il principio dei sistemi di distribuzione da parte dello Stato, che presenta innegabilmente una grande rigidità, che potrà essere però mitigata dal lento progredire della distribuzione automatica. — Come non sono uguali, fra classi alte e classi basse, i beni pel soddisfacimento dei rispettivi bisogni, così non si avrà la stessa giornata di lavoro per tutte le professioni. Sarà sommamente utile o forse indispensabile, se lo Stato vorrà raggiungere certi suoi scopi necessari, come per es. la buona esecuzione dei lavori sgradevoli e malsani, che esso conceda in tale materia la maggior possibile libertà.

Questo tipo di distribuzione dovrebbe però, per ragioni pratiche, subire modificazioni in due sensi. Anzi-

tutto perchè s'imporrebbero all'individuo, allora come oggi, vari obblighi, ai quali dovrebbe provvedere coi beni che gli vorranno assegnati. Per dare all'ordinamento avvenire le stesse garanzie oggi offerte dal diritto privato bisognerebbe per esempio stabilire l'obbligo di alimentazione dei figli da parte dei genitori (II, 13, 14). Così dovrebbe derivare all'autore di atti non concessi nè permessi l'obbligo di fornire un' indennità di varia natura (II, 9). A tutti questi obblighi e doveri l'individuo non potrebbe bastare se non aumentando la giornata di lavoro o diminuendo la quantità dei beni assegnatigli, senza però che questi potessero diminuire al disotto del limite necessario per l'esistenza.

Ma sarebbe poi a vedersi inoltre se lo Stato potrebbe concedere all'individuo una giornata di lavoro superiore a quella stabilita dalla norma generale, allo scopo di soddisfare bisogni più raffinati o più estesi. Parecchi socialisti vorrebbero concedere in questo campo completa libertà. Così, secondo le proposte di Weitling, la società dovrebbe essere obbligata di provvedere ad ogni membro per una giornata di lavoro di circa sei ore, tutte le cose e tutti i servizi necessari ed utili, senza togliere il diritto ad ogni cittadino di provvedersi con un dato numero di ore soprannumerarie quei prodotti e servizi (1), che senza essere necessari, abbelliscono o rendono migliore l'esistenza. Ma d'altra parte, l'amministrazione dello Stato non potrebbe dimenticare che un consumo troppo raffinato può essere

---

(1) WEITLING, *Garantien der Harmonie und Freiheit* (1842), nella 3<sup>a</sup> ed. (1849), pag. 193 seg. In simil modo PECQUEUR, *La République de Dieu* (1844), pag. 294. — RENARD, *Le régime socialiste*, (1898), nella 2<sup>a</sup> ed. (1898), pag. 33. — VANDERVELDE, *Le collectivisme* (1900), pag. 202, 203.

altrettanto fatale al suo carattere democratico, quanto nella società odierna è l'accumulazione di terreni e di capitali.

Il sistema soggettivo di distribuzione, quale fu più sopra da noi esposto, costituisce probabilmente la forma a cui tende l'odierno movimento sociale. Esso offre di fatto vantaggi notevoli, tanto per i gradi intermedi quanto per l'assetto sociale definitivo.

Nel periodo intermedio esso infatti permetterebbe allo Stato non solo di appoggiarsi sulle condizioni abituarie di lavoro e di consumo, ma anche di conservare i prezzi monetari, per i beni ed i servizi, con quelle modificazioni che volta volta sarebbero richieste dalle mutantesi condizioni.

Il mantenimento dei prezzi monetari renderebbe superfluo un generale rivalutamento delle cose e dei servizi, indispensabile qualora il valore di tutto le cose utili dovesse misurarsi con una nuova unità, quale sarebbe per esempio il lavoro medio (moneta di lavoro) in esse impiegato (1). Una tale revalutazione universale dei prezzi equivarrebbe già per se stessa ad una enorme rivoluzione economica, colla conseguenza naturale di

---

(1) La *moneta di lavoro* dei sistemi socialisti si appoggia senza dubbio sul concetto di Locke, Adam Smith, Ricardo e di molti altri economisti inglesi, per cui il lavoro è la base principale del valore. Quando dunque Roberto Owen istituì nel 1832 la sua banca per lo scambio di lavoro, si dava ad ogni depositore per le merci consegnate al magazzino non già moneta in contanti, ma certificati di lavoro (*labour notes*) per altrettante ore, quante un lavoratore medio doveva impiegare per produrre detta merce. Tale moneta di lavoro non passò solamente in molti sistemi socialisti — come quelli di Weitling, Rodbertus, Engels, Bebel —, ma formò anche le basi delle teorie del valore di Marx e di Rodbertus. Vedasi Locke, *Two treatises*

conflitti e complicazioni, senza poi arrecare utili rilevanti in un ordinamento sociale, che ha per base il diritto all'esistenza.

Se poi il socialismo si sviluppasse da principio per l'azione prevalente dei gruppi o dei comuni, la persistenza dei prezzi monetari faciliterebbe di molto il passaggio al nuovo ordinamento sociale, perchè in tal caso fra i singoli gruppi e comuni dovrebbe perdurare il diritto privato e l'ordinamento dei prezzi da esso stabilito (III, 5, 6). E qualora poi l'ordinamento giuridico individualista e socialista dovessero, per un certo tempo, esistere l'uno accanto all'altro, una comune misura del valore — la moneta — sarebbe assolutamente indispensabile (IV, 4, 5). Fra i membri socialisti dello Stato democratico del lavoro l'accreditamento

---

*of government* (1690), II, 40. — ADAM SMITH, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (1776), I, I, cap. V. — RICARDO, *The principles of political economy* (1817), cap. I. — OWEN, *Report to the county of Lanark* (1821), pag. 19 e seg. — Id., *Report of the proceedings at the general public meetings held in Dublin* (1823), pag. 127 seg. — *Crisis* (l'organo ufficiale della banca di Owen per lo scambio del lavoro), vol. I (1832-1833), pag. 77-80, 108. — GRAY, *The social system* (1831), pag. 64. — Id., *Lectures on the nature and the use of money* (1848), pag. 161 seg. — OSIACK WARREN, *Equitable commerce, a new development of principles*, New-York (1852), pag. 82 seg., 116 (vedasi più sotto, pag. 152, nota 1). — WEITLING, *Garantien der Harmonie und Freiheit* (1842), nolla 3<sup>a</sup> odiz. (1849), pag. 180 seg. — ROBERTUS, *Ueber den Normalarbeitslag* (1871), nelle *Kleinen Schriften* edite da M. Wirth (1890), pag. 342 seg. — Id., *Das Kapital* (1884), pag. 149 seg. — SCHAEFFLE, *Die Quintessenz des Socialismus* (1875), pagino 42-48. — ENGELS, *Anti-Dühring* (1877), pag. 259 seg. — BEBEL, *Die Fran*, 25<sup>a</sup> ed. (1895), pag. 361 seg. — Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag*, pag. 94-96. — Vedasi più sotto, pag. 138, 151-153.

e l'addebitamento bancario prenderebbe naturalmente il posto del pagamento a contanti.

Ma anche qualora fosse giunto a consolidarsi permanentemente, l'attuale nostro sistema distributivo offrirebbe sempre qualche esempio vantaggioso per una completa soluzione del sistema avvenire di distribuzione; una parte infatti dei valori prodotti verrebbe assegnata alla capitalizzazione, tutto il resto alla distribuzione fra i cittadini. Mantenendo i prezzi monetari tradizionali, lo Stato del lavoro potrebbe finalmente procedere con maggiore cautela alle modificazioni necessarie, mentre che la valutazione degli oggetti secondo il valore medio impiegato nella loro produzione sarebbe, per i continui progressi della tecnica, continuamente esposta a sconvolgimenti nuovi.

## CAPITOLO VIII.

### I sistemi oggettivi di distribuzione.

I sistemi oggettivi di distribuzione suppongono una condizione della società, nella quale tutta la proprietà in terreni ed in capitali, od almeno quella dei terreni, si trovi in mano dello Stato o delle associazioni statali. Non possono perciò essere enumerati fra i sistemi distributivi socialisti quelli che mirano solamente ad una equa distribuzione della proprietà privata, e specialmente della terra, fra i membri dello Stato. Giacchè con queste proposte non si vuole abolire la proprietà privata, ma, al contrario assicurarla e consolidarla togliendole i più gravi suoi attuali difetti (1).

III. — I sistemi oggettivi di distribuzione, che presuppongono la statizzazione della proprietà fondiaria e mobile, hanno per base necessaria il *diritto all'integrale prodotto del lavoro* (2). Sotto l'impero di questo

---

(1) La costituzione agraria di Sparta e di Creta non aveva carattere socialista, malgrado i pasti comuni (*Syssitia*) usuali nei due paesi; e neppure l'avevano le leggi agrarie dei due Gracchi ed il progetto, ricomparso parecchie volte durante la rivoluzione francese, di un'equa distribuzione delle terre (*loi agraire*).

(2) Vedasi MENOER, *Das Recht an den vollen Arbeitsertrag*, 2<sup>a</sup> ed. (1891), pag. 6-7 *passim*; inoltre FOXWELL in MENER.

diritto un reddito che non si basi sul lavoro (rendita fondiaria ed interesse del capitale) è impossibile, giacchè tutto il prodotto del lavoro è distribuito fra i soci lavoratori, detratte le spese degli oneri statali. Invece della moneta metallica si avrebbe la moneta lavoro, ma il valore non si misurerebbe dal tempo del lavoro, ma dal tempo medio di lavoro necessario. Ad ogni operaio non si pagherebbero perciò le ore di lavoro effettivamente impiegato per la produzione o pel servizio prestato, bensì solo il tempo che un operaio di applicazione e capacità media vi avrebbe impiegato. Sopra tali basi lo Stato dovrebbe stabilire tariffe per tutti i beni o servizi in tante ore di lavoro, ed ogni operaio potrebbe ritirare dai magazzini dello Stato tutti i beni per la soddisfazione de' suoi bisogni in misura dello ore medie di lavoro prestato (1).

È evidente che con questo sistema il problema distributivo è risolto solo per le persone atte al lavoro; a coloro che per l'età giovane, per malattia, vecchiaia o simili ragioni, sono incapaci di lavoro si dovrebbe provvedere con istituzioni private o sociali. La tariffa poi di tutti i prodotti, sulla misura delle ore di lavoro impiegate, costituirebbe sempre un compito difficile

---

*The right to the whole produce of labour, translated by Tamer (1899), pag. xxvii seg.; o ANDLER in MENGER, Le droit au produit intégral du travail, traduit par BONNET (1900), pag. xxx o seguenti.*

(1) Vedasi ROBERTUS, *Das Kapital* (1884), pag. 109-160. — Tutta la proprietà in capitali ed in terreni dovrebbe, secondo Robertus, spettare allo Stato (non al comune). Anche MARX, *Das Kapital* (1867), nella 3ª ediz. (1883), pag. 48, approva, benchè solo in forma ipotetica, la distribuzione secondo il tempo del lavoro. Vedasi anche RENARD, *Le régime socialiste* (1898), nella 2ª ed. (1898), pag. 157-176.

anche per lo Stato più progredito, tanto più che queste andrebbero soggette a continue riduzioni per le variazioni nella produttività del lavoro. Lo Stato non potrebbe tenere conto che degli elementi e fattori più generali, tipici e salienti, ed è per ciò che anche il sistema soggettivo della distribuzione da parte dello Stato (II, 7) dovrebbe astrarre dall'analisi dei bisogni individuali per considerare solo le categorie più generali dei bisogni.

Coloro che nell'uguaglianza dei cittadini vedono un pericolo per la saldezza e resistenza dello Stato democratico del lavoro, saranno avversi a questo sistema distributivo, anche perchè esso tende fatalmente all'assoluta uguaglianza economica di tutti coloro che lavorano. Adettate rigidamente e senza concessioni questo modo di distribuzione, esso equipara l'ora di lavoro media di un Raffaello a quella di un semplice bracciante, anzi, economicamente l'artista sarebbe non di rado inferiore al manuale, poichè la sua giornata conterà un minor numero di ore di lavoro di quella del lavoratore materiale.

IV. — Mentre la distribuzione dei beni secondo il lavoro medio, per l'azione assegnata ai poteri dello Stato, presenta un carattere prevalentemente socialista, la forma distributiva che ora analizzeremo costituisce un passaggio ad un ordinamento che ha base sulla proprietà privata. La sua caratteristica sta in ciò che la *proprietà della terra spetta allo Stato* o, più di frequente *al comune* mentre i laboratori industriali, i mezzi di trasporto, e tutti gli altri capitali si trovano nelle mani dei privati. Il sistema opposto, per cui i capitali appartengono alla collettività, la terra a privati non fu mai tentato nè in teoria, nè come applicazione pratica. Però sia sempre prevalso il concetto che la

terra è un dono libero della natura, mentre i capitali sono in prevalenza opera del lavoro umano (1).

Prevalendo in questa forma distributiva gli elementi individualisti, la terra non viene coltivata dalla collettività stessa, ma parcellata ed assegnata periodicamente a cittadini gratuitamente o contro un canone d'affitto, che serve alla soddisfazione dei bisogni collettivi. I membri della comunità usano del loro potere cogli stessi criteri che si osservano in un ordinamento individualista, press'a poco come fanno i nostri affittavoli, che provvedono la loro mano d'opera con contratto di salario, comprano quanto loro occorre e vendono i propri prodotti sul mercato. Un tale ordinamento offre perciò tutte le caratteristiche della vita economica sotto l'attuale diritto privato, eccezione fatta per la proprietà fondiaria, che vorrebbe distribuita in modo uguale. Questo è il sistema sociale della comunità agraria russa (Mir); l'identico concetto però sta anche a fondamento delle proposte di parecchi socialisti (2).

I sistemi ora esposti (I-IV) costituiscono le soluzioni socialiste fondamentali del problema della distribuzione, e ne abbiamo trattato seguendo piuttosto la storica evoluzione del socialismo, che non uno schema logico. Naturalmente fra questi quattro tipi sono possibili molte forme intermedie e miste, ma esse cadono fuori del campo delle nostre considerazioni, come pure i numerosi punti di contatto o di passaggio esistenti fra i sistemi oggettivi di distribuzione e l'ordinamento attuale della proprietà.

(1) Vedasi per es. SIMKHOWITCH, *Die Feldgemeinschaft in Russland* (1898), pag. 105 seg.

(2) THOMAS SPENCE, *The meridian sun of liberty* (1775), nell'ed. del 1796, pag. 8-11. — CHARLES HALL, *The effects of civilization on the people in European States* (1805), cap. 38.

## CAPITOLO IX.

### Il diritto delle obbligazioni.

Fra i peggiori nemici di un ordinamento veramente democratico va enumerato il nostro diritto delle obbligazioni, o in special modo il vigente diritto contrattuale. Secondo il diritto contrattuale dei codici civili di tutte le nazioni, il padrone può normalmente gettare sul lastrico l'operaio col licenziamento; il proprietario di casa può sfrattarlo insieme alla sua famiglia, anche se lo sfrattato non trova altro ricovero; il bottegaio e l'usuraio lo possono sfruttare a loro volta, senza incontrare un efficace freno nella legislazione. Alcune delle disposizioni in materia di contratti non sono altro che l'espressione storica dell'antico predominio delle classi possidenti, ma nella maggior parte sono conseguenza necessaria dell'attuale ordinamento della proprietà. È spiegabile perciò come vi possano essere dei ricchi che guardano con un quasi disprezzo il povero, sentendosi liberi dai mille vincoli invisibili che legano il proletario in ogni esplicazione della sua attività.

Con un tale materiale umano, abituato a tanto arbitrio o soggezione, gli scrittori democratici del secolo decimo ottavo ed i movimenti politici popolari susseguendosi cercarono di edificare lo Stato democratico. Se tutti

questi tentativi sono falliti e so anche le repubbliche più liberali mostrano poca vita democratica, la causa deve ricercarsi evidentemente nel fatto che invano può sperarsi dalle attuali masse devozione per scopi di natura politica ad esso estranei, mentre esso sono, per gli affari privati più essenziali e che maggiormente interessano la loro esistenza, abbandonate ogni giorno ed ogni ora all'arbitrio de' singoli individui. Poichè, che cosa rappresenta per la massa del popolo, sia pur anche la tirannide di un Tiberio o di un Caligola, cho appena lontanamente lo tocca e talvolta anzi gli riesce a vantaggio, di fronte al dispotismo di un padrone brutale, di un proprietario inumano, o di fronte allo sfruttamento di un bottegaio od usuraio rapace? Non vi è prova migliore della meravigliosa capacità pratica del popolo romano, del fatto che la plebe non tentò mai di rompere l'unità statale per dei semplici conflitti politici, ma lasciò invece ripetutamente la città a causa dello sfruttamento fatto dalla plutocrazia in forza dell'interpretazione abusiva del contratto di prestito. Si deve perciò considerare come un sintomo di maggiore saggezza, so il concetto puramente politico della democrazia passa sempre più in seconda linea nel pensiero e nelle aspirazioni dei popoli civili.

Lo Stato democratico del lavoro, a meno di volere creare condizioni affatto effimere, non potrà esimersi da una radicale trasformazione del diritto contrattuale. Tale riforma deve proporsi anzitutto lo scopo, di creare uno stato di cose per cui nessun cittadino possa essere soggetto all'altro in forza di un contratto di diritto privato. Ma anche qui, come nel diritto di proprietà, non si tratta di creare a nuovo; i germi delle istituzioni nuove si trovano già nelle attuali condizioni giuridiche.

Quando consideriamo le istituzioni che regolano con certo ordine l'immensa quantità dei lavori necessari al mantenimento della vita sociale, vediamo che la organizzazione del lavoro sociale (1) assume due forme principali: quella dell'*ordine* dato da un'autorità superiore e quella della sottomissione contrattuale di una persona alla volontà di un'altra (2).

L'organizzazione del lavoro per *ordine* di un'autorità superiore ha nei nostri tempi un'importanza grande ed ognor crescente. La sterminata quantità di lavori, che lo Stato moderno fa eseguire da' suoi impiegati e da' suoi eserciti, non si organizza per contratto, ma sopra ordini impartiti. I lavori economici dei membri di una famiglia ricevono anch'essi la loro direttiva dall'*ordine* del capo di famiglia. In certe imprese economiche privilegiate — come le società ferroviarie e marittime — l'ordinamento giuridico attuale concede un'autorità

---

(1) L'espressione: organizzazione del lavoro (*organisation du travail*) si trova, per quanto mi consta, per la prima volta nella *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 102, e si diffuse col lavoro di LOUIS BLANC, *Organisation du travail*, pubblicato in forma di libro per la prima volta nel 1840. La maggioranza degli scrittori socialisti intendo con essa una condizione sociale, in cui il lavoro sociale viene diretto da uno o più centri. Ma anche la reciproca sottomissione dei cittadini in forza dell'attuale diritto contrattuale è una — benchè imperfetta ed irrazionale — forma di organizzazione del lavoro sociale.

(2) MAINE, *Ancient law* (1874), pag. 168-170. — HERBERT SPENCER, nel *Plea for liberty, an argument against socialism and socialistic legislation* (1891), pag. 6 sog. — Vedasi anche STEINBACH, *Rechtsgeschäfte der wirtschaftlichen Organisation* (1897). — In., *Genossenschaftliche und herrschaftliche Verbände* (1901).

di fronte ai subalterni, che oltrepassa di molto i limiti di un puro contratto di diritto privato. In genere, in tutti i casi nei quali al direttore di una cooperativa di lavoro spetta un'autorità disciplinaria di fronte ai compagni di lavoro, l'*ordine* si può ritenere come fattore prevalente in sostituzione della sottomissione contrattuale.

Nell'organizzazione del lavoro sociale il *contratto* occupa però, negli attuali sistemi giuridici, una posizione assai più importante e prevalente. Un unico principio organizzatore, come quello dato dall'autorità di una direzione suprema, manca, eccezione fatta di poche e deboli tracce, conservatesi in ordinamenti giuridici poco evoluti dai tempi feudali (come per es. in certi codici per la sorvità domestica). Il lavoro sociale riceve invece, in tutti i campi, che lo Stato attuale considera di natura privata, la sua organizzazione dal fatto, che un cittadino si obbliga mediante contratti di fronte all'altro ad una data prestazione, sia che la convenzione si riferisca direttamente ad un lavoro (contratto di salario), sia che abbia per oggetto una cosa (vendita, scambio, prestito). Lo Stato si disinteressa di questa organizzazione privata del lavoro sociale, limitandosi a prestare l'aiuto del tribunale, qualora il contratto non venga debitamente adempiuto.

Queste due forme diverse d'organizzazione corrispondono esattamente alla valutazione data dalla società attuale agli interessi dei diversi ceti della popolazione. Finchè lo Stato considera gl'interessi di certi gruppi privilegiati come identici col bene pubblico, provvederà di ufficio solo per questi, e creerà solo per essi le organizzazioni pubbliche corrispondenti, mentre lascerà tranquillamente la realizzazione di tutti gli altri interessi all'iniziativa privata. Ma dal momento

che lo Stato democratico del lavoro vuole raggiungere il suo scopo supremo, cioè il vero e proprio *bene pubblico* (II, 1), che consiste in un civile tenore di vita delle masse, esso deve eliminare l'organizzazione privata del lavoro sociale per sostituirla con una organizzazione sociale. Questa grande trasformazione diviene specialmente indispensabile, quando lo Stato prende possesso dei beni d'uso e dei mezzi di produzione (II, 5, 6).

Nel campo politico i sistemi giuridici delle nazioni civili d'Europa hanno subito una simile trasformazione dalla fine del medio-evo in poi. Nel medio-evo e fino ad un periodo relativamente recente dell'era moderna, la giustizia, l'amministrazione, l'esercito e l'ordine fiscale, in breve tutto quello che chiamiamo potere statale, era oggetto di contratti privati e di uso privato (lo Stato patrimoniale). Allora neanche all'occhio inesperto poteva sfuggire, che il potere dello Stato non serviva al bene pubblico, ma bensì a quello di un piccolo gruppo.

Più tardi, alcune famiglie s'innalzarono al disopra di altre dinastie e corporazioni, tolsero loro il potere, formando poi, per esercitarlo a loro volta, un'organizzazione centralizzata. Sempre però gli interessi di determinati ceti costituivano lo scopo precipuo dello Stato, per quanto quelli politici delle famiglie regnanti predominassero sempre più e per quanto i ceti privilegiati andassero via via aumentando. Però l'illusione sui veri scopi dell'azione statale non era più possibile, perchè i ceti privilegiati non erano più costituiti da soli sovrani regnanti. In ugual modo possono ora le classi lavoratrici, la cui forza ed intelligenza aumentano continuamente, reclamare che lo Stato crei anche per esse un organismo che diriga in modo razionale la vita



economica, e la categoria d'interessi che toccano più da vicino il popolo lavoratore.

Se supponiamo l'attuale organizzazione privata del lavoro sociale sostituita da un'organizzazione pubblica, è chiaro che in tal caso possono solo esistere obbligazioni fra lo Stato ed i singoli cittadini, non di questi fra di loro. Gli innumerevoli centri da cui oggi viene diretto il lavoro sociale (come sono scomparsi i piccoli centri della vita politica medioevale) dovranno scomparire.

È vero, che l'individuo si troverebbe di fronte ad uno Stato potentissimo, esposto perciò a possibili arbitri ed abusi; ma però, a tale degenerazione dei poteri potrebbe opporsi la tendenza naturale, di aumentare la responsabilità delle persone dirigenti e di sottomettere le loro azioni a leggi e norme amministrative. Quando anche l'ultimo dei cittadini si sentirà nella funzione sua di lavoro di fronte ad un direttore responsabile, che non lo tratta con arbitrio ma secondo norme generali stabilite, solo allora potrà svilupparsi nelle classi inferiori quella dignità o quella profonda coscienza di completa uguaglianza, che dovrebbero formare in tutti i tempi il fondamento più saldo degli ordinamenti democratici.

Accanto a quest'organizzazione pubblica del lavoro sociale, l'odierno diritto contrattuale conserverebbe una ben modesta posizione. Ammessa nello Stato democratico del lavoro la proprietà dei beni di consumo (II, 4), non viene per conseguenza che in certa misura permarrà la sanzione obbligatoria del contratto. Bisognerebbe stabilire il principio che abbiano solamente effetto giuridico quei contratti che si liquidano subito e non possono perciò dare luogo in avvenire alla soggezione di un cittadino ad un altro. La donazione di un oggetto,

un servizio gratuito od immediatamente retribuito, lo scambio effettuato all'atto del contratto dovrebbero ad ogni modo essere leciti. Invece, i contratti di credito, e soprattutto il contratto di prestito, non dovrebbero essere in nessun caso ammessi, poichè essi determinano per la loro stessa natura un obbligo futuro da parte del debitore. Anche i contratti collettivi, che avessero per scopo il guadagno economico e che difficilissimamente possono liquidarsi subito, sarebbero perciò, nella maggioranza dei casi, privi di validità.

L'ordinamento del lavoro sociale sarebbe per conseguenza prevalentemente compito dell'organizzazione pubblica; all'iniziativa privata sarebbe lasciato, nel campo almeno del diritto, un limite molto ristretto. Nel campo della morale invece l'iniziativa privata potrebbe svilupparsi ampiamente. Già oggi il diritto contrattuale viene considerevolmente completato e mitigato dall'amore familiare, dall'amicizia, dalla pietà, dalla solidarietà e da altri simili sentimenti; *a fortiori* ciò avverrebbe nello Stato democratico del lavoro, nel quale scomparirebbero tanti antagonismi propri della società attuale.

Nell'odierno ordinamento individuale, le obbligazioni non sorgono solamente dai contratti, ma anche da azioni illecite, e questo danno regolarmente luogo ad un obbligo d'indennizzo. Nello Stato democratico del lavoro, per il fatto della socializzazione dei mezzi di produzione e degli oggetti d'uso, nonchè per l'organizzazione pubblica del lavoro sociale, il terreno antagonistico degli interessi individuali si ridurrebbe onoramente, e queste obbligazioni d'indennizzo avrebbero un'importanza minima. Dall'altra parte però la realizzazione di tali obbligazioni incontrerebbe maggiori difficoltà, non potendosi limitare, con soverchia sottrazione

di beni di consumo, il diritto all'esistenza (II, 7). A questa difficoltà però si potrebbe ovviare sottomettendo a sanzione penale le azioni illecite più importanti, che oggi sono di spettanza del diritto civile, sviluppando certe forme di penalità leggera (come il rimprovero pubblico) per quelle infrazioni che nei sistemi giuridici di tutti i tempi si trovano nel terreno intermedio fra il diritto civile e il diritto penale.

---



## CAPITOLO X.

### I contratti.

La proprietà da parte dello Stato degli oggetti d'uso e dei mezzi di produzione, ed inoltre l'organizzazione pubblica del lavoro sociale, ecco i due criteri più sicuri di un vero ordinamento socialista. Essi costituiranno perciò sempre il fine vero del movimento socialista, fine che solo può guarentire alle masse un'esistenza degna di uomini civili. Siccome però il raggiungimento di questo fine suppone una completa trasformazione delle forme sociali odierne, numerosi sistemi sociali s'accontentano di sottoporre i diversi contratti ad una riforma completa, pur mantenendo il vigente diritto di proprietà e delle obbligazioni. I contratti più importanti, di cui potrebbe essere questione, sarebbero press'a poco i seguenti:

I. *Il contratto di salario.* — Mediante il contratto di salario l'operaio cede al padrone per un dato tempo (salario a giornata) o per un dato lavoro (salario a cottimo) la sua forza di lavoro, della quale il padrone si vale, sia direttamente per la soddisfazione de' suoi bisogni personali (personale di servizio), sia per la produzione di beni, come avviene per gli operai agricoli, forestali ed industriali. Il difetto principale del nostro diritto di obbligazione è che la libertà delle parti contraenti non è in molti casi che apparente, ed in special

modo ciò si rivela nel contratto di salario, che quasi sempre avviene fra poveri e ricchi. E perciò il moderno movimento sociale ha preso le mosse più specialmente e frequentemente da questo contratto. Le classi possidenti hanno cercato di mitigare le maggiori asprezze dell'apparento libertà di questo contratto colla legislazione protettrice del lavoro, la quale riguarda anzitutto le donne ed i fanciulli, ma si estende anche agli operai adulti, senza però che le restrizioni apportate possano far perdere al contratto il suo carattere permanente privato. L'indole privata del contratto non si muterebbe se anche lo Stato fissasse per legge o con norme amministrative la giornata normale di lavoro ed un minimo di salario.

La riforma del contratto di salario assumerebbe una vera importanza solo qualora si stabilisse un permanente rapporto giuridico fra l'operaio ed i mezzi di produzione da esso adoperati. A tale scopo corrisponderebbe nel miglior modo una disposizione per cui il padrone non potesse licenziare un operaio se non per ragioni sufficienti e dovesse riprenderlo quando abbisognasse di mano d'opera. Fino a questo punto però nessuna legislazione si è spinta, benchè le associazioni operaie in Inghilterra ed altrove si prefiggano già tale scopo. Dal punto di vista legale, una disposizione di questo genere non sarebbe per nulla più eccezionale, di quanto possa essere e parere, per es., la proibizione di sfrattare arbitrariamente i contadini dai poderi che nei secoli xvii e xviii in Germania ed Austria vennero loro assegnati dallo Stato nei possedimenti dei latifondisti.

È vero però, che quando si tratta del salariato attuale non agiscono, sia pure in piccola misura, sulle classi influenti quelle ragioni d'interesse d'imposta e di reclu-

tamento, che ispirarono in quei tempi la tutela del contadino proprietario.

II. *Il contratto di compra e di scambio.* — Mediante il contratto di compra vien ceduto al compratore dal venditore un dato oggetto per un dato prezzo monetario. Essendo questo contratto di gran lunga il più frequente, è esso che sopra tutti gli altri determina con maggiore evidenza il carattere monetario del nostro ordinamento economico. Qualehe riformista, attribuendo una soverchia influenza alla moneta sopra l'ordinamento giuridico ed economico, propose una trasformazione del contratto di compra nel senso di sostituire alla moneta metallica una moneta di lavoro.

In questo senso s'adoperò anzitutto la banca di scambio fondata nel 1832 da Roberto Owen a Londra (*Equitable Labour Exchange*). Ogni socio poteva deporre nella banca i beni utili da esso prodotti, che venivano valutati dagli agenti in tante ore medie di lavoro e passati al produttore con certificati di lavoro (*labour notes*), coi quali egli poteva soddisfare ai propri bisogni ritirando dai depositi della Banca quanto gli occorreva e fino alla concorrenza dell'ammontare di ore di lavoro certificategli. — L'attuale diritto pubblico e privato avrebbe dovuto sussistere accanto a questa istituzione. La banca per lo scambio del lavoro aveva dunque solamente lo scopo di stabilire un rapporto diretto fra i produttori, stabilendo nello stesso tempo un'equa misura del valore (1).

---

(1) Vedasi la *Crisis*, vol. I (1832-1833), pag. 59. Già prima di Owen (nel 1827), sulla base degli stessi principî, Josiah Warren aveva a Cincinnati intrapreso un simile esperimento. Vedasi JOSIAH WARREN, *Practical details of equitable commerce*, New-York (1852), pag. 14 seg.

Con simili mezzi Rodbertus si propone di raggiungere scopi molto più lontani. Egli ha, come sappiamo (II, 8), escogitato un sistema socialista senza proprietà fondiaria e capitalistica; ma inoltre ha formulato un secondo più modesto progetto, nel quale non sarebbe scomparso l'odierno ordinamento della proprietà. Secondo questo progetto, lo Stato deve creare istituzioni, che rendano possibile di valutare tutti gli oggetti e servizi in tante ore di lavoro e di pagarli al produttore in moneta di lavoro. Riferendosi però questa proposta alla nazione intiera, non già ai soci di una banca di scambio, si deve nella distribuzione del prodotto di lavoro ancho provvedere agli altri rami dell'azienda nazionale. Rodbertus propongono di assegnare all'incirca il 10 per cento del prodotto di lavoro per i bisogni dello Stato, il 30 per cento per rendita ed altrettanto pel profitto, lasciando gli ultimi 30 per cento al lavoro stesso. — Così per 10 ore di lavoro medio all'operaio vengono certificate 3 ore solamente, che egli potrà adoperare per la soddisfazione dei propri bisogni (1).

Con questa organizzazione complicata Rodbertus non intende solo, come Owen, di metterlo i produttori in rapporto diretto fra di loro e di sostituire alla moneta metallica un misuratore del lavoro più equo, ma egli vuole inoltre assicurare alle classi sociali create dal nostro ordinamento della proprietà una partecipazione fissa all'entrata nazionale. L'organizzazione nuova garantirebbe specialmente l'aumento proporzionale del salario all'operaio, quando la produttività del lavoro aumen-

---

(1) RODBERTUS, *Ueber den Normalarbeitstag* (1871), nelle *Kleinen Schriften* edite da M. Wirth (1890), pag. 337-355; e MENGER, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag*, 2<sup>a</sup> ed. (1891), pag. 88-91.

tasse, in seguito ad invenzioni nuove e miglioramento della tecnica, mentre ora, anche a produttività crescente, il salario del lavoratore resta ridotto al punto da soddisfare solo ai bisogni più strettamente necessari.

III. *Contratto di credito*. — Il contratto di credito si caratterizza dal fatto che il creditore cede per un dato tempo, con o senza compenso, un oggetto, da restituirsi o da restituire in forma di oggetto equivalente (per es. fitto, prestito, ecc.) dopo scaduto il tempo pattuito. Il credito permette a colui che sa ispirare fiducia il mezzo di creare imprese economiche senza fortuna propria, o di circondarsi delle apparenze esteriori almeno dell'agiatezza. — I contratti di credito hanno perciò in ogni tempo attirata l'attenzione dei riformatori sociali, che vorrebbero trasformare senza violenza la società, cambiando quasi con un colpo di magica bacchetta la miseria attuale delle masse in agiatezza e benessere. Primo fra questi fantasiosi filantropi per il suo valore intellettuale va nominato il Proudhon.

Proudhon vuole risolvere la questione sociale, mantenendo la proprietà privata e l'economia individuale, col permettere a tutti di ottenere credito senza o quasi senza interessi. Data questa possibilità, non solo ognuno potrebbe senza fortuna fondare aziende economiche, ma scomparirebbe anche ben presto la rendita ed il profitto dalla nostra vita economica. Poiché certamente nessuno pagherebbe la pigione o le varie forme di profitto che non nascono dal lavoro, se potesse acquistare sempre i mezzi di produzione o gli oggetti d'uso mediante un prestito senza interesse. Per raggiungere un fine così grande, al Proudhon — strano a dirsi — pare basterebbe una banca popolare, che emettesse ai suoi soci, sotto condizioni sempre meno gravose, una carta-moneta (*bons de circulation*), che la banca non

sarebbe obbligata di rimborsare in moneta metallica, ma i soci s'impegnerebbero di accettare in pagamento (1) in tutti i loro negozi.

È evidente che tale istituzione non potrebbe mai condurre al credito gratuito, nè tanto meno all'abolizione del reddito senza lavoro. Giacchè, se la banca popolare, sulla base degli odierni istituti di credito, desse la sua carta moneta solo a persone solvibili, per la stessa ristrettezza della circolazione non si potrebbe raggiungere gli accennati scopi sociali; e se viceversa i *bons de circulation* fossero emessi in grande quantità, senza riguardo alla solvibilità degli acquirenti, il loro valore scenderebbe ben presto al minimo, fino a togliere la capacità di circolazione.

V. *I contratti di società*. — Coi contratti di società il lavoro e lo sostanze di parecchio persone si uniscono per uno scopo comune. Siccome nell'associazione lo sfruttamento economico da una persona all'altra non può essere in nessun caso mai così intenso quanto cogli altri contratti, essa ha attirato, specialmente agli inizi del movimento sociale, l'attenzione di quei riformatori che volevano fondare la società nuova sulla base di una libera intesa fra eittadini senza coercizione statale. Ma le forme vaghe ed individualiste del contratto di società si sono sempre mostrate insufficienti a creare un ordine sociale nuovo. L'intima comunanza di vita che deve esistere fra i membri dello Stato democratico del lavoro non è possibile infatti possa mai nascere da un semplice contratto di diritto privato, come da

---

(1) Vedansi gli statuti della banca popolare del 31 gennaio 1849, nelle *Oeuvres complètes* di PROUDHON, edito da Lacroix, vol. VI (1868), pag. 259-312, specialmente gli articoli 9, 16, 18, 31, 32.

esso non potrebbe crearsi la coesione di un esercito o di una comunità religiosa.

Fra i socialisti che vogliono fondare la società nuova sopra l'associazione volontaria vanno enumerati Fourier (1), Owen (2), Thompson (3) e le comunità comuniste del Nord-America (4), che appartengono tutti ai primi inizi del socialismo moderno. Anche Luigi Blanc (5) e Lassalle (6) si propongono la solu-

(1) FOURIER, *Le nouveau monde industriel* (1829), pag. 119, nelle *Oeuvres*, vol. VI (1848), pag. 100. — CONSIDERANT, *Destinée sociale*, vol. I (1837), pag. 369 seg.

(2) ROBERT OWEN, *Letter published in the London newspapers of September 10. 1817*, ristampata nella *Life of Owen*, vol. I A (1858), pag. 119-138. — Più tardi Owen si fece anche fautore della trasformazione sociale per coercizione di Stato. Vedasi il suo lavoro: *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 56 seg. e *passim*. La formazione di associazioni contrattuali venne già molto prima di Owen propugnata da JOHN BELLERS, *Proposals for raising a college of industry* (1696), ristampato nella *Life of Owen*, vol. I A, pag. 157 seg.

(3) THOMPSON (discepolo di Owen), *An inquiry into the principles of the distribution of wealth* (1824), pag. 386 seg. — *Id.*, *Practical directions for the speedy and economical establishment of communities* (1830), pag. 11 seg.

(4) Le comunità comuniste americane si basano tutto sopra contratti di diritto civile, che troviamo parzialmente riprodotti nei libri di Nordhoff e Hinds (più sopra, pag. 131, nota 1). Lo stesso si dica delle numerose comunità fondate nel Nord-America sul sistema di Owen (dal 1826 in poi) e di Fourier (dal 1843), ora disciolte. Vedasi NOYER, *Hist. of American social.* (1870), pag. 13 seg.

(5) LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 153. In modo simile s'esprime già prima un anonimo (Schuster?), *Gedanken eines Republikaners*, Parigi (1835), pag. 18.

(6) LASSALLE, *Offenes Antwortschreiben* (1863), nell'ediz. di Bernstein, vol. II (1893), pag. 429, 443; — *Arbeiterlesbuch*

zione del problema sociale mediante la fondazione di associazioni. Ma poichè essi ammettono una sovvenzione alle associazioni da parte dello Stato o la lenta estensione di questi organismi sopra l'intero campo della produzione, questi due pensatori sono da considerarsi come il tratto d'unione coi socialisti moderni, i quali si propongono di fondare lo Stato democratico del lavoro trasformando gli attuali ordinamenti e la secolare loro autorità e potenza.

Sarebbe cosa facile citare ancora altri riformatori che si illudono di guarire i mali della nostra società modificando i contratti. Le proposte più importanti in questo senso vennero da me sottoposte ad una critica minuta nel mio libro sul diritto all'integrale prodotto del lavoro. Il risultato finale di questa critica si può riassumere in questo, che la potenza della proprietà fondiaria e capitalista è nell'attuale società troppo grande per poter essere scossa per effetto di un contratto e che in genere il nostro diritto privato non potrà mai essere vinto per mezzo dei suoi propri strumenti ed elementi (1).

---

(1863), vol. II, pag. 557; — *Herr Bastiat-Schulze von Dellitzsch* (1864), vol. III (1893), pag. 220 seg.

(1) VANDERVELDE, *Il collettivismo* (1903). Genova, Libreria Moderna.

## CAPITOLO XI.

### Del diritto di successione.

Il diritto di successione è nell'attuale società quasi altrettanto importante quanto il diritto di proprietà. Questo regge il presente, quello l'avvenire della struttura sociale. La ricchezza nazionale è assegnata dal nostro ordinamento della proprietà prevalentemente agli individui, ed anche l'accumulazione dei capitali è quasi totalmente opera loro. Quando questi individui poco a poco venendo a morire sono tolti alle loro ricchezze, sarebbe nell'interesse supremo della nazione che i loro beni accumulati, sui quali si basa l'esistenza economica di tutti, venissero distribuiti in modo razionale fra la generazione nuova. Disponendo essi del diritto di successione, si dispone anche della struttura sociale della generazione avvenire nello stesso modo che col potere della scuola si dominano fino ad un certo punto le tendenze intellettuali dell'avvenire. Perciò gli elementi aristocratici di tutte le nazioni cercarono sempre, malgrado il loro poco interesse per il diritto privato, di plasmare il diritto di successione in modo da farlo servire alla conservazione del proprio dominio (1).

---

(1) MENGER, *Il diritto civile ed il proletariato*, n. 56.

Malgrado la grandissima importanza del diritto di successione nell'attuale ordinamento, la critica socialista si è rivolta assai meno contro di esso che non contro il diritto di proprietà. Fra i sistemi sociali, che considerano la questione con speciale riguardo, occupano il primo posto quelli, ai quali si ispirò la congiura degli uguali di Babœuf ed il Saint-Simonismo. Essi sostituiscono il diritto di successione familiare con quello dello Stato, onde trasmettere in tal modo senza scossa violenta, tutta la fortuna nazionale nelle mani dello Stato (1). Ma coloro, che fanno simili proposte, non si rendono conto come il diritto di successione altro non sia che una conseguenza della proprietà privata e che perciò alla limitazione dell'uno deve precedere la limitazione dell'altra.

Molto minore che non ora sarà certamente l'importanza del diritto di successione nello Stato democratico del lavoro. La più gran parte dei beni, e cioè i mezzi di produzione e gli oggetti d'uso, sarà proprietà dello Stato; l'individuo potrà disporre liberamente — entro certi limiti — solo degli oggetti di consumo, che per la loro natura stessa sono meno durevoli e preziosi. Le ricchezze perciò che si trasmetteranno ereditariamente da una generazione all'altra saranno di poca entità e di poca importanza sociale.

Nello Stato democratico del lavoro il diritto di successione si riferirà perciò puramente agli oggetti di consumo. Essendo questo diritto la causa principale,

---

(1) BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 305; — *Fragment d'un projet de décret économique*, art. 3; — *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 236, 243, 247.

ehe divide attualmente i cittadini in classi sociali alte e basse, senza riguardo al merito personale, esso non potrà, neanche nella sua forma più ristretta, penetrare nel nuovo ordine di cose nè sollevare maggior simpatia di quella che l'attuale democrazia nutre per la nobiltà ereditaria. Ad ogni modo, lo Stato del lavoro dovrà imprimere al diritto di successione un carattere schiettamente democratico. I beni ereditari di qualche entità, quali potrebbero derivare da notevoli erediti del testatore verso lo Stato o le associazioni statali, dovrebbero ridursi mediante alte imposte sull'eredità. Quando vi sono figli od altri discendenti, l'eredità viene ripartita per legge in parti uguali fra di essi, o solo qualora non ve ne fossero, il testatore avrebbe il diritto di disporre dei suoi beni (1). La successione legale comprende solo i figli, i genitori ed i fratelli; ove essi manchino, è erede lo Stato (2). Se l'erede si trova di fronte al testatore in un grado di parentela lontano, o se manea ogni parentela, l'imposta sull'eredità dovrà aumentare anche per i piccoli lasciti.

Nei sistemi oggettivi di distribuzione di beni (II, 8) l'entità della proprietà privata e per conseguenza anche

(1) Simili disposizioni si trovano già nel decreto del Convento francese del 7 marzo 1793 e del 17 Nivôse, II, art. IX.

(2) SAINT-JUST, *Fragments sur les institutions républicaines* (an. III), pag. 58. Anche autori posteriori hanno chiesto l'abolizione completa o una restrizione radicale del diritto di successione poi parenti laterali, come per es. un articolo del *Globe* del 23 luglio 1831. — LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), pag. 144. — LANGE, *Die Arbeiterfrage* (1865), nella 4<sup>a</sup> ed. (1879), pag. 286, 287. — MENGER, *Il diritto civile ed il proletariato* (1894). Torino, Fratelli Bocca.

del diritto di successione è notevolmente accresciuta. Nel sistema oggettivo di distribuzione, senza proprietà privata della terra e del capitale, sulla base del diritto all'integrale prodotto del lavoro (Rodbertus), l'individuo può lasciare in eredità quanta moneta di lavoro gli pare o piace. *A fortiori* in quegli ordinamenti sociali, in cui solo la terra è proprietà dello Stato o delle associazioni statali, tutto il capitale resta oggetto della proprietà privata o del diritto di successione. Questo diritto avrebbe dunque la stessa forma che nell'ordinamento odierno.


Con una radicale restrizione del diritto successorio lo Stato democratico del lavoro eliminerebbe senza dubbio uno dei lati più scuri del diritto attuale. Giacchè non vi è istituzione che neghi più completamente il rapporto fra merito e compenso, mentre d'altra parte abbandona il corso dell'esistenza dell'individuo al caso della nascita.

I fautori di quest'istituzione dicono, è vero, che l'attività dei genitori viene intensificata dal desiderio di provvedere al benessere dei figli. Ma cosa vediamo ogni giorno nella vita pratica? Le classi più attive della società: i lavoratori salariati, gli impiegati privati, gli scienziati, gli artisti, i funzionari e i militari, ottengono un compenso solo durante il periodo della loro vita, e nel miglior dei casi una magra pensione per le loro vedove ed orfani. Solamente gl'imprenditori, gl'industriali sono in grado, accumulando terreni o capitali, di provvedere ai discendenti un reddito senza lavoro. Così si vede il fenomeno strano di un nipote di Goethe, che vive in condizioni molto modeste, mentre i discendenti di un qualche fortunato fabbricante di lucido da scarpe, se non sono sciuponi, possono per secoli godere di una

vita agiata senza lavorare. Se si potesse ideare un ordinamento sociale di facile attuazione pratica, che garantisso all'individuo il possesso ed il godimento della fortuna da esso guadagnata per tutta la durata della sua vita, le classi inferiori non rifiuterebbero di certo la proposta; ma col diritto di successione, nella sua forma attuale, le masse non simpatizzeranno mai.

---





## CAPITOLO XII.

### Il matrimonio.

Dopo avere nei capitoli antecedenti (II,3,- 11) esposte le istituzioni giuridiche, che servono alla conservazione degli individui, passo ora a considerare quelle che danno organizzazione giuridica alla propagazione della specie. Esse formano, nell'odierno diritto privato, il *diritto familiare*, che comprende il matrimonio, il rapporto fra genitori e figli, la tutela e qualche formazione secondaria. Il centro delle istituzioni del diritto familiare è costituito naturalmente dal matrimonio, di fronte al quale le altre istituzioni stanno nel rapporto di fenomeni derivati e complementari.

Il matrimonio si basa, negli Stati civili a religione cristiana, sopra un contratto fra coniugi, che è libero, per quanto è possibile, in una società come la nostra, dominata dalla proprietà privata e dalla forza. Sopra tale contratto lo Stato spiega una duplice influenza. Anzitutto prescrive serie formalità per la conclusione del matrimonio, in modo che la sua legalità non possa essere di regola posta in dubbio.

Poi fissa per legge le conseguenze giuridiche del contratto, non solo riguardo alle questioni finanziarie, ma anche riguardo il rapporto personale fra i coniugi, per cui non sono ammesse abrogazioni arbitrarie degli interessati. Questa limitazione non è del resto proprietà

esclusiva del diritto matrimoniale; la legislazione moderna ha evidentemente la tendenza di estendersi ai contratti, che riguardano la vita personale dei contraenti, sostituendo all'arbitraria una interpretazione costante e rigorosa (1).

Il matrimonio così, come la proprietà, serve dunque a due scopi fondamentali nella società umana, o si comprende perciò come molti socialisti vogliono, con la trasformazione radicale della proprietà, anche quella del matrimonio. Questo però non è richiesto nè da tutti gli autori nè da tutti i sistemi socialisti; non si può in conseguenza considerare il completo riordinamento della vita sessuale come un punto universalmente riconosciuto dal programma socialista. Le proposte fatte sull'argomento si possono ordinare in tre gruppi principali.

Un gruppo di autori vuole sostituire all'attuale matrimonio il *libero amore*, cioè una condizione per cui i rapporti sessuali durevoli fra uomo e donna non vengano imposti dalla legge, ma lasciati al libero volere degli interessati. Quando queste criteri fosse adottate dai membri di un gruppo poco numeroso, per esempio da una tribù o da una comunità religiosa, ci troveremmo di fronte ad un *matrimonio collettivo*, pel fatto, che ogni membro della collettività potrebbe domandare da ogni membro di sesso diverso — a date condizioni — di entrare in relazione sessuale. In questo caso, come nel matrimonio odierne, esiste un obbligo permanente ai rapporti sessuali; solo che, siccome tale obbligo si riferisce ad un gruppo numeroso di uomini

---

(1) Vedasi Menger, *Il diritto civile ed il proletariato* (1894), e nello stesso ordine d'idea il Cod. civ. tedesco, §§ 549, 618.

e di donne, ne avviene che il matrimonio collettivo s'avvicina per i suoi effetti pratici al libero amore.

In favore del libero amore scrissero ultimamente il socialista Bebel (1) o la maggioranza degli anarchici (2). Il matrimonio collettivo (*complex marriage*) ha esistito per lungo tempo nollo comunità dei *perfezionisti* di Oneida o Wallingford nel Nord-America (3). Le duo

(1) BEBEL, *Die Frau und der Socialismus* (1883), nell'edizione 25<sup>a</sup> (1895), pag. 427-435. Vedasi anche MESLIER († 1729 o 1733), *Le Testament*, vol. II (1864), pag. 226, 227. — THOMPSON, *Appeal of the one half of the human race, women, against the other half, men* (1825), pag. 199 seg. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 266. Anche Godwin ed Owen, benchè vogliano mantenere il matrimonio, s'avvicinano, col grande rilassamento del vincolo coniugale che propugnano, al libero amore. Vedasi GODWIN, *Enquiry concerning political justice* (1793), nella 3<sup>a</sup> ed., vol. II (1798), pag. 507-511. — OWEN, *The marriage system in the new moral world* (1838), pag. 66 seg.; Manifesto (1840), pag. 56-58; — *What is socialism and what would be its practical effects upon society* (1841), pag. 40 seg.

(2) MORRIS, *News from nowhere* (1891), nella 6<sup>a</sup> ed. (1899), pag. 90. — TUCKER, *Instead of a book* (1893), nella 2<sup>a</sup> edizione (1897), pag. 15. — JEAN GRAVE, *La société future* (1795), cap. XXII. — CHARLES ALBERT, *L'amour libre*, 3<sup>a</sup> ed. (1899), pag. 191 seg.

(3) Ad Oneida il consenso al coito doveva essere richiesto per mezzo di terzi, generalmente di persone attempato, e fino all'anno 1869 vi erano provvedimenti contro una precreazione soverchia. Giacchè queste istituzioni provocarono attacchi violenti, specialmente da parto del clero, e si pensò ad adottare contro di esse leggi repressive, il matrimonio collettivo venne abolito dopo 30 anni d'esistenza nel 1879, prima ancora dell'abolizione della proprietà collettiva (1881). Dopo la abolizione quasi tutte le persone adulte contrassero matrimoni regolari. Vedasi NORDHOFF, *The communistic societies of the United States* (1875), pag. 275-277. — NOYES (capo dell'antica

formo di rapporto sessuale presuppongono naturalmente che lo Stato od il comune s'incarichino del mantenimento o dell'educazione dei figli.

Un secondo gruppo di socialisti, primo fra i quali Platone, vuole sottomettero la vita sessuale ad una organizzazione che si potrebbe chiamare *matrimonio di Stato*. Un rapporto sessuale continuato fra un uomo ed una donna non corrisponde al concetto svolto da Platone, nella sua *Repubblica*, almeno per quanto riguarda i membri della classe dominante. Però egli non ammette il libero amore (1), ma domanda che il potere statale, per ottenere una generazione di uomini robusti, assegni ad ogni cittadino la donna, e diriga o sorvegli perfino il coito (2). Il figlio non deve conoscere il proprio padre, nè il padre il figlio, ma lo Stato s'impadronisce del neonato e lo educa (3). Il matrimonio di Stato però si riferisce unicamente ai custodi (φύλακται) cioè alla classe dominante mentre della grande maggioranza delle classi produttive, Platone, da vero aristocratico, non tiene quasi parola. Più tardi, nella sua opera sulle Leggi, se veramente è stata scritta da lui, Platone abbandona l'opinione espressa nella *Repubblica*, per propugnare, con qualche lieve modificazione, il matrimonio monogamico (4).

comunità d'Oneida), *History of American socialisms*, pag. 623-640; *Health of Children* (1878), pag. 2. — HINDS, *American communities*, 2<sup>a</sup> ed. (1902), pag. 196 seg.

(1) PLATO, *De republ.*, pag. 458 Steph.; vedasi però anche pag. 461.

(2) PLATO, *loc. cit.*, pag. 459, 460. Vedasi anche CAMPANELLA, *Civitas solis* (1623), in *Philosophiae realis pars sec.* (1637), pag. 149.

(3) PLATO, *op. cit.*, pag. 460.

(4) PLATO, *De leg.*, pag. 773 D E, 774 E.

Fra i socialisti dei tempi moderni *Enfantin* pare abbia avuto, sull'ordinamento delle relazioni sessuali, idee che stanno fra il matrimonio collettivo ed il matrimonio di Stato. *Saint-Simon*, il maestro di *Enfantin*, non tradisce ne' suoi numerosi scritti, se egli miri o no ad una radicale trasformazione dei rapporti sessuali. Anche la scuola di *Saint-Simon* propugnò, fino alla uscita di *Bazard*, il matrimonio monogamico od indissolubile del cristianesimo (1), come risulta dai suoi manifesti del luglio (2) o dell'ottobre (3) 1830; la donna però deve essere completamente equiparata all'uomo, o la coppia matrimoniale deve considerarsi come la più piccola unità sociale, in modo che ogni professione o mestiere venga esercitato dall'uomo o dalla donna in comune (4). Più tardi però, pare che *Enfantin* si persuadesse della utilità fra i membri della comunità *Saint-Simonista* di un matrimonio collettivo, e che la coppia sacerdotale (*couple sacerdotale*) a cui in generale spettava la direzione della comunità, dovesse regolare anche la vita sessuale dei membri della comunità (5). Benchè *Enfantin* non abbia espresso

---

(1) Vedasi la *Notice historique*, nelle *Oeuvres complètes*, vol. VI (1866), pag. 43.

(2) Vedasi *Not. hist.*, vol. II (1865), pag. 229.

(3) *Not. hist.*, vol. IV (1865), pag. 123.

(4) Vedasi, oltre le note sotto 3 o 4, la *Notice hist.*, vol. III (1865), pag. 113, 114, 185, 186; vol. V (1866), pag. 46 seg.

(5) L'idea più chiara dell'opinione di *Enfantin* sulla vita sessuale — opinione che del resto venne respinta ad unanimità dal Consiglio Supremo dei *St.-Simonisti* — si può avere dalla polemica che *Bazard* fece contro di essa nelle *Discussions morales, politiques et religieuses*, o dalla Nota di *Olinde Rodrigues* *sur le mariage et le divorce*. Meno reciso furono le dichiarazioni di *Enfantin* nell'assemblea della famiglia *St.-Simonista*

mai apertamente in pubblico le sue idee e volesse veder riservata la realizzazione della sua morale nuova ad un tempo più progredito (1), bastò l'enunciazione di queste teorico per produrre nella scuola Saint-Simonista, allora tutta piena di speranza, una scissura insanabile.

Un terzo gruppo di socialisti cerca finalmente di combattere i molteplici inconvenienti della nostra organizzazione sessuale, introducendo la *poligamia* o la *poliandria*. Questo si distinguono dal libero amore e dal matrimonio collettivo, per il fatto che rappresentano un rapporto sessuale fra un uomo e parecchie donne, ovvero tra una donna e parecchi uomini, che esclude rapporti sessuali con altri. La poligamia o la poliandria si distinguono dal matrimonio di Stato per ciò, che i rapporti matrimoniali si stabiliscono e s'iniziano solo secondo la volontà degli interessati. La poliandria o più ancora la poligamia sono fra gli istituti giuridici i più diffusi; basta ricordare l'Islam, e fra le sette cristiane, i Mormoni.

Fra i fautori socialisti della poligamia e poliandria va notato anzitutto Fourier. La sua critica dello con-

---

del 14 novembre 1831, ed una Conferenza ristampata nel *Globe* del 19 febbraio 1832: *Sur les relations de l'homme et de la femme*, e nell'articolo di Duveyriers nel *Globe* del 12 gennaio 1832: *De la femme*. Per questi due ultimi articoli il redattore del *Globe*, Michel Chevalier, poi Infantin o Duveyriers vennero, il 28 agosto 1832, condannati dalle Assise di Parigi, per reato contro il buon costume, ad un anno di carcere. Vedasi BAZARD, *op. cit.*, pag. 1-8. — MORALE, *Réunion générale de la famille* (aprile 1832), pag. 5 a 17, 59-64. — *Globe* del 12 gennaio e del 19 febbraio 1832, pag. 46, 197 seg. — *Procès en la Cour d'Assises de la Seine* (1832), pag. 305.

(1) *Not. hist.*, vol. VI (1866), pag. 39.

dizioni attuali è giustamente celobre (1). Ma le riforme da esso proposte sono bizzarre ed inattuabili. Fourier parte dal concetto che le istituzioni sossuali dei nostri tempi fanno violenza agli istinti naturali dei maschi ed anzitutto delle donne, producendo ipocrisia generale in materia di rapporti sessuali. Già nel primo fra i suoi maggiori lavori (la *Théorie des quatre mouvements* dell'anno 1808) propone per il periodo di transizione (*sesto periodo*) che per tutte le ragazze al di là dei 18 anni esista un diritto legale al libero amore (2). Nello stesso tempo il matrimonio dovrebbe continuare ad esistere, specialmente fra le persone più mature (3). Nel settimo periodo, che però non costituirebbe ancora il punto culminante dell'evoluzione, ogni donna potrebbe avere contemporaneamente un marito, un generatore (*géniteur*), un favorito (*favori*), ed un numero illimitato di possessori (*possesseurs*); dal primo avrà due figli, dal secondo uno, mentre che i possessori sarebbero gli uomini che prima hanno avuto relazioni colla donna (4).

Fourier propone dunque nell'epoca sopra citata una

---

(1) FOURIER, *Théorie des quatre mouvements* (1808), pag. 147 e seg., e nelle *Oeuvres complètes*, vol. I, 3<sup>a</sup> edizione (1846), pag. 110 seg. — *Traité de l'association domestique agricole*, vol. II (1822), pag. 365 seg., 290 seg., e nelle *Oeuvres complètes*, vol. IV, 2<sup>a</sup> ed. (1841), pag. 51 seg.; vol. V (1841), pag. 210 seg. — *Le nouveau monde industriel* (1829), pag. 264 e seg., e nelle *Oeuvres complètes*, vol. VI, 3<sup>a</sup> ediz. (1848), pag. 225 seg.

(2) FOURIER, *Théorie des quatre mouvements*, pag. 91, 183; e nelle *Oeuvres*, vol. I, pag. 52, 134.

(3) FOURIER, *loc. cit.*, pag. 192 o 193; e nelle *Oeuvres*, vol. I, pag. 140, 141.

(4) FOURIER, *loc. cit.*, pag. 169; e nelle *Oeuvres*, vol. I, pag. 125, 126.

combinazione della poligamia col libero amore, senza entrare nelle condizioni giuridiche complicatissime che risulterebbero dalle istituzioni proposte. E non entra neppure in merito alle riforme della vita sessuale nell'ottavo periodo, in cui si dovrebbe avere l'esplicazione completa delle sue idee. Nelle opere posteriori egli ha precisato qualche punto, ma nulla ha mutato d'essenziale nella parte più caratteristica delle sue riforme (1).

Le idee bizzarre e confuse di Fourier sulla trasformazione della vita sessuale sono state sempre causa di grande imbarazzo per i suoi discepoli; e qualunque volta si passò alla realizzazione pratica del suo sistema, tali idee vennero naturalmente sempre lasciate a parte (2). Fourier stesso finì con rimandare l'attuazione dello Stato nuovo in materia sessuale ad un avvenire così lontano, da equivalere ad una rinuncia alle sue idee di riforma (3).

Ben considerate tutte queste proposte, appare evi-

---

(1) FOURIER, *Traité de l'association domestique-agricole*, vol. I, pag. 510 seg.; *Nouveau monde industriel*, pag. 264 o seg.; o nelle *Oeuvres*, vol. V, pag. 229 o seg.; vol. VI, pag. 225 o seg.

(2) V. per os. *Bases de la politique positive. Manifeste de l'école sociétaire fondée par Fourier* (1842), pag. 128, 129. — RENAUD, *Solidarité*, 6<sup>a</sup> ediz. (1877), pag. 160, 161. Anche BRISBANE, *Social destiny of man* (1840), pag. 8, 9. — Questo libro sta a fondo del movimento fouriorista iniziato dal 1813 nel Nord-America, o considera come scopo dello suo aspirazioni la riorganizzazione del lavoro; come anche i falansteri fondati nel Nord-America si propongono di risolvere il problema economico, non già il problema sessuale.

(3) FOURIER, *Le nouveau monde industriel* (1829), pag. 182, 183; nelle *Oeuvres complètes*, vol. VI, pag. 154, 155. V. anche l'esposizione nelle *Oeuvres*, vol. I, 3<sup>a</sup> edizione (1846), pag. 103-106.

dente, che solo quelle che propugnano il libero amore ed il matrimonio collettivo possono essere prese in considerazione; non quella del matrimonio di Stato nè l'altre della poligamia e poliandria. Non il matrimonio di Stato, perchè contrariamente agli antichi abbiamo un sentimento troppo vivo della libertà personale per permetterlo ad esso una intromissione nei rapporti più individuali ed intimi. La poligamia e la poliandria poi, no, perchè presentano tutti i difetti del matrimonio monogamico, senza averne i molteplici pregi.

Si devo dunque sostituire il libero amore od il matrimonio collettivo al matrimonio attuale?

Si ha certamente torto di ripudiare, come molti fanno, tale riforma in nome della morale. La condizione del libero amore o del matrimonio collettivo, per cui quasi tutti i popoli sono passati nel corso della loro evoluzione (1), non può affatto considerarsi come immorale. Se il movimento sociale dovesse ricondurci a queste condizioni, in modo che a poco a poco la grande maggioranza del popolo li accettasse, i fanatici della realtà vedrebbero ben presto in esse l'unico ordinamento morale della vita dei sessi.

Alcuni sconsigliano di occuparsi del problema sessuale, adducendo che con esso si complica maggiormente la soluzione del problema sociale. Il movimento sociale ha già un programma immenso, la cui realizzazione richiederà forse il lavoro di secoli: la limita-

---

(1) BACHOFEN, *Das Mutterrecht* (1861), nella 2ª ed. (1897), pag. 19, 22, 384 e seg. — MORGAN, *Ancient Society* (1877), pag. 498, 500-502. — ENGELS, *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates* (1884), pag. 17. — STEIN, *Die soziale Frage im Lichte der Philosophie* (1897), pag. 68 seg.

zione della proprietà privata, l'organizzazione statale della produzione, la trasformazione dello Stato individualista basato sulla forza nello Stato democratico del lavoro. Che cosa è, che cosa appare, in confronto, lo stesso grande sconvolgimento prodotto dall'introduzione del cristianesimo? Solo quando lo Stato democratico del lavoro avrà effettuato il risorgimento giuridico e morale dell'umanità, si potrebbe, secondo costoro, trattare della riforma della vita sessuale.

Ma anche qualora esistessero le condizioni generali per tale trasformazione, le nazioni si rifiuterebbero certo al libero amore ed al matrimonio collettivo, per conservare il matrimonio nella sua forma attuale (1), riformandolo semplicemente nel senso di renderlo dissolubile occorrendo motivi e ragioni gravi. Il matrimonio collettivo è inattuabile, perchè anche nello Stato democratico del lavoro mancherebbero raggruppamenti religiosi o gentilizi, sopra i quali quest'istituzione potrebbe basarsi. Il libero amore poi presenta tali e tanti inconvenienti, che le masse del popolo dovrebbero rifiutarlo, anche se tutti i fattori politici ed ecclesiastici, che ora

---

(1) MORELLE, *Code de la nature* (1755), pag. 216. — GRAY, *Social System* (1831), pag. 194. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5ª ed. (1848), pag. 141 o seg. — PECQUEUR, *La république de Dieu* (1844), pag. 194 o seg. — ENGELS, *Der Ursprung der Familie* (1884), nella 4ª ed. (1892), pag. 71-73. — BELLAMY, *Looking backward* (1888), cap. XXV. — KAUTSKY, *Das Erfurter Programm* (1892), pag. 145 o seg. — ATLANTICUS, *Production und Konsum im Socialstaat* (1898), pag. 9. — Fra gli autori che vogliono mantenere il matrimonio attuale si possono forse anche contare tutti i numerosi teorici socialisti che non si occupano affatto di una trasformazione della vita sessuale, come Louis Blanc, Rodbertus, Marx, Lassalle.

si valgono della loro autorità per difendere il matrimonio monogamico, fossero ridotti al silenzio.

Se confrontiamo, per avere un criterio direttivo del nostro giudizio, le condizioni sessuali o quelle economiche, si può dire che il matrimonio monogamico abbia prodotto nel campo della vita sessuale una condizione simile a quella che si produrrebbe nella vita economica, se la proprietà fosse distribuita in misura uguale ed il diritto di successione fosse abolito. Difatti, i godimenti sessuali vengono col matrimonio distribuiti abbastanza equamente; se ciò non di meno gli individui trovano nel matrimonio una soddisfazione molto diversa, la colpa non è dell'istituto giuridico, ma della disposizione individuale dei coniugi, che si esplicherebbero probabilmente anche sotto qualunque altra organizzazione della vita sessuale.

Il libero amore invece può paragonarsi alla libera concorrenza, alla libertà del contratto ed a simili istituzioni economiche che sotto la parvenza della libertà servono al dominio dei ricchi e dei potenti. Potenza, fortuna, istruzione, capacità oratoria, bellezza e robustezza fisica darebbero una tale prevalenza nella concorrenza dell'amore, che coloro, cui la sorte non largì questi doni resterebbero non giuridicamente ma effettivamente più o meno esclusi dal godimento sessuale. So dunque proprio i più spinti fra i socialisti ed anarchici predicano il libero amore, essi agognano in materia sessuale e senza rendersene conto, l'identica condizione di cose, che in economia combattono accanitamente.

Il libero amore aumenterebbe pei smisuratamente la vita sessuale a danno del benessere fisico ed intellettuale. La grande libertà di scelta, unita al sentimento dell'irresponsabilità completa, intensificherebbe molto al di là dei limiti attuali questo potentissimo fra gli

istinti. Ora è certo che lo Stato democratico del lavoro non ha ragione alcuna per combattere l'istinto sessuale come tale, ma non deve però liberarlo da ogni vincolo, quasi per imprimere a tutta la vita sociale un carattere di grossolana sensualità.

Non si può disconoscere che l'opposizione al cristianesimo entri per molto nelle idee dei fautori del libero amore: il cristianesimo, per cui la nostra vita terrena non è che una breve preparazione per l'eterno regno di Dio. Esso predica la mortificazione della carne, e considera lo stesso matrimonio come un male necessario. Lo Stato democratico del lavoro non può fare sue queste aspirazioni antinaturali e sterili; ma non per ciò deve assumere una posizione diametralmente opposta. È difetto grave del radicalismo quello di pigliare pretesto della insufficienza e delle colpe che Chiesa e Stato hanno verso le classi popolari, per cadere in esagerazioni ed errori opposti.

I fautori del libero amore guardano nella loro lotta contro il matrimonio troppo al fatto puramente sessuale, trascurando la comunanza di vita, la reciprocità d'aiuto, d'istruzione, di cultura. Questo elemento intellettuale e morale nei rapporti fra uomo e donna, che coll'aumento di cultura delle masse, assumerà sempre maggiore importanza, può solo trovare la sua piena esplicazione in un matrimonio durevole e ben organizzato. Più di qualunque altra cosa non dovrebbe mancare nello Stato democratico del lavoro il reciproco aiuto dei coniugi e degli altri membri della famiglia, poichè per l'abolizione del personale domestico i servizi casalinghi, specialmente col sistema delle case separate, dovranno essere eseguiti dalla donna o dai membri minorenni della famiglia.

Non vi è adunque, come risulta dalla nostra esposizione, alcun bisogno di sostituire al matrimonio attuale il

libero amore od il matrimonio collettivo. In tutti i tempi la più gran parte dei matrimoni venne sempre conchiusa fra persone che per posizione sociale, fortuna, educazione, erano all'incirca allo stesso livello. Perciò il diritto matrimoniale non offre l'unilateralità e l'ingiustizia che si riscontrano viceversa in tutti gli altri campi giuridici, nei quali abitualmente si urtano gli interessi di classe. Nello Stato democratico del lavoro poi scomparirebbero i più gravi inconvenienti che oggi sono inerenti al matrimonio, perchè l'interesse materiale non influirebbe, neppure lontanamente, data la misura attuale, sulla conclusione loro. Inoltre, credo fondata la speranza, che in virtù delle piccole differenze economiche fra i cittadini (I, 11. II, 7) la prostituzione scomparirà come fenomeno generale. I casi isolati non saranno prodotti dalla miseria materiale, ma da speciali condizioni fisiche e psichiche degli individui.

Secondo il vigente diritto privato, il marito è obbligato di provvedere alla moglie gli alimenti corrispondenti alla sua posizione sociale. Quest'obbligo non potrebbe far parte del sistema giuridico dello Stato di lavoro, nel quale invece la moglie avrebbe un diritto proprio all'esistenza. Se il diritto dell'uomo e quello della donna appartenessero a diverse categorie (I, 11. II, 7) per la quantità e qualità dei mezzi di soddisfacimento, la posizione del marito deciderebbe naturalmente sulla posizione dei due coniugi. Però esisterà anche per la moglie il generale obbligo al lavoro, che si esplicherà anzitutto nella famiglia, ma che però potrà anche estendersi a lavori fuori di casa.

Solo coll'assicurazione di un proprio diritto alla esistenza le donne saranno effettivamente equiparate

agli uomini. Finchè, come nell'attuale società, la moglie sarà mantenuta dal marito, i figli dal padre; finchè dunque la grande massa delle donne dipende materialmente dagli uomini, non si può pensare ad una uguaglianza di diritto fra i due sessi.

È vero che tale uguaglianza di diritto potrà ottenersi dalla donna solo mediante un sacrificio, come succede di ogni naturale acquisto, il sacrificio cioè di piegarsi all'universale obbligo del lavoro. Le donne del popolo, che già fin d'ora compiono sopra larga scala lavori casalinghi ed esterni, non sentiranno un radicale mutamento dall'introduzione dell'obbligo di lavoro. Fra tutti i costi il più duramente colpito dalla trasformazione economica della società sarà probabilmente quello della donna di classe ricca, che attualmente non compie quasi alcun lavoro e lascia inoltre e d'abitudine la casa stessa alle cure di salariati delle classi povere.

Come l'obbligo degli alimenti da parte del marito, così pur nello Stato democratico del lavoro cesserà tutto il regime matrimoniale dei beni, trovandosi i coniugi l'uno di fronte all'altro come due persone indipendenti con proprio diritto all'esistenza. L'uomo o la donna conserveranno dunque la loro proprietà privata, che ad ogni modo, sotto l'ordinamento socialista, avrà una importanza minima; quello poi che o genitori o terzi regalassero ad uno dei coniugi in vista del matrimonio sarebbe da considerarsi come donazione, dalla quale, in conformità dei principi sopra esposti (II, 9), non potrebbe derivare un rapporto d'obbligazione.

## CAPITOLO XIII.

### Il rapporto fra genitori e figli legittimi.

Lo Stato democratico del lavoro, come senza dubbio si mostrerà conservatore riguardo al matrimonio, eosì probabilmente anche farà pei rapporti giuridici fra genitori e figli illegittimi, in quei punti almeno nei quali il diritto all'esistenza non implichi mutamenti essenziali.

Secondo gli attuali sistemi del diritto civile, spetta al padre, ed in seconda linea alla madre, di allevare ed educare i figli legittimi, e tale obbligo passa eventualmente ai nonni od altri parenti in via ascendente. Viceversa i figli devono, in caso di necessità, provvedere i mezzi di sussistenza ai genitori, ai nonni e eosì via. In realtà si può dire però, che attualmente il dovere di alimentare ed educare i figli è l'unico che abbia importanza sociale; tutti gli altri casi costituiscono eccezioni rarissime. A più forte ragione ciò avverrà quando lo Stato democratico del lavoro garantirà ad ognuno il diritto all'esistenza, e nessuno abbisognerà di soccorsi nè da enti pubblici, nè da privati.

Nel primo anno di vita, il nutrimento viene porto al bambino direttamente dalla madre; perciò è indispensabile che il bambino sia affidato alle cure dei genitori. Queste condizioni sono naturalmente indipendenti dall'ordinamento sociale. Senza dubbio però dovrà abolirsi il baliatrico mercenario, in causa del quale ora

annualmente migliaia di figli del proletariato sono tratti a morte prematura o condannati ad infermità permanente (1).

L'alimentazione ed educazione dei figli, dopo il primo anno e fino all'età maggiore (supponiamo fino ai 14 anni), dipenderà dalla forma specifica che avrà assunto la vita sociale. Qualora lo Stato democratico del lavoro od il Comune si fossero decisi, per es., per il sistema delle case separate (II, 7), come forse sarà richiesto dalla disposizione delle abitazioni, il mantenimento e l'educazione dei figli avverrà come ora, nella casa paterna.

Ma, ancho data tale risoluzione, puro dovrebbero intraprendersi trasformazioni materiali in due sensi.

E anzitutto si dovrebbero raccogliere in pubblici asili quei ragazzi ai quali i parenti per ragioni di lavoro non potessero prestare le cure necessarie. È infatti grave difetto attuale, che lo Stato si disinteressi completamente di questo cho dovrebbe essere suo dovere, mentre abbandona e lascia crescere innumerevoli piccoli proletari senza educazione e sorveglianza, sicuri candidati alle patrie galere. Eppure, senza dubbio lo Stato avrebbe già attualmente i mezzi per spiegare un'opera utile in questo campo. Poi in secondo luogo la scuola dovrebbe in gran parte incaricarsi dell'alimentazione e della cura dei bambini, per cui questa istituzione assumerà di fronte alla vita familiare importanza ancho maggiore che oggi non abbia.

Se invece lo Stato si decidesse per il sistema delle case riunite, sarebbe più conveniente lasciare il man-

---

(1) Vedasi Menger, *Il diritto civile ed il proletariato*, N. XVIII.

tenimento e l'educazione dei figli ad organi pubblici, che eserciterebbero la loro funzione in locali separati. Nello Stato democratico del lavoro, in cui tutto il diritto privato si sarà mutato in diritto amministrativo, anche la questione del chi dovrà provvedere alla salute fisica intellettuale e morale dei figli si deciderà in via amministrativa.

Di grandissima importanza è il problema, se il mantenimento e l'educazione dei figli dovrà avvenire a spese dei genitori od a quelle dello Stato. Ogni bambino ha di fronte allo Stato un diritto proprio all'esistenza, che esso abbia o non abbia dei genitori. Ma con questo diritto potrebbe conciliarsi il fatto, che lo Stato si rifacesse delle spese di mantenimento e d'educazione, sia collocando i genitori in una categoria inferiore per quanto riguarda i mezzi di soddisfazione ad essi assegnabili, sia — e questo formerà la regola — aumentando l'obbligo al lavoro oltre la misura media (II, 7).

I fautori del libero amore propugnano naturalmente il mantenimento o l'educazione dei figli a cura dello Stato (1), ma però anche qualche socialista che è favo-

---

(1) Vedasi MESLIER, *Le Testament*, vol. II (1869), pag. 226-229. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 266. — BEBEL, *Die Frau* (1883), nell'ediz. 25<sup>a</sup> (1895), pag. 406. — Quasi insolubile è il problema della cura, del mantenimento e dell'educazione dei figli per l'anarchismo, mancando qui ogni potere statale che possa assumersi direttamente tale compito ed obbligare i genitori reluttanti, mentre naturalmente il bambino non è in grado di propugnare esse stesse i suoi interessi. Perciò gli scrittori anarchici devono contentarsi di risultati veramente insostenibili e passare sopra la questione con frasi che non dicono nulla. Vedasi TUCKER, *Instead of a book*, 2<sup>a</sup> edizione (1897), pag. 134-149. — JEAN GRAVE, *La société future* (1895), cap. 23. — CHARLES ALBERT, *L'amour libre*, 3<sup>a</sup> ediz. (1899), pag. 216.

revole al matrimonio sostiene la stessa opinione (1). Io invece credo, che lo Stato democratico del lavoro — se non per sempre, per molti anni certo — dovrà ammottero nel suo sistema giuridico il dovere dei genitori di mantenere e di educare i figli.

Come è noto, Malthus (2) pose il principio che in generale la popolazione tende a crescere in misura superiore ai mezzi di sussistenza del paese. Talo opinione è stata combattuta da parecchi economisti e socialisti (3), e difatti si osserva in certi paesi, per esempio in Francia, che l'aumento della popolazione di fronte ai mezzi di sussistenza, nonchè essere soverchio è perfino insufficiente. Per la più grande parte delle nazioni civili europee la legge di Malthus può però considerarsi esatta, finchè almono non si avveri un totale mutamento nelle abitudini della vita sessuale.

---

(1) MORELLE, *Code de la nature* (1755), pag. 226; *Loix d'éducation*, art. 4; *La congiura degli uguali di Baboeuf*. — VODASI BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. I (1823), pag. 282. — OWEN, *The revolution of the mind and practice of the human race* (1849), pag. 78-82.

(2) MALTHUS, *An essay on the principle of population* (1798), pag. 13-17, e nelle edizioni seguouti.

(3) GODWIN, *On population, an inquiry concerning the power of increase in the numbers of mankind* (1820), pag. 507 seg. — OWEN, *Report of the proceedings at the several meetings held in Dublin* (1823), pag. 100, 107 e seg. — GRAY, *Social System* (1831), pag. 178 e seg. — PROUDHON, *Système des contradictions économiques*, vol. II (1846), pag. 397 e seg. LEROUX, *Malthus et les économistes* (1846), nella nuova edizione del 1849, pag. 212, 213. — MARX, *Das Kapital*, vol. I (1867), nella 3ª ed. (1883), pag. 637, 638. — H. GEORGE, *Progress and poverty* (1880), libro II, cap. IV. — BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25ª od. (1895), pag. 441-463. — BERNSTEIN, *Zur Geschichte und Theorie der Sozial dem.* (1901), pag. 72.



Ora, il freno più importante all'aumento soverchio della popolazione -- fra quelli almeno che dipendono dall'ordinamento sociale -- è certo l'obbligo ai genitori di mantenere e di educare i figli fino all'età in cui sono atti al lavoro.

Se lo Stato democratico del lavoro saprà imporre quest'obbligo, certo olevorà un argine contro l'aumento soverchio della popolazione non meno efficace di quello costituito dall'ordinamento giuridico attuale, senza però che nè coll'uno, nè coll'altro dei due sistemi il problema della popolazione possa ritenersi risolto.

Molti socialisti, è vero, ricordano gli immensi terreni incolti nelle varie parti del mondo, che potrebbero fornire i mezzi di sussistenza od accogliere l'eccesso di popolazione (1). Ma siamo poi sieuri di poter sempre offrire al cambio dei prodotti agrari altri prodotti accettabili? Non si dimentichi che la concentrazione delle forze economiche nello Stato del lavoro stimolerà ovunque floridezza ed attività industriale. Riguardo poi all'emigrazione, essa, sia per la diversità di clima, di lingua, di religione, di costumi, non sarà accettata dai cittadini dello Stato nuovo se non a malincuore; inoltre potrebbe anche darsi che un paese straniero non fosse disposto a ricevere emigranti. Tali consigli somigliano molto a quelli degli economisti liberali, quando consigliano al lavoratore, che vede declinare la sua industria di scegliersi una nuova professione, consiglio questo molte volte inattuabile, o la cui attuazione altre volte conduce ad un disastro per il lavoratore.

---

(1) GODWIN, *On population*, pag. 444 e seg. — BEBEL, *Die Frau*, pag. 455 e seg.

Qualche fautore del libero amore sostiene anche, che il tenore di vita più elevato e la cultura intellettuale più intensa, renderanno nello Stato democratico del lavoro meno frequenti e meno fecondi i rapporti sessuali (1). Ma, anche ammesso che vi possa essere un rapporto causale — cosa difficile del resto a stabilirsi in rapporti così intimi — gli effetti supposti si verificherebbero sempre solo dopo parecchie generazioni.

L'obbligo ai genitori di mantenere ed educare i loro figli è una di quelle istituzioni limitatrici, che si tolgono assai più facilmente che non si reintegrino. La sua speciale efficacia dipende dal fatto che essa colpisce l'egoismo umano alla sorgente, infliggendo al godimento sessuale spensierato pesi economici e personali (2). Solo quando le speranze dei teorici socialisti fossero convalidate coll'esperienza di parecchie generazioni, ovvero quando invenzioni nuove rendessero possibile di estrarre alimenti, con un processo poco costoso, da sostanze minerali o vegetali esistenti in grandi quantità (legno, foglie), solo allora sarebbe venuto il tempo di eliminare tale freno importante od almeno di mitigarne l'applicazione.

(1) BEEEL, *Die Frau*, pag. 449.

(2) Dei mezzi con cui la società possa ovviare ad un soverchio aumento di popolazione, i socialisti trattarono assai più, prima dell'influenza di Marx, Lassalle e Rodbertus, che posero la discussione sul terreno economico, lasciando ai neo-malthusiani d'occuparsi dei problemi sessuali. — Vedasi ROBERT DALE OWEN (figlio), *Moral physiology, or a brief and plain treatise on the population question* (1830), nell'8ª ediz. (1832), pag. 47, 50; *Oneida-Community*: NOYES, *Essay on scientific propagation*, pubblicato circa il 1873; *Male continence* (1872), ristampato in Alice Stockham; KAREZZA, *Ethics of marriage*, Chicago, pagino 120-127; *Dixon and his copyists* (1874), pag. 32 o seg.;

## CAPITOLO XIV.

### I figli illegittimi.

Il rapporto giuridico delle madri coi figli illegittimi costituisce il miglior criterio per giudicare della moralità viva ed attiva di un popolo; moralità che va bene distinta dalla fraseologia morale e dal formalismo in materia di costumi. I maschi delle classi possidenti, nelle cui mani è riposta esclusivamente la legislazione, hanno tutto l'interesse di completare la loro vita sessuale prima o dopo il matrimonio coll'amore libero colle donne del popolo, senza averne a subire sacrificio soverchio. A questa tendenza, biasimovole certamente dal punto di vista della moralità attuale, si opposero con serietà ed energia il diritto canonico (1)

---

*Health of Children in Oneida-Community* (1878), pag. 2; *History of American socialisms* (1870), p. 366. — NORDHOFF, *The communistic societies of the United States* (1875), p. 276. — GEORGE NOYES MILLER, *Zugassent's discovery*, Chicago (1901), pag. 63 e seg., 80 e seg. — KAUTSKY, *Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft* (1880), pagina 156 e seg.

(1) Secondo il diritto canonico, che seguiva in ciò la legislazione mosaica, il seduttore di una vergine doveva sposarla e dotarla. Se egli si rifiutava, o se il padre non voleva concedergli la ragazza come sposa, il seduttore era punito con pena corporale, colla scomunica e colla reclusione in un convento. Se il

nonchè l'uso giudiziario del diritto comune tedesco (1) o perfino il tanto malfamato prodotto del secolo XVIII: il *Landrecht* prussiano (2). Solo nel secolo XIX la tendenza accennata ha ottenuto completa vittoria nei codici della Francia, dell'Austria, dell'Italia e della Germania (3). Quanto siano potenti gli interessi sessuali è palesato in modo molto curioso dal fatto che nel Codice civile tedesco, mentre molti dei principi giuridici propugnati da me nell'interesse delle classi povere vi vennero accolti (4), nessuna fra le mie proposte, pur molto moderate, che riguardavano i figli illegittimi è stata adottata, eccezione fatta di qualche disposizione di minima importanza (5).

---

ceite illegittime aveva avute delle conseguenze, il padre era in obbligo di passare gli alimenti al figlio. — Vedasi C. 1, 2, X, *de adulteriis et stupro* (5, 16); e 5, X, *de eo qui duxit in matr.* (4, 7).

(1) L'uso giudiziario tedesco adottò in sostanza le disposizioni del diritto canonico, mitigandene però la severità collo stabilire che il seduttore potesse sposare la ragazza o dotarla.

(2) Vedasi MENER, *Il diritto civile ed il proletariato*, edizione italiana (1894), N. XXII.

(3) *Code civil français* (1803, 1804), art. 340. — *Oesterreichisches bürg. Gesetzbuch* (1811), § 163 e seg. — Codice civile italiano (1865), art. 189. — *Deutsches bürg. Gesetzbuch*, §§ 1708-1718.

(4) Il Codice civile tedesco accettò le mie critiche nei punti seguenti: riguardo le conseguenze dell'ignoranza della legge, riguardo l'applicazione analogica del diritto l'ostensione del concetto di usura a tutti gli atti giuridici (§ 138 del Cod. civile tedesco), la tutela della vita, della salute e della morale di fronte al padrone di servizio e al proprietario (§§ 618, 544 Codice civile tedesco), ecc. Vedasi MENER, *Il diritto civile ed il proletariato* (ed. ital. 1894), N. VIII, IX, 38, 39-48, 49.

(5) Nonchè le mie proposte per migliorare la condizione sociale dei figli illegittimi si basassero in generale sul *Landrecht* prus-

Nello Stato democratico del lavoro le differenze di ricchezza e di potere, che nell'attuale società sono causa di condizioni tanto tristi, saranno molto mitigate, e si avrà per ciò la base per un trattamento equo delle madri e dei figli illegittimi.

Per quanto riguarda le madri, si dovrà anzitutto distinguere se il coito illegittimo sia o no stato ottenuto colla forza, colla minaccia, con l'impostura (specialmente con promessa di matrimonio), o con abuso di autorità.

Il coito ottenuto con uno di questi mezzi dovrebbe avere una sanzione penale (1). Le attuali leggi penali già colpiscono i casi più brutali, come per es., quando la donna è stuprata o colla violenza o con minaccia di immediato pericolo della sua sicurezza o della sua vita, ecc., o quando si abusa di lei in uno stato di incooscienza o d'abulia, ovvero in un'età minore (2) e così via; ma solo una legge penale più generale potrà garantire sufficientemente l'onore della donna, che in uno Stato nel quale quasi non esiste la proprietà costituirà per essa il supremo bono personale. Per queste ragioni la sanzione penale dovrebbe esistere

---

siano, il Cod. civ. tedesco non accettò che una sola disposizione, quella cioè per cui la madre può reclamare dal giudice, già prima del parto, un decreto che obblighi il padre di anticipare le spese del parto e gli alimenti per 3 mesi. — Vedasi Menger, *loc. cit.*, N. 26, ed il Cod. civ. tedesco, § 1716. — Si mantenne anche il caso d'annullamento del diritto della donna, che avesse durante il periodo della concezione avuto relazioni sessuali anche con altri uomini, malgrado l'ovidento ingiustizia che esso costituisca a tutto vantaggio delle classi dirigenti. — Vedasi Menger, *loc. cit.*, N. 19-27, e Cod. civ. tedesco, §§ 1705, 1718.

(1) Il Cod. civ. ted., § 825, offre in questi casi solo un diritto d'indennità con azione civile.

(2) Cod. civ. tedesco, § 176.

anche pei casi, nei quali il coito illegittimo ottenuto con uno dei mezzi accennati non fosse seguito da gravidanza.

Non si dovrebbe procedere penalmente, nell'un caso e nell'altro, se l'uomo è disposto a riparare la sua azione illegale col matrimonio. Ma anche se egli non può o non vuole sposare la donna, bisognerebbe concedere a questa la posizione di una donna divorziata senza propria colpa, al figlio quella di figlio legittimo.

Se invece il coito è avvenuto senza il concorso da parte dell'uomo di mezzi illeciti, solo nel caso della nascita di un figlio spetteranno dei doveri all'uomo. Gli alimenti alla donna sedotta, che nell'ordinamento odierno sono pienamente giustificati, non avrebbero ragione di esistere nello Stato democratico del lavoro, avendo ad ogni modo ognuno il diritto all'esistenza.

Il figlio nato fuori matrimonio ha naturalmente, di fronte allo Stato, diritto all'esistenza, corrispondente al grado sociale che spetta alla madre. Ma però lo Stato ha diritto ad una rifusione da parte dei genitori, specialmente da parte del padre, che non sopporta i pesi personali dell'allevamento e dell'educazione. Il figlio illegittimo porta il nome della madre, a cui resta affidato per la cura e l'educazione, finchè non subentri il mantenimento o l'educazione in istituti pubblici (II, 15); un diritto di successione si riconoscerà solo colla madre ed i parenti suoi (II, 11) dall'una, ed il figlio dall'altra parte. Padre è considerato colui che ha avuto rapporti colla madre durante il periodo in cui il bambino dovette essere concepito. Se in tale periodo vi furono parecchi uomini ad avere rapporti carnali colla madre, la rifusione delle spese di alimenti e di educazione del bambino sarà richiesta da tutti e verrà distribuita in misura della loro posizione sociale.

Tali proposte costituiscono il minimo di quanto la madre ed i figli possono domandare nello Stato democratico del lavoro. La legislazione della Rivoluzione francese, benchè mantenesse rigidamente il principio della proprietà privata, è andata in parecchi punti ben oltre, equiparando i figli riconosciuti dal padre, per quanto concerne la loro posizione sociale ed il loro diritto d'eredità, quasi ai figli legittimi (1). Anche in un ordinamento socialista si manifesterebbe ben presto il bisogno di eliminare sempre di più la differenza che corre fra la posizione degli illegittimi e quella dei legittimi.

Solo dopo una tale trasformazione la vita familiare delle masse assumerebbe la purezza ed inviolabilità richiesta ad un ordinamento diretto ai veri interessi della massa del popolo. Non vi può essere errore maggiore di quello che commettono alcuni socialisti, come per es. Bebel, quando vogliono estendere al popolo intero come norma generale la dissoluzione dei costumi sopportabile ora appena nelle classi alte. Ma noi vediamo come già nella storia della Rivoluzione francese, quando il proletariato, durante il terrore, aveva effettivamente il potere nelle mani, l'immoralità sessuale venisse repressa con severità, e con un rigore forse eccessivo (2).

---

(1) Vedansi le leggi del 4 giugno 1793; 12 brum. II; 3 vend. IV; 26 vend. IV; 15 therm. IV; 2 vent. VI.

(2) È noto che l'Hebertista Chaumette, nella sua qualità di procuratore del Comune di Parigi, perseguì col massimo rigore la prostituzione e la letteratura immerale. Vedi il decreto emanato, su proposta di Chaumette, dal Comune di Parigi il 4 ottobre 1793 nel *Moniteur univ.* del 6 ott. 1793; il decreto di Chaumette nel *Moniteur*, an II, N. 27; finalmente la decisione del Comune di Parigi del 17 nivôse II, nel *Moniteur* del 10 gennajo 1794.

Le proposte ora da me presentate si tengono, parmi, nel giusto mezzo fra un soverchio rilassamento dei costumi ed una rigidità alla lunga impraticabile.

Prima di chiudere quest'esposizione sull'istituto della famiglia, darò ancora qualche cenno sulla *tutela*. Questa ha nell'attuale società lo scopo principale d'assicurare ai figli orfani delle famiglie danarose un'adeguata amministrazione della loro fortuna; gli orfani delle classi povere non hanno nessuno o pressochè nessun vantaggio dell'istituto della tutela (1).

Nello Stato democratico del lavoro la fortuna pupillare non potrebbe essere che minima e perciò non potrebbe parlarsi di amministrazione nel senso proprio della parola. L'opera del tutore si riferirebbe perciò precipuamente al benessere personale del pupillo; egli dovrebbe poi intervenire specialmente nelle gravi decisioni del pupillo, come, per es., nella scelta della professione o nel matrimonio. Pei figli che hanno ancora in vita i genitori, questi naturalmente avrebbero il diritto d'intervento nelle azioni importanti.

---

(1) Vedasi MENER, *Il diritto civile ed il proletariato* (edizione ital. 1894).

## CAPITOLO XV.

### Il diritto penale.

Il diritto penale o la procedura penale e civile fanno parte nell'attuale sistema giuridico, del diritto pubblico, e dovrebbe trattarsene nel terzo libro di quest'opera, dicendo della natura e dell'organizzazione dello Stato democratico del lavoro. Ma giacchè nello Stato avvenire tutto il diritto privato si trasformerà in diritto pubblico, e poichè il diritto penale e la procedura sono da secoli nelle mani degli stessi organi statali (i tribunali) che esercitano il diritto civile, è preferibile trattare questi due rami giuridici insieme alle istituzioni che riguardano il diritto della proprietà e della famiglia.

La più valida salvaguardia della esplicazione di un diritto è sempre nella pena. Perciò le coalizioni di interessi, che riuscirono ad imporsi, hanno sempre insorite — apertamente o no — le proprie pretese nei Codici penali, e questi rispecchiano certo ben più sinceramente le vere condizioni di un'epoca che non le leggi statutarie, amministrative o civili, rigurgitanti di una quantità di diritti che esistono puramente sulla carta. Accanto alle disposizioni però che si sprigionano dagli istinti fondamentali e primitivi della natura sociale umana, i Codici penali contengono anche una quantità di disposizioni accessorie, che il casuale andamento della storia e gli spostamenti delle condizioni di forza vi hanno depositate. Io potrò perciò tratteggiare qui

solo i contorni esterni delle trasformazioni, che il nuovo ordinamento sociale dovrà effettuare nel diritto penale.

I reati (delitti, reati e contravvenzioni) o possono rivolgersi direttamente contro la persona (reati contro le persone), ed allora non dipendono dall'ordine sociale stabilito, ovvero essi ledono qualche diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nel qual caso devono subire per effetto della trasformazione di questo, profondi mutamenti (reati contro il diritto).

I. Al primo gruppo appartengono i reati contro la vita e contro l'incolumità fisica, specialmente omicidio e lesione personale. Poi i delitti contro la libertà individuale, come il ratto di persone o qualunque atto con cui illegittimamente alcuno viene privato della libertà personale; i delitti contro il buon costume, che si riferiscono direttamente ad una persona o di cui proposi più sopra (II, 4) d'estendere le definizioni anche ad azioni ora non colpite da sanzione penale; finalmente i delitti contro l'onore.

Non vi può essere dubbio, che questi reati contro le persone e contro i più immediati interessi personali provocheranno in qualunque ordinamento sociale l'intervento penale dello Stato. Già per queste ragioni è vana speranza quella degli anarchici, di vedere scomparire completamente lo Stato (I, 2), come è infondata l'opinione di certi teorici socialisti che il socialismo possa trasformare l'attuale Stato dominatore in un organismo puramente amministrativo ed economico. Possiamo forse immaginare un ordinamento sociale, in cui un popolo civile lasci al caso la punizione di un omicidio (1),

---

(1) In favore dell'abolizione della sanzione penale per l'omicidio nella società anarchica parlano: PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 289, 301. — MORRIS, *News from nowhere* (1891), nella 6<sup>a</sup> ed. (1899), pag. 90; ed altri.

od uno Stato che punisca tale reato solo in via amministrativa? Di fronte alla delinquenza anecho lo Stato democratico del lavoro non potrà deporre la spada. La sicurezza e dignità personale insieme ad un civile tenore di vita economica ed una vita famigliare armonica costituiranno sempre le aspirazioni supreme dell'uomo; e man mano poi che col mutato ordinamento sociale l'esistenza economica si farà più sicura, aumenterà anche il valore attribuito alla sicurezza personale.

II. Molto più radicale sarà la trasformazione che lo Stato democratico del lavoro porterà nella legislazione e nell'applicazione delle leggi, che riguardano i delitti che io qualificali come *reati contro il diritto*. Questi sono rivolti direttamente contro lo Stato e la sua autorità, o contro i diritti di proprietà, ovvero contro i diritti famigliari.

1. Fra i delitti contro la sicurezza ed i poteri dello Stato sono da notare: l'alto tradimento, il delitto di lesa maestà, la resistenza all'autorità, specialmente col tumulto e colla rivolta. La natura vaga ed elastica di questi fatti e le pene gravissime ad essi attribuite mostrano chiaramente che si tratta di tutelare la potenza delle persone dominanti nello Stato contro attacchi giustificati od ingiustificati.

Nel periodo di transazione, collo violenti lotte di partiti e necessariamente con condizioni giuridiche instabili, anecho lo Stato democratico del lavoro non potrà fare a meno di mezzi coercitivi per imporre rispetto al suo potere. Ma giunto ad una condizione di stabilità, sarebbe uno dei suoi compiti più importanti quello di diminuire di molto le pene pei delitti contro lo Stato. Già negli attuali Stati democratici questi sono giudicati assai meno soveramente che non nelle monarchie; *a fortiori* lo Stato democratico del lavoro sarebbe in

grado di restringere ad un minimo le condizioni di fatto incolpabili, diminuendo inoltre sensibilmente le pene, giacchè come conseguenza della trasformazione della sovranità statale, di cui tratteremo in seguito (III, 2) l'antagonismo fra governanti o governati sarà molto mitigato. Inoltre poi lo Stato democratico del lavoro costituirà in prevalenza un organismo amministrativo ed economico, che naturalmente provocherà assai meno l'attacco e la resistenza dei cittadini che non l'attuale Stato che troneggia pieno di sfarzo di splendore.

2. Dal secondo gruppo dei reati contro il diritto, che riguarda il diritto di *proprietà* (delitti contro la proprietà) rileviamo il furto, l'appropriazione indebita, la rapina, la violazione di domicilio, la truffa ed il danneggiamento. Colla minaccia di penalità contro questi reati l'ordine della proprietà viene tutelato molto più efficacemente che coi processi di diritto privato o colla procedura civile. Però la tutela penale si riferisce prevalentemente alla parte esteriore — l'unica che la massa riesca a comprendere — dei rapporti di proprietà, cioè al possesso e all'occupazione delle cose; la realizzazione dei diritti di proprietà nei suoi particolari viene lasciata al Codice civile.

La preponderanza sociale delle classi possidenti nell'ordine attuale si palesa specialmente confrontando le pene comminate pei delitti contro le persone con quello pei delitti contro la proprietà. Così, secondo il Codice penale dell'Impero germanico (1) per lesioni

---

(1) Per ragioni di brevità cito solo il Codice penale dell'Impero germanico. Negli altri Stati civili le condizioni non sono diverse, essendo gli interessi economici e le relative forze delle classi pressochè uguali, malgrado la grandissima divergenza delle costituzioni politiche.

personali lievi si procede solo per querela di parte (§ 232) e la pena massima è del carcere di 3 anni e di 1000 marchi di multa (§ 223); per furto semplice invece si procede sempre d'ufficio e la pena è del carcere fino a 5 anni (§ 242). Lo stesso Codice punisce le lesioni gravi con lavori forzati fino a 5 anni o con carcere non inferiore ad un anno (§ 224) il furto qualificato con lavori forzati fino a 10 anni o carcere non inferiore a 3 mesi (§ 243); in questo modo colui che sforza un qualsiasi chiuso, per toglierne un oggetto, è regolarmente colpito da pena più grave che non l'autore di una lesione personale, per cui la vittima perda un piede, una mano, la vista o l'udito. La rapina poi, che rappresenta la diretta e violenta negazione dell'ordinamento della proprietà, è per la pena che importa quasi equiparata all'omicidio non premeditato ma intenzionale (§ 249, 212). Solo l'abitudine dei privilegi secolari delle classi possidenti in tutti i rami della vita sociale fa sì, che una tale condizione giuridica possa apparire sopportabile.

È evidente, che lo Stato democratico del lavoro punirà molto meno severamente i delitti contro la proprietà, non solo perchè sarà scomparsa completamente la potenza delle classi abbienti, ma anche perchè col diritto all'esistenza garantito ad ogni cittadino, la molla più potente dei delitti contro la proprietà viene naturalmente a mancare.

Viceversa, il complemento ed il rovescio del diritto all'esistenza, l'obbligo generale al lavoro (II, 7) costituirà la base per una nuova figura di reato. Nell'attuale società, l'ozio dei ricchi non vien punito in alcun modo, anzi, esso costituisce il segno più costante di una vita aristocratica. Se però il povero rifugge dal lavoro, gli si applicano provvedimenti penali e polizieschi, ed egli

può essere obbligato al lavoro in un ricovero di mendicizia (§§ 371, 362 Cod. civ. ted.). Nello Stato democratico del lavoro ogni cittadino, qualunque sia la sua posizione sociale, dovrà essere colpito di sanzione penale se egli, rifiutando il lavoro, negasse una delle basi dello Stato nuovo.

I principali reati contro i *diritti di famiglia* sono la bigamia, l'adulterio, il ratto. Giacchè il matrimonio ed il rapporto giuridico fra genitori e figli sussisterà anche nello Stato del lavoro, questi fatti costituirebbero reato anche nell'ordinamento giuridico nuovo. Essi del resto trovano già nei Codici penali vigenti un trattamento equo, giacchè per essi l'antagonismo fra poveri e ricchi non ha valore.

Per quanto riguarda poi la vita sessuale fuori del matrimonio, ho già accennato in un capitolo precedente (II, 14) che in ogni caso, in cui l'unione sessuale illegittima sarà ottenuta colla violenza, colla minaccia, con impostura o con abuso di autorità, vi dovrà essere una sanzione penale. Entro questi limiti il lenocinio dovrà anche essere punito. L'attuale trattamento penale del lenocinio (§§ 180, 181 del Cod. civ. ted.) costituisce una delle più brutali ingiustizie e dimostra i criteri diversi coi quali sono considerati i ricchi ed i poveri, giacchè la mezzana — quasi sempre povera — è colpita di pene infamanti, mentre la sua elegante clientela, che ha veramente incitato all'azione criminale, va esente da ogni pena, e viene, per colmo, a deporlo ancora a carico della mezzana.

Da lungo tempo è sogno dei filantropi di vedere col miglioramento delle condizioni sociali scomparire la criminalità. Questo modo di vedere s'impone spe-

cialmente a coloro, che, come molti filosofi del secolo decimo ottavo, considerano i mali e le sofferenze morali dell'umanità come una conseguenza necessaria delle vigenti condizioni sociali (1). Tale speranza però non sarà realizzata dallo Stato democratico del lavoro, nè da qualunque altra forma di Stato. Dobbiamo contentarci di vedere, colla trasformazione dello Stato individualista in Stato democratico del lavoro, e colla limitazione della proprietà privata, diminuire notevolmente i delitti contro lo Stato o contro la proprietà; secondariamente poi, anche in seguito alla crescente coltura delle masse, i reati contro le persone e contro i diritti della famiglia.

---

(1) Fra i socialisti principalmente l'Owen propugnò in molte opere e discorsi il concetto, che la volontà umana ricevesse la sua direzione quasi esclusivamente dalle condizioni d'ambiente. Da ciò deduce però — differenziandosi in questo dalla più gran parte dei fautori del determinismo — l'obbligo per lo Stato e la società di creare per i suoi membri l'ambiente più favorevole, che secondo lui è realizzato nell'ordinamento comunista. Per quegli individui, che son cresciuti in quest'ordinamento, l'Owen vuole abolita ogni azione penale. — Vedasi OWEN, *Essays on the formation of character* (1813), nel *Life of Owen*, vol. I (1857), pag. 253 seg. e *passim*; *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 113. Vedasi anche DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 184.

---



## CAPITOLO XVI.

### La Procedura.

L'attuale sistema giuridico distingue fra procedura civile e procedura penale ed amministrativa; la procedura civile ha per iscopo di far riconoscere i diritti privati, mentre la procedura penale ed amministrativa dovrebbe realizzaro i diritti pubblici. Il processo civile si apre sempre in seguito a querela di parte o può, in quasi tutti gli Stati, venir interrotta per volontà del querelante; i diritti pubblici invece vengono di regola rivendicati da parte degli organi statali.

Queste differenze, di tanta importanza per tutta la rivendicazione del diritto, si basano sull'antico concetto dell'antagonismo fra gli scopi individuali ed il bene pubblico (II, 1). Secondo tale concetto, il diritto privato serve solo al bene personale dell'individuo, ed è logico lasciare le sue rivendicazioni al libero volere degli aventi diritto. Il criterio di considerare il diritto privato come un dominio speciale nell'ordine giuridico — quasi diritto entro il diritto — fu certo adottato onde sottrarlo, per quanto possibile, all'influenza del Governo.

Dato il concetto vigente, è naturale che tutti i diritti e doveri, che riguardano il mantenimento dell'ordine esterno nello Stato, nella Chiesa e nei rapporti pubblici, o che concernono la formazione dell'esercito, la



vita delle pubbliche finanze, in breve, cho tutto quanto si riferisce alla potenza dei piccoli e grandi potenti e si spaccia per bene pubblico debba venire rivendicato dagli organi statali.

Nello Stato democratico del lavoro, nel quale dominerà la massa del popolo, gli interessi di questa massa influiranno anche in modo determinante sul concetto del bene pubblico. Gli scopi della vita delle classi inferiori possono ricondursi a tre punti fondamentali: la sicurezza personale, un tenore di vita economica degno di persone civili, una vita di famiglia armonica. I due primi si riferiscono alla conservazione individuale, il terzo alla propagazione della specie (II, 1). Se lo Stato futuro riconoscerà nella maggioranza dei cittadini questi scopi della vita come il vero bene pubblico, esso dovrà statizzare l'ordinamento del diritto privato, trasformare i diritti privati in diritti amministrativi e rivendicarli d'ufficio. Per conseguenza si ordineranno tutti i rapporti di proprietà e di famiglia — incluso la proprietà privata degli oggetti di consumo — in via amministrativa (II, 4). Gli interessi particolari dei potenti passeranno invece in seconda linea.

Se lo Stato democratico del lavoro rimanda i rapporti del diritto penale, che ora si ordinano per iniziativa privata o per mezzo dei Tribunali civili, alla procedura amministrativa, non eliminerà perciò l'aiuto dei Tribunali, al cui ingranaggio complicato ma solido i popoli si sono abituati da secoli. Anzi, ogni cittadino, che si ritenesse soverchiamente gravato da una disposizione delle autorità economiche (III, 5) dovrebbe avere il diritto di chiedere un secondo esame della disposizione, come già fin da ora si può ricorrere presso la Corte amministrativa per decisioni in materia ammi-


nistrativa. È vero che lo Stato del lavoro, come vedremo in seguito (III, 5), eliminerà l'odierno antagonismo fra Tribunale ed autorità amministrativa, per fondere i due in un organismo solo: le autorità d'ordine. Ma ciò non toglie che per i casi penali, come per un secondo esame delle decisioni in materia d'economia privata e di diritti famigliari, non si possano mantenere gli elementi utili della nostra procedura.

Con questo scomparirà la barriera più importante che separa ora la procedura civile da quella penale ed amministrativa. Tutte le tre forme processuali si fonderanno in una procedura unica, che assumerà sempre la forma di un procedimento d'ufficio (1). Così pure scomparirà dalla pratica della vita del diritto, l'ultima caratteristica che distingue nel campo giuridico l'importante e vasto dominio dell'attuale diritto privato.

---

(1) Già per l'attuale condizione giuridica ebbi a proporre nel mio libro sul *diritto civile ed il proletariato*, N. 12, di adottare entro certi limiti la procedura d'ufficio nelle cause civili. Tale concetto è anche passato nel Codice austriaco di procedura civile (1895), mentre che la legislazione tedesca mantenne nella nuova redazione del Codice di procedura civile, diventata necessaria per l'introduzione del nuovo Codice civile, gli antichi pregiudizi, così vantaggiosi per le classi dirigenti.





LIBRO TERZO

---

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO DEMOCRATICO DEL LAVORO





## CAPITOLO I.

### Lo scopo dello Stato (1).

Dalle finalità più alte e generali dell'uman genere, precedentemente esaminate, passiamo ora agli interessi particolari dei potenti che trovano la loro soddisfazione nello Stato attuale, cioè nello Stato individualista della forza (2). È evidente che in tutte le manifestazioni della vita intellettuale, nella scienza, nell'arte, nella religione, la forza esercita un'azione più decisiva che non gl'interessi obiettivi. Ma lo Stato subisce più che qualunque dominio l'influenza della forza e dei potenti, per la semplice ragione che esso non ha un fine proprio derivante dalla sua intima natura. Non sono infatti gli Stati in se stessi che abbiano uno scopo, bensì gli uomini che ne sono i padroni o li dirigono.

Questa opinione in verità ha poehi seguacei (3).

Lo Stato è la somma degli individui che coabitano

---

(1) Cfr. JELLINEK, *Das Recht des modernen Staates* (1900), pag. 205, 238.

(2) Vedi sopra, lib. I, cap. III o IV.

(3) SCHELLING, *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums* (1803), nei *Sämmtliche Werke*, 1<sup>a</sup> Sez., vol. V (1859), pag. 316. — ADAM H. MÜLLER, *Die Elemente der Staatskunst*, tom. I (1809), pag. 67-69. — PREUSS, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften* (1889), pag. 260, 280.

in un medesimo paese e sotto la medesima autorità suprema. Ma mentre tutte le associazioni di cittadini, società, associazioni industriali, corporazioni pubbliche, ecc., hanno uno scopo al cui conseguimento possono essere astretti dai tribunali e dalle autorità amministrative, per lo Stato non esiste un potere superiore che vegli od imponga la realizzazione dei fini che gli sono propri. Coloro che hanno il potere possono con piena libertà decidere degli scopi e dei limiti che vogliono assegnare all'attività dello Stato.

Senza dubbio, nei loro discorsi e negli scritti, gli uomini di Stato non mancano d'invocare come necessità dello Stato il bene pubblico, ed il bene dello Stato come scopo della loro condotta (1). Ora, ciò che veramente costituisce il bene generale, vale a dire, per le masse, la sicurezza delle persone, un metodo di vita

---

(1) Ciò dimostra come sia vaga e sprovvista di senso l'espressione « bene pubblico », adoperata per definire lo scopo dello Stato, e come essa rilievi il suo senso ed il suo valore dal gruppo d'interessi che in ogni Stato sono prevalenti. Il fatto è che in qualunque forma di Stato sompro, nella sua costituzione, si parla del bene pubblico come del suo scopo immediato. Uno Stato militare e aristocratico come l'Impero germanico proclama, nè più nè meno altamente di quanto fanno le repubbliche borghesi degli Stati Uniti d'America o della Svizzera, che il bene del popolo è il suo scopo. E il medesimo principio è invocato nella costituzione rivoluzionaria della Francia terrorista del 1793, così come nel programma della cospirazione comunista degli *Equali* (Vedi Costituz. Imp. Tedesco 1871; l'art. 2° della Costituz. federale Svizzera del 1874; l'introduzione alla Costit. degli Stati Uniti dell'America del Nord del 1787; la Costit. della Repubblica Francese del 24 giugno 1793: *Déclaration des droits de l'homme*, art. 1°; *Analyse de la doctrine de Babeuf*, in BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf*, tom. II (1828), pag. 137, art. 10, pag. 246, 248).

veramento umano, ed un assetto regolare nella famiglia, dà poca preoccupazione allo Stato attuale, che si basa completamente sull'influenza e sui successi militari di pochi potenti — e d'altra parte, se pure lo volesse, non potrebbe realizzarlo che in ben poca misura. In ogni epoca gli interessi dei gruppi sociali più potenti sono proclamati identici al bene generale, ed elevati al fine ultimo dello Stato. Ecco quali sono i gruppi sociali che l'evoluzione storica degli Stati europei ha consolidato o fissato:

1° Sono i detentori supremi del potere; cioè nella monarchia il principe e la sua famiglia, nella repubblica coloro che successivamente la reggono. Siccome il prestigio dello Stato ch'essi governano è lo stesso loro prestigio, il quale costituisce in fondo la ragione della considerazione di cui godono, essi non hanno altro pensiero maggiore che di accrescere lo splendore e la potenza dello Stato. Ne segue che essi sono naturalmente preoccupati di conservare o di aumentare il territorio o la popolazione sua, o perciò di accrescere le forze militari e finanziarie occorrenti. Il desiderio del popolo di elevarsi intellettualmente non trova consenso se non in quanto e nella misura che tale elevazione può giovare l'autorità ed il prestigio dello Stato. Una formola per dire in che consistano i fini dei capi degli Stati è questa: *essi mirano alla potenza ed allo splendore.*

2° Il secondo gruppo sociale, in quasi tutti gli Stati europei, è la nobiltà, alla quale si può aggiungere l'alto clero. Siccome questa classe non trova più oggigiorno solido appoggio nelle classi popolari, essa cerca ovunque di stringersi alle Corti ed è sempre pronta a dividere e secondare gli appetiti della Corte, i suoi desideri di potenza o di lustro. Ma essa non si

accontenta di una posizione sociale eminente, vuole vivere e vivere lautamente a spese della collettività, sia facendosi conferire i migliori posti negli impieghi civili e militari, sia ottenendo coll'esenzione dalle imposte, dai diritti di dogana o dai monopoli un reddito senza lavorare. La nobiltà mira essenzialmente al *privilegio*.

3° Il terzo gruppo è costituito dei borghesi e dei contadini, vale a dire press'a poco dalla classe media. La classe media è in generale alla testa del movimento di produzione e mira in particolar modo al guadagno. Bisogna aggiungere che in oggi è la borghesia che specialmente coltiva le arti e le scienze. La proprietà e l'istruzione dànno alla classe media una posizione privilegiata analoga a quella della nobiltà, o tale posizione è tanto più forte in quanto tali vantaggi — la proprietà e la istruzione — non sono dovute nè alla Corto nè allo Stato. Ma però, conviene riconoscere, che negli strati superiori della borghesia, esiste grande e generale ambizione di andare a contatto del principe e di elevarsi ai titoli ed ai ranghi della nobiltà. Tuttavia ciò a cui mira essenzialmente la classe media è al *possesso* materiale ed intellettuale.

4° Il quarto gruppo, di tutti il più numeroso, è costituito dalle classi popolari prive di proprietà, vale a dire dalla classe operaia. Gli interessi di tale classe altro non sono che i fini propri ed universali dell'uomo, vale a dire quelli della sicurezza personale, di un regimo di vita degno dell'uomo e di una vita regolare nella famiglia. Siccome la classe povera comprende, eccettuata una frazione relativamente minima, la nazione intera, essa non può pretendere che alla sicurezza dell'esistenza, non alla ricchezza, e non, a più forte ragione, al fasto; e tutto l'insieme delle sue

condizioni sociali produce in essa un'avversione per la potenza e lo splendore dei sovrani, per i privilegi della nobiltà e della borghesia. Essa soprattutto persegue il fine della *sicurezza delle sue condizioni d'esistenza*.

Questi quattro gruppi sono forzati per necessità ineluttabile a seguire i fini assegnati da tutto il loro passato. Gli operai sono profondamente ingiusti quando, come accade sovente, rimproverano ai principi l'istinto militarista; alla nobiltà l'arroganza; alla borghesia la brama di guadagno. Ma non è meno ingiusto trattare gli operai come da gento « senza patria » pel semplice motivo che non partecipano agli appetiti di fasto e di grandezza della cerchia della Corte e dei cortigiani; di attribuire loro bassi istinti e desideri perchè vogliono limitare e restringere i privilegi della nobiltà e della borghesia.

Più forte è un gruppo sociale, e più si rende sicuro di realizzare i propri fini come fini dello Stato. Ciò che decise, fino alla metà del secolo XVIII della politica interna ed estera degli Stati, fu anzitutto l'ambizione del principe. Se il principe era senza ambizioni, l'amministrazione interna si esercitava a beneficio della nobiltà e del clero. Da allora in poi, ma soprattutto dopo la Rivoluzione francese, la borghesia è riuscita a mettere lo Stato a servizio di una certa quantità di propri interessi di classe, senza che perciò si possa dire, come frequentemente si ripete, che questa è l'età ed il regno della borghesia. La borghesia non è stata forse sufficiente ad opporsi agli enormi armamenti degli Stati che vicendevolmente si neutralizzano. Quanto agli interessi propri delle classi proletarie, per quanto tali classi costituiscano in tutte le nazioni la immensa maggioranza della popolazione, si dovette giungere fino alla seconda metà del secolo XIX, prima che gli uomini

di Stato si accorgessero della loro presenza ed accordassero loro una prima minuscola soddisfazione. Così, ad onta di tutte le rivoluzioni, e ad onta di tutti i mutamenti che hanno subito le costituzioni politiche, noi non possiamo gloriarci di avere nel corso di questi ultimi secoli, nè sviluppati, nè trasformati i fini dello Stato.

Da che deriva ed a che attribuire dunque se, ad onta dei considerevoli mutamenti, i fini dello Stato sono ancora determinati dalla volontà di gruppi sociali relativamente ristretti? A due ragioni principali si può attribuire il fatto; l'una teorica, l'altra pratica. La teorica è che si è fatto dello Stato una specie di ente con vita propria, distinta dalla vita degli uomini che lo compongono, entità mitica alla quale si può senza scrupoli attribuire tutte le proprietà come tutti gli scopi immaginabili. La ragione pratica è che le nazioni, per il fatto stesso che reciprocamente si minacciano, forniscono il più valido pretesto allo smisurato accrescersi del potere dei governanti. Ora, l'unico mezzo che permetta di por termine a questa condizione di minaccia perpetua, è una organizzazione internazionale impossibile ad ottenersi coi mezzi che fornisce il diritto internazionale esistente.

Dare allo Stato una vita personale propria equivale a farne un'entità particolare con fini ed aspirazioni proprie, distinta dagli individui di cui si compone e dai fini loro. Si possono in tal modo assegnare alla personalità fittizia dello Stato scopi che altro non sono che gl'interessi dei gruppi sociali più potenti. Poche nozioni giuridiche sono così profondamente penetrate e si sono fissate nella mente e nel linguaggio del popolo quanto il concetto della personalità indipendente dello Stato. Continuamente accade di sentire, anche da persone



che non hanno nessuna idea teorica dello Stato, dire che la potenza ed il lustro dello Stato richiedono tali e tali altri sacrifici. Costoro non sanno neppure lontanamento quanto sia ristretto il circolo d'interessi nel cui nome sono formulate tali rivendicazioni (1). È necessario, se si vuole rendersi conto esatto dell'attività dello Stato e dei suoi risultati, confrontare continuamente i fini ch'osso si assogna cogli interessi essenziali dello classi popolari.

Un'altra dottrina, la teocratica (2), riesce, e forse più di quella dell'entità statale, alle medesime conseguenze; ma oggimai col rilassamento cresciuto delle convinzioni religiose, essa ha perduto gran numero dei suoi partigiani. Essa consiste nel dimostrare Dio come il vero sovrano dell'umanità, nel cui nome ed al cui ordine i principi ed alti capi di Stato governano i popoli. Siccome naturalmente non sono noti i criteri precisi od i disegni della politica di Dio, così è molto comodo, soprattutto quando si parla a persone credenti, di attribuire a Dio — senza timore di esserne smontati — la volontà di difendere i fini dei gruppi sociali privilegiati.

Infatti Julius Stahl, il principale rappresentante in Germania della dottrina teocratica dello Stato, professa

---

(1) Tali idee popolari, diffusissime, ricevono la loro formula scientifica dalle numerose teorie che ritengono avere lo Stato un'esistenza propria, sia che esse lo concepiscano quasi come persona collettiva analoga all'uomo reale, oppure come un organismo o comunità con realtà distinta. Vedasi su tale argomento JELLINEK, *Das Recht des modernen Staates*, tom. I (1900), pag. 125-152.

(2) Vedi più sotto lib. 1, cap. III.



senza esitazione (1), che Dio ha circa le questioni politiche più importanti le stesse idee dei grandi proprietari rurali prussiani, senza che si possa, s'intende, opporre a questa singolare opinione la testimonianza di fatti storici autentici.

La seconda ragione determinante l'immutabilità dei fini dello Stato a traverso i profondi cambiamenti a cui pure sottostanno i fatti politici, è l'imperfetta organizzazione reale del diritto delle genti (2). Siccome gli armamenti di un paese non tardano ad essere uguagliati o sorpassati dalle altre nazioni civili, avviene che l'aumentare della potenza dei governi è di nessuna importanza, anche per la sicurezza stessa dello Stato. Tuttavia, se gran parte della classe borghese e rurale consente di appoggiare l'accreascersi indefinito della potenza di un piccolo gruppo, e va perciò contro i suoi propri interessi fondamentali, ciò si spiega da una parte pel timore delle crisi politiche (3), dall'altra per la natura stessa dell'attuale regime che è quello dello Stato individua-

---

(1) STAHL, *Die Philosophie der Rechts*, II, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> ed. (1856), pag. 175-185 e seg. -- Stahl giunge fino al punto di scrivere le linee seguenti: « Questa istituzione divina — lo Stato — implica non solamente che lo Stato dev'essere in termini generali una manifestazione della volontà divina, ma ancora che la costituzione particolare di tutti i paesi, e le persone particolari che detengono l'autorità, hanno la sanzione di Dio ». Questa dottrina teoratica dello Stato è applicata da Stahl a difesa degli interessi della Monarchia e dell'Aristocrazia, ed è considerata in Germania ed altrove come l'espressione delle opinioni dei conservatori; ma la letteratura politica della prima rivoluzione inglese (1640-1660), nella quale le idee e lo spirito religioso hanno ancora un grande posto, è la prova evidente che si possono attribuire a Dio anche delle tendenze molto democratiche.

(2) Vedi libro I, cap. VI.

(3) Vedi libro III, cap. II.

lista fondato sulla forza, regime di minaccie reciproche, contro il quale non è possibile trovare rimedio efficace nelle attuali condizioni dei popoli che costituiscono la Società. Noi abbiamo veduto nel 1899, per iniziativa della Russia, riunirsi all'Aja la conferenza per la pace che aveva per scopo di attenuare o forse anche di far sparire il regime di minaccie reciproche; ma fin dal primo momento è parso evidente la vanità dell'istituzione sorta. La pace esteriore non può nascere che dalla pace all'interno. Fino a tanto che gli Stati individualisti fondati sulla forza, ed a capo la Russia, terranno sotto il loro dominio e contro la loro volontà popoli interi, fino a tanto che essi considereranno come loro fine essenziale il mantenimento della supremazia dei forti, il regime di minaccia reciproca non sparirà dalla vita dei popoli.



## CAPITOLO II.

### La Sovranità.

Il Diritto è l'insieme dei rapporti di dominio o di subordinazione, in altri termini, dei rapporti al potere stabilito, che fanno regola, in modo duraturo, in un paese dato. Primitivamente tali rapporti al potere non esistevano che nella coscienza e nella pratica dei popoli; più tardi, fissati per iscritto, divennero leggi. Ma il diritto scritto è ben lontano dal fornirci un'idea completa dei reali rapporti al potere. Quando un cittadino vuol conoscere il diritto del suo proprio paese bisogna che egli arricchisca il contenuto delle formole legali di tutto il corredo della sua personale esperienza e di quanto inoltre gl'insogna la storia. A più forte ragione gli è impossibile conoscere il diritto dei paesi stranieri dal semplice testo delle leggi in essi vigenti. Tuttavia è tendenza comune di tutti gli Stati moderni di raccogliere in tanti codici le norme del potere da essi riconosciuto, e si può anzi a ragione dire che non poche condizioni di supremazia non hanno origine che nella redazione della legge stessa. Ma per quanto la legislazione si sforzi di imbalsamare tutta la serie dei rapporti di potenza per metterla come mummia nelle collezioni giuridiche, vi è un concetto di diritto più importante, che si sottrae alla mummificazione e non si lascia imprigionare sopra un foglio di carta stampata: il concetto della sovranità.

La sovranità è la più alta potenza effettiva dello Stato. La questione — chi è il sovrano di uno Stato — può solo decidersi per mezzo di un'osservazione assidua del complesso dello sue condizioni, tenuto conto anche della sua storia, ma mai però dallo sole sue leggi, per quanto questo portino certamente le tracce visibili di un fatto di tanta importanza. Molto frequentemente si è attribuito il più alto potere dello Stato ad una data persona o ad un dato ente, mentre in verità lo studio della storia mostra tale supposizione affatto erronea. Alla sovranità va annessa come corollario immediato l'indipendenza del sovrano di fronto allo straniero, e la somma dignità ed autorità noll'interno dello Stato (la maestà), la quale ultima non avrebbe naturalmente grande importanza nello Stato del lavoro.

È evidente che il sovrano ha interesse grandissimo di consolidare la sua potenza effettiva mediante la legislazione. I giuristi hanno sempre, nella determinazione del concetto della sovranità, attribuito soverchio valore a quest'ornamento cartaceo. Difatti, la sovranità può acquistarsi o perdersi, senza che si cambi una lettera nella legge. La sera del 14 luglio 1789, dopo la presa della Bastiglia, la sovranità passò dal re al popolo; ma solo nella costituzione dell'anno 1791 tale passaggio della più alta potenza effettiva trovò la sua espressione scritta. Il 9 novembre 1799 (18 brumaire, an viii) il generale Bonaparte s'impadronì del potere supremo dello Stato francese, ma la costituzione consolare venne emanata solo al 13 dicembre 1799 (22 frimaire, an viii (1)).

---

(1) Un buon quadro delle condizioni che si determinarono per il passaggio del più alto potere effettivo in seguito al colpo di

E siccome molte volte si resta in dubbio, sulla questione di chi eserciti in uno Stato la somma potenza effettiva, si è cercato di stabilire un criterio generale. Si è detto che la sovranità nello Stato spetta alla persona o all'ente, che può determinare a proprio beneplacito i limiti della propria azione o che ha diritto di proclamare e di condurre la guerra (1). È certo che colui il quale erede sul serio, che si possa raccogliere in una dozzina di articoli l'espressione della più alta potenza, come se si trattasse del diritto cambiario, non può fare a meno di cercarla nei dati noti e nei caratteri stereotipi della sovranità. Il criterio decisivo non è già il diritto del sovrano di esercitare dati atti nello Stato, ma quello di esercitare la sua potenza o di imporre la propria volontà anche contro il diritto. La questione tanto dibattuta, se nelle monarchie il capo dello Stato od il popolo sia sovrano, non può dunque risolversi, posta in modo così generale. È sovrano il principe se la condizione dello Stato gli permette all'occorrenza un colpo di Stato fortunato; è sovrano il popolo se è in grado di compiere una rivoluzione coronata da successo.

Per conseguenza non vi può essere dubbio che in Germania (come nell'Austria tedesca) esiste sovranità di principi, poichè nel secolo scorso, mentre fallirono quasi tutte le rivoluzioni, riuscivano invece quasi tutti i colpi di Stato. Solo negli ultimi decenni il continuo aumento e la forte organizzazione della democrazia

---

Stato del 18 brum., dà il decreto del 19 brum., an VIII, con cui il Consiglio dei cinquecento e dei vecchi affida il governo ad una Commissione consolare.

(1) TREITSCHKE, *Politik*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed. (1899), pag. 30 o sog.

socialista, non che la proletarizzazione degli eserciti (I, 6) ha alquanto mosso in forse la sovranità. La questione molto discussa poi, se sieno sovrani gli organi sommi dell'Impero tedesco od i principi dei singoli paesi, non può finora decidersi. Se s'ingaggiasse fra l'imperatore e principi un conflitto intorno ad una questione vitale, ne uscirebbe come sovrana quella delle parti che si fosse mostrata più forte.

In Inghilterra, il più alto potere effettivo è nelle mani del popolo, perchè ivi negli ultimi secoli sono sempre riuscite le rivoluzioni e falliti i colpi di Stato. Se però l'esercito inglese dovesse, in seguito alla politica imperialista, aumentare considerevolmente, potrebbe spostarsi il rapporto attuale. In Francia, nel paese delle rivoluzioni o dei colpi di Stato fortunati, vi è sovranità di popolo, ma nella centralizzazione rigida e nello esercito numeroso, esistono pure le condizioni di una sovranità di monarca. Anche nella Svizzera e nella Unione Nord-Americana il popolo è sovrano, ma ivi mancano ancora gli strumenti con cui un individuo potrebbe impossessarsi della sovranità.

Non si creda che la ripartizione della potenza influisca solo nei periodi di crisi e di lotta; anche nei tempi normali essa influisce decisamente sulle azioni di coloro che detengono il potere e che fanno fino a qual ultimo limite possono spingersi per mantenerlo. Nel secolo scorso il ceto medio non avrebbe mai permesso che sopravalessero gli scopi di dominio agli scopi di civiltà, se nelle questioni militari e diplomatiche importanti non si fosse disegnato sempre sull'orizzonte lo spettro del colpo di Stato. E nemmeno si sarebbe mai effettuata la legislazione e l'assicurazione operaia, se le classi dirigenti non mirassero a porre comunque un argine alla corrente rivoluzionaria.

Questo modo di concepire la sovranità ci fa apparire lo Stato come un complesso che si agita — e non solo nelle profondità sue — per lotte gravi e per antagonismi stridenti. I fautori dell'attuale ordine statale e specialmente i giuristi, hanno fatto il tentativo di separare il concetto della sovranità tanto dal popolo quanto dal capo di Stato, per riporlo in un concetto nel quale i due si fondono: nello Stato. Ma come è possibile, nelle numerose monarchie assolute e semi-assolute, attribuire valore e potenza alla massa passiva, che non sa se non obbedire e pagare? Per le questioni di diritto internazionale può bastare il concetto della sovranità dello Stato, ma per il problema principale, la distribuzione della potenza entro lo Stato, esso è insufficiente.

L'esistenza di un alto potere effettivo è indipendente dalla costituzione dello Stato ed esso esisterà anche naturalmente nello Stato democratico del lavoro. Varia però molto, col variare delle forme di Stato, la forza colla quale il potere sovrano si esercita.

Lo Stato odierno è quasi sempre nato da imprese militari e si mantiene con esse, sicchè ci siamo abituati a considerare la comunità statale come un ente, che regge solo per l'azione della violenza e potrà infrangersi solo con una catastrofe. Siamo persuasi perciò già *a priori* che il sovrano imporrà la propria volontà in tutte le questioni vitali, ad onta di qualsiasi resistenza. Bodin (1) ha formulato questa teoria sullo studio della monarchia assoluta e centralizzata della Francia, e tale concetto e carattere della sovranità ha

---

(1) BODIN, *Six livres de la république* (1577), I, 1 e 11, pag. 1-7, 190-215.

imperato — tanto in teoria quanto in pratica — durante gli ultimi tre secoli.

Tutte queste vale anche per le minoranze che si oppongono al sovrano per divergenti interessi politici, nazionali, religiosi od economici; queste se anche occupassero da sole un campo proprio, offrendo perciò le condizioni migliori per la formazione di una comunità statale autonoma (III, 1), dovrebbero, data la odierna concezione, piegarsi alla volontà del sovrano. Perfino un fautore incondizionato della sovranità del popolo, come Rousseau, che vuole il popolo autorizzato a detronizzare a volontà i suoi principi e funzionari (1), sostiene il diritto della maggioranza dei cittadini d'imporsi alla minoranza (2). Eppure la popolazione di uno Stato, l'ente sovrano — secondo Rousseau — è un'accolta determinata del capriccio della guerra o dall'intrigo della diplomazia. Quanti Stati tedeschi non esisterebbero più, se i loro sovrani non avessero, durante le guerre della rivoluzione, abbandonato ai Francesi la patria tedesca o se non avessero avuto alti protettori al Congresso di Vienna.

Per l'esplicazione rigida della sovranità, che ricerca la sua origine militare, una parte considerevole dei popoli civili vive in un regime di servitù o d'oppressione, malgrado le forme liberali della costituzione sua.

---

(1) ROUSSEAU, *Du contrat social* (1762), III, 18.

(2) ROUSSEAU, *op. cit.*, IV, 2. — In generale Rousseau ha un concetto esagerato sulla natura o gli effetti della sovranità popolare, concetto che difficilmente si concilia colle sue idee democratiche sul governo dei popoli, e che durante la rivoluzione influirono non poco sulla violenza usata ai partiti e alle provincie federaliste. *Contrat social*, I, 7; II, 1, 2, 4.

L'immenso cumulo di coercizioni e di malcontento non si palesa nei tempi di pace, perchè i governi mantengono la calma con penalità severo contro i delitti di Stato. Ma nessun Stato civile, compreso le repubbliche più antiche e più libere, potrebbero od avrebbero potuto mantenere il proprio territorio, se fosse lecito alla popolazione di uscire dall'unione statale, anche se tale diritto fosse riservato ad aggruppamenti di una certa entità.

Lo Stato democratico del lavoro non potrebbe certamente negare tale diritto. Lo splendore lugubre dello Stato individualista, colle sue guerre e le sue battaglie, colle sue pompe borghesi e militaristiche, scomparirà ben presto per cedere il posto ad un ordinamento conforme ai sentimenti modesti delle masse. La funzione dominatrice del Governo passerà completamente in seconda linea o lo Stato non tarderà ad assumere il carattere di un'impresa civile a tipo prevalentemente economico, sul genere delle odierne amministrazioni ferroviarie e postali.

Un tale Stato, con attività tutta civile od economica, non potrà certo pensare a trattenere nell'organizzazione e contro la loro volontà grandi gruppi di popolazioni. Questo affievolirsi della sovranità avrebbe del resto un precedente nella storia della chiesa cattolica, che nel medio-evo impediva con mezzi estremi di coercizione ai fedeli ed ai popoli di distaccarsi dalla Chiesa, mentre oggi è ammessa la separazione individuale e collettiva di tutte le confessioni cristiane senza che ne derivi danno alla vita religiosa.

Una frazione della popolazione potrebbe dunque, su decisione della maggioranza degli adulti, proclamare il suo distacco dallo Stato democratico del lavoro, sia per formare uno Stato nuovo — dato che abbia uomini

e territorio a sufficienza — sia per unirsi ad un altro già esistente (1).

Per impedire decisioni affrettate della massa e per mettere i governi in grado di riparare ai propri errori, dovrebbe aver luogo una votazione ripetuta dopo periodi abbastanza lunghi (mettiamo tre votazioni ad intervalli di 5 anni). Queste votazioni dovrebbero organizzarsi a cura della federazione internazionale degli Stati del lavoro (I, 6) che dovrebbe anche emanare un regolamento in proposito.

Solo in seguito a tale limitazione della propria sovranità, che lo Stato del lavoro non concederebbe che dopo avvenuta la sua completa consolidazione, gli Stati si trasformerebbero in associazioni di uomini veramente liberi. Poichè, quale valore possono avere anche le costituzioni più libere, finchè il diritto internazionale autorizza il vincitore di ritenere sotto la sua potestà con ogni mezzo violento il popolo, che una battaglia vittoriosa gli ha sottoposto?

Perfino una gran parte delle garanzie contro l'abuso dei poteri governativi si renderà superflua dal momento, in cui sarà entrato nella coscienza di tutti, che anche una frazione del popolo, purchè abbia le condizioni esteriori per formare uno Stato nuovo, ha il diritto di staccarsi da uno Stato ingiusto ed incivile.

---

(1) Già fin d'ora avvengono di quei distacchi, ma sempre per via di una rivoluzione, mancando nel diritto internazionale le forme giuridiche per queste trasformazioni. Così il Belgio si è distaccato dal reame dei Paesi Bassi (1830-1839), il Distretto rurale dalla Repubblica di Basilea (1830-1833), mentre il movimento separatista nella Svizzera (1847) e la secessione degli Stati meridionali del Nord-America (1861-65) vennero repressi colla forza delle armi.

### CAPITOLO III.

#### Le forme dello Stato.

Gli Stati si distinguono, sia per gli scopi della loro attività, sia per la forma della loro costituzione. La differenza più importante, fra gli scopi dello Stato o più precisamente delle finalità dei gruppi d'interessi dominanti in esso (III, 1) è quella fra l'attuale Stato individualista basato sulla forza e lo Stato democratico del lavoro. Alla esposizione di questa differenza è dedicata la seconda parte di questo libro.

Riguardo alla forma della costituzione, si distinguono la monarchica, l'aristocratica e la repubblicana. L'aristocratica non si osserva più come forma distinta e si trova solo ancora come accessorio della monarchia, senza la quale non si regge. Per lo Stato democratico del lavoro può dunque trattarsi solo di esaminare se sia essenziale la forma repubblicana (1), o se esso sia

---

(1) In favore dell'introduzione della repubblica contemporaneamente alla trasformazione dell'ordinamento sociale si dichiararono: MESLIER, *Le Testament*, vol. III (1864), pag. 378. — MORELLY, *Code de la nature* (1755), pag. 211 e seg. — GODWIN, *Political justice* (1793), nolla 2<sup>a</sup> ed., vol. II (1798), pag. 6, 31 o seg.; *La congiura degli eguali di Baboeuf* (che si proponeva, oltre il Comunismo, la reintegrazione della Costituzione radicalmente repubblicana del 1793). Vedeasi BUONAROTTI, *La conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 244; *Acte d'insur-*

compatibile anche colla monarchia (1), ove questa subisso una radicale trasformazione.

Come per tutte le grandi questioni della politica dei sovrani e dei popoli, anche questa si deciderà a secondo le forze delle parti in contesa, a seconda la potenza rivoluzionaria delle masse o la resistenza della monarchia nel dato momento storico. Perciò appare probabile che presso i popoli latini lo Stato democratico del lavoro rivestirà la forma repubblicana, mentre le dinastie inglesi, tedesche e delle altre nazioni germaniche potrebbero, mediante una politica adatta, fare sì che anche nell'ordinamento nuovo la monarchia conti-

---

*rection*, art. 2, 3. — OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 66, da confrontare con pag. 70 e seg. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 268, 269. — WETTLING, *Garantien der Harmonie und Freiheit* (1842), 3<sup>a</sup> ed. (1849), pag. 178.

(1) In favore del mantenimento delle attuali condizioni politiche (anche della monarchia) si dichiararono: SAINT-SIMON, *L'industrie*, vol. II (1877), nelle *Oeuvres*, vol. III (1869), pag. 20, 21; *Du système industriel*, vol. I (1821), nello *Oeuvres*, vol. V (1869), pag. 26 seg., 206 seg., 239 seg.; *Du système industriel*, vol. II (1821), nello *Oeuvres*, vol. VI (1869), pag. 29, e vol. VII (1869), pag. 56. — In senso diverso s'esprimono: *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres* di SAINT-SIMON e d'ENFANTIN, vol. 41 (1877), pag. 48 seg., 447. — *Bases de la politique positive. Manifeste de l'école sociale, fondée par Fourier*, vol. III (1841), nella 2<sup>a</sup> ediz. (1842), pag. 119 seg., 194 seg. — CONSIDERANT, *Manifeste de la démocratie au XIX siècle*, 2<sup>a</sup> ed. (1847), pag. 68-72. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5<sup>a</sup> ed. (1848), pag. 537, 538; vedasi anche pag. 361. — ROBERTUS, *Ueber den Normalarbeitstag* (1871), nelle *Kleinen Schriften* (1890), edite da Moriz Wirth, pag. 359. — ATLANTICUS, *Produktion und Konsum im Sozialstaat* (1893), pag. 9, 10.

nuasse a sussistere per parecchio tempo e forse indeterminatamente.

Le capacità rivoluzionarie dei romani sorpassano di molto quello delle popolazioni germaniche. Un tedesco nello studiare la storia delle nazioni latino non può non rimanere colpito della facilità, con cui essi raggiungono i più grandi scopi politici con movimenti rivoluzionari. Ricordo solo l'entusiasmo concorde che dal 1860 al 1870 spinse l'Italia alla conquista della sua unità politica; mentre ai tedeschi questa, quasi contemporaneamente, doveva venire imposta dagli Hohenzollern colle armi alla mano. Fra questi popoli, scossi da un secolo da movimenti rivoluzionari di varia natura, la monarchia non potè più prendere piede solidamente. Si può perciò predire con sicurezza, che l'esempio della Francia verrà seguito da tutte le nazioni latine, al più tardi nel momento di attuazione del nuovo ordinamento sociale.

L'odierna repubblica, col suo carattere quasi esclusivamente politico, è una forma di Stato piena di contraddizioni, che oscilla perpetuamente fra plutocrazia e cesarismo. Giacchè le masse povere, che nella vita privata vivono stentatamente esposte in tutto e per tutto all'arbitrio dei ricchi, difficilmente informoranno la loro azione politica ad un forte sentimento d'uguaglianza o di libertà, che è base più sicura d'ogni costituzione democratica (II, 9). Solo quando lo Stato del lavoro avrà messo ad ugual livello i diritti politici e quelli economici delle masse, la forma repubblicana potrà dirsi saldamente garantita. Allora anche la vita politica dei popoli latini, che ora mostra tanti mutamenti saltuari, progredirà con un movimento continuo e calmo. Ma, se si può giudicare per analogia, questa benefica trasformazione si realizzerà nello Stato democratico del

lavoro, solo dopo che questo si sia seriamente consolidato, mentre nel periodo di transizione il governo assumerà probabilmente la forma di una dittatura aperta o velata.

In modo assai diverso, secondo ogni probabilità, queste questioni riceveranno la loro soluzione presso gli inglesi, i tedeschi e gli altri popoli germanici. Il senso conservatore di queste nazioni rende probabile che anche la più grande di tutto le trasformazioni politiche, la trasformazione dello Stato individualista in Stato democratico del lavoro e la radicale riduzione della proprietà privata, avvenga senza una completa rottura nella continuità giuridica e senza una inutile distruzione delle forme politiche esistenti.

Per quanto riguarda l'Inghilterra, questo è certamente il paese nel quale la produzione capitalistica ha raggiunto il massimo sviluppo. Secondo le idee di Marx o di Engels si dovrebbe dunque aspettare di trovare in Inghilterra il partito sociale-rivoluzionario più numeroso, ed uno stato di cose che dimostri imminente l'espropriazione degli espropriatori. Invece — a riprova del fatto, che la politica dei popoli, come quella dei sovrani, viene spinta assai meno da cause economiche che non da cause puramente politiche — vediamo che in Inghilterra da più di due secoli non è stato tentato un colpo di Stato e che i *desiderata* delle masse trovarono ampia soddisfazione per la via legislativa. L'oppressione poliziesca e militare del continente vi è pressochè ignota. Con giustificato orgoglio il cittadino del regno britannico può rilevare, come nella sua patria l'ossequio alla legge non viene solo richiesto dalle classi inferiori, ma è bensì praticato anche dai più potenti, e come alla libertà personale delle masse nessuno osa attentare per interessi dinastici

od aristocratici. Questa condizione di cose rende probabile che la questione sociale in Inghilterra trovi la sua soluzione per una lenta evoluzione legale ed amministrativa, senza abolizione della forma monarchica. Nel fare questo prognostico suppongo però, che non si estenderà in Inghilterra quella politica imperialista, che indubbiamente condurrebbero alla manifestazione di correnti rivoluzionarie, uguali a quelle che già ora si manifestano in Irlanda, dove le ripetute violazioni della legge hanno creato uno stato simile a quello del continente.

Assai meno favorevole si presenta la condizione politica in Germania. I tedeschi sono il popolo più conservatore d'Europa ed hanno nello stesso tempo il partito socialista il più numeroso ed il più saldo del mondo. Tale apparente contraddizione si spiega dalla storia tedesca del secolo scorso.

È stato fatale per la coscienza del diritto nel popolo Germanico la sconfitta del movimento rivoluzionario del quarantotto che crasi prodotto per la rigida immobilità della politica dello Corti tedesche soguita dopo la caduta di Napoleone I. La misera fine dei movimenti popolari per l'unità nazionale, nonchè i colpi di Stato, coronati da esito felice in molti Stati tedeschi, non potevano non scuotere profondamente il senso di legalità del popolo tedesco. Seguì poi l'unificazione dinastica della Germania effettuata col conflitto militare della Prussia, colle sue numerose violazioni costituzionali, col sollevarsi della Prussia contro la Confederazione germanica, che malgrado i suoi difetti rappresentava la costituzione legale della Germania, e finalmente colla detronizzazione di tre sovrani legittimi e colla soppressione di Francoforte come città libera. Subito dopo la costituzione dell'Impero tedesco poi cominciò la lotta contro

la chiesa cattolica, poco dopo quella centro la democrazia socialista; tutte e due avevano forma di legalità, ma violentarono brutalmente gli interessi di una grande parte della popolazione. Si aggiungeva poi la crescente oppressione militare e poliziesca, che limitava la libertà personale delle masse per scopi estranei ad esse. Queste ed altre cause simili hanno determinato nel popolo tedesco correnti rivoluzionarie tali per estensione ed intensità, quali neanche un rivoluzionario della prima metà del secolo scorso avrebbe osato sperare.

Cionondimeno, io non credo che le classi povere tedesche, qualora avessero nelle loro mani le sorti politiche della Germania, procederebbero all'abolizione della monarchia. Nei tedeschi è piccola la forza e passione rivoluzionaria. Dalle tre rivoluzioni, che i tedeschi tentarono dalla fine del medio-evo in poi, le due più schiettamente popolari, cioè la guerra dei contadini (1525) ed il movimento rivoluzionario del 1848, fallirono. La terza rivoluzione, la Riforma, ha bensì avuto un esito favorevole, ma unicamente perchè fu intrapresa col concorso di sovrani bramosi dei beni della Chiesa.


Qualora il proletariato, come ci pare probabile per i popoli germanici, acconsentisse a conservare la monarchia costituendo lo Stato democratico del lavoro, ciò potrebbe avvenire solo a certe condizioni. Condizione più importante sarebbe sempre che alle classi nullatenenti venisse concessa un'influenza decisiva sulla corte, sull'esercito e sulla burocrazia, per cui queste istituzioni dovrebbero essere radicalmente trasformate. Poi le corti dovrebbero ridurre le loro pretese economiche in modo da conciliarle col carattere di semplicità, che ispirerà l'ordinamento nuovo. Un tale compromesso potrà realizzarsi quando le nostre forze militari

di terra e di mare, cresciute ora sproporzionatamente per la mania numerica dei eireoli militari, si mostreranno nelle mani dei capi come strumenti infidi ed inadatti.

Non si creda che quest'accordo colla monarchia sia impossibile. È vero, che i partiti monarchici o quelli operai in Germania ed in Italia (non in Inghilterra) si combattono vicendevolmente come nemici. Ma non si è avuto un simile duetto di litigio nei primi tre secoli della nostra èra fra i pagani e i cristiani? Esso però non ha impedito che Costantino si convertisse al cristianesimo e facesse adottare questo come religione di Stato; i suoi successori poi resero ai pagani un trattamento altrettanto inumano quanto quello di cui si erano serviti i pagani contro i cristiani.

---





## CAPITOLO IV.

### Il potere legislativo.

L'organismo degli Stati civili moderni si compono dal potere legislativo e dal potere esecutivo. Il potere esecutivo si suddivide in giuridico ed amministrativo. La legislazione, che viene esercitata non solo dai corpi legislativi ma anche mediante decreti degli organi del potere esecutivo, detta ai cittadini la norma delle loro azioni, mentre il potere esecutivo impone nella vita reale queste azioni legalmente prescritte. Questo rapporto fra potere legislativo ed esecutivo, osatto nelle sue linee fondamentali, viene però modificato nella realtà dal giuoco delle forze vive, che, specialmente nel campo amministrativo, oltrepassano di frequente i limiti tracciati dalla legge scritta.

L'anarchismo giudica come inutile ed anzi dannoso tanto il potere legislativo quanto quello esecutivo; nella società anarchica l'unica direttiva che sarà data all'azione dei soci dovrà essere il libero contratto fra singoli e fra gruppi (I, 2). Anche la monarchia assoluta non conosce una vera legislazione, ma solo un potere esecutivo basato sopra l'arbitrio del monarca. Filmer, il più ingenuo e franco fra i fautori della monarchia assoluta, pone tranquillamente il principio, che il monarca possa decidere sopra di ogni cosa a



seconda il suo beneplacito e che le leggi da lui emanate non hanno altro scopo che quello d'informare i sudditi della sua volontà per tutti i casi nei quali volta a volta gli manecasse il tempo di deciderlo (1).

Ma anche negli attuali Stati civili, repubblicane e monarchie costituzionali, la decisione sopra affari pubblici viene molte volte presa sul parere dell'autorità competente e cioè senza prescrizione legale fissa. Nei primi stadi dell'evoluzione statale, quando non esistevano ancora leggi scritte, l'attività statale in genere veniva prevalentemente esercitata secondo il libero parere dei suoi organi. I Romani, nei primi, hanno assoggettata la proprietà privata, la famiglia ed i rapporti di diritto privato ad esse annessi, a norme giuridiche fisse, che furono poi tramandate agli altri popoli civili come diritto civile romano. Le origini del diritto amministrativo invece difficilmente possono supporre anteriori al principio del secolo, e la trasformazione della decisione libera in decisione regolata da norme legali non è certo in questo campo del diritto neppure lontanamente progredita, quanto nel diritto civile romano. Anche oggi si può osservare in tutti gli Stati questo processo di trasformazione, per cui il campo della libera decisione dell'autorità amministrativa si viene quotidianamente restringendo per il fatto delle nuove norme amministrative che man mano si vanno decretando.

Ora, coll'introduzione dello Stato democratico del lavoro, il libero parere dovrà riacquistare un notevole

---

(1) FILMER († 1653), *Patriarcha, or the natural power of kings* (1680), pag. 92. — In senso contrario LOCKE, *Two treatises of government* (1690), I, pag. 8 e seg.

posto nelle decisioni in materia d'interesse pubblico. Questa necessità risulta anzitutto dal fatto, che allora tutto il diritto privato sarà trasformato in diritto pubblico, e cioè, in diritto amministrativo, senza che perciò di questo nuovo diritto amministrativo si possano tracciare da principio altro che i suoi contorni esterni. Ma anche quei campi del diritto, che già oggi appartengono al diritto di Stato ed amministrativo, subiranno una radicale trasformazione quando gli scopi di dominio individuale cederanno il posto agli interessi economici dello Stato. Quest'immenso campo, che finora sottostà a poche norme giuridiche, lascerà in principio per necessità di cosa libera esplicazione ad un'attività statale non diretta da norme di leggi. Però si può essere sicuri che il nostro meccanismo legislativo, che non si arresta mai, avrà ben presto colmato la lacuna e cioè, prima con disposizioni amministrative, in seguito con leggi o codici.

La legislazione dello Stato democratico del lavoro dovrà rivolgere la sua cura speciale ai rapporti di potenza che esisteranno nella nuova società. Gli attuali legislatori si trovano in questo senso in una condizione molto favorevole, potendo essi considerare il sistema giuridico vigente come un edificio solido e saldamente fondato che cercano colle loro leggi di ornare di qualche arabesco o tutt'al più di qualche fronzolo nuovo. La legislazione dello Stato democratico del lavoro deve invece edificare a nuovo gran parte dell'edificio. E ciò facendo non deve mai dimenticare che in sostanza le leggi non sono altro che le effettive condizioni di potenza, fissate ed irrigidite in una determinata formula. Sarà utile in questo lavoro di costruzione esaminare sempre, se gl'interessati ad una legge potrebbero o no forzare gli avversari di essa ad accettare il proposto

riordinamento, anche senza l'intervento dello Stato o della legislazione. Parecchi tentativi mancati, come per es. le leggi del Kultur-Kampf in Prussia o le leggi eccezionali tedesche contro la democrazia socialista, non si sarebbero tentati, se gli uomini che erano la mente direttiva degli Stati avessero fatto prima questo semplice calcolo d'aritmetica.

Nei paesi in cui è riconosciuta la sovranità popolare (III, 2) i corpi legislativi sono sempre uniti al sistema parlamentare. Questo sistema e le sue degenerazioni si collegano colla natura intima del nostro Stato, che mira quasi esclusivamente all'esplicazione della forza. Come un monarca assoluto o semi-assoluto non ammette menomazione al diritto di licenziare i suoi ministri secondo il proprio arbitrio e magari capriccio, così anche un Parlamento potente non vuole vedersi frustrato del diritto di far cadere i ministri. La potenza, per essere sempre sentita dalle masse, abbisogna di un'esplicazione visibile, anche se senza motivo.

Nello Stato democratico del lavoro potrebbero perciò rimanere soggetti al sistema parlamentare solo quegli organi supremi dello Stato, che hanno come funzione specifica il mantenimento dei rapporti di forza stabiliti, e cioè, se è lecito valersi di termini odierni per designare condizioni totalmente diverse, il presidente dei ministri, il ministro dell'interno, della guerra, della marina, della giustizia e forse dell'istruzione. La direzione suprema dei vari riparti dell'economia statale, dell'agricoltura, delle miniere, dell'industria, del commercio e del traffico, dovrebbe invece essere tolta dall'ingranaggio parlamentare, sia per essere ordinata nel senso del vecchio diritto amministrativo in collegi, sia per affidarla a funzionari tecnici che sieno in modo razionale subordinati ai ministri responsabili.

Dagli statisti di tutte le tendenze, assai più che non il contenuto della legislazione, è stata trattata la sua forma, specialmente per quanto riguarda il numero e la composizione dei corpi legislativi. Anche i due scrittori più popolari dei tempi moderni, Loeko e Rousseau, si sono occupati quasi esclusivamente della forma della legislazione. Io posso perciò, per talo questione tanto trattata, limitarmi a poche osservazioni.

Anche nello Stato democratico del lavoro, come nello attuali repubbliche politiche, è da preferirsi il sistema delle due Camere. In opposizione all'aristocrazia, in prevalenza calma e ponderata, la monarchia e la democrazia mostrano tutte e due la tendenza a precipitare le cose, la prima, per essere retta da influenze e scopi personali, la seconda per la difficoltà di guidare le masse se non con propositi estremi. Ogni precipitazione sarebbe doppiamente perniciosa nella società nuova, perchè in essa lo Stato ha compiti prevalentemente sociali e non politici. Ora la storia ci insegna che le più grandi trasformazioni del potere politico sono facilmente revocabili, mentre gli scuovolgimenti sociali creano quasi sempre condizioni di fatto durevoli. Perciò è utile che anche nello Stato del lavoro la legislazione venga affidata a due Camere: ad una Camera elettiva, che sarà sempre mossa da tendenze democratiche e da una Camera aristocratica, che però non comprenderà i più inutili ma bensì i membri effettivamente migliori dello Stato.

Per la Camera elettiva abbiamo un buon prototipo nello rappresentanza del popolo nelle repubbliche e monarchie con suffragio universale. Solo che nello Stato democratico del lavoro le donne dovranno essere elettive ed eleggibili. Già nell'attuale società l'esclusione delle donne da questi diritti politici costituisce una



ingiustizia, per quanto esse generalmente dipendano economicamente dai genitori o dai mariti, perchè secondo gli attuali concetti in materia di diritto statale, la dipendenza economica non esclude i diritti politici (II, 9). *A fortiori* poi nello Stato avvenire, ove la donna avrà lo stesso diritto all'esistenza e lo stesso dovere di lavoro che l'uomo (II, 7), non vi potrà essere dubbio sull'uguaglianza politica dei sessi.

La Camera alta negli Stati tedeschi è dominata dalla nobiltà ed in parte dall'alta borghesia. Quest'istituzione è stata con lievi modificazioni tolta al diritto inglese, senza tenere conto dell'enorme differenza fra la nobiltà tedesca o quella inglese. Col dare alla nobiltà tedesca — specialmente nella Camera dei signori in Prussia — una tribuna, dalla quale essa possa propugnare gli interessi della sua classe, in modo brutale ed unilaterale, si è preparato un elemento per rivoluzionare le classi inferiori e medie, prima ancora che esistesse una democrazia socialista di notevole influenza.

Mancando nello Stato democratico del lavoro la grande proprietà, la prima Camera potrà solo reclutarsi, come il Senato romano degli ultimi tempi della Repubblica o dell'Impero, dai più alti funzionari dello Stato ancora in carica o già a riposo. Sarebbe indifferente poi se la funzione della Camera alta fosse rivolta alla conservazione dei rapporti sociali stabiliti ovvero alla direzione della vita economica (III, 5). Anche i più eminenti rappresentanti della scienza, dell'arte, della letteratura dovrebbero — per elezione o per nomina -- avere sede nella Camera alta. Organizzata così la legislazione, la Camera popolare rappresenterebbe la volontà e la potenza del popolo, la Camera alta il suo sapere e la sua arte.

Alla legislazione per corpi rappresentativi troviamo

associato in Svizzera il cosiddetto *referendum*, creato sul prototipo della costituzione francese del 24 giugno 1793. Ogni legge votata dai corpi rappresentativi deve essere sottoposta al popolo intero per la approvazione definitiva (*referendum* obbligatorio), ovvero il parere della collettività viene solo sentito su richiesta di un dato numero di cittadini (*referendum* facoltativo). Questa legislazione diretta per mezzo del popolo non ha dato neppure lontanamente i risultati che Rittonghausen e Considerant (1), se n'erano ripromessi; anzi, è stata in molti casi un elemento di regresso. Ciò deriva dai contrasti in cui si trovano i cittadini fra l'uguaglianza politica di diritti o la loro dipendenza in materia di diritto privato (II, 9).

Ora, siccome lo Stato democratico del lavoro non potrà iniziare la propria azione prima che questo contrasto sia effettivamente tolto, così allora esso potrà senza tema ammettere il *referendum* fra le sue istituzioni. Se lo Stato nuovo fosse ad organizzazione federalista, sarebbe praticabile il *referendum* obbligatorio; volendosi invece mantenere i grandi Stati nazionali dei nostri tempi, solo i fatti più importanti della vita pubblica potreb-

---

(1) RITTINGHAUSEN, *La législation directe par le peuple ou la véritable démocratie* (1850); *La législation directe par le peuple et ses adversaires* (1852), pag. 252, 253; *Sozialdemokratische Abhandlungen*, fasc. 3° (1868); *Ueber die Notwendigkeit der directen Gesetzgebung durch das Volk*, pag. 5. — CONSIDERANT, *La solution ou le gouvernement direct du peuple* (1851), pag. 25 e seg. — Contro la legislazione diretta scrissero: LOUIS BLANC, *Le gouvernement direct du peuple par lui-même* (1851), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. I (1873), pag. 45, 200. — PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 102 e seg.

bero essere sottoposti alla votazione dell'intero popolo (1).

Il *referendum* è anche perfettamente conciliabile con quella forma di monarchia, che unicamente potrebbe sussistere nello Stato democratico del lavoro.

Molto più importante di queste modificazioni piuttosto formali sarebbe l'estensione al potere legislativo del diritto di dichiarare la guerra. Mentre nelle antiche repubbliche occorreva per la dichiarazione di guerra una decisione popolare (2), questo diritto spetta attualmente nelle monarchie al sovrano, negli Stati federativi

---

(1) Secondo la Costituzione francese del 24 giugno 1793 (articolo 57), a domanda di un dato numero di cittadini le leggi seguenti dovevano essere sottoposte all'Assemblea dei cittadini: sul diritto civile o penale; sull'amministrazione generale dello Stato; sul regime monetario o fiscale; sulla dichiarazione di guerra; poi anche le leggi sulla nuova divisione della Francia, sull'istruzione pubblica o sugli onori a rendere alla memoria dei grandi uomini (art. 54). Da molti storici e statisti del secolo decimonono queste disposizioni vengono designate come un massimo di romantica rivoluzionaria e di demagogia; ciò malgrado vediamo istituzioni molto più avanzate, come esistono da parecchi decenni in Svizzera, servire assai più agli interessi conservatori che non a quelli progressisti. In Svizzera la Costituzione del 20 maggio 1802 venne sottoposta al primo *referendum*; nella sua forma attuale il *referendum* è stato introdotto nei Cantoni e nella Federazione dai movimenti popolari della rivoluzione del luglio 1830. — Vedasi CURTI, *Geschichte der schweizerischen Volksgesetzgebung* (1882), pag. 109, 128 o seg.

(2) Così le dichiarazioni di guerra vennero decise ad Atene e Sparta nell'Assemblea del popolo (*ecclesia*), a Roma dai Comizi centuriali. Anche la Costituzione francese del 24 giugno 1793 (art. 54, 59, 60) reclama per ogni dichiarazione di guerra una legge, la quale, sopra richiesta di un dato numero di assemblee di cittadini, dovrebbe sottoporsi al *referendum*.

o nelle repubbliche ad un gruppo molto ristretto. Nel nostro ordinamento di State occorro per la più insignificante leggina giudiziaria il consenso dei cerpi legislativi, mentro poi por la guerra, per la qualo di fronte allo Stato nemico viene abolito ogni rapporto giuridico, ecceziona fatta delle misero norme del diritto dello genti, la decisione è presa da un solo individuo. La storia insegna, che lo guerre più disastroso furono provocate dal capriccio di un monarca, dagli imbarazzi di un ministro o perfino dall'influenza di confessori o di cortigiane.

Per lo Stato del lavoro è indispensabilo una politica pacifica, perchè qualunque spestamento di forza e di energia verso l'estero nen può che provecare od avcro una ripercussione all'interno. La guerra ed il pericolo della guerra hanno in ogni tempo determinato le nazioni ad anteporre gli scopi di potenza a quelli della civiltà.

Ora, uno fra i mezzi por impedirola guerra — non già il mezzo più importante o più efficace — sta nol rendero difficile l'inizio della guerra. Allo sceppio di una guorra, i suoi fautori si vedeno dinanzi duo eventualità: che un esito felice li ponga fra i semi-dèi della nazione, o che una sconfitta, dallo cui consequenzo essi non saranno che mediocremonte colpiti, colpisca con tutto il suo peso la massa del popolo. Solo negli ultimi anni o grazie al sorgere di grandi partiti rivoluzionari, l'esite infelice di una guerra travelge anche i suoi autori. Ma anche una guerra vittoriosa riesce sempro fatale agli interessi delle masse.

Si può dunquo essere sicuri, che le massc, edotto dei loro veri intoressi da un'adeguata oducazione, decideranno sempre in favore di una politica di pace. Lo Stato demecratico del lavoro devrà dunque, ai suoi

inizi, affidare le decisioni sulla pace e sulla guerra agli organi legislativi, per lasciarla, dopo la sua consolidazione, al popolo, che deciderà mediante *referendum*. La sicurezza di ogni Stato non può essere messa in pericolo da questa trasformazione, giacchè la consolidazione potrà solo avvenire dopo che tutti gli Stati civili europei saranno trasformati in Stati democratici del lavoro.

---

## CAPITOLO V.

### Il potere esecutivo.

Il potere esecutivo viene esercitato, nei nostri Stati civili, in parte dai tribunali, in parte dalle autorità amministrative.

Il contrasto fra questi due elementi del potere dovrebbe essere profondamente modificato dalla società futura. Per chiarire al possibile la questione complicata, esporrò prima a grandi tratti le condizioni giuridiche attuali (I), poi le istituzioni dello Stato del lavoro dopo l'avvenuto consolidamento (II) e finalmente le forme di transizione dalle une all'altre (III).

I. Molte volte si è tentato di determinare con una formola teorica i limiti fra l'attività della giustizia e quella dell'amministrazione, senza poter mai comprendere in una sola formola la stragrande ricchezza e varietà dei fenomeni reali; poichè alle origini dello Stato e delle sue istituzioni moderne ha presieduto non la teoria, bensì il caso storico, il diritto della spada. Così G. Stahl (1) — per tener conto solo delle opinioni più diffuse — dice che siamo nel campo della giustizia, quando la giustizia stessa costituisce l'unico fine, nel campo amministrativo invece quando la giustizia costituisce solo la barriera, non già

---

(1) STAHL, *Die Philosophie des Rechts*, II, 2, 3<sup>a</sup> ed. (1856), pag. 609, 646.

la ragione determinante della decisione. Ma noi sappiamo già (III, 4) che col progressivo sviluppo del diritto amministrativo l'amministrazione si trasforma sempre più in mera applicazione del diritto, cioè in funzione perfettamente analoga a quella della giustizia. E viceversa i tribunali decidono molto volte, per es. in affari di tutela ed in ogni altra questione di giurisdizione volontaria, secondo la maggior utilità o convenienza, per cui anche qui il diritto è solo la barriera, non già la ragione determinante della decisione. In breve, la formula di Stahl non solo è inesatta nei criteri principali, ma va anche nel corso dell'evoluzione storica perdendo sempre più quel po' di verità che contiene.

È ad ogni modo possibile determinare i fini generali, al cui raggiungimento i ceti dominanti hanno in ogni epoca civile uniformemente affidato la decisione degli affari pubblici a due sistemi d'autorità, di organizzazione ed attività così differenti. Guardando da questo punto di vista si può dire essere compito principale delle *autorità amministrative* quello di realizzare nella vita pratica gli scopi di dominio del ceto dominante. Per conseguenza il centro dell'attività amministrativa di tutti i paesi sta nelle finanze, nell'esercito e la marina e nella polizia (per il mantenimento dell'ordine pubblico).

Solo più tardi si aggiunse a tale compito principale dell'amministrazione anche la cura di determinati interessi di civiltà, come per es. la direzione dell'istruzione elementare, media e superiore. Anche gli interessi economici occupano ora un certo posto nell'amministrazione moderna, sia che lo Stato esso stesso spieghi attività economica, sia che diriga o contratti il lavoro dei cittadini. Accenno qui solo al mantenimento delle

strade, dei canali, delle ferrovie o degli altri mezzi di comunicazione, all'utilizzazione o sistematizzazione delle acque, alla costruzione di ospedali e manicomi, ecc. È però caratteristico per il nostro Stato individualista la tendenza di affidare questi interessi civili ed economici, che pure nella nostra vita statale occupano un posto modestissimo di fronte agli scopi di dominio, ai Comuni o ad altri enti autonomi.

Como l'amministrazione è prevalentemente l'organo dei dominanti, *i tribunali* sono quello dei dominati. I tre grandi scopi umani: la sicurezza personale, un tenere di vita degno di uomo civile, ed una vita di famiglia armonica, come tutto le altre istituzioni basate sopra di essi, stanno sotto la tutela dei tribunali penali e civili. Così la tutela della sicurezza personale è compito della giustizia penale, col concorso, in molti casi, della giustizia civile. La proprietà e la famiglia, unitamente a tutte le istituzioni derivate, colle quali nell'ordinamento vigente devono realizzarsi i due altri scopi umani, sono affidate ai tribunali civili, benchè la tutela penale dell'ordinamento giuridico privato si mostri talvolta assai più efficace (II, 15).

A questi compiti essenziali si aggiungono, nel corso della storia, come già vedemmo per le autorità amministrative, parecchi compiti accessori, che oltrepassano il limite designato. Così vediamo i delitti contro lo Stato giudicati quasi sempre dai tribunali ordinari, i processi per diritti privati del sovrano e dello Stato sono nella più gran parte dei paesi di competenza dei tribunali civili, e così via.

Ora è assai diversa la funzione delle autorità amministrative o giudiziario. Gli organi amministrativi sono totalmente dipendenti dal sovrano, la tutela degli interessi ad essi affidati si esplica regolarmente d'uf-

ficio, la procedura è pronta, senza formalità, energica. I tribunali invece godono di una certa indipendenza, che però trova il suo limite nel fatto, che la promozione del giudice è quasi sempre nelle mani del sovrano. Nelle liti di proprietà o di famiglia, di cui si compone la grande massa dell'attività giudiziaria, i tribunali non intervengono se non sopra richiesta dell'avente diritto; la procedura è lunga, costosa, circondata da formalità complicate. Si vede subito, che nel primo caso si tratta degli interessi dei grandi, nel secondo dei piccoli e dei piccolissimi.

Risulta da quest'esposizione, non esservi differenza fondamentale fra tribunali ed autorità amministrativa riguardo alla cerchia delle loro attività, avendo tutte e due per compito principale il mantenimento degli interessi stabiliti. Scopo ultimo di questa divisione dell'attività statale in giudiziaria ed amministrativa è senza dubbio il desiderio di tutelare gli interessi individuali più importanti contro l'intromissione arbitraria dei potenti col lasciare una certa autonomia ai tribunali. Ciò è anche corrispondente al concetto dell'antica dottrina di Stato che mira principalmente alla tutela dei sudditi contro il sovrano, mentre dopo il sorgere del socialismo si vuole anche porre un limite alle prepotenze della classe alta contro la massa del popolo.

II. Quando lo Stato democratico del lavoro sarà entrato nella condizione di stabilità ed avrà tirato le ultime conseguenze della propria natura, i suoi organi dovranno seindersi in autorità d'ordine ed autorità economiche. Le prime avrebbero il compito di mantenere gli interessi esistenti e con ciò la tranquillità e l'ordine esterno; le seconde provvederebbero alla direzione degli affari economici (produzione, distribuzione e consumo dei beni e dei servizi). L'organiz-

zazione delle autorità d'ordine potrebbe adattarsi, per la quasi corrispondenza delle loro funzioni, al tipo dei tribunali ed autorità amministrative odierni, mentre le autorità economico troverebbero un buon prototipo nella direzione delle grandi imprese economiche (posta, ferrovia, telegrafi, ecc.) nonchè nei nostri Comuni attuali coi loro compiti prevalentemente economici.

Le *autorità d'ordine* (1) dovrebbero in generale bastare a quei compiti, che oggi spettano ai tribunali od alle autorità amministrative; gli interessi di civiltà

---

(1) Dai teorici del socialismo la questione sul mantenimento o no di autorità d'ordine accanto a quelle economiche nella società futura, questione prevalentemente di diritto statale, è stata trattata molto volte con poca chiarezza e non senza contraddizioni. Come fautori del mantenimento si potrebbero citare: *La congiura degli uguali di Babeuf*. — BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 301 (*Décret de police*) e pag. 305 (*Décret économique*). — SAINT-SIMON, *L'organisateur* (1819, 1820), nelle *Oeuvres*, vol. IV (1869), pag. 200-202). — *Saint-Simonismo: Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 271 seg., 252; vol. 42 (1877), pag. 352). — *Il Fourierismo: Bases de la politique positive. Manifeste de l'école sociétaire, fondée par Fourier* (1841), nella 2ª ediz. (1842), pag. 207 seg. — GRAY, *The social system* (1831), pag. 171 seg. — LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1832), pag. 152. — ROBERTUS, *Das Kapital* (1884), pag. 102, 103, 123 seg., 158. — ATLANTICUS, *Production und Konsum im Sozialstaat* (1898), pag. 87 seg. — RENARD, *Le régime socialiste* (1898), nella 2ª ed. (1898), pag. 23 o seg., 80 e seg. — VANDERVELDE, *Il collettivismo* (1900), Genova. — Come autorità d'ordine fungerà, secondo i Saint-Simonisti, un ceto di preti gerarchicamente organizzato; come autorità economica un sistema di banche. I discepoli di Fourier e di Luigi Blanc propongono l'istituzione di un Ministero del lavoro e del progresso, che dovrà curare gli interessi economici insieme colle autorità politiche.



ed economici, che nell'ordinamento attuale costituiscono una minima parte dell'attività amministrativa, dovrebbero esulare dalla loro competenza per essere attribuiti alle autorità economiche. Si possono dunque paragonare le autorità d'ordine colle vecchie autorità locali, che ancora nel secolo XVIII riunivano la maggior parte dell'attività giudiziaria ed amministrativa.

La sfera d'attività delle autorità d'ordine si restringerebbe però di molto in confronto a quella delle autorità locali, giacchè i delitti contro la proprietà e contro lo Stato, che oggi sono tanto frequenti, diventerebbero molto rari (II, 15) ed anche la giurisdizione civile, che oggi forma la parte principale dell'azione giudiziaria, si trasformerebbe in un controllo amministrativo di poca estensione (II, 16). *A fortiori* poi potrebbe scomparire la più gran parte della polizia, cresciuta a dismisura dalla fine del medio-evo in poi insieme alle pretese degli Stati verso i cittadini, in modo da ridurci, in confronto ai forti uomini del rinascimento, a mezze creature eternamente bisognose della tutela dello Stato.

Per queste ragioni le autorità d'ordine potrebbero esercitare la loro attività sopra campi molto più estesi che non le autorità economiche. E giacchè la loro funzione, anche in quanto riguarda affari amministrativi, servirebbe agli interessi di tutti, si potranno senza tema estendere a tutti i suoi membri le garanzie dell'indipendenza che sono accordate ai giudici.

In conformità colla natura dello Stato democratico del lavoro, la maggior parte dell'attività statale incomberebbe alle *autorità economiche* (1). Queste dovrebbero

---

(1) Fra i socialisti che credono che nella società socialista scompariranno da sè tutti i conflitti gravi, e che perciò auto-

assegnare a tutti la misura e la qualità del lavoro da compiere, e decidere la distribuzione dei beni e dei servizi fra i cittadini. Data questa loro attività, è necessario che le autorità economiche si trovino sul luogo, e come prima unità si offre naturalmente il Comune (III, 6) che ha sempre considerato l'amministrazione dell'economia come sua funzione principale dando luogo negli ultimi decenni ad una specie di socialismo municipale. Malgrado il loro carattere prevalentemente tecnico, le autorità economiche dovrebbero considerarsi come organi statali, ai cui ordini ogni cittadino dovrebbe conformarsi, libero poi di avanzare reclami presso la autorità economica superiore o presso le autorità di ordine (II, 16).

Per quanto riguarda l'ordinamento delle istanze per le autorità economiche e d'ordine, le istituzioni attuali potranno servire di prototipo. Le autorità economiche, il cui grado inferiore sarebbe ad ogni modo il Comune, dovrebbero, negli Stati grandi, salire a quattro istanze fino all'autorità centrale; in Stati di grandezza media basterebbero tre, in Stati piccoli forse due istanze. Per le autorità d'ordine, dato il numero minore di affari ad esse devoluti, queste istanze potrebbero ancora ridursi di una.

---

rità d'ordine non abbiano più ragione di essere, vanno enumerati i teorici seguenti: OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1870), pag. 130, Law 31 (vedasi anche Law 36). — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5ª edizione (1848), pag. 129, 130, 133, 134. — DEZAMY, *Code de la communauté*. — ENGELS, *Streitschrift gegen Dühring* (1877), pag. 234, 235); *Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft* (1882), pag. 43. — BEBEL, *Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft* (1882), nella 25ª ed. (1895), pag. 336, 340, 396, 397.

L'anarchismo deve ripudiare tanto le autorità d'ordine quanto quelle economiche (I, 2). Vi sono anche dei socialisti, che sostengono dovere lo Stato socialista limitarsi alle autorità economiche, mentre le autorità d'ordine dovrebbero sparire: concetto che Engels formulò molto infelicemente dicendo che coll'istituzione dell'ordinamento socialista lo Stato non sarà abolito, ma scomparirà da sè. In verità invece non si tarderà, dopo l'attuazione dello Stato democratico del lavoro, ad accorgersi che occorre una direzione non solo per il processo di produzione sociale, ma ben anche per tenere in ordine gli uomini. Si può però senz'altro ammettere con St-Simon che la funzione delle autorità d'ordine passerà molto in seconda linea di fronte a quella delle autorità economiche.

III. Il passaggio dalle istituzioni attuali a quelle avvenire dovrebbe ottenersi trasformando poco a poco i tribunali in autorità d'ordine, gli organi amministrativi in autorità economiche. Per quanto riguarda i *tribunali*, tale processo di trasformazione non può incontrare notevoli difficoltà. Si dovrebbe, è vero, sostituire, per ragioni politiche, gran parte dei funzionari superiori, ma essendo i tribunali già fin da ora autorità d'ordine, la loro organizzazione, specialmente per quanto concerne la preparazione e la scelta dei funzionari, potrebbe conservarsi anche in avvenire. Basterebbe perciò togliere poco per volta alle autorità amministrative tutto quanto riguarda il mantenimento degli interessi stabiliti per assegnarlo ai tribunali.

Nel periodo di transizione i tribunali dovrebbero esercitare la giurisdizione penale ed amministrativa nella misura designata più sopra (II, 16). Ammesso poi, almeno provvisoriamente, che i singoli Comuni e distretti sieno i detentori della proprietà e delle fun-

zioni economiche (III, 6) dove effettuarsi fra questi enti uno scambio di beni e di servizi, in modo simile a quanto avviene oggi fra gli individui; questo scambio dovrebbe essere regolato — dato il carattere di diritto pubblico di tutto l'ordinamento giuridico — dagli organi amministrativi che lentamente si trasformerebbero in autorità economiche, come più sopra abbiamo detto. Ma anche per le loro decisioni dovrebbe tenersi aperta la via del reclamo ai tribunali (autorità d'ordine). Qualora la socializzazione della Società, come del resto è probabile, dovesse poi da principio effettuarsi solo parzialmente (IV, 4), i tribunali eserciterebbero di fronto ai cittadini viventi in diritto privato la giurisdizione civile nel suo significato attuale.

Molto più profonde saranno le trasformazioni che l'*amministrazione* dovrà subire nel trasformarsi lentamente in un organismo di autorità economica. Essa, che nell'ordinamento attuale serve ben più recisamente che non i tribunali, gli interessi dominanti, dovrebbe disabituarti da tale funzione per assumere sempre più un carattere tecnico economico. La preparazione dei funzionari dovrebbe, per conseguenza, da giuridica che è oggi, diventare provalentemente tecnica. I funzionari si designerebbero per nomina nelle istanze superiori, per elezioni nelle istanze inferiori. Ad ogni modo sarà indispensabile, nel periodo di transizione, una forte ed energica organizzazione del potere statale, poichè non si tratta, nell'introduzione dello Stato democratico del lavoro di uno sperimento politico che tocca poco le masse, ma di uno sconvolgimento statale di carattere sociale, il quale, non riuscendo, metterebbe in forse l'esistenza stessa delle nazioni.

Gli Stati dei Greci, dei Romani, dei Germani sono tutti, senza eccezione, nati da intrapreso guerresche ed

avevano per iscopo di servire agli interessi di una minoranza. Un rigido ordinamento gerarehico dello Stato era dunque imposto dal modo di sorgere e dallo seopo dello Stato stesso. Coll' introduzione dello Stato democratico del lavoro gli interessi politiei ed economici delle masse formerebbero per la prima volta il vero seopo della grandò trasformazione. Perciò non è escluso il pericolo, che nella titanica lotta dei popoli per la libortà politica ed economica, l'ordine possa naufragare per sempre. Nessun pregiudizio democratico deve quindi distogliero i dirigenti del nuovo ordinamento statale dal provvedere un governo forte mediante un'adatta organizzazione dell'autorità statale. E, a meno che non ci tragga in inganno l'analogia della prima rivoluzione francese, si può fidare nell'opera dei partiti d'opposizione, che non mancano mai di sorgere durante un grande sconvolgimento sociale, per premunire lo Stato del lavoro da eccentricità democratiche e filantropiche.

---



## CAPITOLO VI.

### Il Comune.

Tutte le scuole socialiste con carattere prevalentemente internazionale (I, 6) aspirano come ad uno Stato ideale, in cui il genere umano formi un solo organismo politico ed economico ed in cui cesserà la guerra nonchè la concorrenza economica fra gli individui o fra i popoli (socialismo mondiale). Quest'ideale non è certo privo di valore pratico, giacchè ci indica il fine ultimo o con esso la direzione delle nostre aspirazioni. Ma sarebbe molto inopportuno, considerarlo questo Stato, od anche solo un serio avvicinamento ad esso, come uno degli scopi immediati del movimento sociale. Finora non si è neppur riusciti ad organizzare in modo appena sufficiente le relazioni politiche fra le nazioni cristiane dell'Europa! Il voler ritardare l'attuazione dello Stato democratico del lavoro fino al giorno in cui l'umanità tutta sarà matura per la grande riforma equivale a rimandare ad un avvenire infinitamente lontano la realizzazione delle idealità socialiste.

Molto più pratico e razionale è il proposito di coloro che aspirano a vedere, non già l'umanità tutta, ma i singoli Stati formati nel corso della storia, detentori della proprietà e dell'attività economica (socialismo di Stato) (1). Tale centralizzazione di tutte le forze eco-

---

(1) MORELLY, *Code de la nature* (1755), pag. 190, art. 1 ; pag. 196, art. 1 seg. — *La conspirazione per l'uguaglianza*

nomiche nelle mani dello Stato non è in se stessa certamente fuori del possibile; non sono forse gli Stati moderni riusciti a concentrare, a poco a poco, tutta la potenza politica in un punto? Ma dato il fatto che oggi l'individuo è il soggetto della proprietà o dell'economia, sarebbe impossibile, senza una confusione che minaccerebbe l'esistenza stessa dei popoli, di trasmettere queste funzioni immediatamente agli ingenti organismi statali dei nostri tempi. La concentrazione dell'attività economica dovrà ottenersi colla stessa gradualità con cui si ottenne la concentrazione del potere politico, che comprendeva prima la famiglia e la *gens*, poi il Comune, abbracciando in seguito sempre nuovi territori, fino a rendere possibile la formazione degli imperi mondiali dell'antichità, del medio-evo e dei tempi moderni.

Lo Stato democratico del lavoro dovrà perciò accontentarsi in principio di fare del Comune (1) il detentore regolare della proprietà e dell'economia (Socialismo comunale) (2). Il funzionamento di quelle attività eco-

---

(vedi BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. II (1828), pag. 305, art. 1; pag. 313, art. 1). — *Saint-Simonismo: Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-30), nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 271. — DEZAMY, *Code de la communauté* (1842), pag. 31. — ROBBERTUS, *Das Kapital* (1884), pag. 114, 115, 212. — KAUTSKY, *Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil* (1892), pag. 121 seg.

(1) Più ancora che il socialismo comunale, il socialismo a gruppi si avvicina all'economia individualista attuale.

(2) MESLIER, *Le Testament*, vol. II (1864), pag. 210 o seg. — FOURIER, *Le Nouveau Monde* (1829), pag. 118 seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI (1848), pag. 99 seg. — RENAUD, *Solidarité*, 6<sup>a</sup> odiz. (1877), pag. 56-109. — OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 42, 117.

nomicho, che devono avere per baso un campo più estoso che non il Comune potrebbe, unitamente ai beni materiali che ne costituiscono la base, attribuirsi ad enti superiori quale il circondario, la provincia, lo Stato, così come oggi avviene per il mantenimento delle strade, la cura dei mentecatti dalle provincie, la posta, il telegrafo, le ferrovie dallo Stato intiero. A maggior ragione dovrebbero affidarsi all'amministrazione di autorità economiche mondiali quelle cose, che per la loro estensione o per la loro importanza economica oltrepassano i limiti dello Stato, come per es. il mare, il canale di Suez e simili.

Quei socialisti che vogliono realizzare il socialismo non con coercizione statale, ma per la via della libera associazione (Fourier, Owen, Thompson ed altri) propongono la formazione di Comuni piccoli, di circa due mila abitanti. Vi sono anche socialisti che in via di principi si pronunciano contro le grandi città, nelle quali vedono focolai d'immoralità (1). Lo Stato del lavoro dovrebbe naturalmente conformarsi alla distribuzione della popolazione esistente, e non si può riconoscere che l'evoluzione tende, anzichè alla diminuzione, all'aumento dei grandi centri. L'esperienza degli ultimi anni insegna del resto che l'immoralità dei grandi centri, se assume altre forme nelle grandi città, non è maggiore però che nelle campagne; e che, per quanto

---

— THOMPSON. *An inquiry into the principles of the distribution of wealth* (1824), pag. 386 seg.; *Practical directions for the speedy and economical establishment of communities* (1830), pag. 11 seg. — BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25<sup>a</sup> ed. (1895), pag. 349.

(1) BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. I (1828), pag. 221-223. In simil modo molti socialisti posteriori.

riguarda la salubrità, i danni dei grandi agglomeramenti vengono più che compensati dallo sviluppo dell'igiene. I piccoli Comuni trasmessici dal regime feudale o che molto volte non bastano nemmeno ai meschini compiti politici dello Stato attuale, dovrebbero, secondo l'opportunità, fondersi con altri.

Come primo gradino certo il socialismo comunale offrirebbe e potrebbe raggiungere vantaggi rilevanti. Il difetto essenziale dell'odierno ordinamento economico sta senza dubbio in questo, che l'operaio percepisce solo un determinato salario, senza quasi partecipare all'effettivo prodotto del proprio lavoro. Ora il socialismo comunale è una forma economica, più atta assai del socialismo dello Stato o di quello mondiale, a far risaltare anche all'occhio inesperto dell'operaio il nesso fra lavoro e compenso. In secondo luogo, il socialismo comunale offre la possibilità di mantenere, almeno durante il periodo di transizione, un certo dislivello nel tenore di vita dei lavoratori nei vari territori di uno Stato. E ciò è di molta importanza, dato il fatto che gli operai delle grandi città, i più attivi della loro classe, risentirebbero forse in molti casi poco o nessun miglioramento nel tenore della loro vita e magari anche un abbassamento, malgrado l'abolizione del profitto ottenuto senza lavoro, se si volesse, senza distinzione di paesi e di condizioni, stabilire una media per lo Stato intero.

Facendo del Comune il regolare detentore della proprietà e dell'economia, si potrebbe anche pensare di delegare ad esso la sovranità ed il potere legislativo. Io ritengo però, che tale provvedimento sarebbe grave errore, che ci farebbe ricadere nello sminuzzamento statale del medio-evo. L'unità nella legislazione di territori estesi — che però non dovrebbero necessa-

riamente corrispondere agli odierni Stati nazionali soverchiamente grandi — è una delle migliori eredità che lo Stato individualista potrà lasciare all'ordinamento nuovo. Quei paesi, che oltre ad una legislazione statale possiedono anche una legislazione provinciale, farebbero bene di conservarla ed estenderla.

La Comune di Parigi del 1871 ha cortamente fatto un passo falso, quando nel suo proclama al popolo francese del 19 aprile 1871, rivendicò per sè e per tutti gli altri Comuni francesi, oltre ed accanto alle funzioni economiche, anche l'assoluta autonomia ed il potere legislativo in materia di finanze, d'istruzione, di giustizia e perfino di difesa nazionale (1). Senza dubbio i dirigenti del movimento non s'illudevano e non credevano certo che il popolo francese e l'assemblea nazionale da esso eletta avrebbero approvato per tutto il territorio dello Stato le riforme socialiste; e perciò si spiega come di fronte a tale condizione di fatto, essi non siano rifuggiti neppure dall'idea di un completo sminuzzamento della Francia, che avrebbe dato modo ai Comuni autonomi più progrediti di applicare numerose riforme sociali. Non si riuscì perchè il movimento della Comune era prematuro e perciò si infranse contro le forze stabilite.

I Comuni dello Stato avvenire, coi loro compiti essenzialmente economici, formerebbero fino ad un certo punto degli enti autonomi. Ciò nondimeno sarebbe un errore l'identificare i loro rapporti reciproci con quelli che oggi corrono fra i singoli individui. Finchè i beni ed i servizi vengono prodotti e consumati dallo

---

(1) Vedasi *Déclaration au peuple français de la Commune de Paris* del 19 aprile 1871, nel *Journal officiel de la République française* del 20 aprile 1871, pag. 271.

stesso Comune, questo è naturalmente autonomo, ma ogni scambio di prodotti fra due Comuni autonomi dovrebbe essere sottoposto alla sorveglianza o direzione delle autorità economiche superiori. A seconda del territorio nel quale si effettuerebbe lo scambio dell'oggetto, autorità economiche superiori od inferiori servirebbero come organi direttivi, come uffici di pagamento e di statistica.

Il trapasso della proprietà o dell'economia dall'individuo al Comune avrebbe fra le sue conseguenze necessario quella di aumentare immensamente il valore della cittadinanza comunale o statale. Il contenuto principale del diritto di cittadinanza nello Stato è formato oggi dai cosiddetti diritti politici; il cittadino ha, cioè, a distinzione dello straniero, il diritto di partecipare, a date condizioni (per es. il censo), alla direzione degli affari di Stato, direttamente o per mezzo di delegati. Il diritto di cittadinanza comunale dà in certi paesi, oltre ai diritti politici, anche quello al soccorso in caso d'indigenza, mentre in altri paesi basta il fatto del domicilio per conferire il diritto al soccorso. Gli scopi fondamentali della vita dell'individuo subiscono dunque ai tempi nostri ben poca influenza per il diritto di cittadinanza, sia nel Comune che nello Stato. Chi non sente desiderio di partecipare alla vita politica e non è obbligato di ricorrere al soccorso del Comune, può vivere per decenni all'estero senza nemmeno accorgersi di essere privo del diritto di cittadinanza.

Nello Stato democratico del lavoro invece la cittadinanza comunale costituirà per tutti i cittadini la base della loro esistenza economica, poichè la cittadinanza socialista include per ogni cittadino di fronte al suo Comune il diritto all'esistenza e l'obbligo del lavoro ad esso legato (II, 7). Le persone che lavorano

direttamente per il distretto, per la provincia o per lo Stato, hanno un diritto all'esistenza di fronte a questi enti. Per evitare differenze troppo grandi nella condizione economica dei singoli Comuni, le autorità economiche superiori dovrebbero avere il diritto di assegnare a un certo numero di persone la cittadinanza permanente o temporanea nei Comuni più ricchi, anche senza il consenso di questi Comuni.

La cittadinanza comunale nello Stato democratico del lavoro potrà solo con grandi restrizioni basarsi sopra l'attuale istituto del domicilio politico, perchè in seguito alle estese emigrazioni interne, grandi masse di popolo abitano o lavorano fuori dei loro Comuni natali. Per la prima determinazione della cittadinanza socialista dovrà considerarsi il domicilio effettivo dell'individuo e della sua famiglia, così come si fece originariamente per determinare la cittadinanza politica, statale o comunale. La cittadinanza socialista, una volta stabilita, potrebbe poi, come ora succede per la cittadinanza politica, trasmottarsi in certe circostanze, anche ad altre persone. Così la moglie ed i figli legittimi parteciperebbero alla cittadinanza del padre, i figli illegittimi a quella della madre. Le persone, la cui cittadinanza non si riesce a stabilire, dovrebbero essere provviste di lavoro e di mezzi di sussistenza dagli enti superiori (distretto, provincia, Stato).

Anche l'attuale libertà di cambiare domicilio dovrebbe subire nello Stato democratico del lavoro una notevole restrizione. Nell'odierno ordinamento sociale, in cui gli operai dipendono completamente dai proprietari dei mezzi di produzione, è forse il loro diritto più essenziale quello di potersi cercare un altro padrone, e parte di questo diritto è la libera scelta del domicilio. Nel regime del socialismo comunale invece, ogni

cittadino, come detentore del diritto dell'esistenza, si trova su piede di perfetta uguaglianza di fronte ai concittadini ed è anzi in grado di influire colla propria volontà sull'attività economica delle autorità comunali. Per questo ragioni, il passaggio ad altri Comuni è di regola solo ammissibile, quando il Comune abbandonato scioglie il cittadino dal suo dovere di lavoro, ed il Comune nuovo lo investe del diritto all'esistenza. Però anche senza il consenso di tutti gli interessati le autorità economiche superiori devono avere il diritto di esaudire una domanda di cambiamento di cittadinanza comunale.

Tenendo conto dunque delle odierne teorie sociali e meglio ancora delle forze propulsive della società, si viene nella conclusione, che il socialismo comunale sarà l'erede diretto del vigente ordinamento economico o statale. Ma sarebbe grave errore, vedere in questa forma politica ed economica il fine ultimo delle aspirazioni sociali. Se si paragona l'ordinamento economico attuale alla anarchia, si può con uguale giustizia paragonare il socialismo comunale, collo sminuzzamento delle sue forze economiche, colla disuguaglianza del tenore di vita e colla organizzazione federalista della economia ad un medio-ovo economico. Il socialismo deve considerarsi come un gradino superiore della coscienza sociale dell'umanità, raggiunto il quale l'occhio abbraccia nuovi ed immensi orizzonti. Ed all'estremo orizzonte, nella lontana nebbia dell'avvenire, lo sguardo indagatore scorge una condizione sociale, nella quale tutto il genere umano formerà una grande unione di fratelli, pari di diritti, senza contrasti politici nè economici.

## CAPITOLO VII.

### Il gruppo operaio.

I Comuni dello Stato democratico del lavoro, la cui popolazione si potrà in media calcolare approssimativamente sopra le due mila persone, potranno di regola provvedere, direttamente e senza intermediari, all'organizzazione della produzione e del consumo. Ma quando si tratterà invece di medi o grandi Comuni e delle grandi metropoli, dalle quali certamente la società nuova dovrà prendere le mosse, allora, siccome l'ordinamento della loro vita economica costituisce un compito vasto e complicato, sarà senza dubbio necessaria l'introduzione di organi intermedi fra l'individuo ed il Comune.

Anzitutto sarà indispensabile di dividere le grandi città in distretti, per facilitare l'attività economica. Per le stesse ragioni ogni grande Comune, con vita economica varia o complicata, dovrà organizzare in gruppi i membri di una stessa professione. Tali due organismi intermedi, i distretti cioè ed i gruppi operai, sono però da considerarsi come enti puramente amministrativi; detentore della proprietà e dell'attività economica resta sempre il Comune. Perciò i membri di un gruppo operaio hanno diritto all'esistenza di fronte al Comune, ma non possono pretendere che il prodotto del lavoro del loro gruppo venga fra di loro distribuito secondo un arbitrario criterio.

Il gruppo operaio potrà in certo senso considerarsi come la maestranza dello Stato democratico del lavoro, senza però quel significato accessorio, che la sua storia secolare di egoismi e di esclusivismi ha impresso a questa parola. Conformemente al tipo generale dello Stato del lavoro, il gruppo operaio sarebbe sempre un istituto di diritto pubblico. Il gruppo si forma e si scioglie sopra ordine del Comune, il quale decide anche sui membri e sui mezzi di lavoro da assegnarsi ad esso. Così questa istituzione si distingue dalla *serie* del sistema di Fourier, basata questa solamente sopra una specie di tendenza dei membri ad esercitare una data professione, senza coercizione di un'autorità esterna (1). È inoltre palese la differenza fra il gruppo operaio e le associazioni di lavoratori caldeggiate da Luigi Blanc e da Lassalle, che dovevano sorgere per libera intesa dei compagni (2).

I capi del gruppo operaio vengono nominati e licenziati dal Comune. Essi sono responsabili della produzione del gruppo e devono anche essere investiti del potere di dirigere il lavoro dei compagni o di colpire di pene disciplinari i pigri ed i renitenti, salvo naturalmente il diritto di reclamare presso le autorità d'ordine. Gli stessi ordinamenti varranno anche pei rap-

(1) FOURIER, *Le nouveau monde industriel et sociétaire ou les séries passionnées* (1829), pag. 57 o seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI (1848), pag. 47 seg. — CONSIDERANT, *Destinée sociale*, vol. II (1838), pag. 26, 75 seg.

(2) LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), p. 89, 90. — LASSALLE, *Offenes Antwortschreiben* (1863), nella edizione di Bornstein, vol. II (1893), pag. 429, 443; *Herr Bastiat Schulze* di Delitzseh (1864), *ibid.*, vol. III (1893), pag. 224.

porti diretti fra i Comuni ed i suoi membri, quando il Comune dirige la produzione senza intervento di gruppi operai.

Solo quando lo Stato del lavoro sarà completamente consolidato, la costituzione del gruppo operaio potrebbe con molta prudenza trasformarsi in senso democratico. Ma anche fino allora non sarebbe da temersi un serio abuso della costituzione autoritaria del gruppo operaio, dacchè il Comune, dal quale omana ogni autorità, sarà costituito democraticamente.

Non mi nascondo affatto che una tale costituzione autoritaria del gruppo operaio non corrisponde alle aspirazioni democratiche della classe lavoratrice (1), ma occorre giudicare la costituzione statale e quella del lavoro con criteri completamente diversi. Le condizioni politiche toccano solo poco la vita interna dei popoli, che hanno già molte volte subito un rapido mutamento della costituzione statale senza gravi danni ai loro interessi vitali. Così, entro il corso di pochi anni, poterono succedere in Francia alla monarchia assoluta le costituzioni democratiche della grande rivoluzione, che poi a loro volta cedettero il posto al dispotismo del primo impero.

Ogni radicale mutamento della condizione del lavoro invece mette in forse l'esistenza economica della nazione. E difatti, benchè la schiavitù dell'antichità venisse sostituita dalla servitù della gleba e negli ultimi secoli dal salariato, la costituzione del lavoro conservò sempre, anche sotto il governo della democrazia pura, l'identico carattere soveramente autoritario. Un rapido

---

(1) Vedasi per es. BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25ª edizione (1895), pag. 343.

ed insperato passaggio a forme democratiche del lavoro, in contraddizione a migliaia d'anni di storia, sarebbe eertamente fatale per la vita economica dei popoli. Perfino le comunità comuniste a base democratica, che durante il secolo scorso sorsero in numero considerevole in Inghilterra e noll'America, naufragarono molte volte per la poca disciplinatezza dei membri, malgrado fossero composte in maggior parte da uomini di rara forza di carattere e grande spirito di sacrificio. Solo nelle comunità in cui una forte convinzione religiosa aumenta il sentimento d'autorità o lo sostituisce, si osserva una fioritura durevole (1).

Da quest'esposizione risulta como il gruppo operaio risponda più ai concetti autoritari del Saint-Simonismo, che alle proposte di Luigi Blanc o di Lassalle, i due propugnatori principali del socialismo a gruppi. Questo si caratterizza da ciò che non lo Stato nè il Comune, ma il gruppo operaio, l'associazione dei lavoratori od il laboratorio sociale (*atelier social*) è detontore della proprietà e dell'attività economica. Ora, como nell'attuale ordinamento gli operai non dispongono di capitali, i due teorici socialisti suppongono che lo Stato conceda alle associazioni il credito necessario per aequi-starsi i mezzi di produzione.

L'associazione dei lavoratori non solo si fonda per il libero consenso dei membri, ma viene anche diretta democraticamente dalla loro libera volontà. Nel primo anno dopo la fondazione del laboratorio sociale il governo distribuirà, seeondo la proposta di Louis Blanc, lo posizioni superiori ed inferiori fra i compagni, più tardi gli operai dovranno scegliere essi stessi i loro funzio-

---

(1) NOYES, *History of American socialism* (1870), p. 656.

nari, salvo però il diritto dello Stato, che come creditore è inteso alla buona riuscita dell'associazione, di esercitare un controllo amministrativo per accertarsi se le somme accreditate ed i mezzi di produzione provveduti vengono impiegati agli scopi previsti nello statuto. Il prodotto del lavoro cooperativo viene nella sua massima parte distribuito fra i membri (1).

Quello che forse importa di più di sapere in materia di dottrina di Stato — che poi non è altro che una teoria delle condizioni d'influenza reciproca dei grandi gruppi sociali — si è se i gruppi operai della stessa professione dovranno formare per tutto lo Stato o per distretti localmente limitati organizzazioni superiori. Io sarei per rispondere negativamente. Per la sua natura stessa lo Stato democratico del lavoro non sarà in grado di spiegare molta potenza coercitiva e sarebbe perciò inopportuno, se volesse raccogliere in grandi organizzazioni gli interessi economici particolari dei più forti. I rapporti necessari fra i gruppi operai della stessa professione potranno avvenire per mezzo dei Comuni e delle autorità economiche superiori, i quali, come organi dell'economia intera saranno meno propensi a servire ad interessi economici particolari.

Anche più pericolosa sarebbe, in regime veramente socialista, la federazione dei gruppi operai in organizzazioni più grandi, nelle quali il tenore di vita di ogni membro dipendesse dalla floridezza economica della

---

(1) LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions d'aujourd'hui et de demain*, vol. IV (1882), p. 152-154. — LASSALLE, *Offenes Antwortschreiben*, vol. II, pag. 429, 435, 443; *Arbeiterlesebuch*, vol. II, pag. 556; *Bastiat-Schulze von Delitzsch*, vol. III, pag. 220 seg. dell'edizione di Bernstein. Vedasi più sopra, pag. 199.

sua associazione. Ciò equivarrebbe ad organizzare a battaglia gli interessi particolari dello più forti, contro le associazioni deboli; nè questa condizione sarebbe molto modificata ove, come dice Louis Blanc, si mettesse alla testa dello associazioni un laboratorio sociale centrale, o se si stringessero tutto, come vorrebbe Lassalle, con una unione di eredito e d'assicurazione (1). Poehi teorici hanno fatto risaltare gli offetti disastrosi della concorrenza economica coll'acumo di Louis Blanc. Se egli però avesse potuto vedere realizzato il suo socialismo a gruppi, si sarebbe ben presto persuaso cho lo spirito d'egoismo e d'esclusività, che costituisco il peggiore malo della concorrenza, avrebbe trovato nello organizzazioni foggiate secondo le sue proposte, il suo organo principale.

---

(1) LOUIS BLANC, *Organisation du travail* (1840), nelle *Questions*, etc., vol. IV (1882), pag. 98-100. — LASSALLE, *Offenes Antwortschreiben* (1863), nell'ediz. di Bernstein, vol. II (1893), pag. 435; *Herr Bastiat-Schulze* (1864), ivi, vol. III (1893), pag. 227.



## CAPITOLO VIII.

### La Religione.

Fino all'inizio del periodo degli Enciclopedisti, cioè all'incirca fino al principio del secolo xviii, le condizioni sociali dei popoli europei si basavano sopra una sommissione quasi servile alla monarchia, alla nobiltà ed al clero; ma a parte questo, tali condizioni di soggezione avevano però una certa unità ed armonia. La difesa dello Stato e dell'ordinamento giuridico era affidata nel medio-evo alla nobiltà della spada, più tardi agli eserciti professionali; tutte e due si trovavano di fronte alle masse dominate in un antagonismo permanente e cosciente. Le masse vivevano nella più profonda ignoranza; istituzioni generali per la loro istruzione non esistevano affatto. La scienza aveva bensì cominciato, dai tempi di Copernico in poi, a formolare, accanto a quella religiosa, una concezione positiva del mondo, ma gli scienziati scrivevano i loro libri in latino e si guardavano colla massima cura dal trarre le conseguenze pratiche delle loro dottrine. Erano universali, forti e profonde le convinzioni religiose che promettevano ai poveri ed ai deboli in un'al di là trascendentale il compenso riparatore per le sofferenze della loro misera e dolorosa vita terrestre. Così vi era concordanza fra la vita interna o la vita esterna dei popoli. Non era uno stato di cose soddisfacente, ma



era sopportabile, perchè scevro di contraddizioni intime nella coscienza del popolo.

A questo meccanismo artificiale, che da mille anni aveva garantito la sottomissione delle masse popolari vennero nei secoli dodicesimo o decimosesto, uno dopo l'altro, tolti i congegni. In Francia, durante la grande rivoluzione, s'introdusse in un momento eroico, il servizio militare universale, imitato più tardi da altri Stati con scopi o costituzioni affatto diversi; così si affidò la spada per la tutela dell'ordinamento giuridico a coloro che da tale ordinamento sono massimamente danneggiati. L'istruzione obbligatoria si estese dalla Germania a quasi tutti i paesi civili, dando alle classi inferiori non solo un discreto patrimonio di cognizioni, ma anche, quello che più è, la possibilità di farsi una cultura propria. La scienza gettò il suo abito esotico e divenne così accessibile ad una parte considerevole della popolazione; una sempre crescente letteratura popolare e la stampa periodica propagarono fra le masse la concezione positiva del mondo. Ma, fenomeno più importante, che nello studio nostro soprattutto interessa, l'irreligiosità, che ancora Voltaire ed altri enciclopedisti avevano considerate come un privilegio dei ricchi, penetrò con forza singolare in profondi strati sociali distogliendo l'attenzione dalle consolazioni paradisiache per rivolgerla sulle miserie e tribolazioni della vita terrestre.

Quest'indebolirsi del sentimento religioso conduce lo Stato ad assumere doppia attitudine, a tenere doppio linguaggio, a mentire continuamente. La causa, bisogna convenirne, è in fondo meno nella persona che nelle cose. L'immenso aumento della popolazione rende anche necessario un continuo evolversi della scienza positiva e della tecnica. Un popolo, che si arrestasse

in tale movimento progressivo e di vitale importanza, non potrebbe che ossero vinto anche nel campo della politica o dell'economia. D'altra parto, lo Stato non può disconoscere, che le differenze profonde o crudeli di cui dà triste spottacolo la nostra società non potranno mai, socialmente e civilmente, complotamento giustificarsi. La religione sola può giustificarle presentandole come l'espressione della volontà divina, la cui giustizia suprema accorderà il compenso dovuto, nella vita avvenire.

E così avviene che nello Stato moderno tanto la religione quanto la scienza positiva diventano ugualmente necessarie, benchè le due concezioni nella logica del pensiero e della vita si escludano assolutamente.

Lo Stato cerca rendersi arbitro della difficile posizione, favorendo tanto la religione quanto la scienza positiva, e sostenendo nei due campi quelle persone solamente cui manca il coraggio di trarre le ultime conseguenze delle proprie concezioni filosofiche. Questo dualismo si manifesta poi in modo quasi grottesco in quegli Stati nei quali l'amministrazione suprema dei culti e dell'istruzione si trovano nelle mani di una stessa persona, in modo che lo stesso individuo è contemporaneamente ministro della religione e dell'irreligiosità. A ragione tale stato di ermafroditismo ha indignato sempre gli uomini o profondamente religiosi o dotati di una forte convinzione scientifica.

E difatti non mancano progetti per una trasformazione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Mi limiterò qui ad accennare a quelli che hanno un'impronta recisamente democratica. I più radicali fra questi provengono dall'anarchismo, che per la bocca dei suoi rappresentanti più autorevoli propone la soppressione completa

della religione e del culto (1). Se all'aquila bicipite (Stato e Chiesa), con cui si simboleggia l'ordinamento della società moderna, l'una (lo Stato) deve venire mozzata, è naturale che nemmeno l'altra potrà sussistere. Ma anche fra i socialisti vi sono quelli che propugnano la soppressione forzata della religione (2). Il concetto opposto, che cioè per l'introduzione del nuovo ordinamento la religione scomparirebbe da sè, senza coercizione, ha trovato fautori nella letteratura socialista (3). Ma, anche restringendoci agli esempi fornitici dalla storia recente, troviamo che la religione è perfettamente conciliabile con un socialismo conseguente a se stesso, e che — come insegna la storia delle comunità comuniste del Nord-America — piccole comunità, poco esposte alle correnti intellettuali moderne possono anche sopra base religiosa raggiungere floridezza durevole.

Un secondo gruppo di politici e di socialisti, capitanato da Rousseau, vuole bensì mantenere la vita religiosa, sostituendo però una religione razionalista alla fede nelle verità rivelate. I dommi di questa nuova

---

(1) PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 287. — BAKUNIN, *Fédéralisme, socialisme, anti-théologisme*. nelle *Oeuvres*, 2ª ediz. (1895), pag. 64, 68. — Molto simile anche GODWIN, *Enquiry concerning political justice* (1793), nella 3ª ediz., vol. II (1798), pag. 238, 239, che però si pronuncia solo contro la sovvenzione statale della Chiesa.

(2) Vedasi anche MESLIER, *Le Testament*, vol. III (1864), pag. 380, 381 e *passim*. — WEITLING, *Garantien der Harmonie und Freiheit* (1842), nella 3ª ed. (1849), pag. 122.

(3) ENGELS, *Streitschrift gegen Dühring* (1877), pag. 266. BEBEL, *Die Frau* (1883), nella 25ª ed. (1895), pag. 398 seg.; ed altri ancora.

religione sarebbero, seconde Rousseau (1) l'esistenza di una divinità onnipotente, onnisciente, benefica, che dirige il mondo, una vita avvenire, la ricompensa dei buoni, la punizione dei tristi, la santità del contratto sociale. Colui, che si rifiutasse di riconoscere questi dommi, sarebbe espulso dal territorio dello Stato; chi li ha riconosciuti ufficialmente, dimostrando poi colle opere la propria irreligiosità, dovrebbe perfino punirsi colla morte. Idee consimili, senza però sanzioni penali così severe, troviamo anche presso Morelly, Robespierre, la congiura degli uguali di Babœuf, St.-Simon e la sua scuola, Owen, Cabet e molti altri socialisti (2). Solo Fourier si lasciò dal suo spirito bizzarro trascinare all'enunciazione di dottrine religiose, che per la loro stranezza possono stare alla pari coi più bislacchi dommi della religione rivelata (3).

(1) ROUSSEAU, *Du contrat social* (1762), IV, 8, pagina 319 dell'ediz. originale.

(2) MORELLY, *Code de la nature* (1755), pag. 184-188. — ROBESPIERRE, nel suo *Discorso al Convento* del 7 maggio 1794, nelle *Oeuvres complètes* di LAPONNERAYE, vol. III (1840), pagine 607-642; ed il Decreto del Convento dello stesso giorno sull'esistenza di Dio o sull'immortalità dell'anima, nel *Moniteur Univ.* del 8 maggio 1794. — BUONAROTTI, *La conspiration pour l'égalité*, vol. I (1828), pag. 254, 255. — SAINT-SIMON, *Lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains* (1803), nelle *Oeuvres*, vol. I (1868), pag. 48-57; *Le nouveau Christianisme* (1825), nelle *Oeuvres*, vol. VII (1869), pag. 113, 117, 163, 164, 173, 177. — *Il Saint-Simonismo: Exposition de la doctrine Saint-Simonienne* (1828-1830), nelle *Oeuvres*, vol. 42 (1877), pag. 293, 294. — OWEN, *The revolution in the mind and practice of the human race* (1849), pag. 90-100; e negli innumerevoli scritti e discorsi che trattano del *System of rational religion*. — CABET, *Voyage en Icarie* (1840), nella 5ª ed. (1848), p. 171. — PECQUEUR, *La république de Dieu* (1844), p. 1-159.

(3) FOURIER, *Traité de l'association domestique-agricole*, vol. I (1822), pag. 231 seg., nelle *Oeuvres*, vol. III (1841),

Questi e simili progetti non possono considerarsi come realizzabili. Non si riesce a concepire, come le vecchie credenze potrebbero, senza gravi e generali violenze, sradicarsi per far posto ad una religione razionale. Poi la nuova religione, malgrado la semplicità dei suoi dommi, dovrebbe pur sempre lottare contro la concezione scientifica del mondo, come le religioni attuali, mentre d'altra parte le mancherebbe completamente l'influenza consolatrice, che le religioni rivelate esercitano indubbiamente sopra i credenti nelle ore difficili della vita. Quest'influenza va attribuita alla supposizione — determinata da certe coincidenze storiche — che la religione sia stata fondata da un eletto della divinità e sotto diretta ispirazione divina. Una religione invece, che viene deliberata da una maggioranza parlamentare, per essere imposta poi per mezzo della polizia o dell'autorità giudiziaria, non potrà mai dare l'illusione di tale provenienza o sanzione soprannaturale.

Da questa esposizione si comprende, come i Saint-Simonisti non abbiano potuto dare al mondo una nuova religione, malgrado la grande cura e fatica che si sono imposti onde nella loro setta fossero rispecchiati molti punti caratteristici della Chiesa cattolica. Una nuova religione di qualche vitalità non poteva assolutamente prendere le mosse da una vita come quella di Saint-Simon, tanto più vissuta in un paese ed un periodo di critica acuta e di larga pubblicità. Il dogma del Saint-Simonismo poi, che non è altro che un teismo

---

pag. 404 seg.; *Le nouveau monde* (1829), pag. 537 seg., nelle *Oeuvres*, vol. VI (1848), pag. 454 seg. — RENAUD, *Solidarité* (1842), nella 6<sup>a</sup> ed. (1877), pag. 165 seg.

confuso, nel quale spirito e materia si fondano in una unità, non poteva certo, nella sua pochezza o povertà, bastare per la beatitudine o la redenzione delle anime pie.

È ben vero che la religione avrà nello Stato avvenire una parte molto più modesta che non nell'ordinamento attuale. Sussisteranno sempre le malattie, la morte, la degradazione morale, in breve i mali del corpo e dello spirito, che in certe mortalità farà sorgere il bisogno religioso. Ma lo disuguaglianza sociali, a mitigare le quali lo Stato odierno destina specialmente la religione, saranno nell'ordinamento nuovo tanto diminuito da essere sopportabili. Quando la differenza nel tenore di vita fra i più alti ed i più umili è relativamente minima e quando tutti possono sperare di giungere per attività od ingegno nelle posizioni superiori, lo Stato può anche fare a meno di quell'apparato complicato, e per lui molte volte pericoloso, che specialmente la religione cristiana ha saputo formare.

Questa posizione d'indipendenza di fronte al problema religioso mette poi lo Stato democratico del lavoro in grado di basarsi in tutte le manifestazioni sue sopra la concezione positiva del mondo. Finora, lo Stato o la società devono ritenere che nella vita sociale i metodi e le indagini scientifiche ed i loro risultati sono solo adatti per i ceti superiori, mentre che per il « popolo » e la « bassa gente » conviene conservare la religione. E difatti oggi, solamente la istruzione superiore ha carattere scientifico, l'istruzione elementare ha prevalentemente impronta religiosa. Le scuole dello Stato democratico del lavoro invece impartiranno in tutte le classi solamente nozioni scientifiche, lasciando l'istruzione religiosa alle associazioni religiose.

Così si elimina il diverso trattamento fra ricchi e poveri, usuale oggi nel campo della vita intellettuale e che desta, più giustificato che per le differenze economiche, lo sdegno della massa. Poichè le masse sanno benissimo che se certi beni materiali non possono distribuirsi fra tutti i cittadini con completa uguaglianza, la verità e la scienza possono essere un patrimonio comune a tutti, come la luce del sole.

Lo Stato avvenire, accettando esclusivamente la concezione positivista del mondo, dovrà però, anche quando sarà giunto alla pienezza del suo potere, guardarsi bene dall'adoperare la violenza contro i credenti delle varie religioni. È vero che il Cristianesimo, quando ebbe raggiunto, sotto Costantino I (311 d. Cr.), la preponderanza ufficiale nell'Impero Romano, si valse dei mezzi più violenti per mantenersi ed espandersi, conservando gli stessi metodi durante tutto il medio-evo, finchè lo Stato, nei mozzì più coercitivi ed odiosi almeno, non gliene tolse, verso il secolo decimo ottavo, il potere.

Lo Stato socialista invece, che non imporrà ai suoi cittadini una dottrina nuova, non dovrà imitare questo esempio. Mai i suoi rappresentanti dovranno scordarsi che i sistemi dottrinali delle religioni rivelate, se sono poca cosa per il positivista, includono per il credente la salute eterna. Tanto più inutile poi sarebbe ogni persecuzione, per il fatto che colla cossazione della protezione dello Stato, le religioni verrebbero poco a poco minate dalle concezioni positiviste. Avverrà qui come avviene nel campo della fisica per i liquidi, che nessuna forza può comprimere, ma che immediatamente si dileguano, quando sono sottratti alla tutela del recipiente.

Questa politica dello Stato non corrisponde affatto

alla formula, che con tanta frequenza si riscontra negli scritti e programmi socialisti, secondo la quale nella società socialista la religione dovrebbe essere un affare privato (1). Già per il fatto che nell'ordinamento nuovo la proprietà privata sarà di minima entità, lo Stato potrebbe, colla sola negazione dei mezzi materiali, rendere impossibile l'attività delle corporazioni religiose. Ma tale mezzo coercitivo non deve adoperarsi dallo Stato socialista; esso dovo anzi consideraro la soddisfazione dei bisogni religiosi, che sono impellenti per le nature religiose, come parte del loro diritto all'esistenza (II, 7). Lo Stato democratico del lavoro dovrà dunque assegnare alle associazioni religiose i beni o luoghi necessari per il culto, riservandosi anche il diritto di organizzarli e di esercitaro sopra di essi la sua influenza.

Viceversa, non vi può essere obbiezione alcuna a ciò che lo Stato prepari il trionfo della concezione positivista del mondo coi molteplici mezzi intellettuali a sua disposizione. Lo Stato attuale dà alle masse popolari un'educazione prevalentemente religiosa abbandonandole poi completamente all'influenza della Chiesa, giacchè nell'ulteriore corso della loro vita si ricorda di esse quasi solamente per reclamare l'imposta di denaro o l'imposta del sangue. Invece lo Stato democratico del lavoro, per l'insicmo della sua organizzazione, accompagnerà l'individuo durante tutta la vita

---

(1) Viodasi, per es., il Programma del Congresso di Erfurt del partito socialista tedesco (14-20 ottobre 1891), al. 6°. Però la proclamazione della religione come affare privato è fra quei punti del programma, la cui realizzazione viene reclamata già sotto il dominio dell'ordinamento attuale. Simili idee furono anche sostenute da Godwin.

con suggerimenti educativi di scienza, di estetica e di morale. Già durante il regime delle case separate, ma molto più ancora certo dopo l'adozione della vita in comune (II, 7) lo Stato socialista soddisferà con conferenze scientifiche, rappresentazioni artistiche o discussioni etiche, ai bisogni spirituali delle masse che oggi, per l'inerzia statale, si manifestano troppo sovente sotto l'apparenza di aspirazioni religiose.

Se lo Stato del lavoro riesce a stabilire nello stato e nella vita, senza ricorrere alla violenza, il predominio della concezione positiva del mondo, avrà risolto uno dei più grandi problemi, forse assolutamente il più grande problema della storia. Nel mondo greco-romano l'antagonismo fra Stato e Chiesa, fra religione e vita civile era relativamente di poca gravità. Ma dopo il sorgere del Cristianesimo un profondo dissidio è entrato nella coscienza delle nazioni cristiane, dissidio che nel medio-evo è stato il fatto più caratteristico nello evolversi della storia e che tuttora grava pesantemente sulla sorte dei popoli. A quante aspirazioni civili deve rinunciare ancora lo Stato moderno, quanto volte deve scostarsi dalla linea diritta dell'evoluzione civile, per evitare un conflitto con associazioni religiose potenti! Solo colla vittoria della concezione positivista del mondo la faccia di Giano dell'odierna coscienza riacquisterà i tratti naturali di un volto umano. E poichè il pensiero scientifico e positivista non pone un nuovo sistema di dogmi, ma esplica la tendenza naturale ad osservare ed a pensare, si potrà considerare tale progresso come definitivo.

## CAPITOLO IX.

### Cultura e Scienza.

Pel bene della vita sociale e per la sicurezza dello Stato sono indispensabili alte idealità sociali, poichè il malcontento naturale dell'uomo finirebbe per condurlo di frequente ad abbattere le istituzioni vigenti, o un sentimento vivo ed aspirazioni ideali verso l'avvenire, tali da costituire una molla del progresso e dell'evoluzione, non lo guidassero. Lo Stato del lavoro porterà necessariamente con sè un grande cambiamento, anche in questo campo. L'ideale della grandezza e potenza della patria, per es., che culmina nella gloria militare, occuperà nella società nuova, per la natura stessa delle cose, un posto affatto secondario. Quanto agli ideali religiosi, essi ei vengono tolti già fino da ora dal progredire delle scienze. Questi ideali, che attualmente sono la leva principale che mantiene l'azione dei popoli superiore all'egoismo individuale, l'avvenire dovrà sostituirli.

E noi qui vogliamo rilovare come anzitutto, il materialismo storico (IV, 1) che molti ritengono il pernio del marxismo, possa essere fatale per l'evoluzione dello Stato democratico del lavoro. È vero che il materialismo storico non si riferisce all'avvenire ma al passato, quando asserisce che l'evoluzione dei popoli e delle

istituzioni politiche e religiose da essi create dipendono dalle condizioni economiche e tecnologiche del tempo. Ma quando si ritiene che tutti gli atti della vita passata non sono a considerarsi che come fenomeni consecutivi di fatti economici, è intuitivo il pericolo che si pongano anche a base dell'avvenire fini esclusivamente economici, riducendo così le finalità del movimento sociale, malgrado l'immenso sfoggio di forze intellettuali e fisiche, ad un meschino Stato per la nutrizione e l'ingrassamento dei cittadini. Una trasformazione consimile, benchè in altra direzione, ha subito anche la Chiesa cristiana dopo la sua vittoria sopra il paganesimo (I, 7).

Ora non vi può essere altro ideale per lo Stato avvenire, fuori della perfezione del pensiero, dell'azione e del sentimento nelle masse popolari, la loro educazione intellettuale, morale ed estetica. Qui considererò solamente la posizione, che la cultura e la scienza occuperanno nell'ordinamento nuovo, giacchè il rapporto dello Stato colla morale è già stato preso in considerazione più sopra (I, 9). Quanto all'arte, essa ornerà beusi dei suoi fastigi il grande edificio dell'avvenire, ma essa non esercita che poca influenza sul gioco degli interessi sociali.

Grandissima invece è l'influenza della cultura e della scienza su tutta la vita sociale. Difatti, oggi sono due i criteri secondo i quali i cittadini vengono classificati in classi alte o basse: la cultura e la proprietà. Mentre il razionale ordinamento della proprietà costituisce addirittura il problema fondamentale del socialismo, i suoi autori si sono occupati relativamente poco del problema della migliore distribuzione della cultura e del sapere nella società nuova. Epperò i milionari della cultura sono quasi altrettanto pericolosi in una

comunità democratica quanto quelli che posseggono un'eccessiva ricchezza materiale (1).

La soluzione più semplice del problema sarebbe quella d'impartire a tutti i cittadini durante la loro gioventù l'identica educazione ed istruzione da parte dello Stato. Parecchi fra i socialisti più vecchi propongono questo, informandosi ai concetti del tempo degli Enciclopedisti nell'aspirare ad un socialismo con pochi bisogni e grande semplicità di vita, quale pareva attuabile nel secolo decimo ottavo, prima dello sviluppo della grande industria e dei moderni mezzi di trasporto (2). Ma invero oggi coi progressi sopravvenuti le nostre popolazioni, agglomerate sopra territorî ristretti, ed abituate a soddisfare i più varî bisogni, non potrebbero esistere senza scienziati, tecnici, medici, giuristi od altri professionisti. Ora, anche ammesse le condizioni più favorevoli, non si può naturalmente pensare che l'immensa quantità di nozioni speciali, fornite dai varî rami del sapere e che ha tendenza ad aumentare continuamente, potrobbe essere acquistata da tutti i cittadini (3). Le grandi differenze nella cultura

---

(1) Vedasi MENGINER, *Einheit der Volksbildung*, nella *Zukunft* di Berlino, 1° aprile 1899.

(2) MORELLEY, *Code de la nature* (1755), pag. 220: *Loix d'éducation*, articoli 4, 7, 12. — MABLY, *De la législation*, vol. I (1776), pag. 64, 65. — BUONAROTTI, *Conspiration pour l'égalité*, vol. I (1828), pag. 280, 281.

(3) Anche i Saint-Simonisti distinguono, oltre l'istruzione primaria, che dove avere, come l'attuale istruzione obbligatoria, carattere prevalentemente morale, un'istruzione media per i più capaci, che in seguito dovevano ontrare nelle scuole speciali (*écoles d'application*) di medicina, di tecnica, ecc. — Vedasi *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne*, nelle *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 395-397.

professionale sussisteranno dunque anche nello Stato democratico del lavoro, costituendo un elemento pericoloso di disuguaglianza e di predominio di persone o di gruppi sopra le altre categorie di gruppi o di persone.

Viceversa, per quanto riguarda la cultura generale, l'ordinamento nuovo potrà stabilire, se non una perfetta uguaglianza, almeno un grande avvicinamento nelle condizioni dei cittadini, similmente a quanto avvorrà nel campo economico. Oggigiorno fanno parte della cultura generale le nozioni elementari (saper leggere, scrivere, fare i calcoli), la capacità d'esprimersi nella propria lingua ed in qualche lingua straniera, finalmente la conoscenza dei fatti più importanti della storia, delle scienze naturali, del diritto, e della vita dello Stato. Nel campo limitato di questo programma è possibile, con una ragionevole modificazione dei metodi d'insegnamento, di livellare molto le attuali differenze di cultura, preparando così uno stato che permetta ai singoli cittadini di vivere sopra un piede di uguaglianza intellettuale. Questa mèta è certo il più bello degli ideali, essendo nello stesso tempo per una società democratica la più sicura garanzia.

L'avvicinamento reciproco fra tutti i cittadini, che attualmente negli Stati civili sono nettamente divisi in gente colta ed incolta, può effettuarsi in due modi. In primo luogo, semplificando la materia d'istruzione coll'eliminare gli elementi inutili o dannosi. Secondariamente col migliorare ed ampliare le istituzioni che servono per impartire la cultura.

È certo che il programma d'istruzione sarà semplificato colla eliminazione dalla scuola elementare dello insegnamento religioso e col basare l'istruzione completamente sulla concezione positivista del mondo. Già

più sopra (III, 8) di ciò si è discorso seguendo un altro ordine d'idee. Non vi è infatti quasi altro fatto che maggiormente accentui l'antagonismo fra la gente colta e la gente incolta quanto la prevalenza della cultura scientifica per gli uni, della cultura religiosa per gli altri.

Per togliere il dislivello sarebbe forse più efficace ancora dell'eliminazione dell'insegnamento religioso, l'abolizione dello studio delle lingue e letterature antiche. Nell'attuale società, che anche sotto il regime della democrazia politica ha una struttura prevalentemente aristocratica, la conoscenza della civiltà antica costituisce il criterio dell'uomo colto, e perciò lo Stato attuale difficilmente rinuncerà all'istruzione classica.

Ora appunto per questa ragione lo Stato democratico del lavoro dovrà sopprimere lo studio del mondo antico nei programmi delle scuole per la cultura generale, partendo dalla convinzione che la civiltà greco-romana fu in teoria e nella pratica molto inferiore alla cultura odierna. In teoria, perchè l'antichità era dominata quasi esclusivamente da una credenza grossolana nel soprannaturale, priva di quello spirito critico che minuziosamente esamina i fatti e le tradizioni e che costituisce la caratteristica del positivismo moderno. In pratica, perchè l'antichità era impossibilitata dallo istituto della schiavitù, di oltrepassare, nel suo concetto del diritto e dello Stato, i limiti di un marcato egoismo aristocratico. Perciò lo Stato del lavoro non farà che trarre una conseguenza logica della propria essenza intima, col sostituire lo studio delle lingue e letterature moderne all'istruzione classica, la quale tuttavia dovrebbe però essere elemento di cultura speciale.

Eliminate queste e simili conoscenze, che solo la

tradizione e l'interesse dei potenti ha elevate ad elementi essenziali della cultura, rimane un programma del poco vasto, atto a venire assimilato dalle masse del popolo. E l'espandersi di questo fiume di cultura generale sopra l'intero popolo avverrà tanto più sicuramente quanto più si riuscirà a trasformare adeguatamente l'attuale istruzione pubblica.

Per quanto riguarda l'educazione della gioventù, molti socialisti propongono di togliere i bambini, giovani ancora, ai loro genitori, per essere allevati in istituti dello Stato, mentre altri propugnano l'educazione familiare. Si tratta qui, secondo me, meno di una questione di diritto che non di una questione di utilità. Col sistema della casa familiare va naturalmente associato quello dell'educazione familiare, mentre che la vita in comune condurrà ben presto all'educazione statale. L'insegnamento vero e proprio avverrà nei due casi per cura dello Stato.

Ma lo Stato democratico del lavoro non deve accontentarsi della meschina cultura, in breve cancellata dalla mente, che si può impartire alle masse nella scuola. Deve invece, già per il fatto di dover porre un argine all'influenza della Chiesa, estendere la sua opera di istruzione sulla vita intera dei cittadini. Il diritto ad una data quantità di mezzi di cultura, che si determina dalle condizioni dell'economia nazionale e della tecnica, deve considerarsi come implicitamente compreso nel diritto all'esistenza, come parte necessaria di una vita civile. Fra questi mezzi di cultura vanno compresi, oltre le conferenze e rappresentazioni di cui più sopra (III, 8), anche i libri, i giornali e le riviste. Per evitare ogni unilateralità nella produzione intellettuale si deve lasciare ai gusti individuali la più ampia libertà di scelta.



Se tali modificazioni equivalgono ad una completa trasformazione dell'istruzione popolare, lo Stato avvenire potrà invece però conservare nelle sue forme attuali la pratica scientifica. Queste forme furono sviluppate ed in modo adeguato dalla borghesia, la quale avrà sempre nella storia l'alto titolo d'onore di avere coltivato amorosamente l'istruzione e la scienza. Tuttavia non di cura amorevole solamente ha bisogno la scienza, ma di libertà e d'indipendenza maggiore.

Ogni forte potere politico finirà alla lunga per minacciare l'indipendenza degli scienziati, in quei rami del sapere che contrastano da vicino ai suoi interessi. Così la monarchia assoluta o semi-assoluta influisce in modo decisivo sulla scienza storica, giuridica e di Stato; così una Chiesa potente rende impossibile una filosofia ed una scienza naturale senza preconcetti. Non occorre, come la massa crede soventi, che lo scienziato tradisca o manchi alla propria fede od alla ricerca della verità, scopo della scienza; si tratta invece del fatto che per la forza delle condizioni stabilite si crea un ambiente intellettuale all'influenza del quale l'individuo riesce difficilmente a sfuggire. Succede inoltre frequentemente, che le concezioni, enunciate come scientifiche da uno spirito originale con scopi egoistici personali, diventano teorie per i discepoli e convinzioni politiche, sociali, e religiose per i posteri. Perciò si può affermare con ragione che gli scienziati pensano e scrivono ed i tribunali decidono nell'interesse di colui che ha il potere.

Un esempio renderà ancora più chiaro tale pensiero. Nella Germania protestante la Chiesa è debolissima per note cause storiche, mentre la monarchia vi è molto forte. Perciò vediamo che le idee religiose trovano nella scienza tedesca una critica spietata, mentre la conce-

zione che hanno dello Stato molti scienziati tedeschi — giuristi, storici, scrittori di scienza di Stato — non oltrepassa quella di un semi-assolutismo più o meno velato. Per questa condizione di potenza monarchica ed ecclesiastica si ha in Germania il fatto quasi comico, che nella scienza tedesca la divinità è meno tutelata che non il re. La prova potrebbe addursi da migliaia di opere scientifiche; io qui non citerò che due pensatori, che di fronte alla tradizione filosofica e teologica erano forse più indipendenti di tutti i loro colleghi.

Come è noto Kant ha confutato nella sua *Critica della ragione pura* tutte le forme teoriche dell'esistenza di Dio, ma nella sua *Dottrina del diritto*, pubblicata nel 1797 sotto il governo di Federico Guglielmo II, vuol proibire ai sudditi, di ragionare sull'origine dei governi e prende in tutto e per tutto il punto di vista del più sfacciato assolutismo (1). Davide Strauss, che nella sua *Vita di Gesù* (1835-36) e più ancora nella *Dottrina della religione cristiana* (1840-41) ha infranto tutti i misteri della religione di Cristo, non ammette che si tocchi il mistero della monarchia (2). Benchè si tratti qui dei due più grandi critici scientifici del popolo tedesco, bisogna però, parmi, ammettere, che essi non si rendessero conto di quanto le loro teorie fossero conformi agli interessi dei potenti.

(1) KANT, *Rechtslehre* (1797), § 49. Contro le idee assolutiste di Kant polemizza P. J. ANSELM FEUERBACH in uno scritto, ben a torto dimenticato oggi: *Anti-Hobbes* (1798), pag. 33.

(2) DAVID FRIEDRICH STRAUSS, *Der alte und der neue Glaube* (1872), N. 81. Questo libro dello spietato critico di tutte le tradizioni cristiane mostra chiaramente di quante, fra le due istituzioni basate sull'autorità, la monarchia sorpassi in Germania la religione in potenza e considerazione.



Non è certo fortuito se Kant e Davide Strauss dimostrarono una deferenza così diversa alle potenze del cielo ed a quelle della terra. Anche Goethe, Schopenhauer, Hartmann, Häckel e molti altri pensatori tedeschi si muovono con molta libertà ed indipendenza nel campo della vita religiosa, mentre la loro critica si arresta davanti alla porta dei ricchi o dei potenti. In Inghilterra la distribuzione delle forze è al rovescio, ed ivi l'attacco alla divinità è molto più pericoloso che l'attacco al re.

Un noto proverbio inglese dice: Sapere è potenza. Collo stesso diritto potremmo dirsi: Potenza è scienza. E difatti, non si può quasi valutare abbastanza l'influenza del potere sugli elementi primi del sapere umano. E quest'influenza si palesa tanto nell'asserzione di fatti falsi da parte degli scienziati e studiosi, quanto nel modo di pensare o di scrivere, che io chiamerei quello della verità unilaterale. Essa consiste nel rilevare i fatti favorevoli ad un interesse personale o di partito, per tacere quelli contrari, od almeno farli passare in seconda linea.

La verità unilaterale è nel campo della scienza nemico assai più terribile che la bugia. È grazie ad essa che si può studiare la monarchia solo nelle dinastie tramontate od avere informazioni veritiere sopra una comunità religiosa solo dai suoi avversari.

Ma tutti questi difetti non si ripeteranno anche nello Stato democratico del lavoro? Certo, anche questa forma di Stato creerà una data consolidazione di potere, che inevitabilmente si rifletterà in qualche modo sulla scienza. Ma giacchè lo Stato democratico non mira, per la natura della sua organizzazione, ad accumulare della potenza, ma bensì ad organizzare il lavoro economico e civile, la sua potenza sarà sempre relativa-

mente ristretta. Nell'ambito del nuovo regime sociale non si troverà mai uno scienziato che osi qualificare i più insigni rappresentanti della scienza come l'intellettuale guardia del corpo di un menarca. Risulta così, che le forme politiche più conformi all'interesse delle masse seno anche le più adatte alla ricerca della verità.

---

LIBRO QUARTO

---

PASSAGGIO DALLO STATO ATTUALE

ALLO STATO DEMOCRATICO DEL LAVORO





## CAPITOLO I.

### **Le forze propulsive del movimento sociale moderno.**

Il movimento sociale dei nostri tempi è per molti riguardi un fenomeno unico. Dalla rivoluzione cristiana, colla quale pure ha maggiori punti di contatto (I, 1) si differenzia specialmente per la mancanza di fondamento religioso.

Dallo altre rivoluzioni sociali, e specialmente dalle guorre degli schiavi nell'antichità e dalle sollevazioni dei contadini nel medio-evo e nell'età moderna, si differenzia soprattutto ed evidentemente da ciò che si basa sopra una solida teoria di filosofia del diritto e d'economia od inoltre per il suo carattere internazionale.

S'impone così la questione: Quali cause speciali hanno dato luogo a questo movimento, che non ha prototipo in tutta la storia? Rispondero a tale domanda, equivale a gettare una luce viva non solo sul passato, ma anche sull'avvenire del movimento sociale.

Le funzioni spirituali del corpo umano o, come si dico seguendo pregiudizî antichi, l'attività spirituale dell'uomo, si divide in tre rami, retti da leggi proprie: pensare, volere o sentire. Le leggi sullo quali poggia il pensiero ed il sentimento, nonchè le loro esplicazioni più alte nella scienza e nell'arte, sono fuori del campo del mio studio. Solo sia detto qui, che scienza ed arte sogliono assai più leggi loro proprie, sono più indipendenti da influenze esterne, che non la volontà



e l'azione degli uomini, determinato sempre dall'ambiente naturale e sociale. Sarebbe perciò violentare i fatti voler ridurre la varietà grandissima della vita spirituale o le sue trasformazioni ad una causa unica, quali sarebbero le condizioni economiche e tecniche (Marx) (1). Collo stesso diritto si potrebbe ricorrere ad un identico ragionamento per spiegare il corso della storia umana ed i movimenti degli astri o le trasformazioni geologiche della terra (2).

Per quanto riguarda la volontà e l'azione umana, bisogna rilovaro anzitutto che esse, come qualunque altro processo naturale, si affermano sotto l'impero

(1) MARX, *Misère de la philosophie* (1847), pag. 99 o seg., 113 o seg. — MARX-ENGELS, *Il manifesto comunista* (1848), alinea I. — MARX, *Zur Kritik der politischen Oekonomie*, 1° fasc. (1859), pag. v. — ENGELS, *Streitschrift gegen Dühring* (1877), pag. 9 o seg.; *Die Entwicklung der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft* (1882), pag. 26.

(2) Mentre i socialisti del secolo decimo ottavo attribuiscono ancora grande valore alle forme dello Stato, i sistemi sociali posteriori alla rivoluzione francese, come quelli di Saint-Simon, di Fourier, e lo loro scuole, parlano con disprezzo delle questioni politiche, volendo subordinarlo ovunque agli interessi economici e sociali. Il grande sconvolgimento avvenuto aveva appunto provato chiaramente che le istituzioni politiche da per sé non bastano per guarire i mali dell'umanità. Proso alcuni discepoli di Saint-Simon e di Fourier si trovano perciò frasi che concordano quasi letteralmente con quelle di Marx sul materialismo economico. Vedasi per es. BRISBANE (Fourierista), *Social destiny of man* (1840), pag. VIII: « We assert therefore, that the greatest and most important problem which can be proposed to Society... is a reorganization of industry, or a reform in our whole system of labour. It is here — in the foundation of the social edifice, that a reform should commence — and not in the superstructure, in the administration, or the political power ». Inoltre, pag. 6 seg. o *passim*.

della legge di causalità, ma cho causa ed effetto non sono sempre d'identica importanza. Qui, come nel corso dei fenomeni fisici, succede di frequente che le piccole cause producono i grandi effetti. Una scintilla por sè sola è fenomeno insignificante, che ordinariamente scompare senza lasciare traccia, ma se cade in un barilo di polvero può distruggere una città. Così precisamente come un generale, che si ammala il giorno della battaglia decisiva e manca di dare gli ordini necessari, può determinare la caduta dello Stato ed il crollo del suo ordinamento giuridico o sociale. Siccome queste cause minime non vengono noi movimenti popolari registrate con quella esattezza, abituale nella storia delle corti e dei gabinetti, si comprendo da ciò come questi movimenti si presentino molte volte allo studioso come prodotti del caso, quasi eromponenti — fenomeni elementari -- dal grembo oscuro della storia.

Se il rapporto fra causa ed effetto nella natura esterna o nell'azione umana offre molta analogia, le cause però che muovono l'una e l'altro sono essenzialmente diverse. Le cause nella natura esterna agiscono ciecamente, senza il concorso — almeno per quanto si può accertare — di fenomeni della coscienza. L'agire umano invece subisce solo l'influenza di cause esterne, se queste, per un processo psichico, si trasformano in motivi personali di colui cho agisce, e che sa rendersi conto del suo stato presente confrontandolo con un migliore avvenire, al raggiungimento del quale deve appunto servirlo l'azione. Questo processo intellettuale è già talvolta difficile nelle piccole faccende della vita quotidiana; ma quando poi si tratta di grandi questioni politiche e sociali, esso presuppone nelle masse un grado tale di evoluzione sociale ed

intellottuale, eho a certe razze forse non ò dato di raggiungero mai, e che a tutte certamente maneava all'origino della loro eiviltà. Se nelle fabbriche tedesche lavorassero Nogri, od aneho *Ouli* Cinesi, non sarebbe mai sòrta una democrazia socialista, quand'aneho potessero esistere tutte le più favorevoli condizioni eonomiche del suo sorgere. Non a torto pereìo un despota come Napoleone I ha coniato la parola *ideologia* in souso sprogiativo (1), ma a torto un *leader* popolare como Carlo Marx eonsidorò i fattori ideologici como puri opifenouoni dello condizioni eonomiche e tecniche.

Al volero ed all'agire degli uomini si riferiscono tutte le grandi istituzioni praticho: la religione e la morale, lo Stato ed il diritto e finalmente l'economia. La religione, lo Stato o l'economia sono da considerarsi come categorie primitive dell'azione umana, le quali, prendendo la media dei tempi o dei popoli, hanno uguale importanza ed influiseono reciprocaamente nolla vita reale. Pereìo è arbitrariamente che Marx ed il marxismo eonsidorano la religione e lo Stato come fenomeni eonsecutivi dell'economia, che solo da due secoli ò oggetto di serio indagini seientificho e solo da quel tempo potova veniro dai governi e dai popoli posta coseientemente a base delle loro azioni. È indiscutibile inveee che la religione ha occupato nelle prime età della vita di tutti i popoli una posizione d'importanza decisiva, ed oggi aneora essa influisce ben più sullo Stato e sull'economia cho non viceversa. Aneora nel secolo decimonono un fattore

---

(1) Vedasi AULARD, *Histoire politique de la révolution française* (1901), pag. 745, 753.

puramente politico, quale la gelosia fra lo famiglia di Absburgo, di Hohenzollern e Bonaparte, si è mostrato una molla ben più efficace del movimento storico, che non tutte le trasformazioni contemporanee della economia.

Entro questa trinità di grandi istituzioni pratiche, la religione occupa un posto speciale e quasi indipendente dallo Stato o dall'economia. Per mezzo della religione gli uomini devono essere messi in rapporto diretto con la divinità, per sollevarsi al disopra delle tribolazioni della vita o dei terrori della morte. La religione spiega dunque la sua azione in contrasto collo Stato e coll'economia, ha finalità soprannaturali, che quasi mai concordano cogli scopi dello Stato o dell'economia, anzi si trovano talvolta in aperto contrasto con essi. Perciò, anche le religioni mondiali: il Cristianesimo, l'Islamismo, il Buddismo hanno potuto conquistare popoli dominati da condizioni giuridiche ed economiche affatto diverse.

Se dunque Marx, e più ancora il marxismo considerano anche la vita religiosa come una conseguenza delle condizioni economiche; se, per es., Engels asserisce, in base a quest'ipotesi, che le idee di Calvino sulla predestinazione siano l'espressione religiosa del fatto che nel mondo commerciale della concorrenza la fortuna o la bancarotta non dipende dall'attività o dall'abilità dei singoli, ma da circostanze, sulle quali questi non possono influire (1), questo modo di vedere rasenta il ridicolo. Chiunque conosce la storia del Cristianesimo, sa che ogni detto caratteristico di Cristo o degli apostoli ha agito sulla coscienza religiosa dei

---

(1) ENGELS, nella *Neue Zeit* (1892-93), vol. I, pag. 43.

cristiani molto più che tutto lo sviluppo economico. Solo quando, nel senso dei concetti da me propugnati, la concezione positiva del mondo prenderà il posto delle religioni rivelate (III, 8), solo quando la morale avrà base laica (I, 9), solo quando ad uno Stato di forza subentrerà uno Stato di lavoro (I, 7), solo allora le forze economiche passeranno in prima linea, senza però mai dominare esclusivamente le azioni umane.

Ben più stretto è il legame fra l'ordinamento statale e giuridico da una, o la vita economica dall'altra parte, poichè tutti si propugnano scopi per la vita terrena. Lo Stato ed il diritto costituiscono l'ordinamento degli interessi stabiliti, l'economia quello della produzione o distribuzione dei beni e dei servizi. Ma nulla di più erroneo del volere supporre con Marx ed Engels che il diritto non è se non la sovrastruttura giuridica, la espressione giuridica delle condizioni economiche del tempo. Nel campo del diritto decide invece in primo luogo la forza, secondariamente poi il bisogno economico in quanto è riconosciuto dai potenti. Con un esercito fidato ed una polizia buona si possono fondare ordinamenti giuridici e mantenerli per secoli, benchè siano in contrasto marcato colle condizioni dell'economia. Qualche esempio illustrerà questo fatto, che, del resto, è noto ad ogni conoscitore della storia del diritto.

Gran parte dello stato giuridico attuale ha per base, almeno indiretta, la violenza. Quando i Greci, i Romani, i Germani penetrarono conquistando in paesi stranieri, essi tolsero agli abitanti gran parte della loro proprietà, per distribuirla all'esercito vittorioso o per proclamarla proprietà dello Stato. Questa fondazione di un nuovo ordinamento giuridico sull'espropriazione violenta si è ripetuta centinaia di volte nella storia. Ricordo solo la distribuzione del suolo in Inghilterra, dopo la con-

quista normanna, le estesissime secolarizzazioni dei beni della Chiesa dal seicento in poi, la confisca di gran parto della Boemia dopo la battaglia al *Weissen Berge*, la confisca dei beni nazionali durante la Rivoluzione francese (II, 3). Neanche il più entusiastico fautore vedrà in queste spogliazioni collettive, i cui effetti durano ancho al giorno d'oggi, una conseguenza della forma di produzione di quei tempi o di altre condizioni economiche.

Ma anche facendo astrazione da queste catastrofi storiche, o guardando solo al corso regolare dell'evoluzione del diritto, si palesa, proprio nelle questioni decisive, l'indipendenza del diritto dalle condizioni economiche. Per esempio, col feudalismo, che ha dominato l'evoluzione medioevale del diritto in quasi tutta l'Europa, la proprietà fondiaria ricevette l'impronta del suo ordinamento dalle esigenze militari. Il diritto romano, la cui accettazione in Germania Engels considera come una prova del materialismo storico, venne sulla fine del medio-evo imposta al popolo tedesco, contro la sua volontà e contro i suoi bisogni, da principi assolutisti e dai giureconsulti; non solo la nobiltà e le masse rurali, ma anche le città si opposero (1). La

---

(1) Vedasi STOBBE, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, vol. I (1860), pag. 616 seg.; vol. II (1864), pag. 49 seg. — MODDERMANN, *Die Reception des römischen Rechtes* (1875), pag. 96 o seg. — Imposta in Germania (non in Inghilterra!) l'accettazione del diritto romano assolutista, malgrado l'opposizione di gran parte del popolo, non mancarono naturalmente gli scienziati che cercarono di costruire per il fatto storico un mondo di ragioni politiche, giuridiche ed economiche. Vedasi per es. MODDERMANN, *Op. cit.*, pag. 1-14. — ENGELS, *Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*, nella *Neue Zeit* (1886), pag. 205, ed altrove.

legislazione francese, il diritto cioè di un popolo altamente evoluto intellettualmente, politicamente ed economicamente, si propagò, seguendo le bandiere vittoriose di Napoleone, in paesi che come la Polonia ed il reame di Napoli avevano appena oltrepassato in materia di diritto e d'economia le condizioni medioevali (1). E dopo la caduta di Napoleone, parecchi principi, instaurati dal Congresso di Vienna, quasi volessero anticipatamente confutare il materialismo storico, ristabilivano con un tratto di penna le condizioni giuridiche ed

(1) Dalla corrispondenza di Napoleone I risulta chiaramente come la pubblicazione del *Code Napoléon* fosse per lui un affare d'ambizione personale, e come egli nella compilazione non tenesse affatto conto delle condizioni politiche, giuridiche ed economiche dei paesi interessati. In una lettera del 31 ottobre 1807 a sue fratelli Giuseppe, allora re di Napoli, Napoleone dice di non sapere se il Codice fosse già introdotto a Napoli (!), ma che ad ogni modo dovrebbe esserle al 1° gennaio 1808. Anche per tutti gli altri paesi, per cui si progettò ed effettuò l'introduzione del Codice, egli considera la questione puramente dal punto di vista della potenza politica. È un fatto strano, che proprio nei paesi più arretrati, come a Napoli ed in Polonia, il Codice si sia mantenuto con minime modificazioni, mentre venne abrogato negli Stati tedeschi della destra del Reno. — Vedasi CASE, *Supplément à la correspondance de Napoléon I* (1887), pag. 63; *Correspondence de Napoléon I*, vol. XVI (1864), pag. 149, 190, 206; vol. XVII (1865), pag. 304 seg. Chiunque considera, sulle tracce di Marx ed Engels, il diritto civile come l'espressione immediata delle condizioni economiche, può persuadersi dalla lettura di questa corrispondenza intima, nella quale Napoleone respinge ogni discussione sul contenuto del Codice, ordinandone semplicemente la proclamazione, che nella legislazione civile le condizioni economiche devono ben sovente passare in seconda linea di fronte alla forza. Vedasi: MARX, *Misère de la philosophie* (1847), pag. 17, 67. — ENGELS, *Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*, nella *Neue Zeit* (1886), pag. 205.

amministrative vigenti prima della loro detronizzazione, a prova luminosa che il capriccio di un piccele despota, purchè disponga di potenza e di mezzi sufficienti (1), può abbattere tutto un ordinamento di diritto, opponendosi alle condizioni politiche, giuridiche ed economiche esistenti.

Ma anche dai tempi nostri si possono trarre molti esempi a confutazione del materialismo storico. Gli ordinamenti giuridici delle colonie europee dell'Asia e dell'Africa, che comprendono parte considerevole del globo (le Indie orientali, la Siberia, l'Algeria, ecc.), non sono certo determinati dalle condizioni economiche di quei vastissimi territori, ma bensì prevalentemente dagli interessi politici ed economici dei loro lontani dominatori. Le stesse valgono nei sistemi giuridici di tutti i popoli, che contro la loro volontà sono dominati da uno Stato straniero. E financo i grandi Stati nazionali moderni, che hanno come ideale politico l'unità o la forza delle loro popolazioni, sogliono promulgare le loro leggi a tutto il territorio, malgrado il dislivello nell'evoluzione economica delle varie regioni.

Poichè dunque la vita del diritto e dello Stato viene determinata dal flusso o riflusso delle condizioni di potenza, si può presumere che il movimento sociale

---

(1) Vedansi sullo sconvolgimento sociale nell'Assia dopo la battaglia di Lipsia i decreti del Governo d'Assia del 13 dicembre 1813; del 4, 14, 18 gennaio, 4, 12, 21 febbraio, 7, 31 marzo, 20 aprile, 11 giugno, 7, 22 luglio, 19, 29 agosto, 2, 23 settembre, 11 ottobre, 27 dicembre 1814; ed ancora ADOLF STERN, *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden 1871*, vol. I (1894), pagina 358; poi sulla Restaurazione nel reame della Sardegna: STERN, vol. II (1897), pag. 66.

dei nostri tempi sia stato determinato da uno spostamento della potenza sociale in senso favorevole alle classi nullatenenti. E difatti vediamo le grandi correnti storiche del presente riunirsi per la prima volta per portare il proletariato del mondo civile verso più lieti destini. Enumererò qui, riassumendo, gli spostamenti avvenuti in questi rapporti di potenza:

1. Negli ultimi due secoli, la saldezza di tutto l'ordinamento giuridico è stata nel continente europeo fortemente scossa da una lunga serie di rivoluzioni e di colpi di Stato (III, 3).

2. Le credenze religiose delle masse cedono, dal tempo degli Enciclopedisti in poi, sempre più davanti alle scienze positive, al progredire delle quali Stato e Chiesa non possono porre argine, giacchè il mantenimento della densità attuale della popolazione richiede assolutamente una continua attività scientifica (III, 8).

3. Il carattere internazionale del movimento sociale (I, 6) garantisce la sua evoluzione continua, malgrado eventuali sconfitte locali, come il fatto di potersi estendere sopra territori vastissimi permetteva al Cristianesimo ed al Buddismo di fiorire anche dopo ch'erano quasi scomparsi nei loro paesi d'origine.

4. La potenza effettiva delle classi povere subisce un considerevole aumento per l'avvicinamento dei lavoratori determinato dall'industria moderna. Si aggiungano gli effetti del suffragio universale e quelli ancora del servizio militare obbligatorio, del quale solo l'avvenire mostrerà tutta l'importanza per la distribuzione della potenza sociale (I, 6; III, 2).

5. La coltura intellettuale delle masse è stata grandemente aumentata dall'istruzione obbligatoria o da altri mezzi d'istruzione tanto da metterle in grado di comprendere il valore delle teorie sociali (III, 8).

Questa petenza già per sè rilevante, le classi nullatenenti dovranno adoperarsi continuamente e con lavoro assiduo ad aumentare. Nulla di più erroneo che l'abbandonarsi a quel fatalismo economico che, basandosi sulla concezione materialista della storia, aspetta che l'ordinamento nuovo venga da sè quando i tempi saranno maturi. Se la monarchia ha potuto diventare la forma governativa prevalente del mondo, malgrado la generale mediocrità dei suoi rappresentanti, la ragione sta indubbiamente in ciò che essa ha saputo preparare attraverso le generazioni i suoi mezzi di dominio, ben più seguitamente che non l'aristocrazia e la democrazia. E la storia insegna che assorsero al più grande splendore proprio quelle dinastie, che seppero per secoli perfezionare od aumentare i mezzi politici, militari ed economici di dominio senza badare ai bisogni civili dei popoli. Se le masse nullatenenti del popolo imitano questi esempi, esse possono sperare di raggiungere le loro finalità sociali senza sconvolgimenti gravi che potrebbero mettere in forse l'esistenza loro e quella della società civile, poichè, come ne insegna la storia del Cristianesimo nel quarto secolo dell'era nostra, la società s'inchina al potere effettivo anche senza l'uso della violenza.



## CAPITOLO II.

### **Modo d'introduzione dello Stato democratico del lavoro.**

I grandi mutamenti nel diritto o nella religione avvengono in due maniere: o sorgono dalla massa, per la libera volontà degli interessati, o vengono imposti da coercizione statale. Il bisogno di nuove attività nella vita si esplica nel modo più naturale, se i fautori della nuova tendenza cercano anzitutto di realizzare nell'ambito dell'ordine stabilito le loro aspirazioni, aggiungendo solo più tardi la sanzione statale e la legislazione, quando cioè il bisogno ha dato prova di capacità vitale. Ma è anche possibile, che la legislazione prescriva istituzioni nuove, senza impulso degli interessati, esercitando così in certo modo un'attività educatrice nel campo religioso e giuridico. La prima forma è propria delle trasformazioni giuridiche, religiose e sociali nella evoluzione civile dell'Europa fino al secolo decimo ottavo, mentre la seconda è diventata frequente nel rinforzarsi del potere statale in seguito all'assolutismo ed alla Rivoluzione francese.

Il Cristianesimo, come è noto, venne organizzato dagli apostoli o dai loro successori nei primi tre secoli della nostra era in aperta opposizione allo Stato romano. Fino all'anno 311, in cui avvenne il riconoscimento ufficiale della nuova religione dagli imperatori Costantino I e Licinio, solo circa il 10 per cento della popolazione dell'Impero greco-romano aveva fatto adesione

al Cristianesimo (1); ma questa frazione relativamente piccola costituiva per la sua salda organizzazione un forte potere politico. Ebbene pochi anni più tardi (325 d. Cr.) si riunirono al Concilio generale di Nicea più di 250 vescovi (2). La grande maggioranza della popolazione dell'Impero entrò, è vero, solo nel corso del quarto o quinto secolo e solo in seguito alle più violente misure coercitive nella Chiesa cristiana, ma questa era però, grazie alla sua organizzazione già consolidata, capace di comprendere tali masse enormi, senza scuotere l'ordine esterno.

In simile modo i socialisti più antichi e specialmente Fourier, Owen ed i Saint-Simonisti, volevano introdurre l'ordinamento nuovo, senza coercizione da parte dello Stato, mediante la spontanea fondazione di comunità socialiste. Anche le associazioni di Louis Blanc e Lassalle, benchè contassero per la loro fondazione, sull'aiuto materiale dello Stato, dovevano poggiare sul libero consenso dei soci. Ma i vari tentativi pratici fatti nella prima metà del secolo decimonono nell'Europa e nell'America, sulla base specialmente delle proposte di Owen e di Fourier, fallirono quasi senza eccezione. Unicamente quelle comunità socialiste che erano sorrette da una forte convinzione religiosa, come per es.

(1) I calcoli approssimativi sul numero dei cristiani verso il 311, cioè prima dell'inizio delle conversioni forzate, varia fra il 5 per cento (Gibbon) ed il 16 per cento (Schultze) della popolazione totale. Vedasi GIBBON, *History of the decline and fall of the Roman empire*, cap. XV, nell'edizione di Basilea del 1787, vol. II, pag. 306. — SCHULTZE, *Geschichte der Untergangs des griechisch-römischen Heidenthums*, vol. I (1887), pag. 23.

(2) EUSEBIUS, *De vita Constantini*, III, 8.

quella degli *Shakers* dei veri *ispirazionisti* ad Amana (1) ed altre, hanno dato in qualche caso prova di vera vitalità. Anche le comunità comuniste dei *mährischen Brüeder*, che si orano formate dopo la Riforma (verso l'anno 1533) ed avevano anch'esse carattere religioso, acquistarono grande floridezza, finchè nell'anno 1685 si videro costrette ad abolire la comunione dei beni, in parte per disaggregazione interna, ma più per le persecuzioni da parto della Chiesa e da parte dello Stato ed in seguito ai disastri infiniti della guerra (2).

Il fatto che il Cristianesimo ha creato l'organizzazione sua in antagonismo al potere statale, mentre viceversa l'attuale socialismo aspetta in generale la sua attuazione pratica dallo Stato, non può destare meraviglia. Nel fatto è evidente che le condizioni di vita dell'individuo vengono modificato assai meno dal convertirsi ad una religione nuova che non per l'entrata in una comunità socialista, essendochè la vita religiosa trova un'espressione esterna solo coll'azione dei singoli, come la preghiera, la visita dei luoghi del culto, nel sacrificio, ecc., che modificano ben poco il corso della vita umana. Il passaggio al socialismo pratico invece suppone in verità un rinascimento totale dell'uomo, poichè ciò che costituisce propriamente il tessuto della vita umana, cioè

---

(1) WILLIAM RUFUS PERKINS, *History of the Amana society*, Iowa city (1891), pag. 64 seg.; *A brief history of the Amana society* (1900), pag. 25 seg. — HINDS, *American communities*, 2<sup>a</sup> odiz. (1902), pag. 26 seg., 263 seg. — Vedasi più sopra, pag. 201.

(2) BECK, *Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn* (1883), pag. 549. — LOSERTH, *Der Kommunismus der mährischen Wiedertäufer im 16. und 17. Jahrhundert* (1894), pag. 11 seg., 156, 157.

il lavoro economico ed il consumo dei beni, subisce una completa trasformazione. L'esaltato sentimento religioso della prima comunità cristiana a Gerusalemme bastò a formare il punto di partenza per la fondazione di una religione mondiale, mentre il tentativo che contemporaneamente si fece, d'istituire la comunanza dei beni fra i fedeli della nuova religione, naufragò completamente. L'apostolo Paolo dovette raccogliere ripetutamente dei doni per soccorrere l'indigenza della comunità di Gerusalemme, e si guardò bene di tentare simile esperimento sociale nelle associazioni religiose da esso fondate.

Il grave contrasto fra l'ordinamento attuale individualista ed il socialismo pratico esercitò necessariamente un'influenza dannosa sulle fondazioni socialiste, così numerose nel secolo decimonono. In primo luogo, perchè i membri delle comunità socialiste, cresciuti in regime di diritto privato, molto difficilmente si abituarono alle condizioni nuove, riedando facilmente nell'individualismo prima della loro gioventù. In secondo luogo è inevitabile un scontro molto più violento fra l'ambiente sociale e le comunità socialiste, miranti alla trasformazione completa dell'ordinamento della proprietà, che non quello che può e deve prodursi di fronte ad una nuova religione o comunità religiosa. E difatti sono rovinate in seguito a tale contrasto quasi tutte le comunità socialiste fondate contrattualmente, malgrado fossero formate in gran parte da soci capaci ed entusiasticamente devoti all'idea nuova.

Se si considera ora, che la Chiesa cristiana non venne riconosciuta dallo Stato romano prima del 311 e che il paganesimo aveva cessato di esistere come potenza politica già nei primi decenni del quinto secolo, si può ritenere l'introduzione del Cristianesimo nell'Impero

romano come l'esempio tipico di una lenta trasformazione di un ordinamento sociale. Gli inizi del socialismo pratico però dovranno venir regolati col mezzo della legislazione (IV, 4) perchè esso è meno atto della religione a fondarsi stabilmente sulla semplice o libera adesione degli individui.

Converrà, onde lo Stato del lavoro, quando avrà raccolto nelle sue mani tutto il potere politico, possa ovitare tutte quelle prepotenze e crudeltà che nel quarto secolo della nostra era vennero adoperate per sopprimere il paganesimo, che esso si serva di mezzi indiretti per raggiungere i propri fini (IV, 5) anche se ed a costo che in tal modo dovesse ritardare di qualche secolo il trionfo finale del socialismo (I, 3, 7) (1). Poichè so

(1) Già sotto Costantino I (306-337), che qualche storico considera come sostenitore della libertà religiosa, la politica di conversione violenta si palesa, poichè fu egli che interdìsse la *divinazione*, parte essenziale del culto pagano; spegliò i tempi, proibì la restaurazione di tempi rovinati e l'erozione di nuove figure di divinità. Forse anche la proibizione dei sacrifici avvenne negli ultimi anni del governo di Costantino (EUSEBIUS, *De vita Constantini*, II, 45; IV, 25). Ad ogni modo, i suoi figli Costanzo e Costante proibirono queste attè più impertente del culto pagano, che può paragonarsi alla messa cattolica, minacciando, nelle leggi degli anni 341, 346, 353, 356, di pena di morte ed ordinando contemporaneamente la chiusura dei tempi (c. 2, 4-6, Cod. Theod. *de paganis*, XVI, 10). Sotto il governo di Teodosio (379-395) poi queste disposizioni non solo divennero più rigorose o si estesero anche al culto dei lari e penati (c. 9-12, Cod. Theod. *de paganis*, XVI, 10), ma l'imperatore mandò in Egitto e nella Siria il suo favorito Cynegius, dandogli libertà di combattere il paganesimo, ancora forte e fiorente, con tutti i mezzi, specialmente colla distruzione dei tempi. Ciò determinò la formazione di bande in vasti territori dell'Impero romano, che, condotte da chierici, s'incaricarono della distruzione degli edifici destinati al culto pagano. In confronto alle violenze

le leggi violenti e tirannico dei figli di Costantino o dell'imperatore Teodosio I hanno, come non è dubbio, accelerato di molto il tramonto del paganesimo, però hanno per sempre impresso alla Chiesa cristiana carattere di un'intolleranza ignota a tutte le religioni anteriori dell'antichità ed in contraddizione irreducibile colle dottrine di Cristo.

---

rivoluzionarie allora commesse, gli attacchi degli Hebertisti, o nei tempi più recenti, degli anarchici contro le chiese cristiane, sono ben poca cosa. Solo nel 399, quando l'opera di distruzione era quasi compiuta, venne emanata una legge per tutelare il tempio pagano (c. 18, Cod. Theod. *de paganis*, XVI, 10). Date questo terrorismo spiegato contro di esse, non può destare meraviglia che già al principio del cinquecento il paganesimo avesse cessato di essere un fattore politico nell'Impero romano. Vedasi c. 22, 23, Cod. Theod. *de paganis*, XVI, 10, dell'anno 423.

---

### CAPITOLO III.

#### **Principi generali per l'introduzione dello Stato democratico del lavoro.**

Mentre l'ordinamento giuridico dello Stato democratico del lavoro sorge dalla natura stessa del movimento socialista, i mezzi per raggiungerlo sono però ancora scuri e dipendono da combinazioni fortuite. Come è succeduto per tutti gli sconvolgimenti storici, anche ora gli interessi personali dei dirigenti, la composizione dei corpi rappresentativi, la disposizione psichica dei popoli, esercitano tanta influenza da paralizzare possibilmente quella dei principi teorici. Le vie per cui l'umanità potrà giungere ad un nuovo ordinamento sociale non possono perciò delinearci che molto approssimativamente e nelle loro linee più generali.

I. La questione più importante è forse di sapere, se lo Stato democratico del lavoro sarà creato per mezzo di una serie di riforme o colla rivoluzione. La pratica storica e la teoria socialista hanno dato alla questione risposte varie. Il Cristianesimo venne, come sappiamo, imposto alla popolazione dell'Impero romano bensì con modi violenti, ma però prevalentemente nelle forme esteriori della legalità (IV, 2). Le trasformazioni della Riforma e quelle della Rivoluzione francese invece vennero perpetrate per una lunga serie di aperte infrazioni del diritto.



Fra i teorici del socialismo St-Simon e la sua scuola, Fourier ed il Fourierismo, Rodbertus e la maggioranza dei socialisti inglesi suppongono una pacifica realizzazione dell'ordine nuovo (1), mentre la congiura di Babœuf, la più gran parte dei socialisti francesi, e finalmente Lassalle, Marx ed Engels sostengono l'idea della rivoluzione (2). All'unisono con questo orientamento teorico vediamo predominare nella democrazia socialista del continente europeo la tendenza all'introduzione dell'ordinamento nuovo per le vie rivoluzio-

(1) SAINT-SIMON, *L'industrie* (1817, 1818), nelle *Oeuvres*, vol. III (1869), pag. 159; *Du système industriel* (1821), nello *Oeuvres*, vol. VI (1869), pag. 12 seg., 32, 67, 106, 123, 127; *Le nouveau Christianisme* (1825), nello *Oeuvres*, vol. VII (1869), pag. 178; *Exposition de la doctrine Saint-Simonienne*, nello *Oeuvres*, vol. 41 (1877), pag. 279, 281. — FOURIER, *Traité de l'association domestique-agricole*, vol. I (1822), pag. 37, nelle *Oeuvres*, vol. III (1841), pag. 47, 48 e passim; *Bases de la politique positive. Manifeste de l'école socialiste, fondée par Fourier* (1841), nella 2ª ed. (1842), pag. 195 o seg. — RODBERTUS, *Der Normalarbeitstag* (1871), nelle *Kleinen Schriften* edito da M. WIRTH (1890), pag. 359. — BELLAMY, *Looking Backward* (1888), cap. V. — SEMBART, *Sozialismus und soziale Bewegung im 19 Jahrhundert* (1896), nella 4ª ed. (1901), pag. 64 seg., 84 seg.

(2) *Congiura di Babœuf: Acte d'insurrection*, nella *Copie des pièces saisies dans le local que occupait Babœuf lors de son arrestation*, vol. II (An V), pag. 244. — BUONAROTTI, *La Conspiration pour l'égalité, dite de Babœuf*, vol. II (1828), pag. 244. — PROUDHON, *Idée générale de la révolution au XIX siècle* (1851), pag. 35, 77. — A. BLANQUI, *Critique sociale*, vol. I (1885), pag. 201 seg. — MARX-ENGELS, *Kommunistisches Manifest* (1848), nell'ed. del 1872, pag. 19, 27. — MARX, *Das Kapital* (1867), nella 3ª edizione (1883), pag. 790. — LASSALLE, *Arbeiterprogramm* (1862), nell'ed. di Bernstein, vol. II (1893), pag. 24; *Die Wissenschaft und die Arbeiter* (1863), vol. II, pag. 104 seg.; *Die indirekte Steuer und die Lage der arbeitenden Klassen*, vol. II (1863), pag. 382 seg.

narie, mentre la stragrande maggioranza della classe lavoratrice inglese propugna il graduale miglioramento delle sue condizioni economiche coi mezzi legali.

Contro l'introduzione dello Stato democratico del lavoro coi mezzi violenti non valò l'argomento, tante volte adoperato, della santità dell'ordine giuridico esistente, che non ammette la distruzione violenta di diritti acquisiti. Poichè le famiglie o le classi dirigenti non hanno mai esitato di distruggere anche i diritti meglio acquisiti quando si trattava di fondare o di consolidare il loro dominio. Così i principi europei dalla fine del medio-evo in poi hanno usurpato uno dopo l'altro tutti i diritti degli stati generali o parlamenti, preparando con una serie d'illegalità lo Stato assoluto del secolo decimo settimo o decimo ottavo. I maggiori monarchi tedeschi non esitarono durante la guerra della Rivoluzione francese di spogliare, coll'aiuto degli stranieri, gli altri principi tedeschi dei loro diritti di sovranità, diritti che, ben vero, erano anch'essi nel corso dei secoli stati strappati coi mezzi rivoluzionari ai sovrani tedeschi. Quanto poi alla violazione dei diritti privati a favore degli interessi politici delle famiglie o delle classi dirigenti, si è già accennato più sopra (II, 3; IV, 1) alla sua grandissima frequenza ed estensione. Eppure non si trattava allora, in tutti quegli sconvolgimenti, che degli interessi di una piccola minoranza, mentre l'introduzione dello Stato democratico del lavoro riguarda la sorte di tutto il popolo, anzi, della umanità intera.

Non già perchè costituisca atto d'ingiustizia devesi dunque respingere la violenza quale mezzo di realizzare la società socialista, ma perchè è mezzo inadatto ed anzi affatto impraticabile. È vero che le costituzioni politiche delle nazioni sono state, nei tempi antichi e

moderni, abbattute molte volte da colpi di mano dall'alto e dal basso e ciò potrà avere indotto molti teorici socialisti a raccomandare la stessa via per la realizzazione del nuovo ordinamento sociale. Ma le rivoluzioni politiche muovono poco più che la schiuma sul fiume della vita dei popoli, poichè non fanno che trasmettere il potere politico da un gruppo ad un altro. L'introduzione dello Stato democratico del lavoro invece rende indispensabile una completa trasformazione nel modo di agire e di pensare di tutti i cittadini; essa suppone dunque una rigenerazione morale dell'uomo, che io credo bensì possibile, ma solo come risultato di una lunga educazione del popolo. Una improvvisa levata di scudi da parte dei socialisti sarà tanto inadatta a raggiungere il suo fine, quanto lo sarebbe una legge, che imponesse ai cittadini, in un dato momento, di diventare savi e virtuosi.

Si aggiunga a ciò, che una rivoluzione diretta alla radicale trasformazione della società metterebbe per molto tempo in seompiglio tutta la produzione ed il consumo. È vero, che anche le rivoluzioni politiche e religiose ebbero per effetto di sconvolgere la vita politica e religiosa, ma l'esperienza insegna che i popoli possono benissimo fare a meno, anche per molto tempo, di religione o di Stato. Invece è indispensabile alla popolazione essere provvista di nutrimento, vestiario, combustibile e simili oggetti, nè si potrebbe paralizzare a lungo questa produzione senza minacciare addirittura l'esistenza di gran parte del popolo.

Se io respingo l'idea di realizzare la società nuova per mezzo della rivoluzione, ciò non implica affatto, che le masse debbano aspettare l'introduzione dello Stato del lavoro dalla saviezza e benevolenza dei ricchi e dei potenti. L'attuale Stato militare, che costituisce

l'espressione estrema dello Stato individualista, porta in sè un elemento di decomposizione per il fatto che gli insuccessi militari diminuiscono di molto l'autorità dei dirigenti e destano nelle masse tendenze radicali. Finora tali tendenze si proponevano ideali prevalentemente politici, ma è nolla natura delle cose che col progressivo organizzarsi dei partiti sociali le sconfitte guerresche danno luogo sempre più a movimenti socialisti. Se si concepisce l'attuazione del nuovo ordinamento sociale, uguale a quello dell'introduzione del Cristianesimo, come un processo cioè che duri non già dei decenni, ma dei secoli, si deve ammettere che ad uno ad uno tutti gli Stati civili saranno posti nella necessità di trasformare radicalmente il loro ordinamento, senza però infrangere le forme esteriori della legalità.

So si respinge l'idea di una rivoluzione sociale violenta, che trasformi in breve tempo ogni cosa, si para allora al pensiero la possibilità di una introduzione dell'ordine nuovo, senza soluzione di continuità negli esistenti concetti del diritto e dello Stato (1). E difatti, già l'attuale condizione giuridica comprendo nelle associazioni, nei Comuni col loro esteso socialismo municipale, e nelle altre aziende economiche dello Stato, i prototipi delle formazioni dell'ordine sociale avvenire. Ed i governi dei secoli decimottavo o decimonono rivaleggiavano addirittura, nell'uso della legislazione come

---

(1) Così, per esempio, nel 1829, si introdusse nella Russia settentrionale la comunità agraria, il *Mir*, e cioè una forma di socialismo municipale, mediante un semplice decreto del ministro delle finanze di Pietroburgo senza che si producessero catastrofe storica. Nè si trattava allora di sorvi della gleba, ma di liberi contadini proprietari, giacchè la sorvità della gleba non si estese mai fino al Nord della Russia. Vedasi SIMKOWITSCHEW, *Die Feldgemeinschaft in Russland* (1898), pag. 1, 22.

mezzo di rivoluzionare l'ordinamento giuridico stabilito. Ricordiamo l'abolizione dei privilegi nobiliari, della servitù della gleba, lo svincolo dei fondi rustici, la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, le bancarotte degli Stati e tanti altri provvedimenti rivoluzionari. Un governo socialista sensato potrebbe dunque, nella introduzione dello Stato democratico del lavoro, attersi, tanto per le forme giuridiche, quanto per i mezzi d'attuazione, alle tradizioni ora esistenti.

II. Una seconda regola importante da osservarsi per l'introduzione dello Stato di lavoro sta nell'evitare un soverchio accrescersi della potenza del governo centrale, il quale dovrebbe estendere la sua attività alla vita economica. La trasformazione dell'attuale Stato individualista nello Stato democratico del lavoro, e la susseguente introduzione del socialismo comunale, che costituirà probabilmente il primo gradino nell'evoluzione sociale dell'umanità (III, 6) avrà per conseguenza piuttosto una diminuzione che un aumento della concentrazione del potere politico nelle mani di pochi. Ma anche in seguito dovrà considerarsi come uno dei compiti più importanti della politica socialista quello di distribuire in modo adeguato le funzioni economiche fra gli organi statali superiori ed inferiori, affinché il potere centrale non degeneri mai in un onnipotente *pater familias* del popolo intero.

D'altra parte, sarebbe grave errore, se lo Stato del lavoro, adottando il socialismo municipale, spezzasse la centralizzazione politica stabilita, per lasciare ai Comuni l'amministrazione della difesa, delle finanze, della giustizia e dell'istruzione. Tale ritorno al medio-evo urterebbe, senza ragioni impellenti, il sentimento nazionale che in gran parte si basa sull'unità politica del popolo. È stato certamente un errore della Comune di Parigi

nel 1871 di aver avvocato a sè non solo le funzioni economico, ma anche l'amministrazione politica in tutti i suoi rami. Certamente, ammesse queste restrizioni, l'adozione del socialismo municipale resta differito fino al tempo in cui il partito socialista abbia raggiunta la forza necessaria per assumere il potere politico in uno Stato intero od almeno nella più grande parte di esso.

III. La terza importante regola, nell'attuazione dello Stato del lavoro, impone di prendere con criterio i successivi provvedimenti atti a promuovere veri e reali vantaggi economici immediati per le classi povere. Ogni sistema politico che rinunci ai movimenti religiosi ha bensì il vantaggio di non porsi in urto coi progressi della scienza, ma esso non può d'altra parte promettere ai suoi seguaci i magnifici compensi in una vita avvenire, di cui la religione e la politica basata sopra di essa possono mostrarsi tanto larghe.

Ma neanche i vantaggi terrestri, a cui si limita lo Stato democratico del lavoro, possono essere riposti in un avvenire troppo lontano. So sono fallite tante rivoluzioni politiche, la ragione principale sta senza dubbio nel fatto, che le masse popolari su cui si basava il movimento si resero ben presto conto di non poter aspettare un compenso immediato dai sacrifici fatti. Ora, lo Stato del lavoro può offrirlo alle classi lavoratrici tanti e tali vantaggi economici, da oltrepassare quelli offerti da tutte le trasformazioni politiche e non dovrà mai dimenticare come per tutta l'educazione loro le masse popolari sono poco atte ad apprezzare progetti a lunga scadenza e che per la loro difficile posizione economica hanno diritto a miglioramenti immediati.



## CAPITOLO IV.

### Il riscatto della grande proprietà.

Già in un capitolo precedente (IV, 2) ebbi a dimostrare come difficilmente l'attuazione dello Stato del lavoro si possa preparare mediante lo spontaneo sorgere di comunità socialiste e come invece i primi passi dovranno farsi col mezzo della legislazione. Nella scelta dei provvedimenti preparatori si deve però andare molto cautamente. Da una parte essi non devono oltrepassare la capacità del nostro ordinamento statale, debole in materia economica, e debbono per quanto è possibile appoggiarsi sulla tradizione storica; dall'altra incombe loro di modificare gli interessi stabiliti in modo, che una necessità interna spinga l'ordinamento statale verso lo Stato democratico del lavoro o renda impossibile ogni ritorno verso le condizioni passate. Fra tutti i mezzi, quello che più risponde a queste indicazioni, è il riscatto della grande proprietà da parte dello Stato.

Già Machiavelli, coll'intuito fino che lo caratterizza, ha osservato che uno Stato veramente libero è impossibile nei paesi in cui molti cittadini, anzichè del proprio lavoro, vivono di rendita (1). E difatti vediamo

---

(1) MACHIAVELLI († 1527), *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (1531), libro I, cap. 55.

in tali Stati una continua lotta fra la forza effettiva della proprietà privata e l'ordinamento costituzionale, lotta, in cui le forme democratiche, artificialmente imposte, si difendono con stento contro il dominio naturale del ricco. *A fortiori* lo Stato democratico del lavoro dove, dai primi inizi, opporsi alla formazione di entrate non derivanti dal lavoro. Poichè, mai il lavoro materiale godrà di quella stima e considerazione generale, su cui si basa tutto lo Stato democratico del lavoro, se coloro che lavorano poco o niente potranno in forza della loro proprietà comandare a molti lavoratori. Da questo punto decisivo deve dunque iniziarsi la trasformazione sociale.

Il riscatto della grande proprietà non potrà, parmi, considerarsi come un compito superiore alle forze dello Stato attuale. In tutti i tempi ed in tutti i paesi avvennero enormi confische della grande proprietà, a favore delle famiglie e dei partiti dominanti, e senza grandi perturbazioni dell'ordine esterno (II, 3; IV, 1). È vero che nell'attuale Stato giuridico la grande proprietà sembra molto più potente ed è effettivamente più garantita dai poteri statali che non la piccola; ma dal punto di vista storico il diritto della grande proprietà ha basi molto malferme. Poichè il grande proprietario deve esercitare il suo diritto per mezzo di persone estranee, che hanno interessi personali divergenti, per cui difficilmente gli riesce conservarla di fronte ad un potere statale nemico, mentre per il piccolo proprietario anche nelle grandi tempeste delle catastrofi storiche al diritto suole corrispondere la forza di esercitarlo. Ecco perchè la confisca della grande proprietà potè di frequente effettuarsi colla massima facilità e su larga scala, mentre che la diretta espropriazione della piccola proprietà, in identica misura, si è solo tentata

di fronte ad una popolazione nemica, vinta in guerra (1). Quando poi si tratta, non di confisca della grande proprietà, ma di riscatto, le difficoltà diventano anche minori.

Questo riscatto però non si deve figurare come perpetrantesi coi mezzi dell'odierna espropriazione forzata. È difetto essenziale dell'attuale ordinamento della proprietà che gli oggetti assegnati all'individuo dall'ordinamento giuridico non si trovano in alcun rapporto necessario coi bisogni dell'individuo, nè col lavoro da esso prestato (II, 2, 3). Essendo dunque la proprietà privata un fatto di forza effettiva, totalmente indipendente dalle proprie basi economiche, la legislazione di tutti i paesi potè proclamarla diritto sacro ed inviolabile, senza venir mene a questa inviolabilità cella espropriazione legale, poichè essa non sposta, grazie all'indennizzo integrale da corrispondere all'espropriato, la distribuzione dei valori economici fra i singoli cittadini. A tale distribuzione il legislatore, secondo una opinione diffusissima, non dovrebbe toccare mai, nemmeno se i contrasti troppo stridenti fra ricchi e poveri scuotessero le basi stesso dello Stato.

Carattere affatto diverso deve avere il riscatto della grande proprietà come provvedimento preparatorio alla introduzione delle State del lavoro. Qui non si può trattare d'indennizzare nella misura del valore, nè in quella della rendita percepita, poichè allora il rapporto delle forze sociali rimarrebbe immutato. Si dovrà invece stabilire un rapporto fra proprietà e bisogni coll'assegnare ai grandi proprietari ed ai loro figli

---

(1) Vedasi Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag* (1886), nella 2ª ed. (1891), pag. 125, 126.

viventi all'atto dell'espropriazione, in cambio della loro proprietà, una rendita vitalizia moderata, tale da bastare alla soddisfazione di bisogni ragionevoli. Così si creerà, senza asprezze inutili, una condizione sociale che porta in sé, come necessità storica, la tendenza di evolversi verso lo Stato democratico del lavoro.

Il riscatto dovrebbe naturalmente avvenire per tutta la grande proprietà, senza riguardo alla sua natura economica, comprendendo la proprietà fondiaria, industriale, commerciale, edilizia e monetaria. La questione più importante sarebbe quella di determinare i limiti della grande proprietà e per conseguenza dei beni soggetti al riscatto. Decisiva per la risposta sarà senza dubbio la distribuzione delle forze politiche nei vari paesi. Servirà come criterio direttivo precipuamente l'ammontare della rendita, il numero degli operai occupati, l'estensione e la somma d'imposta pagabile per la proprietà. Come oggi la più gran parte delle cartelle di rendita sono intestate al portatore, il riscatto dovrebbe essere preceduto da una liquidazione, che stabilisse l'aver delle singole persone. Quando il grande proprietario, come attualmente avviene di frequente, trae la sua rendita da varie fonti, l'ammontare complessivo fornirà il criterio.

In questo modo il governo verrebbe ad avere a sua disposizione una quantità di mezzi di produzione e di oggetti di consumo, in tutto il territorio dello Stato, senza dover ricorrere ad intromissioni nell'ordine giuridico vigente, che non si sieno già verificate ripetutamente ed in forma assai più aspra nel corso della storia. Questa enorme quantità di beni metterebbe poi lo Stato in grado di fondare ovunque, in forma autoritaria da principio, comunità socialiste (III, 6), penetrando così l'ordinamento del diritto privato con elementi socialisti,

nello stesso modo con cui nel medio-evo il sistema allodiale veniva lentamente sostituito dall'ordinamento feudale. Accanto alla grande proprietà sottomessa alle forme giuridiche socialiste, continuerebbe ad esistere la proprietà piccola e media nelle forme del diritto privato. Solo quando le forme socialiste fossero provate e perfezionate da una lunga pratica, si potrebbero ricorrere anche alla socializzazione delle proprietà piccole e medie (IV, 5).

Lo Stato del lavoro non dovrà però accontentarsi di coprire il suo territorio con una rete di comunità socialiste, ma dovrà anche trarre lo conseguenze politiche di questa grande trasformazione. Nel medio-evo e nei tempi moderni, fino a molti anni avanti nel secolo XVIII, la grande proprietà fondiaria, che allora costituiva quasi l'unica forma di proprietà, esercitava anche la giurisdizione e l'amministrazione in prima istanza. Dalla Rivoluzione francese in poi, nella maggioranza dei paesi, la giurisdizione fu trasferita ai tribunali di Stato ed anche l'amministrazione comunale venne affidata, eccezion fatta degli Stati politicamente più retrogradi, ad enti elettivi. Ma in generale le leggi sul suffragio comunale ed altri provvedimenti conservavano l'amministrazione dei Comuni e della giustizia in prima istanza alla grande proprietà fondiaria.

Così come la grande proprietà passerà ai Comuni socialisti, non altrimenti ad essi, appoggiandosi sulle condizioni attuali, dovrebbe passare anche il potere politico di primo grado. Essi non dovranno dunque organizzarsi come autorità economiche solamente, ma dovranno assumere anche la maggior parte delle autorità d'ordine di prima istanza (III, 5). È indifferente se questo potere positivo venga dato direttamente agli organi delle comunità socialista o se l'identico risultato si ottenga dando

ad esso il diritto di nomina od un sistema elettorale adeguato. La proprietà piccola e media, che continuerà a vivere sotto il diritto privato, non avrà ragione di lagnarsi d'ingiustizia, ove l'amministrazione comunale, che del resto riguarda prevalentemente gli interessi della comunità socialista, non concederà ad essa che quel minimo d'influenza che l'attuale legge comunale lascia alla classe nullatenente.

---

## CAPITOLO V.

### Il passaggio allo Stato democratico del lavoro.

Dalla coesistenza dell'ordinamento socialista e di quello del diritto privato nello Stato o nel Comune nascerà necessariamente un contrasto stridente, quale forse la storia non registra. Secondo i criteri del nostro Stato individualista della forza, non vi sarebbe, per risolverlo, altro mozzo della spada. Giacchè dal punto di vista dello Stato individualista è giustissima l'osservazione di Machiavelli, il grande conoscitore e teorico di questa forma statale, che ogni nuovo potere di Stato, sia esso monarchico o repubblicano, può reggersi solamente col terrore (1). Dato però che lo Stato del lavoro abbia negli interessi materiali delle masse una base ben più solida che qualsiasi altra forma di governo; dato inoltre che i provvedimenti violenti all'iniziarsi di ogni nuovo reggimento imprimono fatalmente e per sempre ad esso il carattere della violenza, il potere statale dovrà, nel periodo di transizione, fare tutto il possibile per non ricorrere alla violenza, accontentandosi dei mezzi indiretti anche a

---

(1) MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (1531), libro III, cap. 3.

rischio di vedere allontanato ancora di molto il trionfo completo delle idee socialiste.

Un'esposizione particolareggiata dei provvedimenti adatti non avrebbe qui maggior valore che un piano di guerra minuto, concepito in precedenza, poichè in politica come nella guerra l'azione viene determinata altrettanto dalle mosse dell'avversario quanto dal piano prestabilito. Le seguenti osservazioni perciò non possono che avere un valore semplicemente ipotetico.

1. Per il riscatto della grande proprietà lo Stato diventerebbe proprietario di una grande massa di beni, di valore molto diverso per rendita e debito ipotecario. Per non creare fin dal principio una troppo grande disuguaglianza nella condizione economica degli operai bisognerà imporre ai Comuni favoriti il pagamento di una rendita in denaro, oggetti o lavoro, che potesse compensare approssimativamente tale differenza. Le somme, certo rilevanti, che a questo modo verrebbero allo Stato del lavoro, dovranno naturalmente attribuirsi anzitutto a soddisfare i bisogni dello Stato, il resto potrebbe servire al riscatto successivo dei beni ancora sottomessi al diritto privato.

2. L'ordinamento giuridico socialista dovrebbe sempre passare innanzi al diritto privato o considerarsi come l'ordinamento normale della società. Chiunque perciò fosse entrato in un Comune socialista non potrebbe più ritornare all'ordinamento del diritto privato. Fra gli aderenti al socialismo e quelli al diritto privato potrebbero esistere rapporti d'obbligazioni solo in quanto non impegnassero l'azione dei primi (II, 9). Eredità, lasciti e donazioni, che spettassero ad un socialista, potrebbero essere riscossi da lui solo nei limiti della sua capacità di proprietario (II, 3, 4), cioè solo per gli oggetti di consumo; i mezzi di produzione e gli oggetti

d'uso dovrebbero assegnarsi a quei Comuni socialisti cui appartengono per posizione e per la loro funzione economica.

3. Anche il diritto privato subirà necessariamente, per il continuo contatto col socialismo, una notevole trasformazione in ogni ramo della vita umana. Già fin d'ora il proprietario non dispone più che dell'ombra della sua antica potenza, vedendosi continuamente limitato nell'esercizio del suo diritto dalla polizia edilizia, sanitaria, ecc. e dalla legislazione fiscale (II, 2). Tale azione, che rode e scava il contenuto della proprietà, sarà certamente accelerata sotto l'influenza del socialismo. La legislazione operaia invece dovrà in uno Stato prevalentemente socialista estendersi molto di più che non ora, o ciò renderà sempre più precaria la posizione economica del ceto medio, già molto secca per l'aderenza al socialismo di gran parte dei lavoratori. Finalmente subirà notevoli restrizioni a favore dei Comuni socialisti il diritto d'ereditare dei collaterali.

4. L'estesa organizzazione socialista, che lo Stato del lavoro dovrebbe creare dopo il riscatto della grande proprietà, gli renderà facile d'infiltrare, a poco a poco, norme socialiste nella vita dei cittadini viventi ancora sotto il diritto privato. In primo luogo si tratterà di effettuare per mezzo dello Stato la distribuzione dei beni, e anzitutto degli oggetti d'uso, funzione questa che per essere meccanica è più appropriata di quella della produzione alla natura del nostro Stato, che per assai tempo non potrà disfarsi completamente del suo formalismo burocratico. Del resto la distribuzione dei beni da parte dello Stato s'impone anche, perchè già fin da ora molti dei mezzi di questa distribuzione, come le poste, le ferrovie, si trovano in mano dello Stato. Difatti, già nell'attuale società è stata proposta

varie volte la monopolizzazione del commercio dei grani. La completa statizzazione delle produzioni invece sarà conveniente venga ritardata finchè almeno le forme giuridiche dello Stato democratico del lavoro non sieno penetrato o radicate nella coscienza popolare.

Forse maggior importanza dei provvedimenti legislativi avrà il fatto che lo Stato democratico del lavoro dovrà favorire naturalmente gli elementi socialisti. Dopo la Rivoluzione francese certi principi democratici sono generalmente riconosciuti dalla politica europea, ma però nella pratica essi vengono paralizzati, o perfino invertiti, sia pel modo con cui vengono applicati, sia per provvedimenti legislativi indiretti. Così l'uguaglianza di tutti i cittadini per quanto riguarda la capacità di coprire uffici o l'obbligo di pagare imposte, è generalmente riconosciuta; nei fatti però certi ceti, come per es. la nobiltà, sono decisamente in ontrambi i casi favoriti. Una continuazione di talo politica, ma, s'intende in direzione opposta, contribuirà forse più di ogni altro mezzo alla diffusione del socialismo.

Del resto, senza essere troppo ottimisti, si può presumere, che la divergenza tra socialismo e diritto privato, una volta che sia fatto il primo passo col riscatto della grande proprietà, si regolerà ben più rapidamente che non il conflitto fra Paganesimo e Cristianesimo. I pagani ed i cristiani dell'Impero romano furono nei primi cinque secoli in contesa quasi esclusivamente per questioni soprannaturali, sulle quali si può litigare, senza però mai mettersi d'accordo. La questione principale: Cristo o Giove, non era solubile coi mezzi dell'umano sapere o dal punto di vista degli interessi umani.

Il contrasto invece fra socialismo e diritto privato appartiene tutto al campo degli interessi terreni, per cui le masse hanno sempre avuto un intuito fino. Se

dunque il socialismo riuscisse al momento opportuno a produrre nei paesi più importanti uomini politici pieni d'ingegno e di moderazione, non è escluso che anche questo più grande problema dell'umanità venga risolto nelle forme di una lenta evoluzione organica come fu quella del passaggio della schiavitù alla servitù della gleba, o del feudalesimo alla libera proprietà.

---



## CAPITOLO VI.

### Parole finali.

Forse in nessun campo delle conoscenze storiche, quell'errore dell'intelletto e del carattere, che io ho designato come la veridicità unilaterale (III, 9) si palesa tanto quanto noi giudizi portati sulla concezione socialista. Gli sconvolgimenti religiosi e dinastici si valutano, non solo dagli storici e politici, ma perfino dalle masse, dal punto di vista politico, confessionale e dinastico anzichè da quello economico. Per es., non vi è nulla di più certo di questo che la Riforma per la consecutiva guerra dei trent'anni ha distrutto per secoli il benessere economico della Germania; ma a chi viene in mente di condannare perciò tale movimento storico? Le guerre di Federico II nei primi decenni del suo governo e quelle della Repubblica francese durante la grande rivoluzione hanno danneggiato gravissimamente l'economia della Prussia e della Francia, e ciò malgrado queste guerre costituiscono un vanto per le popolazioni di quei paesi. In questi ed in molti simili casi si trattava però solo di raggiungere dei fini religiosi e politici e nel giudicarne si considera solo, se la forza per raggiungerle fosse sufficiente, e la scelta dei mezzi adatta.

Solo quando si tratta degli interessi politici ed economici delle masse — ed è questa la prova più sicura



di una potenza non ancora provata e consolidata dai fatti — la questione di potenza cede il passo alla questione dell'utilità. Infatti noi vediamo non solo i fautori delle condizioni attuali preoccuparsi dell'offetto del socialismo sulle classi oggi privilegiate, ma anche i teorici socialisti forzarsi a provare che tutti i ceti — possidenti e poveri — guadagneranno colla trasformazione sociale. Questo modo di vedere la cosa sfuggirebbe difficilmente allo scherno, se si trattasse dello grandi azioni di una qualche dinastia o di altra potenza riconosciuta, poichè nelle imprese decisive dei poteri statali ed ecclesiastici l'indebolimento politico ed economico dell'avversario non è solamente una condizione, ma si considera lo scopo vero dell'azione.

Ora se consideriamo il movimento sociale come una lotta impegnata fra le classi superiori e le classi inferiori per il potere nello Stato e nella società, il compito posto dalla trasformazione socialista non può apparire insuperabile. Simili lotte, benchè per finalità molto meno grandi, furono già combattute parecchio volte. E difatti furono da me proposti per la realizzazione della concezione socialista solo quei mezzi che nelle passate lotte per il potere hanno avuto frequente applicazione.

Anche i governi, qualunque sia la loro forma statale vigente, devono abituarsi a vedere nel movimento sociale una progressiva conquista del potere fatto dalle classi nullatenenti. È ben vero che è una delle cose politicamente più difficili a stabilirsi quella del momento, nel quale l'aumentato potere sociale di una classe richiede anche un aumento della sua influenza nello Stato. A buon conto il proletariato di tutti i paesi ha sempre valutato di più la libertà lasciata all'evoluzione del suo potere, che non la concessione di beni economici.

Ed è per questo che la classe lavoratrice in Inghilterra ed in Francia assume una posizione molto meno ostile di fronte all'ordine vigente che non in Germania, dove lo Stato ha creato tutto un sistema di soccorso economico nelle assicurazioni operaie, ostacolando contemporaneamente con leggi eccezionali ed oppressioni poliziesche il processo naturale della conquista del potere. Giacchè il soccorso economico, che lo Stato concede ai lavoratori, può sempre essere menomato e perfino ridotto a zero da dazi sui generi di prima necessità, da esenzioni delle imposte, premi di esportazione e simili favori concessi alle classi ricche. Un potere consolidato e riconosciuto dallo Stato costituisce invece per le classi lavoratrici un vantaggio, dal quale nascono continuamente nuovi progressi politici ed economici.

Ma anche le classi lavoratrici devono rendersi conto, che ogni aumento dei loro diritti nello Stato deve essere meritato coll'aumento della loro potenza sociale. In questo possono prendere ad esempio i cristiani dei primi secoli della nostra èra, che non fecero una rivoluzione ma che evolvendo e propagando la loro dottrina ed avvingendosi coraggiosamente alla loro fede, anche fra le minaccio più gravi, conquistarono a poco a poco tanta potenza, per cui perfino il sovrano dell'Impero dovette inchinarsi loro. A questo scopo però non basta il ripetere sotto forma nuova qualche assioma economico trovato circa un secolo fa dai socialisti inglesi o francesi, ma occorre penetrare di spirito socialista tutta la vita intellettuale, la filosofia, il diritto, la morale, l'arte e la letteratura.

La coscienza di questo grande compito è certo ben più che ogni grave oppressione militare e poliziesca tratterrà il proletariato dalle inconsulte e premature violenze.

Solo i rappresentanti dello Stato militare aristocratico e del grande capitale possono considerare l'attuale democrazia socialista in Germania e negli altri paesi civili come un partito estremo rivoluzionario per la sua natura estrinseca. A colui che la considera dal punto di vista storico essa apparirà invece come un partito medio, tendente a sinistra. L'anarchismo invece rappresenta la concezione della rivoluzione come necessità ineluttabile senza temperamenti medi: *l'instauratio ab imis*. Ove il partito socialista volesse ricorrere per la instaurazione dello Stato democratico alla violenza, ed ove, dato e non concesso, riuscisse vincitore, esso allora ed in tal caso dovrebbe trovarsi di fronte all'anarchismo in una condizione simile a quella dei girondisti di fronte ai terroristi nella Rivoluzione francese. I capi della Gironda vi lasciarono la vita, ma, ciò che più conta, i loro principi federalisti furono cancellati dalla vita pubblica della Francia per non si sa quanti secoli.

---



# INDICE

PREFAZIONE . . . . . Pag. III

## LIBRO I.

### Stato e Diritto in generale.

CAP.	I. Osservazioni preliminari . . . . .	Pag.	3
>	II. L'anarchismo . . . . .	>	7
>	III. Lo Stato individualista o lo Stato socialista . . . . .	>	19
>	IV. Lo Stato socialista e lo Stato comunista . . . . .	>	27
>	V. L'origine del diritto o dello Stato . . . . .	>	35
>	VI. I rapporti internazionali degli Stati . . . . .	>	43
>	VII. Lo Stato individualista della forza o lo Stato democratico del lavoro . . . . .	>	55
>	VIII. Dello forze motrici dello Stato democratico del lavoro . . . . .	>	65
>	IX. Diritto e Morale . . . . .	>	71
>	X. L'idea della libertà . . . . .	>	77
>	XI. L'idea dell'uguaglianza . . . . .	>	83

## LIBRO II.

### L'ordinamento della vita economica e della procreazione nello Stato democratico del lavoro.

CAP.	I. Il bene pubblico od il bene individuale	Pag.	97
>	II. La proprietà . . . . .	>	101
>	III. Il diritto delle Cose nello Stato democratico del lavoro. . . . .	>	105
>	IV. Dei beni di consumo . . . . .	>	115
>	V. Gli oggetti d'uso . . . . .	>	119
>	VI. I mezzi di produzione . . . . .	>	121

CAP. VII. I sistemi soggettivi di distribuzione . . . . .	Pag. 125
» VIII. I sistemi oggettivi di distribuzione . . . . .	» 137
» IX. Il diritto delle obbligazioni. . . . .	» 141
» X. I contratti . . . . .	» 149
» XI. Del diritto di successione . . . . .	» 157
» XII. Il matrimonio . . . . .	» 163
» XIII. Il rapporto fra genitori o figli legittimi . . . . .	» 177
» XIV. I figli illegittimi . . . . .	» 183
» XV. Il diritto penale . . . . .	» 189
» XVI. La Procedura . . . . .	» 197

## LIBRO III.


**Organizzazione dello Stato democratico del lavoro.**


CAP. I. Lo scopo dello Stato . . . . .	Pag. 203
» II. La Sovranità . . . . .	» 213
» III. Le forme dello Stato . . . . .	» 221
» IV. Il potere legislativo . . . . .	» 229
» V. Il potere esecutivo . . . . .	» 239
» VI. Il Comune . . . . .	» 249
» VII. Il gruppo operaio . . . . .	» 257
» VIII. La Religione . . . . .	» 263
» IX. Cultura o Scienza . . . . .	» 273

## LIBRO IV.

**Passaggio dallo Stato attuale allo Stato democratico del lavoro.**

CAP. I. Le forze propulsive del movimento sociale moderno . . . . .	Pag. 285
» II. Modo d'introduzione dello Stato democratico del lavoro . . . . .	» 297
» III. Principi generali per l'introduzione dello Stato democratico del lavoro . . . . .	» 303
» IV. Il riscatto della grande proprietà . . . . .	» 311
» V. Il passaggio allo Stato democratico del lavoro . . . . .	» 317
» VI. Parole finali . . . . .	» 323





47°	VACCARO. La lotta per l'esistenza . . . . .	L.	3 —
48°	GRANT ALLEN. La vita delle piante . . . . .	»	3 —
49°	ZINI. Il pentimento e la morale ascetica . . . . .	»	3 —
50°	MATERI. L'eloquenza forense . . . . .	»	2 —
51°	MORASSO. L'imperialismo artistico . . . . .	»	3 50
52°	LOMBROSO. I segni rivelatori della personalità . . . . .	»	3 —
53°	ODDI. Gli alimenti e la loro funzione nella economia dol- l'organismo individuale o sociale . . . . .	»	4 —
54°	ROSSI. I suggestionatori e la folla . . . . .	»	2 50
55°	VACCAL. Le feste di Roma antica . . . . .	»	3 50
56°	MARCHESINI. Il dominio dello spirito ossia il problema della personalità o il diritto all'orgoglio . . . . .	»	3 50
57°	SEROI. Gli Aarii in Europa e in Asia . . . . .	»	3 50
58°	ZANOTTI-BIANCO. Istorie di mondi - Saggi di astronomia . . . . .	»	4 —
59°	HARNACK. L'essenza del Cristianesimo . . . . .	»	4 —
60°	JAMES. Gli ideali della vita - Discorsi sulla psicologia . . . . .	»	3 —
61°	BACCONI. Dall'alchimia alla chimica . . . . .	»	5 —
62°	CAPPELLETTI. La leggenda napoleonica . . . . .	»	5 —
63°	MACH. Analisi delle sensazioni . . . . .	»	4 —
64°	LADANCA. Gesù Cristo nella letteratura contemporanea. Studio storico scientifico - Con 16 figure . . . . .	»	4 —
65°	ANDERSON. Le civiltà estinte dell'Oriente . . . . .	»	3 —
66°	COUINET. I piaceri della tavola. Contributo alla storia della cucina o della mensa - Con 33 figure . . . . .	»	5 —
67°	STOHELE. L'intelligenza della folla . . . . .	»	2 50
68°	HICKSON. La vita nei mari - Con 42 figure . . . . .	»	2 50
69°	COSTA. Il Buddha e la sua dottrina . . . . .	»	3 50
70°	SOLERTI. Le origini del Melodramma . . . . .	»	3 50
71°	BROFFERIO. Per lo Spiritalismo . . . . .	»	3 50
72°	CLODD. Storia dell'Alfabeto . . . . .	»	3 —
73°	DEL LUNGO. Goethe ed Helmholtz . . . . .	»	2 —
74°	FINOT. La filosofia della longevità . . . . .	»	3 50
75°	ALIPPI E COMANUCCI. La liquefazione dei gas e dell'aria in particolare . . . . .	»	3 —
76°	FRACCAROLI. L'irrazionale nella Letteratura . . . . .	»	5 —
77°	CONN. Il meccanismo della vita . . . . .	»	3 —
78°	LEVI. Delitto e pena nel pensiero dei Greci . . . . .	»	3 50
79°	DEL CERRO. Fra le quinte della Storia . . . . .	»	4 —
80°	VIAZZI. Psicologia dei sessi . . . . .	»	4 —
81°	SEROI. L'evoluzione umana individuale e sociale . . . . .	»	3 50
82°	CLODD. L'uomo primitivo . . . . .	»	2 50
83°	BALDWIN. L'intelligenza . . . . .	»	4 —
84°	CAPPELLETTI. La rivoluzione . . . . .	»	5 —
85°	LOMBROSO. La vita dei bambini . . . . .	»	3 —
86°	EMERSON. Uomini rappresentativi . . . . .	»	3 50
87°	MOEBIUS. L'inferiorità mentale della donna . . . . .	»	2 50
88°	GUMFLOWICZ. Il concetto sociologico dello Stato . . . . .	»	3 50
89°	AGRESTI. La filosofia nella letteratura moderna . . . . .	»	3 50
90°	LOMBROSO. I vantaggi della degenerazione, con figure . . . . .	»	3 —
91°	PEORASSI. Le illusioni ottiche, con figure . . . . .	»	2 50
92°	MORASSO. La nuova arma (La Macchina). . . . .	»	4 —

**NB.** — I volumi di questa serie esistono pure elegantemente legati in tela con fregi, con una lira d'aumento sul prezzo indicato

